

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

promossa dalla



REPUBBLICA ARGENTINA

(l'“Offerente”)

avente ad oggetto le

OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA REPUBBLICA ARGENTINA

appartenenti alle serie riportate dalla pagina ii alla pagina xi del documento di offerta redatto ai sensi dell'articolo 102 del Testo Unico (il “Documento di Offerta”)

DEALER MANAGERS

Barclays Capital

Merrill Lynch & Co.

UBS Investment Bank

INFORMATION AGENT E COORDINATORE DELLA RACCOLTA

GSC Proxitalia S.p.A.

EXCHANGE AGENT

The Bank of New York

INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI OFFERTA

Le seguenti integrazioni vengono apportate al Documento di Offerta pubblicato in data 9 gennaio 2005. I termini in maiuscolo di seguito utilizzati hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

A. Inserimento del nuovo paragrafo b.1.11

A pagina 195, dopo il paragrafo b.1.10.8, è aggiunto il seguente paragrafo:

“b.1.11 Informazioni relative all'andamento recente

Di seguito vengono forniti alcuni dati che sono divenuti disponibili dopo la pubblicazione del Documento di Offerta in data 9 gennaio 2005.

Commercio estero e bilancia dei pagamenti

Durante i primi tre trimestri del 2004, il conto delle partite correnti dell'Argentina è diminuito a 2,6 miliardi di dollari, cioè del 60%, rispetto allo stesso periodo del 2003. Tale diminuzione è stata determinata principalmente da una riduzione del 21% nell'avanzo della bilancia commerciale, da 13,2 miliardi di dollari durante i primi tre trimestri del 2003 a 10,4 miliardi di dollari durante i primi tre trimestri del 2004. Tale riduzione nell'avanzo della bilancia commerciale è stata causata rispettivamente da un aumento del 69% del totale delle importazioni, a 15,3 miliardi di dollari, e del 15% del totale delle esportazioni, a 25,6 miliardi di dollari, in entrambi i casi rispetto ai primi tre trimestri del 2003. L'incremento delle importazioni è stato dovuto all'aumento della domanda interna durante tale periodo a seguito della espansione economica in corso. Altri fattori che hanno contribuito a determinare la riduzione del conto delle partite correnti dell'Argentina in questo periodo sono i seguenti:

- un incremento del 21% del disavanzo nel commercio dei servizi non finanziari, a 1,6 miliardi di dollari, rispetto ai primi tre trimestri del 2003;

- un incremento del trasferimento di dividendi e utili all'estero, che è stato dovuto ad un incremento del disavanzo nel commercio dei servizi non finanziari, da 0,6 miliardi di dollari durante i primi tre trimestri del 2003, a 1,7 miliardi di dollari durante i primi tre trimestri del 2004.

Durante i primi tre trimestri del 2004 il conto capitale dell'Argentina ha registrato un avanzo di 1,3 miliardi di dollari, rispetto a un disavanzo di 2,1 miliardi di dollari durante i primi tre trimestri del 2003. Tale incremento è stato dovuto a una significativa riduzione del flusso di capitale in uscita relativo al settore privato non finanziario, che da un flusso di capitale netto in uscita di 3,9 miliardi di dollari durante il terzo trimestre del 2003 si è ridotto a un flusso di capitale netto pari a 329 milioni di dollari durante i primi tre trimestri del 2004. Tale riduzione è stata dovuta ad un incremento della domanda di beni materiali e finanziari denominati in Peso.

Sistema Monetario

Tassi di cambio

La Banca Centrale ha rilevato che il tasso di cambio Peso-dollaro era pari a 2,97 Peso per 1 dollaro sia come tasso di cambio al 31 dicembre 2004 sia come tasso di cambio medio relativo al mese di dicembre 2004. Si veda il paragrafo b.1.8.4 a pagina 111 del Documento di Offerta.

Inflazione

Durante il mese di dicembre 2004, l'IPC è aumentato dello 0,8% e l'IPI dello 0,9%. Al 31 dicembre 2004, l'IPC era aumentato del 6,1% e l'IPI del 7,9% rispetto all'anno precedente. Si veda il paragrafo b.1.8.5 a pagina 113 del Documento di Offerta.

Base monetaria

Al 31 dicembre 2004, la base monetaria era aumentata a 52,5 miliardi di Peso ovvero del 13,1% rispetto al 31 dicembre 2003 e del 7,9% rispetto al 30 giugno 2004. Si veda il paragrafo b.1.8.3 a pagina 108 del Documento di Offerta.

Liquidità

Al 31 dicembre 2004, la valuta nazionale circolante è aumentata del 41,3% rispetto al 31 dicembre 2003 e del 19% rispetto al 30 giugno 2004. Altri aggregati di liquidità hanno registrato una crescita simile durante questo periodo:

- M1 è aumentato a 70,3 miliardi di Peso ovvero del 43,6% rispetto al 31 dicembre 2003 e del 10,2% rispetto al 30 giugno 2004;
- M2 è aumentato a 92,3 miliardi di Peso ovvero del 44,8% rispetto al 31 dicembre 2003 e del 10,2% rispetto al 30 giugno 2004; e
- M3 è aumentato a 154,3 miliardi di Peso ovvero del 31,8% rispetto al 31 dicembre 2003 e del 9,5% rispetto al 30 giugno 2004.

Si veda il paragrafo b.1.8.3 a pagina 108 del Documento di Offerta.”

B. Aggiunta al paragrafo “Rating” in c.1.1

A pagina 220, al paragrafo c.1.1 – “Rating” è aggiunto il seguente periodo con informazioni divenute disponibili dopo la pubblicazione del Documento di Offerta in data 9 gennaio 2005):

“In data 13 gennaio 2005, Fitch ha annunciato di aver attribuito il *rating* "D" (rispetto al precedente “DD”) alle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina denominate in valuta diversa dal Peso che possono essere portate in adesione all'Invito Globale (e, quindi, a tutte le Obbligazioni Esistenti non denominate in Peso). Secondo le categorie di Fitch, tra i *rating* applicabili alle obbligazioni in *default* il *rating* “D” è quello che denota il potenziale di recupero più basso e, cioè, inferiore al 50%. Contestualmente Fitch ha annunciato di attendersi che alle nuove obbligazioni che saranno emesse ai sensi dell'Invito Globale verrà assegnato un *rating*

non di *default* che sarà probabilmente nella categoria “CCC” e che tale *rating* dipenderà anche dal livello di partecipazione all’Invito Globale. Per maggiori informazioni sui *rating* attribuiti all’indebitamento della Repubblica Argentina si veda pagina 219 e le Appendici M.7 e M.8 del Documento di Offerta.”

Una traduzione non ufficiale del comunicato di Fitch del 13 gennaio 2005 è inserita nell’Appendice M.7 mentre l’originale inglese (che solo fa fede) è disponibile nei luoghi indicati nella sezione N del Documento di Offerta.

C. Aggiunta al paragrafo c.1.2 “L’Invito Globale”

A pagina 220, al paragrafo c.1.2 è aggiunto il seguente periodo con informazioni divenute disponibili dopo la pubblicazione del Documento di Offerta in data 9 gennaio 2005:

“In data 10 gennaio 2005 la Borsa del Lussemburgo e la Bafin hanno rilasciato le rispettive autorizzazioni relative al documento di offerta pubblica e di quotazione (subordinata all’emissione) delle Obbligazioni Par, Obbligazioni Discount e dei Titoli PIL in Lussemburgo e al documento di offerta pubblica in Germania. In data 12 gennaio 2005 il *Prospectus Supplement* relativo all’offerta pubblica negli Stati Uniti è stato depositato presso la Securities and Exchange Commission.”

D. Aggiunta al paragrafo “Corrispettivo per lo scambio di Par Brady Bonds e Discount Brady Bonds e liquidazione della Garanzia dei Brady Bonds” in e.1.1

A pagina 247, in “Corrispettivo per lo scambio di Par Brady Bonds e Discount Brady Bonds e liquidazione della Garanzia dei Brady Bonds” nel paragrafo e.1.1 nel secondo punto del primo elenco, dopo la frase “Obbligazioni Discount per un ammontare in linea capitale pari al 33,7% dell’Ammontare Residuale relativo ai Par Brady Bonds o ai Discount Brady Bonds conferiti, più Titoli PIL per un Ammontare Nozionale pari al corrispondente Ammontare Residuale.” è inserito di seguito il testo riportato sotto. Seppure le informazioni rilevanti in tema di adeguamento dei Rapporti di Scambio nel caso di scambio tra Obbligazioni Esistenti e Nuove Obbligazioni denominate in diversa valuta siano già presentate nel paragrafo e.1.1 e in particolare nella Tabella delle Opzioni di pagina 224, si ritiene opportuno inserire la seguente aggiunta poiché una simile precisazione è stata inserita nei documenti pubblicati in relazione alle offerte negli Stati Uniti, in Lussemburgo e in Germania.

“Così come per le altre Obbligazioni Esistenti, la valuta di denominazione dei Par Brady Bonds e Discount Brady Bonds che l’Aderente conferisce nell’Offerta di Scambio determina la valuta di denominazione delle Obbligazioni Discount che un Obbligazionista può ricevere (si veda al riguardo “*Valuta di denominazione e diritto applicabile delle Nuove Obbligazioni*” nel presente paragrafo e.1.1). Il Rapporto di Scambio sopra indicato presume uno scambio di Par Brady Bonds e Discount Brady Bonds per Obbligazioni Discount denominate nella stessa valuta. Tale Rapporto di Scambio verrà adeguato ai fini dello scambio di Par Brady Bonds e Discount Brady Bonds denominati in valute diverse utilizzando i tassi di cambio in vigore al 31 dicembre 2003 come indicato nella Tabella delle Opzioni del presente paragrafo e.1.1, e cioè:

- per i Par Brady Bonds e Discount Brady Bonds denominati in dollari che sono scambiati per Obbligazioni Discount denominate in Peso, il Rapporto di Scambio sarà 0,983;
- per i Par Brady Bonds e Discount Brady Bonds denominati in euro (o in una valuta sostituita dall’euro) che sono scambiati per Obbligazioni Discount denominate in Peso, il Rapporto di Scambio sarà 1,238.”

E. Aggiornamento dell’Appendice M.2

L’Appendice” M.2 Traduzione dell’indenture tra la Repubblica Argentina e The Bank of New York, in qualità di trustee, e del regolamento delle Nuove Obbligazioni rette dal diritto dello Stato di New York o dal diritto inglese” è aggiornata con la traduzione della versione finale dell’originale in inglese dei testi.

F. Errata corrige

Si correggono i seguenti refusi contenuti nel Documento di Offerta:

- a pagina ix, nella Lista delle Obbligazioni Esistenti, nella colonna "Opzioni" relativa all'Obbligazione Esistente "Discount Bonds, German deutsche mark DEM L+0,8125% due 2023", codice ISIN: DE0004103015, il testo "(B)" è corretto con "(E)" e nella colonna "Opzioni" relativa all'Obbligazione Esistente denominata "Bonds, German deutsche mark medium-term 2002 10,5%", codice ISIN: DE0001300200, il testo "(E)" è corretto con "(B)";
- a pagina 15, nella colonna intitolata "Obbligazioni Quasi-par" della tabella, il testo "1:0,669" è corretto in "1:0,699";
- a pagina 219, nel penultimo paragrafo, il testo "In data 11 novembre 2004 Moody's Investors Services" è corretto in "In data 19 novembre 2004 Moody's Investors Services";
- a pagina 251, nel penultimo rigo del primo paragrafo, il testo "1:1/0,669" è corretto in "1:1/0,699";
- a pagina 263, nel secondo paragrafo di "Caratteristiche delle Obbligazioni Quasi-par" il testo "a meno che il Valore di Scambio delle Obbligazioni Esistenti conferite sia pari ad almeno 350.000 dollari" è corretto in "a meno che l'ammontare in linea capitale non rimborsato delle Obbligazioni Esistenti conferite sia pari ad almeno 350.000 dollari";
- a pagina 276, nel punto (i) del secondo elenco, il testo: "allo stesso regime descritto in "Investitori non residenti" nel presente paragrafo" è corretto in: "allo stesso regime descritto nella sezione "Investitori non residenti" del paragrafo "Nuove Obbligazioni Rimborsabili - Interessi"";
- a pagina M.6.5, nell'ESEMPIO N.3 dell'appendice M.6 il testo "Calcolo dell'ammontare delle Obbligazioni Discount in euro ricevute" è corretto in "Calcolo dell'ammontare delle Obbligazioni Par in euro ricevute", e il testo "Ammontare di Obbligazioni Discount in euro ricevute" è corretto in "Ammontare di Obbligazioni Par in euro ricevute".

M.2 TRADUZIONE DELL'INDENTURE TRA LA REPUBBLICA ARGENTINA E THE BANK OF NEW YORK, IN QUALITA' DI TRUSTEE, E DEL REGOLAMENTO DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI RETTE DAL DIRITTO DELLO STATO DI NEW YORK O DAL DIRITTO INGLESE

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

REPUBBLICA ARGENTINA
In qualità di Emittente

e

THE BANK OF NEW YORK
in qualità di Trustee

TRUST INDENTURE

del [], 2005

TITOLI DI DEBITO

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

ARTICOLO UNO DEFINIZIONI

Sezione 1.1.	Definizioni generali.....	1
Sezione 1.2.	Ora di New York.....	6
Sezione 1.3.	Diritti di terzi.....	6
Sezione 1.4.	Diritto inglese e diritto di New York.....	6

ARTICOLO DUE I TITOLI DI DEBITO

Sezione 2.1.	Emissioni in serie; Importo illimitato.....	6
Sezione 2.2.	Autenticazione e consegna di Titoli di Debito.....	8
Sezione 2.3.	Sottoscrizione di Titoli di Debito.....	8
Sezione 2.4.	Certificato di Autenticazione.....	9
Sezione 2.5.	Modello di Titoli di Debito.....	9
Sezione 2.6.	Registrazione, Trasferimento e Conversione di Titoli di Debito.....	10
Sezione 2.7.	Titoli di Debito alterati, logorati, distrutti, rubati e smarriti, Annullamento e distruzione di Titoli di Debito.....	12

ARTICOLO TRE PATTUIZIONI

Sezione 3.1.	Pagamento di Capitale e Interessi.....	12
Sezione 3.2.	Importi Addizionali.....	13
Sezione 3.3.	Uffici per i Pagamenti.....	13
Sezione 3.4.	Nomina per ricoprire una Carica Vacante di Trustee.....	14
Sezione 3.5.	Pagamenti.....	14
Sezione 3.6.	Restrizioni ai Vincoli.....	15

ARTICOLO QUATTRO INADEMPIMENTI E RIMEDI

Sezione 4.1.	Eventi di Inadempimento.....	16
Sezione 4.2.	Accelerazione della scadenza, Rescissione e annullamento.....	16
Sezione 4.3.	Avviso di un Evento di Inadempimento.....	17
Sezione 4.4.	Recupero del Debito da parte del Trustee; Prove del Debito da parte del Trustee.....	17
Sezione 4.5.	Utilizzo dei Proventi.....	18
Sezione 4.6.	Azioni Legali Esecutive.....	18
Sezione 4.7.	Reviviscenza dei diritti in caso di rinuncia ai procedimenti.....	18
Sezione 4.8.	Restrizioni alle Azioni Legali da parte dei Titolari Registrati.....	18
Sezione 4.9.	Diritto Incondizionato dei Titolari Registrati di Ricevere Capitale e Interessi.....	19
Sezione 4.10.	Poteri e Rimedi Cumulativi; il Ritardo o l'Omissione nel richiedere un Adempimento non Costituisce Rinuncia all'Inadempimento.....	19
Sezione 4.11.	Controllo da parte dei Titolari Registrati.....	19
Sezione 4.12.	Pagamenti dopo un Inadempimento.....	20
Sezione 4.13.	Prescrizione.....	20

ARTICOLO CINQUE IL TRUSTEE

Sezione 5.1.	Doveri e responsabilità del Trustee.....	20
Sezione 5.2.	Determinati diritti e obbligazioni del Trustee.....	21
Sezione 5.3.	Il Trustee non è Responsabile delle Premesse, della Validità dei Titoli di Debito o dell'Utilizzo dei Proventi degli stessi.....	25
Sezione 5.4.	Il Trustee può detenere Titoli di Debito; Incassi.....	25
Sezione 5.5.	Somme detenute dal Trustee.....	25
Sezione 5.6.	Compenso e indennizzi del Trustee e suo credito privilegiato.....	25
Sezione 5.7.	Diritto del Trustee di fare affidamento sul Certificato di Funzionario.....	26
Sezione 5.8.	Soggetti idonei per la carica di Trustee.....	26

Sezione 5.9.	Dimissioni e revoca; incarico ad un Trustee Successore	26
Sezione 5.10.	Accettazione dell'incarico da parte del Trustee Successore	27
Sezione 5.11.	Fusione, Conversione, Consolidamento o Successione del Trustee	28
Sezione 5.12.	Incarico a Co-Trustee	29

ARTICOLO SEI I TITOLARI REGISTRATI

Sezione 6.1.	Prova dell'Azione intrapresa dai Titolari Registrati	29
Sezione 6.2.	Prova della sottoscrizione di atti e della detenzione di Titoli di Debito	30
Sezione 6.3.	Titolari Registrati equiparati a Proprietari	30
Sezione 6.4.	Certificato di Funzionario che identifica i Titoli di Debito di proprietà della Repubblica	30
Sezione 6.5.	Diritto di Revoca dell'Azione Intrapresa	30

ARTICOLO SETTE MODIFICHE

Sezione 7.1.	Modifiche	30
Sezione 7.2.	Modifiche di Titoli di Debito di una Singola Serie	31
Sezione 7.3.	Modifiche a Materie Riservate relative a Serie Multiple di Titoli di Debito	31
Sezione 7.4.	Natura Vincolante delle Modifiche, avvisi, annotazioni, ecc.	32

ARTICOLO OTTO INDENTURE INTEGRATIVE

Sezione 8.1.	Indenture Integrative senza il consenso dei Titolari Registrati	32
Sezione 8.2.	Indenture Integrative con il consenso dei Titolari Registrati	32
Sezione 8.3.	Effetto dell'Indenture integrativa	33
Sezione 8.4.	Documenti da consegnare al Trustee	33
Sezione 8.5.	Annotazione sui Titoli di Debito relativamente alle Indenture Integrative	33

ARTICOLO NOVE ASSEMBLEE DEI TITOLARI REGISTRATI

Sezione 9.1.	Scopi consentiti per convocare assemblee; convocazione e avviso di assemblea dei Titolari Registrati	33
Sezione 9.2.	Aventi diritto al voto; Quorum	34
Sezione 9.3.	Delega	34
Sezione 9.4.	Presidente; Votazione	34
Sezione 9.5.	Conteggio dei voti; Registrazione di Delibere delle assemblee	35

ARTICOLO DIECI RIMBORSO E ACQUISTO DI TITOLI E FONDI DI AMMORTAMENTO

Sezione 10.1.	Applicabilità dell'Articolo ai rimborsi	35
Sezione 10.2.	Scelta di rimborsare; Comunicazione al Trustee	35
Sezione 10.3.	Selezione da parte del Trustee dei Titoli di Debito da rimborsare	35
Sezione 10.4.	Avviso di Rimborso	36
Sezione 10.5.	Deposito del Prezzo di Rimborso	36
Sezione 10.6.	Titoli di Debito pagabili alla Data di Rimborso	36
Sezione 10.7.	Titoli Rimborsati in Parte	36
Sezione 10.8.	Acquisto di Titoli da parte della Repubblica	37
Sezione 10.9.	Applicabilità dell'Articolo ai Fondi di Ammortamento	37
Sezione 10.10.	Adempimento dei versamenti al fondo ammortamento	37
Sezione 10.11.	Rimborso di Titoli per il Fondo di Ammortamento	37

ARTICOLO UNDICI
ADEMPIMENTO ED ESTINZIONE DELL'INDENTURE; SOMME NON RECLAMATE

Sezione 11.1.	Adempimento ed Estinzione dell'Indenture.....	38
Sezione 11.2.	Utilizzo da parte del Trustee dei Fondi depositati per il pagamento dei Titoli di Debito	38
Sezione 11.3.	Rimborso delle somme detenute dal trustee paying agent	38
Sezione 11.4.	Restituzione delle Somme detenute dal Trustee.....	38

ARTICOLO DODICI
DISPOSIZIONI VARIE

Sezione 12.1.	Rappresentanti della Repubblica esenti da responsabilità personale	39
Sezione 12.2.	Disposizioni dell'Indenture ad esclusivo vantaggio delle Parti e dei Titolari Registrati	39
Sezione 12.3.	Successori ed aventi causa della Repubblica vincolati dall'Indenture	39
Sezione 12.4.	Comunicazioni e richieste al Trustee e ai Titolari Registrati	39
Sezione 12.5.	Certificati dei Funzionari e Pareri del Consulente legale; Dichiarazioni che devono essere contenute negli stessi	39
Sezione 12.6.	Pagamenti dovuti in Giorni non Lavorativi	40
Sezione 12.7.	Diritto applicabile	40
Sezione 12.8.	Giurisdizione	40
Sezione 12.9.	Consenso alla notifica	41
Sezione 12.10.	Rinuncia all'immunità.....	42
Sezione 12.11.	Limitation on Actions	42
Sezione 12.12.	Copie Originali.....	43
Sezione 12.13.	Rinuncia al Processo con Giuria.....	43
Sezione 12.14.	Efficacia delle Intestazioni.....	43

APPENDICE A	Modello del fronte dei Titoli Globali
APPENDICE B	Modello del fronte dei Titoli di Debito Non Dematerializzati
APPENDICE C	Modello del retro dei Titoli – Termini e Condizioni
APPENDICE D	Modello di Autorizzazione
APPENDICE E	Modello di Autorizzazione di Titoli PIL
APPENDICE F	Modello di Autorizzazione Supplementare di Titoli PIL
APPENDICE G	Modello di Titoli PIL
APPENDICE H	Modello di Certificato di Carica
APPENDICE I	Modello di Certificato di Trasferimento

TRUST INDENTURE (l'“Indenture”), del [], 2005 tra LA REPUBBLICA ARGENTINA (la “Repubblica”) e THE BANK OF NEW YORK, una banca di New York, in qualità di trustee (il “Trustee”),

PREMESSO:

CHE, la Repubblica ha debitamente autorizzato la sottoscrizione e consegna di questa Indenture per provvedere all'emissione di volta in volta delle proprie obbligazioni, titoli di debito, buoni del tesoro, altri titoli rappresentativi di indebitamento o i suoi titoli PIL (qui di seguito in generale denominati “Titoli di Debito”), da emettere in una o più serie (ognuna una “Serie”), secondo quanto previsto nella presente Indenture e per provvedere, tra l'altro, all'autenticazione, consegna e amministrazione degli stessi; e

CHE, è stato fatto tutto quanto necessario per rendere la presente Indenture un valido accordo della Repubblica in base ai suoi termini;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

In considerazione delle premesse e degli acquisti dei Titoli di Debito da parte dei Titolari Registrati degli stessi, la Repubblica e il Trustee pattuiscono e convengono ognuno, per il beneficio uguale e proporzionale di tutti i Titolari Registrati, presenti e futuri, dei Titoli di Debito, quanto segue:

ARTICOLO UNO

DEFINIZIONI

Sezione 1.1. Definizioni generali. I seguenti termini (salvo quanto altrimenti espressamente previsto o a meno che il contesto non richieda chiaramente altrimenti) a tutti i fini dell'Indenture e di qualsiasi altra indenture integrativa della presente, avranno ciascuno il significato specificato in questa Sezione. Le parole “nella presente”, “della presente” e “ai sensi della presente” e altre parole di significato e contenuto analogo si riferiscono a questa Indenture nell'insieme e non a un Articolo, Sezione o altra suddivisione della stessa. I termini definiti in questo articolo comprendono il plurale come anche il singolare.

“Importi Addizionali” avrà il significato di cui alla Sezione 3.2.

“Soggetto Designato” avrà il significato di cui alla Sezione 5.2 (xxxiii).

“Mandatario Inglese Autorizzato” avrà il significato di cui alla Sezione 12.9.

“Mandatario Autorizzato di New York” avrà il significato di cui alla Sezione 12.9.

“Funzionari Autorizzati” significa le persone designate di volta in volta dal Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica a firmare i Titoli di Debito per conto della Repubblica.

“Rappresentante/i Autorizzato/i” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.3.

“Autorizzazione” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.1 (c).

“Giorno Lavorativo” significa qualsiasi giorno che non sia (i) un sabato o una domenica, (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust siano autorizzate o obbligate per legge o regolamento o per ordine esecutivo a restare chiuse a New York o a Buenos Aires e (iii) se i Titoli di Debito sono denominati in euro, un giorno in cui il sistema TARGET (“Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer”) o a qualsiasi sistema sostitutivo sia chiuso per le contrattazioni o (iv) se i Titoli di Debito sono denominati in una valuta diversa dal dollaro o dall'euro, un giorno in cui le banche o le società di trust siano autorizzate ovvero obbligate per legge o ordine esecutivo a chiudere nel centro finanziario del paese nella cui valuta siano denominati i Titoli di Debito ovvero un giorno in cui le banche in tale centro finanziario non statunitense non stiano effettuando operazioni nella valuta di quel paese.

“Corporate Trust Office” significa l'ufficio principale del corporate trust del Trustee, che alla data di sottoscrizione della presente Indenture è situato a 101 Barclay St., Floor 21 W, New York, New York, 10286; numero di fax: 212 – 815 – 5915.

“Titoli di Debito” ha il significato indicato nella prima premessa di questa Indenture e più in particolare significa i Titoli di Debito autenticati e consegnati in base alla presente Indenture.

“Depositario” significa, in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie emessi in tutto o in parte nella forma di uno o più Titoli Globali, il Soggetto che è designato dalla Repubblica, ai sensi della Sezione 2.5, ad agire in qualità dei Depositario per i Titoli Globali di una Serie particolare, e se in qualsiasi momento più di una di tali Persone è designata come Depositario per i Titoli Globali di una Serie particolare, il termine “Depositario” usato in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie significherà il Depositario in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie.

“Indebitamento Interno in Valuta Estera” comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Pesos ai sensi della legge Argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24156 e il Decreto n. 340/96; e (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24156 ed il Decreto n. 340/96; e (k) Bonos del Gobierno Nacional in Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

“Euro” o “€” significa la moneta unica adottata dagli Stati di volta in volta partecipanti all'Unione Monetaria Europea.

“Evento di Inadempimento” avrà il significato stabilito nella Sezione 4.1.

“Exchange Act” significa il Securities Exchange Act statunitense del 1934, come successivamente modificato.

“Data di Scadenza” significherà, quando usata in relazione a Titoli PIL di qualsiasi Serie, la data specificata nei termini e nelle condizioni di tali Titoli PIL alla data in cui termineranno le obbligazioni della Repubblica in base a tali Titoli PIL.

“Indebitamento Esterno” indica le obbligazioni della Repubblica (diverse dai Titoli di qualsiasi serie) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, notes o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

“Titoli PIL” significherà i Titoli PIL autenticati e consegnati in base a questa Indenture.

“Autorizzazione per l'emissione di Titoli PIL” avrà il significato stabilito nella Sezione 2.1(d).

“Titolo Globale” significa un Titolo di Debito rappresentativo di una Serie di Titoli di Debito, o parte di essa, emesso a nome del Depositario di tale Serie in conformità con l'Articolo 2 e recante la legenda prevista alla Sezione 2.5(c).

“Titolare Registrato” significa la persona nel nome della quale il Titolo di Debito è registrato nel Registro.

“Immunities Act” avrà il significato stabilito nella Sezione 12.10(a).

“Certificato di Carica” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.3(a).

“Persona Indennizzata” avrà il significato di cui alla Sezione 5.6(b).

“Indenture” significa questo atto come originariamente sottoscritto e consegnato o, se modificato o integrato secondo quanto previsto nel presente atto, questo atto modificato o integrato e, a meno che il contesto non richieda altrimenti, comprenderà il Regolamento di una Serie particolare di Titoli di Debito stabiliti ai sensi della Sezione 2.1(c).

“Vincolo” avrà il significato indicato alla Sezione 3.6.

“Maggioranza” significa superiore al 50%.

“Modifica” avrà il significato attribuito alla Sezione 7.1.

“Piano Finanziario 1992” avrà il significato attribuito alla Sezione 3.6(iii).

“Obbligazioni del 1992 alla Pari e Scontate” avrà il significato attribuito alla Sezione 3.6(iii).

“Materia Non Riservata” indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

“Certificato di Funzionario” significa, a seconda del contesto, un certificato firmato da un apposito Rappresentante Autorizzato o da Rappresentanti della Repubblica.

“Parere di Consulente Legale” significa un parere scritto firmato da un consulente legale che sia, a seconda del caso, un dipendente o un consulente legale della Repubblica o del Trustee.

“Altri Tribunali” avrà il significato attribuito nella Sezione 12.8(a).

“In Circolazione” indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente alla presente Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l’annullamento o conservati dal Trustee per la una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee;

(ii) dei Titoli richiamati per il riscatto in conformità con il relativo Regolamento o che sono pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali l’obbligazione della Repubblica ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (e premio, se previsto) e interessi sarà stato soddisfatto conformemente al Regolamento dei Titoli di Debito di quella Serie; o

(iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente alla presente Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell’ammontare di capitale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un’assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 21, se siano presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del quorum, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi Ente Pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi della presente Indenture, “Ente Pubblico” indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziari o altra entità posseduta o controllata dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine “controllo” indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto. Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell’agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati verranno ignorati.

I titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

“Partecipanti” avrà il significato stabilito nella Sezione 2.5(c).

“Data di pagamento” avrà il significato stabilito nella Sezione 3.5(a).

“Soggetto” significa una persona fisica, una società di capitali, una società di persone, una associazione, un trust o qualsiasi altra entità o organizzazione, ivi compresa una suddivisione governativa o politica o un'agenzia o ente parastatale della stessa.

“Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza” indica il Debito estero pubblico emesso il o dopo il [] aprile 2005.

“Delega” comprenderà qualsiasi sub-delega conferita dal titolare di una delega o da un altro sub-delegato.

“Indebitamento Pubblico Esterno” indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato over-the-counter (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule 144A* del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”) (o qualsiasi legge successiva o regolamentazione analoga)).

“Data di Registrazione” avrà il significato attribuito al Paragrafo 2 del Regolamento.

“Data di Rimborso” significherà, quando usata in relazione a qualsiasi Titolo di Debito da rimborsare, la data fissata per tale rimborso da o in base alla presente Indenture.

“Prezzo di Rimborso” significherà, quando usato in relazione a qualsiasi Titolo di Debito da rimborsare, il prezzo al quale tale titolo deve essere rimborsato, determinato ai sensi della presente Indenture.

“Registro” avrà il significato stabilito alla Sezione 2.6(a).

“Conservatore del Registro” significa The Bank of New York.

“Sentenza Correlata” avrà il significato stabilito alla Sezione 12.8.

“Procedimento Correlato” avrà il significato stabilito alla Sezione 12.8.

“Data Rilevante” avrà il significato stabilito alla Sezione 3.2.

“Repubblica” significa la Repubblica Argentina.

“Materia Riservata” indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

(i) modificare la data di scadenza per il pagamento del capitale (o del premio, se previsto) o qualsiasi rata di interessi sui Titoli;

(ii) ridurre il capitale dei Titoli, la parte di tale capitale pagabile a seguito dell'accelerazione della scadenza dei Titoli, il relativo tasso di interesse o il premio pagabile in seguito al riscatto;

(iii) cambiare la moneta o la valuta in cui è possibile effettuare il pagamento di interessi, premio o capitale relativi ai Titoli;

(iv) ridurre il periodo durante il quale la Repubblica non è autorizzata a riscattare i Titoli, o permettere alla Repubblica di riscattare i Titoli nonostante la Repubblica non sia autorizzata a farlo;

(v) ridurre la quota di capitale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;

(vi) modificare l'obbligo della Repubblica di pagare Somme Aggiuntive relative ai Titoli;

(vii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,

(viii) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un agente autorizzato nel Distretto di Manhattan, città di New York, o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come nel Regolamento;

(ix) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,

(x) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 del Regolamento, o

(xi) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altro Soggetto.

"Funzionario Responsabile" significherà, ogniqualvolta questo termine è usato in relazione al Trustee, qualsiasi funzionario all'interno del corporate trust department del Trustee, ivi compresi un vice-presidente, assistente del vice-presidente, assistente segretario, assistente tesoriere, trust officer o qualsiasi altro funzionario del Trustee, che abitualmente svolga funzioni analoghe a quelle svolte dai Soggetti che, in quel momento siano rispettivamente funzionari, o ai quali sia riferita qualsiasi questione o affare societari a causa della conoscenza e della familiarità di tale persona con l'argomento particolare e che avrà diretta responsabilità dell'amministrazione di questa Indenture.

"Serie" avrà il significato attribuito nelle premesse di questa Indenture.

"Securities Act" significa il Securities Act del 1933.

"Tribunale Specifico" avrà il significato attribuito nella Sezione 12.8.

"Scadenza Determinata" significherà, quando questa definizione è usata in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, la data specificata in tali Titoli di debito come data determinata alla quale il capitale di tali Titoli di Debito è dovuto e pagabile.

"Autorizzazione Supplementare all'emissione di Titoli PIL" avrà il significato stabilito nella Sezione 2.1(d). Ove in questa Indenture venga fatto riferimento ad un'autorizzazione, tale riferimento s'intenderà comprendere il riferimento ad un'Autorizzazione Supplementare all'emissione di Titoli PIL, a meno che non sia diversamente specificato.

"Tasse e Imposte" avrà il significato stabilito alla Sezione 3.2.

"Regolamento", in relazione a qualsiasi Serie di Titoli di Debito, avrà il significato stabilito alla Sezione 2.1(b).

"Trust Corporation" significherà una trust corporation (come definita nella Law of Property Act del 1925 del Regno Unito) oppure una società avente diritto ad agire in qualità di trustee in base al Trust Indenture Act degli Stati Uniti del 1939, e successive modifiche.

“Trustee” significa The Bank of New York fino a quando un trustee successore per qualsiasi Serie sarà diventato tale ai sensi dell’Articolo Cinque, e successivamente significherà o comprenderà ogni Soggetto che sia un Trustee per una o più Serie ai sensi della presente Indenture. Se in qualsiasi momento vi saranno più di un Trustee, il termine “Trustee” come usato in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie significherà il Trustee in relazione a quella Serie.

“Trustee Paying Agent” avrà il significato indicato nella Sezione 3.5(a).

“dollaro” significa la moneta degli Stati Uniti che in quel momento avrà corso legale per il pagamento di debiti pubblici e privati.

Sezione 1.2. Ora di New York. Tutte gli orari indicati nella presente Indenture o nei Titoli di Debito sono orari locali a New York, Stati Uniti d’America, salvo quanto altrimenti specificato.

Sezione 1.3. Diritti di Terzi. Questa sezione 1.3 si applicherà ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie retti dal diritto inglese. Un soggetto che non sia parte di questa Indenture non avrà nessun diritto in base al Contracts (Rights of Third Parties) Act del 1999 per chiedere l’esecuzione di nessuna previsione della presente Indenture. Questa Sezione 1.3 non inciderà su nessun diritto o azione spettante a terzi in base a fonti diverse da tale Contracts (Rights of Third Parties) Act del 1999.

Sezione 1.4. Diritto inglese e diritto di New York. Ogniqualvolta si farà riferimento nella presente Indenture a Titoli di Debito di una Serie regolati dal diritto inglese o dal diritto di New York, tale riferimento s’intenderà fatto a questa Indenture come la stessa si applica ai Titoli di Debito di tale Serie.

ARTICOLO DUE

I TITOLI DI DEBITO

Sezione 2.1 Da emettere in Serie; Importo Illimitato. (a) La Repubblica potrà di volta in volta emettere Titoli di Debito in una o più Serie separate. L’ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito che potrà essere autenticato e consegnato in base alla presente Indenture è illimitato.

(b) I Titoli di Debito di tutte le Serie, ad esclusione dei Titoli PIL, conterranno o incorporeranno per riferimento i termini e le condizioni (il “Regolamento”) stabiliti nell’Appendice C del presente Atto, salvo che, e nella misura in cui, il Regolamento stesso sia modificato o sostituito dai termini stabiliti nell’Autorizzazione relativa ad una Serie specifica, e godranno dei, e saranno vincolati dai, termini della presente Indenture.

(c) I termini specifici di ogni Serie di Titoli di Debito, ad esclusione dei Titoli PIL, saranno autorizzati dalla Repubblica in una autorizzazione (ciascuna, una “Autorizzazione”) sostanzialmente nella forma di cui all’Appendice D al presente Atto, sottoscritta da un Rappresentante Autorizzato per conto della Repubblica; tale Autorizzazione dovrà indicare quanto segue in relazione a quella Serie:

(i) la denominazione dei Titoli di Debito di quella Serie (che distinguerà i Titoli di Debito di quella Serie da tutte le altre Serie di Titoli di Debito);

(ii) l’eventuale limite sull’ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito di quella Serie che potrà essere autenticato e consegnato in base a questa Indenture (esclusi i Titoli di Debito autenticati e consegnati all’atto del trasferimento di, o in cambio ovvero in sostituzione di altri Titoli di Debito di quella Serie in base alle disposizioni della presente Indenture o dei Titoli di Debito di quella Serie);

(iii) il prezzo o i prezzi (espressi come percentuale del capitale totale di quella Serie) al quale o ai quali saranno emessi i Titoli di quella Serie;

(iv) la data o le date in cui o i periodi durante i quali i Titoli di Debito di quella Serie potranno essere emessi, e le date, ovvero la serie di date entro le quali sono o potranno essere pagabili il capitale (e l’eventuale premio sui) Titoli di Debito di quella Serie;

(v) il tasso o i tassi, ovvero il metodo di determinazione degli stessi, al quale o ai quali i Titoli di Debito di quella Serie saranno fruttiferi di eventuali interessi, la data o le date a decorrere dalla quale o dalle quali tali interessi matureranno, le Date di pagamento in cui tali interessi saranno pagabili, e le [date di registrazione per la determinazione dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie alle quali tali interessi saranno pagabili;

(vi) i luoghi ulteriori ed alternativi rispetto alla Sede del Corporate Trust del Trustee, in cui il capitale di (e l'eventuale premio) e gli interessi sui Titoli di Debito di quella Serie saranno pagabili;

(vii) se l'importo di capitale di o l'importo di qualsiasi premio o interessi su qualsiasi Titolo di Debito di quella Serie potrà essere determinato con riferimento ad un indice ovvero in base ad una formula, il modo in cui tali importi saranno determinati;

(viii) l'eventuale obbligo della Repubblica di rimborsare o acquistare Titoli di Debito di quella Serie in base ad un fondo di ammortamento o disposizioni analoghe o a scelta di un Titolare Registrato e i periodi entro i quali, o le date in cui, i prezzi ai quali e i termini e le condizioni in base ai quali i Titoli di Debito di quella Serie saranno rimborsati o riacquistati, in tutto o in parte, in base a tale obbligo;

(ix) i periodi entro i quali o le date alle quali, i prezzi ai quali e i termini e le condizioni in base ai quali i Titoli di Debito di quella Serie potranno essere eventualmente rimborsati, in tutto o in parte, a scelta della Repubblica o altrimenti;

(x) se oltre ai tagli di qualsiasi multiplo integrale di dollari 1,00, i tagli in cui si emetteranno singoli Titoli di Debito di quella Serie;

(xi) se i Titoli di Debito di quella Serie dovranno essere emessi come emissione originale di Titoli con sconto e l'importo dello sconto con il quale i Titoli di Debito di quella Serie saranno emessi;

(xii) se i titoli di debito di quella Serie devono essere emessi in tutto o in parte sotto forma di una o più Titoli Globali e, in questo caso, il modello dell'eventuale legenda o legende, che dovrà essere recata o che dovranno essere recate da una tale Titolo Globale oltre a o al posto di quella indicata nella Sezione 2.5, il Depositario di tale Titolo Globale o di tali Titoli Globali e i termini e le condizioni eventuali, in base ai quali le interessenze in tale Titolo Globale o Titoli potranno essere scambiati in tutto o in parte per i Titoli di Debito rappresentati dalle stesse;

(xiii) se diversa dai dollari, la valuta in cui saranno denominati i Titoli di Debito di quella Serie o in cui potrà essere effettuato il pagamento del capitale di (e dell'eventuale premio) e degli interessi sui Titoli di Debito di quella Serie ed eventuali altri termini riguardanti tale pagamento;

(xiv) se il capitale di (e l'eventuale premio) o gli interessi sui Titoli di Debito di quella Serie devono essere pagabili, a scelta della Repubblica o di un Titolare degli stessi, in una valuta diversa da quella in cui sono denominati o pagabili i Titoli di Debito senza tale scelta, i periodi entro i quali e i termini e le condizioni ai quali tale scelta potrà essere fatta e il momento e il modo di determinare il tasso di cambio tra la valuta in cui i Titoli di Debito sono denominati o pagabili senza tale scelta e la valuta in cui i Titoli di Debito devono essere pagati se viene fatta tale scelta;

(xv) qualsiasi aggiunta o variazione agli Eventi di Inadempimento o pattuizioni restrittive stabiliti nell'Articolo Tre che si applichi ai Titoli di Debito di quella Serie;

(xvi) il diritto applicabile ai Titoli di Debito di quella Serie;

(xvii) eventuali altri termini dei Titoli di Debito di quella Serie (i quali termini non dovranno essere in conflitto con le disposizioni di questa Indenture); e

(xviii) CUSIP o altri numeri di identificazione in relazione ai Titoli di Debito di quella Serie.

(d) La Repubblica autorizzerà l'emissione di Titoli PIL ai sensi della presente Indenture tramite una Autorizzazione all'emissione di Titoli PIL ("l'Autorizzazione all'emissione di Titoli PIL") sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice E, che stabilirà i termini e le condizioni di tutte le Serie di Titoli PIL. Tale Autorizzazione all'emissione di Titoli PIL sarà sottoscritta per conto della Repubblica da un Rappresentante Autorizzato. Le condizioni specifiche di ogni Serie di Titoli PIL saranno autorizzate dalla Repubblica tramite un'Autorizzazione Supplementare all'Emissione di Titoli PIL (ognuna un'"Autorizzazione Supplementare all'emissione di Titoli PIL") sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice F allegata alla presente Indenture, sottoscritta per conto della Repubblica da un rappresentante Autorizzato, che stabilirà, tra l'altro: (i) la denominazione dei Titoli PIL di quella Serie (che distinguerà i Titoli PIL di quella Serie da tutte le altre Serie di Titoli PIL; (ii) l'eventuale limite dell'importo totale nozionale di Titoli PIL di quella serie che potrà essere convalidato e consegnato in base alla presente Indenture (salvo che per per Titoli PIL autenticati e consegnati all'atto del trasferimento di ovvero in cambio o in luogo di altri Titoli PIL di quella serie in base alle disposizioni della presente Indenture relative ai Titoli PIL di quella Serie); (iii) il metodo per il calcolo delle somme dovute e pagabili in base ai Titoli PIL di tale Serie; e (iv) la Data di Scadenza dei Titoli PIL di quella Serie.

(e) I Titoli PIL di tutte le Serie conterranno o incorporeranno per riferimento le condizioni stabilite nell'Appendice G allegata alla presente Indenture, salvo per quanto modificato o sostituito dalle condizioni stabilite nell'Autorizzazione Supplementare all'emissione di Titoli PIL in relazione ad una Serie specifica, ed avranno il beneficio di e saranno vincolati dalle condizioni di questa Indenture salvo quanto diversamente specificato in una Autorizzazione all'emissione di Titoli PIL ovvero nell'Autorizzazione Supplementare all'emissione di Titoli PIL applicabile.

(f) Tutti i Titoli di Debito di una Serie qualsiasi saranno sostanzialmente identici, ad eccezione del taglio e secondo quanto potrà essere altrimenti previsto nell'Autorizzazione o qualsiasi Indenture integrativa in relazione a quella Serie.

Sezione 2.2. Autenticazione e consegna di Titoli di Debito. Alla sottoscrizione e consegna di questa Indenture, o di volta in volta successivamente, i Titoli di Debito di qualsiasi Serie di un ammontare complessivo in linea capitale o importo nozionale, a seconda del caso, non superiore all'importo di capitale o importo nozionale che sarà stato stabilito in un'Autorizzazione per tale Serie, potranno essere sottoscritti e consegnati dalla Repubblica al Trustee per l'autenticazione ai sensi del presente Articolo 2 accompagnata da un Certificato di Funzionario che dia indicazioni per tale autenticazione, ed il Trustee dovrà allora autenticare e consegnare tali Titoli di Debito in conformità con tale Certificato di Funzionario senza ulteriore azione da parte della Repubblica.

Sezione 2.3. Sottoscrizione di Titoli di Debito. (a) I Titoli di Debito di qualsiasi Serie saranno sottoscritti per conto della Repubblica da un Funzionario Autorizzato. Tale sottoscrizione potrà essere apposta a mano dal Funzionario Autorizzato oppure si potrà apporre un facsimile della stessa. Con la consegna di questa Indenture, la Repubblica fornisce, e di volta in volta successivamente potrà fornire, un certificato sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice H (un "Certificato di Incarico"), che identifica e certifica l'incarico e il campione o i campioni (o facsimile) della firma o delle firme (i) dei Funzionari Autorizzati, e (ii) del soggetto o dei soggetti ("Rappresentante/i Autorizzato/i") autorizzati ad agire ed a dare e ricevere istruzioni e comunicazioni per conto della Repubblica ai sensi della presente Indenture. La Repubblica fornirà prontamente al Trustee un nuovo Certificato di Incarico all'atto di un cambiamento dei Funzionari Autorizzati o dei Rappresentanti Autorizzati. Fino a quando il Trustee non riceverà un Certificato di Incarico successivo, il Trustee avrà diritto a fare affidamento sull'ultimo Certificato d'Incarico consegnatogli al fine di determinare i Funzionari Autorizzati e i Rappresentanti Autorizzati. Errori tipografici ed altri piccoli errori o difetti di qualsiasi firma non influiranno sulla validità e azionabilità di qualsiasi Titolo di Debito che sia stato debitamente autenticato e consegnato dal Trustee.

(b) Nel caso in cui un Funzionario Autorizzato che avesse sottoscritto qualsiasi dei Titoli di Debito dovesse cessare di essere un Funzionario Autorizzato prima che il Titolo di Debito così firmato sia autenticato e consegnato dal Trustee o ne sia compiuto atto di disposizione da o per conto della Repubblica, tale Titolo di Debito potrà essere ciononostante autenticato e consegnato o se ne potrà compiere atto di disposizione come se il soggetto che aveva firmato tale Titolo di Debito non avesse cessato di essere un Funzionario Autorizzato; e qualsiasi Titolo di Debito potrà essere firmato per conto della Repubblica dai soggetti che alla data effettiva di sottoscrizione di tale Titolo di Debito saranno Funzionari Autorizzati, sebbene alla data di sottoscrizione e consegna di questa Indenture un tale soggetto non fosse un Funzionario Autorizzato.

Sezione 2.4 Certificato di Autenticazione. Solo i Titoli di Debito che riceveranno una certificazione di autenticazione sostanzialmente secondo quanto stabilito nella Sezione 2.4, sottoscritta dal Trustee con l'apposizione della firma di proprio pugno di uno dei propri funzionari autorizzati, avranno diritto ai benefici di questa Indenture o saranno validi e vincolanti per qualsiasi fine. Tale certificazione da parte del Trustee su qualsiasi Titolo di Debito sottoscritto da o per conto della Repubblica sarà prova inconfutabile che il Titolo di Debito così autenticato è stato debitamente autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture e che il Titolare Registrato dello stesso ha diritto ai benefici di questa Indenture.

Fermo restando quanto sopra, se qualsiasi Titolo di Debito sarà stato autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture ma mai emesso e venduto dalla Repubblica, e la Repubblica consegnerà tale Titolo di Debito al Trustee per l'annullamento, a tutti i fini di questa Indenture tale Titolo di Debito sarà considerato come mai autenticato e consegnato ai sensi della presente Indenture e non avrà mai diritto ai benefici di questa Indenture.

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli di Debito della Serie designata nello stesso, emesso ai sensi dell'Indenture ivi menzionata.

[_____], in qualità di
Trustee

Data: _____

Firma _____
Firmatario Autorizzato

Sezione 2.5 Modello dei Titoli di Debito. (a) I Titoli di Debito di ogni Serie saranno emessi in forma registrata senza cedole. Il fronte di ogni Titolo di Debito di ogni Serie (ad eccezione dei Titoli PIL) sarà sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice A della presente Indenture (per Titoli Globali) o dell'Appendice B alla presente Indenture (per i Titoli di Debito Non Dematerializzati) ed il retro dei quali sarà sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice C; o, in ciascun caso, la diversa forma che sarà indicata nell'Autorizzazione di tale Serie. I Titoli PIL di ogni Serie saranno sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice G della presente Indenture.

(b) Ogni Titolo di Debito riceverà la data della propria autenticazione.

(c) Se la Repubblica dovesse stabilire in base ad una Autorizzazione che i Titoli di Debito di una Serie debbano essere emessi in tutto o in parte nella forma di una o più Titoli Globali, il Funzionario Autorizzato sottoscriverà ed il Trustee, al ricevimento di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni in tal senso, autenticerà e consegnerà una o più Titoli Globali in forma registrata. I Titoli di Debito autenticati in base alla presente Indenture saranno registrati a nome del Depositario designato per tale Titolo Globale o un suo incaricato e saranno consegnati a tale Depositario o a un suo incaricato o un suo depositario, e ognuno di tali Titoli Globali costituirà un unico Titolo di Debito a tutti i fini della presente Indenture. I Titoli Globali riceveranno una legenda sostanzialmente nella forma seguente:

QUESTO TITOLO È UN TITOLO GLOBALE SECONDO IL SIGNIFICATO DELL'INDENTURE QUI DI SEGUITO INDICATO ED È REGISTRATO NEL NOME DI UN DEPOSITARIO O DI UN DELEGATO. QUESTO TITOLO NON POTRÀ ESSERE SCAMBIATO NE' IN TUTTO NE' IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTO TITOLO IN TUTTO O IN PARTE POTRÀ ESSERE REGISTRATO A NOME DI QUALSIASI SOGGETTO CHE NON SIA TALE DEPOSITARIO O UN SUO DELEGATO, SALVO CHE NELLE LIMITATE CIRCOSTANZE DESCRITTE NELL'INDENTURE.

Fintanto che il Depositario di un Titolo Globale, o il suo delegato, è il titolare registrato di tale Titolo Globale, tale Depositario o tale delegato, a seconda del caso, sarà considerato esclusivo Titolare Registrato dei Titoli rappresentati da tale Titolo Globale a tutti gli effetti della presente Indenture. Salvo quanto specificato qui di seguito, o in relazione ai termini di Titoli di Debito di qualsiasi Serie, i titolari di interessi beneficiari in un Titolo Globale non avranno il diritto di far registrare a proprio nome nessuno dei singoli Titoli di Debito di tale Serie rappresentati da tale Titolo Globale, né avranno il diritto di ricevere la consegna fisica di nessuno di tali

Titoli di Debito Non Dematerializzati e non saranno considerati proprietari o Titolari Registrati degli stessi ai sensi della presente Indenture. La Repubblica, il Trustee, il trustee paying agent, e il Conservatore del Registro per tali Titoli di Debito non avranno nessuna responsabilità o obbligazione per nessun aspetto dei documenti relativi a, o dei pagamenti fatti per conto di, interessi beneficiari in un Titolo Globale, ovvero per mantenere, controllare o esaminare qualsiasi documento relativo a tali interessi beneficiari.

(d) Ogni Depositario designato dalla Repubblica ai sensi di questa Sezione, dovrà, nel momento della sua designazione e in ogni momento mentre svolge le funzioni di Depositario, essere un'agenzia di compensazione che sia registrata, esente dalla registrazione o non tenuta ad essere registrata ai sensi dell'Exchange Act e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabile al fine di essere idoneo ad agire in qualità di Depositario in relazione ai Titoli di Debito della Serie che sono depositati presso il Depositario.

(e) Se in qualsiasi momento (i) un Depositario con sede negli Stati Uniti per un Titolo Globale (A) comunicherà alla Repubblica di non essere disposto a, o di essere incapace di, continuare ad agire in qualità di Depositario per tale Titolo Globale, (B) o cessa di essere una "agenzia di compensazione" registrata in base all'Exchange Act o (C) non sarà più idoneo ad agire come tale in base a questa Sezione 2.5, e, se un Depositario successore per tale Titolo Globale non è nominato dalla Repubblica entro i 90 giorni successivi dal ricevimento da parte della Repubblica della comunicazione da Depositario o dalla conoscenza di tale inidoneità, o se (ii) un Depositario con sede al di fuori degli Stati Uniti (A) resta chiuso per un periodo ininterrotto di 14 giorni (per motivi che non siano le festività previste per legge), (B) annuncia l'intenzione di cessare permanentemente l'attività o lo faccia effettivamente, (C) non è registrato e cessa di essere esente dalla registrazione o diventi tenuto ad essere registrato in base all'Exchange Act o (D) non sarà più idoneo ad agire in base a questa Sezione 2.5, allora la scelta della Repubblica ai sensi di questa sezione 2.5 che i Titoli di Debito di quella Serie siano rappresentati da un Titolo Globale non sarà più efficace, tale Titolo Globale sarà considerato come consegnato per la cancellazione, e la Repubblica sottoscriverà, e il Trustee, al ricevimento di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni per l'autenticazione e la consegna di Titoli di Debito Non Dematerializzati e di una fornitura adeguata di Titoli di Debito, autenticherà e consegnerà gratuitamente a ciascun titolare beneficiario identificato dal Depositario, in cambio di tale Titolo Globale, Titoli di Debito Non Dematerializzati di quella Serie nei tagli autorizzati in un importo totale di capitale pari all'importo di capitale di tale Titolo Globale.

(f) Se il Trustee ha istituito ovvero ha avuto istruzioni di istituire procedimenti giudiziari in un tribunale per fare valere i diritti dei Titolari Registrati di Titoli di Debito di qualsiasi Serie e al Trustee è stato consigliato dal proprio consulente legale che in relazione a tale procedimento sia necessario o opportuno che il Trustee ottenga il possesso dei Titoli di Debito di tale Serie, il Trustee potrà determinare, a sua assoluta discrezione, che i Titoli di Debito di tale Serie rappresentati da un Titolo Globale non siano più rappresentati da tale Titolo Globale o da tali Titoli Globali.

Inoltre la Repubblica, a sua scelta, potrà determinare di cessare il sistema di registrazione contabile tramite il Depositario per qualsiasi Serie e mettere i Titoli di Debito Non Dematerializzati di tale Serie a disposizione dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie o dei loro delegati. Nell'uno e nell'altro caso, la Repubblica con la presente Indenture si impegna a sottoscrivere e il Trustee, al ricevimento dalla Repubblica di un Certificato di Funzionario che dia istruzioni per la autenticazione e la consegna dei Titoli di Debito Non Dematerializzati ed una fornitura adeguata di Titoli di Debito Non Dematerializzati di tale Serie, convaliderà e consegnerà, in cambio dei Titoli Globali di tale Serie (e, se il Trustee ha in suo possesso i Titoli di Debito Non Dematerializzati di tale Serie precedentemente sottoscritti dalla Repubblica, il Trustee convaliderà e consegnerà tali Titoli di Debito Non Dematerializzati), nei tagli autorizzati, per un importo di capitale totale pari all'importo di capitale dei Titoli Globali di tale Serie.

(g) I Titoli di Debito Non Dematerializzati emessi in cambio di un Titolo Globale o una frazione qualsiasi della stessa, saranno registrati ai nomi che il Depositario di tale Titolo Globale indicherà. I Titoli di Debito Non Dematerializzati saranno emessi esclusivamente in cambio di interessi in un Titolo Globale ai sensi delle Sezioni 2.5(e) e 2.5(f) della presente Indenture.

Sezione 2.6 **Registrazione, Trasferimento e Conversione dei Titoli di Debito.** (a) Il Conservatore del Registro manterrà presso il Corporate Trust Office dei libri per la registrazione dei Titoli di Debito e di eventuali cambiamenti della titolarità degli stessi. Il Conservatore del Registro manterrà una registrazione di tutti i Titoli di Debito (il "Registro") presso detto ufficio. Il Registro riporterà l'importo di capitale di ogni Serie di Titoli di Debito, la data d'emissione, tutti i trasferimenti successivi ed i cambiamenti di proprietà degli stessi ed i nomi, i numeri di codice d'identificazione fiscale e l'indirizzo dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di ogni Serie. Il Registro comprenderà inoltre le annotazioni abituali ivi compreso, a titolo esemplificativo e non

tassativo, se particolari Titoli di Debito sono stati pagati o annullati, e, nel caso di Titoli di Debito mutilati, distrutti, smarriti o sottratti, se tali Titoli di Debito sono stati sostituiti. Nel caso di sostituzione di eventuali Titoli di Debito, il Registro riporterà annotazioni del Titolo di Debito rimpiazzato, e del Titolo di Debito emesso in sostituzione. Nel caso di annullamento di qualsiasi Serie di Titoli di Debito, il Registro comprenderà annotazioni della Serie di Titoli di Debito annullati e la data in cui tale Serie di Titoli di Debito è stata annullata. Il Conservatore del Registro dovrà rendere il Registro disponibile alla Repubblica, o a qualsiasi soggetto autorizzato dalla Repubblica per iscritto, per l'ispezione e per farne copie ed estratti, in ogni momento durante le regolari ore d'ufficio, e a carico della Repubblica, il Trustee consegnerà a tali Soggetti elenchi dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito, il loro indirizzo e gli importi di tali sottoscrizioni secondo quanto tale Soggetto potrà richiedere.

Il Registro sarà in forma scritta in lingua inglese o in qualsiasi altra forma in grado di essere convertita in tale forma entro tempi ragionevoli.

(b) Il Titolare Registrato di un Titolo di Debito Non Dematerializzato potrà trasferire lo stesso, in tutto o in parte, (per un importo pari al taglio autorizzato o qualsiasi multiplo integrale dello stesso), riconsegnando tale Titolo di Debito al Corporate Trust Office o presso la sede di qualsiasi trustee paying agent, unitamente ad un atto di trasferimento sottoscritto sostanzialmente nella forma di cui all'Appendice I della presente Indenture. In cambio di un Titolo di Debito Non Dematerializzato di qualsiasi Serie correttamente presentato per il trasferimento, il Trustee convaliderà e consegnerà, entro tre Giorni Lavorativi da tale richiesta se fatta presso tale Corporate Trust Office, ovvero entro dieci Giorni Lavorativi se fatta presso la sede di un trustee paying agent (che non sia il Trustee), presso il relativo ufficio al cessionario oppure invierà per posta prioritaria (a rischio del cessionario) all'indirizzo che il cessionario potrà richiedere, un Titolo di Debito Non Dematerializzato o dei Titoli di Debito in Non Dematerializzati, a seconda del caso, della Serie, per un uguale importo totale di capitale e del taglio o dei tagli autorizzati secondo quanto potrà essere richiesto. La presentazione per il trasferimento di qualsiasi Titolo di Debito Non Dematerializzato non sarà valido, a meno che non venga fatta di persona dal Titolare Registrato o da un procuratore debitamente autorizzato, presso il Corporate Trust Office a New York ovvero presso l'ufficio di un trustee paying agent. La Repubblica farà sì che al Trustee venga data una fornitura adeguata dei Titoli di Debito Non Dematerializzati per l'autenticazione e la consegna in base ai termini di questa Sezione 2.6(b).

(c) A scelta del Titolare Registrato, un Titolo di Debito Non Dematerializzato potrà essere presentato in qualsiasi momento per la conversione in un uguale importo totale di capitale di Titoli di Debito Non Dematerializzati in tagli diversi autorizzati, ma solo presso il Corporate Trust Office o presso l'ufficio di un trustee paying agent (che non sia il Trustee) unitamente ad una richiesta scritta di conversione. Ferma restando questa Sezione 2.6(c) e il Paragrafo 8(b) dei Termini e Condizioni, ogniquale volta uno o più Titoli di Debito di qualsiasi Serie saranno riconsegnati per la conversione, il Trustee autenticcherà e consegnerà, entro tre Giorni Lavorativi da tale richiesta se fatta presso tale Corporate Trust Office, ovvero entro dieci Giorni Lavorativi se fatta presso la sede di un trustee paying agent (che non sia il Trustee), un Titolo di Debito Non Dematerializzato o dei Titoli di Debito Non Dematerializzati, a seconda del caso, della Serie, per un uguale importo totale di capitale e del taglio o dei tagli autorizzati secondo quanto potrà essere richiesto. La Repubblica farà sì che al Trustee venga data una fornitura adeguata dei Titoli di Debito Non Dematerializzati per l'autenticazione e la consegna in base ai termini di questa Sezione 2.6(c).

(d) Tutti i Titoli di Debito autenticati e consegnati dal Trustee all'atto della registrazione del trasferimento ovvero in cambio di Titoli di Debito di altri tagli, saranno obbligazioni valide della Repubblica, comprovanti lo stesso debito, ed aventi diritto agli stessi benefici in base a questa Indenture, dei Titoli di Debito riconsegnati all'atto di tale registrazione di trasferimento o conversione. L'eventuale guadagno o la perdita di interessi non risulterà da tale registrazione di trasferimento o conversione.

(e) Tutti i Titoli di Debito restituiti per la registrazione di un trasferimento o di una conversione saranno consegnati al Trustee. Il Trustee annullerà e disporrà di tutti tali Titoli di Debito restituiti per la conversione e consegnerà prontamente alla Repubblica un certificato di atto di disposizione indicante i numeri di serie, il valore in dollari statunitensi (o valore equivalente nella valuta o nelle valute in cui sono denominati i Titoli di Debito di tale Serie) ed il numero totale di tutti i Titoli di Debito di cui si è compiuto atto di disposizione ai sensi della presente Indenture.

(f) Il Trustee non sarà tenuto a registrare qualsiasi trasferimento o conversione di Titoli di Debito durante il periodo tra la Data di Registrazione (come tale termine è definito nei Titoli di Debito) e la relativa

Data di Pagamento e ai fini di qualsiasi pagamento di interessi, tale pagamento sarà fatto ai Soggetti nel cui nome i Titoli di Debito sono registrati a tale Data di Registrazione.

(g) Ferma restando qualsiasi contraria disposizione, ogni volta che un Titolo di Debito di cui si lamenta la perdita, il furto o la distruzione, in sostituzione del quale sia stato emesso un nuovo Titolo di Debito, è presentato al Trustee per il pagamento alla scadenza o, se applicabile, al rimborso o per la registrazione del trasferimento o della conversione, il Trustee dovrà comunicarlo appena possibile alla Repubblica e tratterà tale Titolo di Debito in conformità con le istruzioni della Repubblica.

(h) Il trasferimento, la registrazione e la conversione di qualsiasi Titolo o Titoli di Debito, saranno permessi ed eseguiti secondo quanto previsto nei Termini e nelle Condizioni e da questa Sezione 2.6, e gli oneri e le spese dell'effettuazione del trasferimento, della registrazione o della conversione saranno sostenuti secondo quanto indicato nei Termini e nelle Condizioni [ferme restando le ragionevoli regole che la Repubblica, il Trustee e gli agenti pagatori potranno prescrivere, ad eccezione delle (eventuali) spese di consegna non fatta con posta regolare ed il pagamento di una somma sufficiente a coprire qualsiasi imposta di bollo, tassa o onere governativo o onere assicurativo che possano essere imposti, che saranno a carico della parte che richiede tale trasferimento, registrazione o conversione.

Sezione 2.7 Titoli di Debito alterati, logorati, distrutti, rubati e smarriti; Annullamento e distruzione di Titoli di Debito. (a) La Repubblica sottoscriverà e consegnerà al Trustee Titoli di Debito negli importi e le volte che permettono al Trustee di adempiere alle proprie responsabilità in base alla presente Indenture e ai Titoli di Debito.

(b) Il Trustee con il presente atto è autorizzato, in conformità con e subordinatamente alle condizioni stabilite nel paragrafo 8(a) dei Termini, ad autenticare e consegnare di volta in volta Titoli di Debito di qualsiasi Serie in cambio o al posto di Titoli di Debito di tale Serie che siano alterati, cancellati, distrutti, rubati e smarriti. Ogni Titolo di Debito autenticato e consegnato in cambio o al posto di qualsiasi Titolo di Debito rappresenterà tutti i diritti relativamente al capitale e agli interessi (ivi compresi i diritti e gli interessi maturati e non pagati) che erano rappresentati da tale Titolo di Debito prima di tale alterazione, logoramento, distruzione, furto o smarrimento.

(c) In caso di sostituzione dei Titoli di Debito, il Trustee manterrà una registrazione dei Titoli di Debito sostituiti, e dei Titoli di Debito emessi in sostituzione degli stessi. In caso di annullamento di qualsiasi dei Titoli di Debito (ivi compreso in caso di rimborso), il Trustee manterrà una registrazione dei Titoli di Debito annullati e della data in cui tali Titoli di Debito sono stati annullati e consegnerà prontamente alla Repubblica un certificato di atto di disposizione indicando il numero di serie, il valore in dollari US (o il valore equivalente nella valuta o nelle valute in cui sono denominati i Titoli di Debito di tale Serie) e il numero totale di tutti i Titoli di Debito di cui si è disposto in base alla presente Indenture.

(d) Nel caso di un Titolo di Debito alterato, logorato, distrutto, smarrito o rubato, sarà richiesta al Titolare Registrato di tale Titolo di Debito una congrua indennità per il Trustee e per la Repubblica prima che venga emesso un Titolo di Debito sostitutivo. Tutte le spese (ivi comprese le ragionevoli spese legali e onorari d'avvocato della Repubblica e del Trustee) relative al conseguimento di tale indennità e all'emissione del nuovo Titolo di Debito saranno a carico del Titolare Registrato del Titolo di Debito mutilato, cancellato, distrutto, smarrito o sottratto.

(e) Tutti i Titoli di Debito emessi in base alla presente Sezione in luogo di qualsiasi Titolo di Debito alterato, logorato, distrutto, smarrito o sottratto costituiranno una obbligazione contrattuale ulteriore della Repubblica, indipendentemente dalla circostanza che il Titolo di Debito alterato, logorato, distrutto, smarrito o rubato sia in qualsiasi momento azionabile, ed avranno diritto agli stessi benefici in base alla presente Indenture ugualmente e proporzionalmente con tutti gli altri Titoli di Debito di quella Serie debitamente emessi in base alla presente Indenture.

ARTICOLO TRE

PATTUIZIONI

Sezione 3.1 Pagamento di Capitale e Interessi. La Repubblica conviene e si impegna a pagare debitamente e puntualmente o a far pagare il capitale e gli interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) su ciascuno dei Titoli di Debito e ad adempiere a qualsiasi altro pagamento che la Repubblica sarà tenuta ad

effettuare al Trustee in base ai Titoli di Debito e a questa Indenture, nel luogo o nei luoghi, nei rispettivi momenti e nel modo previsto nei Titoli di Debito e in questa Indenture.

Tutte le somme versate al Trustee (ad eccezione di quanto versato per suo proprio conto) in base ai Titoli di Debito ed a questa Indenture saranno detenute dallo stesso in trust a suo favore ed a favore dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito in conformità con i loro rispettivi diritti e saranno utilizzate dal Trustee per i pagamenti dovuti in base ai Titoli di Debito ed a questa Indenture nel momento e nel modo previsti nei Titoli di Debito ed in questa Indenture.

Sezione 3.2 Importi Addizionali. La Repubblica conviene e pattuisce che tutti i pagamenti da parte sua di capitale, eventuale premio ed interessi in relazione ai Titoli di Debito saranno corrisposti liberi ed esenti da, e senza ritenuta o deduzione di, imposte, tasse, accertamenti ovvero oneri governativi di qualsiasi natura presenti e futuri imposti, applicati, incassati, ritenuti o accertati da o all'interno della Repubblica o da qualsiasi autorità della stessa che abbia il potere di imposizione fiscale (collettivamente, "Imposte"), a meno che tale ritenuta o deduzione sia richiesta dalla legge. In tal caso, la Repubblica pagherà le somme addizionali ("Importi Addizionali"), secondo quanto verrà ricevuto da parte dei Titolari Registrati di Titoli di Debito, degli importi di capitale, premio e interessi che sarebbero stati da loro ricevuti qualora tale ritenuta o deduzione non fosse stata necessaria, fermo restando che nessun Importo Addizionale sarà pagabile in relazione a nessun Titolo di Debito:

(a) di un Titolare Registrato (o di un terzo per conto di un Titolare Registrato), ove tale Titolare Registrato sia tenuto al pagamento di tali Imposte in relazione a qualsiasi Titolo di Debito in virtù del fatto che abbia qualche collegamento con la Repubblica ulteriore rispetto alla semplice detenzione di tali Titoli di Debito o l'incasso di capitale, premio o interessi in relazione agli stessi; o

(b) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva;

(c) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo rilevante ad un altro paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea; o

(d) presentato al pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, salvo il caso e nella misura in cui il Titolare Registrato dello stesso avrebbe avuto diritto ad Importi Addizionali presentando lo stesso al pagamento nell'ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

"Data Rilevante" in relazione a Titoli di Debito di qualsiasi Serie significa la data in cui i pagamenti relativi agli stessi giungono a scadenza o (se l'intero ammontare di denaro pagabile a tale data non è stato ricevuto dal Trustee entro tale data) la data in cui sia debitamente comunicato ai Titolari Registrati nei modi descritti nella Sezione 12.4 che tali somme sono state ricevute e sono disponibili per il pagamento. Qualsiasi riferimento in questa Indenture a "capitale" e/o "interessi" sarà considerato inclusivo di eventuali Importi Addizionali pagabili in base ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie.

Sezione 3.3. Uffici per i pagamenti. Fino a quando qualsiasi Titolo di Debito rimanga In Circolazione, la Repubblica conviene e si impegna a mantenere un ufficio o agenzia presso cui: (a) i Titoli di Debito potranno essere presentati per il pagamento, (b) i Titoli di Debito potranno essere presentati per la conversione, il trasferimento e la registrazione del trasferimento secondo quanto previsto nella presente Indenture e (c) si potranno notificare le comunicazioni e le richieste alla Repubblica in relazione ai Titoli di Debito o a questa Indenture. La Repubblica con il presente atto, designa per ognuno di tali scopi il Corporate Trust Office e/o un altro ufficio o agenzia che potranno essere designati di volta in volta dal Trustee con il consenso della Repubblica. La Repubblica darà al Trustee pronta comunicazione scritta del sede di un tale ufficio o agenzia e di qualsiasi cambiamento di tale sede degli stessi. Se, in qualsiasi momento, la Repubblica non dovesse mantenere tale ufficio o agenzia secondo quanto richiesto o dovesse mancare di dare comunicazione della sede o di qualsiasi cambiamento disede, le presentazioni, restituzioni, comunicazioni e richieste potranno essere fatte o notificate al Corporate Trust Office. Se qualsiasi Serie di Titoli di Debito sarà quotata alla Borsa Valori di Lussemburgo e la Borsa Valori di Lussemburgo lo richieda, il Trustee manterrà un trustee paying agent a Lussemburgo per tale Serie. Il Trustee manterrà altresì un paying agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27

novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. Il Trustee darà alla Repubblica ed agli Obbligazionisti pronta comunicazione scritta della sede di un tale ufficio o agenzia e di qualsiasi cambiamento di sede dello stesso.

Sezione 3.4 Nomina per ricoprire una Carica Vacante di Trustee. La Repubblica, ogni volta che sarà necessario per prevenire o ricoprire una carica vacante nell'ufficio del Trustee, nominerà un Trustee nel modo previsto nella Sezione 5.10, così che vi sarà in ogni momento un Trustee ai sensi della presente Indenture per ogni Serie di Titoli di Debito.

Sezione 3.5 Pagamenti. (a) Per provvedere al pagamento di capitale e interessi sui Titoli di Debito di qualsiasi Serie, allorché tale capitale e interessi diventeranno dovuti e pagabili, la Repubblica con il presente atto conviene di pagare o far pagare su un conto del Trustee presso il Corporate Trust Office o presso un altro ufficio del Trustee che potrà essere concordato tra il Trustee e la Repubblica (o, nel caso di pagamenti denominati in una valuta diversa dai dollari statunitensi, in un altro luogo stabilito in un'Autorizzazione), entro le ore 13.00 locali nel luogo di pagamento e non più tardi del Giorno Lavorativo precedente a ogni data di pagamento degli interessi o del capitale (ognuna, una "Data di pagamento") di tali Titoli di Debito, in fondi immediatamente disponibili in dollari statunitensi (ovvero in un'altra valuta che sarà specificata nei Termini dei Titoli di Debito della Serie in relazione alla quale si deve effettuare il pagamento), un importo che (unitamente ai fondi allora detenuti dal Trustee e disponibili a tal fine) sarà sufficiente a pagare l'importo totale di interessi o di capitale o entrambi, e qualsiasi altro importo, a seconda dei casi, che siano dovuti in relazione a tali Titoli di Debito a tale Data di Pagamento. In conseguenza dell'effettivo ricevimento di tali fondi ai sensi della presente sezione 3.5 (a), il Trustee userà tale importo per il pagamento dovuto a tale Data di pagamento. In attesa di tale utilizzo, tali somme saranno detenute in trust dal Trustee ad esclusivo beneficio del Trustee medesimo e dei Titolari Registrati aventi diritto alle stesse in conformità ai rispettivi diritti e la Repubblica non avrà diritto alcuno su tali somme.

Il Trustee potrà inoltre nominare a carico della Repubblica, uno o più agenti pagatori (ognuno un "trustee paying agent") al fine di facilitare il pagamento da parte della Repubblica di somme dovute in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie ad esclusivo favore dei Titolari Registrati di tali Titoli di Debito. La Repubblica potrà fornire direttamente ad un trustee paying agent qualsiasi o ad agenti pagatori trustee, i fondi per il pagamento del capitale di, e il premio e gli interessi eventualmente pagabili sui Titoli di Debito in base ad un accordo in relazione a tali fondi, contenente sostanzialmente gli stessi termini e le stesse condizioni stabilite in questa Sezione; e il Trustee non avrà alcuna responsabilità in relazione ad eventuali fondi così forniti dalla Repubblica ad un tale trustee paying agent o in relazione a qualsiasi azione o omissione di qualsiasi trustee paying agent. Fermo restando quanto sopra, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di dare istruzioni al trustee di revocare la nomina di qualsiasi trustee paying agent e di nominare eventuali trustee paying agents in qualsiasi luogo che ritenga opportuno al fine di effettuare i pagamenti ad esclusivo favore dei Titolari Registrati. Fermo restando quanto sopra, eventuali agenti pagatori trustee nominati in base a questa Indenture saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà nessun controllo su, né rapporto diretto con, un nessun trustee paying agent o con eventuali agenti pagatori trustee.

(b) Entro cinque Giorni Lavorativi precedenti la prima data di pagamento degli interessi su ogni Serie di Titoli di Debito e, se vi è stato qualsiasi cambiamento in relazione alle questioni indicate nel certificato menzionato qui di seguito, entro cinque Giorni Lavorativi precedenti ogni data per il pagamento di capitale o interessi in relazione a tali Titoli di Debito, la Repubblica fornirà al Trustee un certificato di uno qualsiasi dei Rappresentanti Autorizzati che dia specifiche istruzioni al Trustee in relazione alle circostanze in cui i pagamenti di capitale o interessi relativamente ai Titoli di Debito dovuti a tale data saranno soggetti a deduzione o ritenuta in considerazione di eventuali imposte descritte nella Sezione 3.2 e l'aliquota di tale eventuale deduzione o ritenuta. Se una tale deduzione o ritenuta sarà necessaria e se la Repubblica diventerà perciò responsabile del pagamento di Importi Addizionali ai sensi della Sezione 3.2, entro cinque Giorni Lavorativi precedenti la data di un tale pagamento di capitale e interessi, la Repubblica fornirà al Trustee un certificato che specifichi l'importo della ritenuta su tale pagamento ai Titolari Registrati di tali Titoli di Debito e gli Importi Addizionali eventualmente dovuti ai Titolari Registrati di tali Titoli di Debito, e contemporaneamente verserà al Trustee gli Importi Addizionali che sarà necessario versare a tali Titolari Registrati.

(c) Qualora il Trustee nomini un trustee paying agent ai fini del pagamento di somme dovute ai Titolari Registrati in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, farà sottoscrivere da tali trustee paying agents e consegnare al Trustee un atto in cui tale agente converrà con il Trustee e la Repubblica, ferme restando le disposizioni di questa Sezione,

(i) che tale trustee paying agent deterrà in trust, ad esclusivo favore del Trustee e dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie o del Trustee, tutte le somme ricevute in qualità di trustee paying agent per il pagamento di Titoli di Debito di quella Serie, in conformità con i loro rispettivi diritti,

(ii) che tale trustee paying agent darà pronta comunicazione al Trustee di qualsiasi mancato pagamento da parte della Repubblica di capitale o interessi sui Titoli di Debito di quella Serie e altri pagamenti da effettuare da o per conto della Repubblica in base a questa Indenture, quando gli stessi saranno dovuti e pagabili, e

(iii) che tale trustee paying agent verserà al Trustee eventuali somme così detenute in trust dietro richiesta scritta del Trustee in qualsiasi momento nel corso della durata di un inadempimento cui si fa riferimento nella precedente clausola (ii).

Ferma restando qualunque contraria previsione contenuta nella presente Sezione, la Repubblica potrà in qualsiasi momento, al fine di ottenere l'adempimento e l'estinzione della presente Indenture o per qualsiasi altro motivo, versare o far versare al Trustee tutte le somme detenute da un trustee paying agent in trust per i Titolari Registrati ai sensi del presente atto, secondo quanto richiesto da questa Sezione, fermo restando che il Trustee deterrà tali somme in trust a suo favore ed a favore dei Titolari Registrati in conformità con i rispettivi diritti.

(d) Se il trustee e la Repubblica determineranno che sia necessario o auspicabile un cambiamento del modo, delle procedure o della dinamica di pagamento (ivi compreso il luogo di pagamento al trustee o al trustee paying agent o la tempistica del pagamento al Trustee o ai Titolari Registrati) di qualsiasi somma dovuta ai sensi della presente Indenture o in base ai Titoli di Debito, per raggiungere l'obiettivo di assicurare il pagamento ai Titolari Registrati, il Trustee e la Repubblica attueranno tale cambiamento, a condizione che un tale cambiamento non causi un ritardo della data in cui i Titolari Registrati ricevono la loro quota proporzionale di tale pagamento o non riduca l'importo di tale pagamento.

(e) Ferma restando qualsiasi contraria previsione contenuta nella presente Sezione, gli accordi per custodire somme in trust per i Titolari Registrati secondo quanto previsto in questa Sezione sono soggetti alle disposizioni della sezione 11.3 e della Sezione 11.4.

Sezione 3.6 Limitazione ai Vincoli. Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione, salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l'effetto concreto di costituire un titolo preferenziale ("Privilegio") su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolare Registrato dei Titoli (come stabilito all'Articolo 9).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l'acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le transazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell'Argentina (il "Programma di Finanziamento del 1992") e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del

1992”) e qualsiasi Privilegio che garantisca l’indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data della presente Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l’Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d’accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell’Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

ARTICOLO QUATTRO

INADEMPIMENTI E RIMEDI

Sezione 4.1. Eventi di Inadempimento. Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di capitale su uno qualsiasi dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni, oppure non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di interessi sui Titoli di Debito di qualsiasi Serie quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli o all’Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della notifica scritta con richiesta di rimediare a tale inadempimento inviata dal Trustee; o

(iii) Inadempimento Incrociato: qualsiasi evento o condizione che comporti un’accelerazione della scadenza (escluso il pagamento anticipato o il riscatto, effettuati su base volontaria o obbligatoria) di qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza della Repubblica con un importo capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l’equivalente in altre valute); o qualsiasi inadempimento nel pagamento di capitale, premi, qualsiasi eventuale onere connesso al pagamento anticipato o interessi relativi a qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza con un capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l’equivalente in altre valute), che avvenga quando tale pagamento sia dovuto ed esigibile, purché tale inadempimento continui più a lungo dell’eventuale periodo di grazia originariamente previsto; o

(iv) Moratoria: la Repubblica dichiara una moratoria del pagamento del capitale o degli interessi, dell’Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza; o

(v) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

Sezione 4.2. Accelerazione della scadenza, Rescissione e annullamento. Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono tramite notifica scritta alla Repubblica (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; a fronte di una tale dichiarazione l’importo capitale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data tutti gli Eventi di Inadempimento riferiti ai Titoli siano stati sanati. Nonostante quanto sopra, nel caso

di un Evento di Inadempimento indicato nelle clausole (ii) o (v) della Sezione 4.1, l'ammontare in linea capitale e gli interessi maturati sui Titoli di Debito della Serie in questione potranno essere dichiarati immediatamente dovuti ed esigibili solo se tale evento arreca un pregiudizio rilevante agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli. Il diritto di trasmettere tale notifica per l'accelerazione cessa qualora l'evento che ad esso ha dato origine venga sanato prima che lo stesso diritto sia esercitato. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi notifica di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alla clausola (iii) della Sezione 4.1, tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della clausola sub (iii) sarà sanato, oppure rinunziato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

Sezione 4.3 Avviso di un Evento di Inadempimento. Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato nella Sezione 4.1, la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunziato, diventa un Evento di Inadempimento indicato alla sezione 4.1, la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

Sezione 4.4. Recupero del Debito da parte del Trustee; Prova del Debito da parte del Trustee. (a) La Repubblica si impegna a far sì che (i) nel caso in cui vi fosse un inadempimento nel pagamento di eventuali interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) di qualsiasi Serie di Titoli di Debito quando tali interessi saranno diventati scaduti e pagabili, e tale inadempimento perduri per un periodo specificato nella precedente Sezione 4.1(i), ovvero (ii) nel caso in cui vi sia un inadempimento nel pagamento in tutto o in parte del capitale di qualsiasi Serie dei Titoli di Debito, quando lo stesso sarà diventato scaduto e pagabile, sia se si tratta di scadenza o per accelerazione della stessa o altrimenti, e tale inadempimento perduri per un periodo specificato nella precedente Sezione 4.1(i), allora a richiesta del Trustee, la Repubblica pagherà al Trustee a favore dei Titolari Registrati di tale Serie di Titoli di Debito l'intero ammontare per capitale e interessi che sarà diventato scaduto e pagabile su tutti i Titoli di Debito in Circolazione di tale Serie (ivi compresi gli Importi Addizionali), a seconda del caso (con gli interessi maturati fino alla data di tale pagamento sull'importo di capitale scaduto e, nella misura in cui quel pagamento di tali interessi sia azionabile ai sensi della legge vigente, sulle rate scadute di interessi al tasso degli interessi scaduti specificato in tali Titoli di Debito); e oltre a quanto sopra, la Repubblica pagherà o farà pagare l'importo ulteriore sufficiente a coprire i costi e le spese di raccolta e altri oneri documentati ragionevolmente sostenuti per l'incasso, ivi compreso il ragionevole compenso al Trustee e ad ogni trustee predecessore, i loro rispettivi agenti, procuratori e consulenti legali, ed eventuali spese documentate e obbligazioni ragionevolmente sostenute, e tutti gli anticipi documentati ragionevolmente fatti dal Trustee e da ogni trustee predecessore a causa di dolo o colpa grave da parte loro.

(b) Fino a quando tale richiesta non sarà fatta dal Trustee, la Repubblica potrà versare ai Titolari Registrati il capitale di, e gli interessi su, i Titoli di Debito, indipendentemente dalla circostanza che qualsiasi pagamento in base ai Titoli di Debito sia o meno scaduto.

(c) Nel caso in cui la Repubblica ometta di pagare immediatamente tali somme all'atto di tale richiesta, il Trustee potrà (ma non sarà tenuto a) intentare, nel proprio nome ed in qualità di trustee di un express trust, un'azione o procedimento legale o in equity per l'incasso delle somme dovute e non pagate, e potrà perseguire qualsiasi azione o procedimento fino al giudizio finale e alla sentenza passata in giudicato nei confronti della Repubblica ed incassare nel modo previsto dalla legge rivalendosi sui beni della Repubblica, ovunque situati, le somme che la stessa sia stata condannata a pagare dalla sentenza o dal giudicato.

(d) Tutti i diritti di azione e l'asserzione delle pretese in base a questa Indenture o ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie potranno essere fatti valere dal Trustee senza il possesso di Titoli di Debito o la produzione degli stessi in qualsiasi processo o altro procedimento relativo ai medesimi, ed una tale azione o procedimento istituito dal Trustee sarà iniziato nel proprio nome in qualità di trustee di un express trust, e qualsiasi risarcimento in forza di una sentenza, subordinatamente al pagamento delle spese, degli esborsi e del compenso del Trustee, di ogni trustee predecessore e dei loro rispettivi Soggetti Designati, agenti e procuratori,

andrà a vantaggio proporzionale dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie in relazione ai quali tale sentenza è stata reintegrata.

(e) In eventuali procedimenti iniziati dal Trustee (e anche eventuali procedimenti che coinvolgano l'interpretazione di qualsiasi disposizione di questa Indenture di cui il Trustee sia parte) rispetto ad una o più Serie di Titoli di Debito, il Trustee sarà considerato come rappresentante di tutti i Titolari Registrati di tale Serie di Titoli di Debito, e non sarà necessario che nessuno di tali Titolari Registrati sia parte di tali procedimenti.

Sezione 4.5. Utilizzo dei Proventi. Eventuali somme recuperate dal Trustee ai sensi del presente Articolo saranno utilizzate nell'ordine seguente alla data o alle date fissate dal Trustee e, nel caso di distribuzione di tali somme in conto capitale o interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali), alla presentazione dei Titoli di Debito della Serie in relazione alla quale il denaro è stato incassato ed apponendo sugli stessi un timbro che ne indichi (ovvero altrimenti annotando) il pagamento, ovvero emettendo Titoli di Debito in importi di capitale ridotti in cambio dei Titoli di Debito presentati se pagati solo parzialmente o alla restituzione degli stessi se interamente pagati:

PRIMO: Pagamento di tutte le somme dovute al Trustee o a qualsiasi agente o Soggetto Designato in relazione alla presente Indenture o ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, comprese (ma senza alcun limite) le somme dovute ai sensi della Sezione 5.6;

SECONDO: Nel caso in cui il capitale dei Titoli di Debito di tale Serie non sia diventato ed in quel caso essere dovuto e pagabile, al pagamento degli interessi scaduti e non pagati su tale Serie di Titoli di Debito nell'ordine della scadenza delle rate di tali interessi, con gli interessi (nella misura in cui tali interessi siano stati incassati dal Trustee) sulle rate scadute di interessi allo stesso tasso di interesse specificato in tali Titoli di Debito, e tali pagamenti devono essere fatti proporzionalmente ai Soggetti aventi diritto agli stessi, senza discriminazione o preferenza;

TERZO: Nel caso in cui il capitale dei Titoli di Debito di tale Serie sia diventato e sia quindi dovuto e pagabile, al pagamento dell'intero importo allora dovuto e non pagato su tutti i Titoli di Debito di tale Serie per capitale e interessi al tasso di interesse specificato in tali Titoli di Debito; e nel caso in cui tali somme fossero insufficienti a pagare interamente l'intero importo così dovuto e non pagato sui Titoli di Debito di tale Serie, allora al pagamento di tale capitale e interessi, senza preferenza o priorità del capitale rispetto agli interessi, o degli interessi rispetto al capitale, o di qualsiasi rata di interessi rispetto a qualsiasi altra rata di interessi, o dei Titoli di Debito di tale Serie rispetto ad altri Titoli di Debito della stessa Serie, proporzionalmente al totale di tale capitale e degli interessi maturati e non pagati.

Sezione 4.6. Azioni Legali Esecutive. Se si è verificato un Evento di Inadempimento, e non si è rinunciato a far sanare lo stesso e lo stesso perduri, il Trustee potrà a sua discrezione (ma non è tenuto a farlo) procedere per preservare e attuare in via esecutiva i diritti conferiti da questa Indenture con i procedimenti giudiziari appropriati che il Trustee riterrà più efficaci per preservare ed attuare in via esecutiva qualsiasi di tali diritti, sia in diritto che in equity, sia per eseguire specificamente qualsiasi impegno o accordo contenuti in questa Indenture ovvero utile all'esercizio di qualsiasi potere conferito da questa Indenture o per attuare in via esecutiva qualsiasi diritto in diritto o in equity di cui è investito il Trustee per mezzo di questa Indenture o per legge.

Sezione 4.7. Reviviscenza dei diritti in caso di abbandono di procedimenti. Nel caso in cui il Trustee abbia agito per attuare in via esecutiva qualsiasi diritto ai sensi della presente Indenture e tali procedimenti siano stati interrotti o abbandonati per qualsiasi ragione, o siano stati decisi in maniera sfavorevole per il Trustee, allora e in ogni caso la Repubblica e il Trustee saranno ripristinati congiuntamente e rispettivamente nelle loro precedenti posizioni e nei loro precedenti diritti ai sensi di questa Indenture, e tutti i diritti, rimedi e poteri della Repubblica, del Trustee e dei Titolari Registrati continueranno come se tali procedimenti non fossero stati instaurati.

Sezione 4.8. Restrizioni alle Azioni Legali da parte dei Titolari Registrati. Salvo quanto previsto nella presente Sezione 4.8 e nella Sezione 4.9 di questa Indenture, nessun Titolare Registrato di Titoli di Debito di qualsiasi Serie avrà diritto né potrà avvalersi di alcuna disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito di tale Serie per intentare qualsiasi causa, azione o procedimento secondo diritto o equity in base a o in relazione a questa Indenture o ai Titoli di Debito, ovvero per qualsiasi altro rimedio ai sensi della presente Indenture o in base ai Titoli di Debito, a meno che:

tale Titolare Registrato non abbia preventivamente dato al Trustee avviso scritto di inadempimento e della continuazione dello stesso in relazione ai Titoli di Debito;

i Titolari Registrati di almeno il 25% ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito In Circolazione non abbiano fatto richiesta scritta al Trustee di intentare tale azione, causa o procedimento a suo nome in qualità di Trustee ai sensi di questa Indenture;

tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati abbiano offerto al Trustee la ragionevole indennità e/o garanzia che lo stesso possa richiedere per i costi, spese e obbligazioni da sostenere in tali procedimenti o a causa degli stessi;

il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, richiesta e offerta di indennità e/o garanzia, abbia omesso di intentare tale azione, causa o procedimento; e

nessuna indicazione confliggente con tale richiesta scritta sia stata data al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 di questa Indenture;

restando inteso e pattuito da parte di ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito di una Serie che un singolo Titolare Registrato o più Titolari Registrati non avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito di inficiare, disturbare o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie ovvero di ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o di far valere qualsiasi diritto ai sensi di questa Indenture o in base ai Titoli di Debito di tale Serie, salvo che nel modo previsto nella presente Indenture e per l'uguale beneficio proporzionale e comune di tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie. Per preservare ed attuare in via esecutiva i diritti di cui alla presente Sezione, ogni Titolare Registrato ed il Trustee avranno diritto alla riparazione che potrà essere loro data secondo diritto o equity. La Repubblica prende atto espressamente, in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di ottenere un rimedio ai sensi di questa Indenture o ai Titoli di Debito, del diritto di qualsiasi titolare beneficiario dei Titoli di Debito di ottenere tale rimedio in relazione alla porzione del Titolo Globale che rappresenta i Titoli di debito di tale titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli di Debito Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

Sezione 4.9 Diritto Incondizionato dei Titolari Registrati di Ricevere Capitale e Interessi. Ferma restando la Sezione 4.8, ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito avrà il diritto, che è assoluto e incondizionato, di ricevere il pagamento del capitale e degli interessi (ivi compresi gli Importi Aggiuntivi) del proprio Titolo di Debito alla data di scadenza indicata per tale pagamento espressa in tale Titolo di Debito (come tale Titolo di Debito potrà essere emendato o modificato in base all'Articolo Sette) e di istituire un'azione giudiziaria per azionare in giudizio un tale pagamento, e tale diritto non sarà inficiato senza il consenso di tale Titolare Registrato.

Sezione 4.10 Poteri e Rimedi Cumulativi; il Ritardo o l'Omissione nel richiedere un Adempimento non costituisce rinuncia all'Inadempimento. (a) Salvo quanto diversamente previsto nella presente Indenture o nei Termini, nessun diritto o rimedio conferito o riservato nella presente Indenture al Trustee o ai Titolari Registrati di Titoli di Debito è destinato ad escludere qualsiasi altro diritto o rimedio, ed ogni diritto e rimedio sarà cumulativo e ulteriore, nella misura prevista dalla legge, rispetto a qualsiasi altro diritto e rimedio conferito ai sensi del presente contratto ed esistente attualmente o successivamente secondo diritto o equità. L'asserzione o l'esecuzione di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi della presente Indenture, o altrimenti, non impedirà la contemporanea esecuzione o il contemporaneo impiego di qualsiasi altro opportuno diritto o rimedio.

(b) Il ritardo o l'omissione da parte del Trustee o da parte di qualsiasi Titolare Registrato dei Titoli di Debito nell'esercitare qualsiasi diritto o potere che sorga ogni volta che si verifichi e persista un Evento di Inadempimento come sopra indicato non pregiudicherà tale diritto o potere né sarà interpretato come una rinuncia a tale Evento di Inadempimento né costituirà accettazione dello stesso; e ferma restando la Sezione 4.8 tutti i poteri e rimedi conferiti da questa Indenture o secondo diritto al Trustee o ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito potranno essere esercitati di volta in volta e tutte le volte che sarà ritenuto opportuno dal Trustee o da tali Titolari Registrati.

Sezione 4.11. Controllo da parte dei Titolari Registrati. (a) Ferma restando la Sezione 4.11 (c), i Titolari Registrati di una Maggioranza dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito in Circolazione di qualsiasi Serie avrà il diritto di dare indicazioni sul momento, il metodo ed il luogo per condurre

tale procedimento per qualsiasi rimedio disponibile al Trustee, o per esercitare qualsiasi trust o potere conferiti al Trustee da questa Indenture in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie.

(b) Ferma restando la Sezione 4.11(c), i Titolari Registrati di più del 75% dell'importo totale di capitale In Circolazione dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie avranno il diritto di dare istruzioni ed approvare la transazione o il compromesso di qualsiasi azione giudiziaria per far valere i Titoli di Debito di quella Serie iniziata dal Trustee.

(c) Qualsiasi istruzione in base alla Sezione 4.11o (b) sarà impartita solo in conformità con il diritto e le disposizioni di questa Indenture, e (ferme restando le disposizioni della Sezione 5.1) il Trustee avrà il diritto di rifiutarsi di seguire tali istruzioni se il Trustee, avendo ricevuto il parere del proprio consulente legale, determinerà che l'azione o il procedimento in base a tali istruzioni, non possano essere legittimamente intrapresi ovvero se il Trustee in buona fede per decisione del proprio consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, o di un comitato fiduciario degli amministratori determinerà che l'azione o il procedimento in base a tali istruzioni coinvolgerebbero la responsabilità personale del Trustee ovvero se il Trustee in buona fede dovesse determinare che le azioni o l'acquiescenza specificate in o in base a tali istruzioni sarebbero indebitamente pregiudizievoli agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di quella Serie che non si siano uniti nel dare tali istruzioni, restando inteso che, ferma restando la Sezione 5.1, il Trustee non avrà il dovere di accertare se tali azioni o acquiescenza sino o meno indebitamente pregiudizievoli per tali Titolari Registrati.

Nulla di quanto contenuto nella presente Indenture pregiudicherà il diritto del Trustee a sua discrezione di intraprendere qualsiasi azione ritenuta opportuna dal Trustee e che non sia in conflitto con tali istruzioni da parte dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito in relazione ai quali tale azione debba essere intrapresa.

Sezione 4.12 Pagamenti dopo un Inadempimento. Al verificarsi di un Evento di Inadempimento e alla successiva dichiarazione da parte dei Titolari Registrati di almeno il 25% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito di tale Serie in Circolazione in quel momento che l'importo di capitale di tutti i Titoli di Debito di una Serie è dovuto e pagabile immediatamente (in base alla precedente Sezione 4.2), il Trustee potrà, con comunicazione scritta alla Repubblica e a qualsiasi trustee paying agent richiedere a qualsiasi trustee paying agent di consegnare al Trustee tutti i Titoli di Debito di tale Serie e tutte le somme, documenti e registrazioni detenute dallo stesso in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie o secondo quanto il Trustee potrà altrimenti indicare in tale comunicazione.

Sezione 4.13. Prescrizione. Tutte le pretese nei confronti della Repubblica per il pagamento di capitale e interessi (ivi compresi gli Importi Addizionali) o in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, saranno prescritte a meno che tali pretese non vengano avanzate entro dieci anni (nel caso di capitale) e cinque anni (nel caso di interessi) dalla data in cui tale pagamento è giunto a scadenza per la prima volta, ovvero un periodo più breve se previsto dalla legge.

ARTICOLO CINQUE

IL TRUSTEE

Sezione 5.1. Doveri e responsabilità del Trustee. Il Trustee è tenuto ad eseguire e si impegna ad eseguire i compiti e solo i compiti che sono specificamente stabiliti in questa Indenture.

Nessuna disposizione di questa Indenture sarà interpretata in modo tale da sollevare il Trustee dalla responsabilità per azioni gravemente colpose, omissioni gravemente colpose, malafede ovvero dolo o violazione della fiducia, avendo riguardo alle disposizioni di questa Indenture, e/o alle Condizioni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie che gli conferiscono trusts, poteri, autorità o discrezionalità fermo restando (ma senza alcuna limitazione) che:

(a) i doveri e gli obblighi del Trustee saranno determinati esclusivamente dalle espresse disposizioni di questa Indenture, ed il Trustee sarà responsabile esclusivamente dell'adempimento dei doveri e delle obbligazioni specificamente stabilite in questa Indenture, e non si leggeranno in questa Indenture pattuizioni o obbligazioni implicite contro il Trustee;

(b) in mancanza di dolo o colpa grave da parte del Trustee, il Trustee potrà fare definitivamente affidamento, per quanto riguarda la veridicità delle dichiarazioni e l'esattezza dei pareri ivi, su qualsiasi

dichiarazione, certificato o parere fornito al Trustee e rispondente ai requisiti di questa Indenture; ma nel caso di dichiarazioni, certificati o pareri che per disposizione della presente Indenture devono essere forniti al Trustee, il Trustee avrà il dovere di esaminare gli stessi per determinare se essi siano conformi o meno solo per una questione di forma ai requisiti di questa Indenture;

(c) il Trustee non sarà responsabile di qualsiasi errore di giudizio fatto in buona fede da un Funzionario Responsabile o Funzionari responsabili del Trustee, a meno che non abbia provato che il Trustee sia stato negligente nell'accertare i fatti pertinenti;

(d) il Trustee non sarà responsabile di nessuna azione o omissione in buona fede in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie che sia conforme alle istruzioni dei Titolari Registrati di almeno la maggioranza dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito in Circolazione di tale Serie, incluso (ma senza alcuna limitazione) il momento, metodo e luogo per condurre qualsiasi procedimento o qualsiasi rimedio disponibile al Trustee o per esercitare qualsiasi trust o potere conferito al Trustee ai sensi di questa Indenture;

(e) Ferma restando qualsiasi contraria previsione prevista in questa Indenture, in nessun caso il Trustee o qualsiasi trustee paying agent o qualsiasi Soggetto Designato dal Trustee sarà responsabile in base a o in relazione a questa Indenture per danni o perdite indiretti, speciali, incidentali, punitivi o derivati di qualsiasi genere, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo il lucro cessante, prevedibile o meno, anche se il Trustee o tale trustee paying agent o tale Soggetto Designato sia stato informato della possibilità degli stessi e indipendentemente dalla forma di azione con cui tali danni sono richiesti;

(f) Se si verifica un inadempimento ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie, e se tale inadempimento è effettivamente noto al Trustee, il Trustee darà comunicazione di tale inadempimento ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie; *a condizione che*, in caso di un inadempimento specificato nella Sezione 4.1(ii) in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie, nessuna comunicazione sarà data fino almeno a [30] giorni successivi al suo verificarsi. Ai fini di questa Sezione, il termine "inadempimento" significa qualsiasi evento che sia, o dopo la comunicazione o il trascorrere del tempo o entrambi diventerebbe, un Evento di Inadempimento rispetto ai Titoli di Debito di tale Serie; e

(g) Nessuna delle disposizioni contenute nella presente Indenture o nei termini e condizioni dei Titoli di Debito di qualsiasi serie richiederà che il Trustee spenda, anticipi o rischi i propri fondi o altrimenti sostenga passività finanziaria personale nell'adempimento di qualsiasi dei propri doveri o nell'esercizio di qualsiasi dei propri diritti o poteri, se vi sarà motivo ragionevole per credere che il rimborso di tali fondi o l'indennità adeguata contro tale passività non gli è assicurata in maniera soddisfacente.

Nel caso di Titoli di Debito di una Serie retta dal diritto inglese, la Sezione 1 dell'United Kingdom Trustee Act del 2000 non si applicherà a nessuna funzione del Trustee; fermo restando che, se il Trustee ometterà di dimostrare il grado di cura e diligenza richiesto da lui in qualità di trustee in relazione alle previsioni della presente Indenture e/o del Regolamento dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie che gli attribuiscono trusts, poteri, autorità o discrezionalità, nulla in questa Indenture lo solleva o malleverà da qualsiasi passività alla quale sarebbe altrimenti soggetto in relazione a qualsiasi dolo, colpa grave, violazione di dovere o violazione della fiducia di cui potrà essere colpevole.

Sezione 5.2. Determinati diritti e obbligazioni del Trustee. Ferma restando la Sezione 5.1:

Nel caso di Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese, il United Kingdom Trustee Act del 1925 e il United Kingdom Trustee Act del 2000 (ad eccezione della Sezione 1 dello stesso) si applicheranno a questa Indenture salvo che, ove vi siano incongruenze tra tali Act e le disposizioni di questa Indenture, le disposizioni di questa Indenture prevarranno, nella misura permessa dalla legge, e, nel caso di una incongruenza con il Trustee Act del 2000, le disposizioni di questa Indenture costituiranno una restrizione o esclusione ai fini di tale legge.

(ii) il Trustee potrà fare affidamento e sarà protetto agendo o astenendosi dall'agire in base a qualsiasi delibera, Certificato di Funzionario o qualsiasi altro certificato, dichiarazione, strumento, parere, relazione, richiesta, consenso, ordine, obbligazione, titolo di debito, cedola, garanzia o altro atto o documento che lo stesso ritenga autentico e che sia stato firmato o presentato dalla parte o dalle parti appropriate;

(iii) qualsiasi richiesta, istruzione, ordine o domanda della Repubblica menzionata nella presente Indenture, sarà comprovata in maniera sufficiente da un Certificato di Funzionario (a meno che non sia specificamente prescritta altra prova in relazione agli stessi);

(iv) il Trustee potrà consultarsi con il consulente legale e qualsiasi parere scritto o Opinione di un Consulente legale costituirà piena e completa autorizzazione e protezione in relazione a qualsiasi azione adottata, subita o omessa in buona fede ai sensi della presente Indenture ed in conformità con tale parere scritto o Opinione, in mancanza di dolo o colpa grave da parte del Trustee;

(v) il Trustee non avrà alcun obbligo di esercitare nessuno dei trust o poteri conferitigli da questa Indenture a richiesta, su ordine o su istruzioni dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito in base alle disposizioni di questa Indenture, a meno che tali Titolari Registrati dei Titoli di Debito abbiano offerto al Trustee garanzia e indennità soddisfacenti per il Trustee dai costi, dalle spese e dalle responsabilità che potrebbe aver sostenuto o in cui potrebbe essere incorso ai sensi degli stessi;

(vi) il Trustee non sarà responsabile di qualsiasi azione intrapresa o omessa in buona fede alla quale lo stesso abbia ritenuto essere autorizzato o rientrare nella sua discrezionalità, nei diritti o nei poteri conferitigli dalla presente Indenture;

(vii) il Trustee non sarà tenuto a fare nessuna indagine sui fatti o sulle questioni indicati in qualsiasi delibera, certificato, dichiarazione, atto, parere, relazione, comunicazione, richiesta, consenso, ordine, approvazione, valutazione, obbligazione, obbligazione nominativa, garanzia, cambiale, fideiussione o altro atto o documento, salvo che gli venga richiesto per iscritto dai Titolari Registrati di almeno la Maggioranza dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito di tale Serie al momento In Circolazione; *a condizione che*, se il pagamento al Trustee entro un ragionevole lasso di tempo dei costi, delle spese o degli oneri che sia probabile vengano ragionevolmente sostenuti dallo stesso nel fare tale indagine sia, secondo il parere del Trustee, non garantito al Trustee dalla garanzia concessa dai termini di questa Indenture, il Trustee potrà richiedere dai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie indennità o altra garanzia soddisfacente per il Trustee in relazione alle spese giustamente sostenute o alle passività quale condizione per procedere; le spese documentate ragionevolmente sostenute in ognuno di tali esami saranno pagate dalla Repubblica o, se pagate dal Trustee o da qualsiasi trustee predecessore, saranno rimborsate dalla Repubblica a richiesta;

(viii) il Trustee potrà sottoscrivere qualsiasi dei trust o poteri ai sensi della presente Indenture o adempiere qualsiasi dei doveri ai sensi della stessa, direttamente o attraverso agenti o procuratori che non siano regolarmente alle sue dipendenze ed il Trustee non sarà responsabile della colpa grave o del dolo da parte di tale agente o procuratore dallo stesso nominato con la debita diligenza ai sensi della presente Indenture;

(ix) il Trustee non dovrà necessariamente comunicare a nessuno l'avvenuta sottoscrizione della presente Indenture e non si riterrà che il Trustee abbia avuto comunicazione di qualsiasi inadempimento (come definito nella Sezione 5.1(f)) o di un Evento di Inadempimento in relazione ad una Serie di Titoli di Debito a meno che un Funzionario Responsabile del Trustee non ne abbia l'effettiva conoscenza o a meno che non sia ricevuta dal Trustee presso il Corporate Trust Office del Trustee la comunicazione scritta di qualsiasi evento che sia in effetti un inadempimento o un Evento di Inadempimento e tale comunicazione faccia riferimento alla Serie applicabile di Titoli di Debito ed a questa Indenture;

(x) indipendentemente da quanto espressamente previsto, i diritti, i privilegi, le protezioni, le immunità ed i benefici concessi al Trustee, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli indicati alle Sezioni 5.1, 5.2 e 5.6, si estendono a e saranno azionabili da qualsiasi trustee paying agent, dal Trustee in ognuna delle sue capacità ai sensi della presente Indenture, e da ogni altro agente, depositario e altro Soggetto designato o impiegato dal Trustee per agire ai sensi della presente Indenture;

(xi) il Trustee potrà richiedere di volta in volta che la Repubblica consegni un Certificato di Funzionario che stabilisca i nomi dei soggetti e/o le cariche dei funzionari autorizzati in quel momento ad intraprendere le azioni specificate ai sensi di questa Indenture, e tale Certificato di Funzionario potrà essere firmato da qualsiasi soggetto autorizzato o di soggetti autorizzati a firmare un Certificato di Funzionario, ivi compreso qualsiasi soggetto qualificato come tale in un simile certificato precedentemente rilasciato e non sostituito;

(xii) il Trustee non avrà alcun dovere di indagare in relazione all'adempimento da parte della Repubblica delle pattuizioni contenute nella Sezione Tre della presente Indenture ovvero di pattuizioni

addizionali o alternative stabilite in relazione a qualsiasi Serie dei Titoli di Debito ai sensi della Sezione 2.1 della presente Indenture;

(xiii) il Trustee non sarà tenuto a fornire qualsiasi bond o garanzia in relazione all'esecuzione dei propri compiti o all'esercizio dei propri poteri ai sensi di questa Indenture;

(xiv) ferma restando la Sezione 5.1, il diritto concesso al Trustee di intraprendere qualsiasi azione permessa da questa Indenture non sarà interpretato come obbligo o dovere di farlo;

(xv) indipendentemente da se sia espressamente previsto nella stessa, ogni disposizione di questa Indenture relativa alla condotta del, o che influisca sulla responsabilità di o che conferisca protezione al, Trustee o a qualsiasi soggetto designato dallo stesso, sarà soggetta alle disposizioni di questo Articolo. :

(xvi) il Trustee non sarà responsabile nei confronti di qualsiasi soggetto se gli viene impedito di oppure è in ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni o funzioni discrezionali ai sensi della presente Indenture a causa di qualsiasi legge presente o futura applicabile al Trustee, da qualsiasi autorità governativa o regolatrice o da circostanze che sfuggano al suo controllo;

(xvii) il Trustee potrà agire in base al parere scritto o in base alla consulenza scritta di o in base alle informazioni ottenute da qualsiasi esperto (indipendentemente da se tale parere, consulenza o informazioni siano indirizzati al Trustee e a prescindere da se contengano o no qualsiasi restrizione (monetaria o altrimenti) sulla responsabilità di tale esperto) e non sarà responsabile nei confronti di chicchessia per qualsiasi perdita determinata dal suo agire in tal modo. Un tale parere, o una tale consulenza o tali informazioni potranno essere inviate ovvero ottenute con lettera, telex o fax ed il Trustee non sarà responsabile nei confronti di chicchessia per aver agito in buona fede in base ad un parere, ad una consulenza o in base ad informazioni che siano state trasmesse con tali mezzi anche se gli stessi contengono qualche errore o non sono autentici.

(xviii) il Trustee non sarà responsabile verso nessun soggetto per aver agito in base ad una delibera che si sostenga sia stata approvata in qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli di tutte o alcune Serie in relazione alla quale sia stato redatto e firmato un verbale o in base a qualsiasi direttiva o richiesta dei Titolari Registrati di Titoli di tutte o alcune Serie anche se successivamente a tale azione sarà rilevato un difetto nella costituzione dell'assemblea o nell'approvazione della delibera o (nel caso di una delibera per iscritto) che non tutti i Titolari Registrati avessero firmato la delibera o (nel caso di una direttiva o richiesta) che non era presente la firma del numero richiesto di Titolari o che per qualsiasi ragione la delibera, la direttiva o richiesta non era valida o vincolante per i Titolari Registrati.

(xix) il Trustee potrà nominare come depositario, in base a eventuali termini, qualsiasi banca o entità la cui attività comprenda la custodia sicura di documenti ovvero qualsiasi avvocato o studio legale che il Trustee ritenga che abbia una buona reputazione e potrà depositare questa Indenture ed altri documenti presso tale banca depositaria e pagare tutte le relative somme dovute.

(xx) nessuna disposizione della presente Indenture potrà richiedere al Trustee di fare qualcosa che possa (i) essere illecito o contrario alla legge ed alla regolamentazione applicabile; o (ii) indurlo a spendere o mettere a rischio i suoi fondi o incorrere in qualsiasi responsabilità nello svolgimento di qualsiasi dei suoi doveri o nell'esercizio di qualsiasi dei suoi diritti, poteri o decisioni, qualora il Trustee possa ragionevolmente credere che il rimborso di tali fondi o una indennità adeguata contro tale rischio o responsabilità non gli è assicurato.

(xxi) il Trustee avrà la discrezionalità assoluta ed incontrollata in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e non sarà responsabile di nessuna perdita, costo, pretesa, azione, domanda, spesa o inconveniente che possa risultare dal loro esercizio o mancato esercizio.

(xxii) ogniqualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse dei Titolari Registrati, il Trustee potrà delegare tutte o parte delle proprie funzioni a qualsiasi soggetto in base a qualsiasi condizione (ivi compreso il potere di sub-delega) ed il Trustee non sarà responsabile di qualsiasi negligenza o malafede da parte di un tale delegato o subdelegato, che sia stato nominato dal Trustee con la dovuta diligenza.

(xxiii) in relazione a qualsiasi bene da esso detenuto ai sensi della presente Indenture, il Trustee potrà nominare qualsiasi soggetto affinché agisca da delegato in base a qualsiasi condizione.

(xxiv) il Trustee non sarà responsabile nei confronti della Repubblica o di qualsiasi Titolare Registrato per aver accettato come valido e non aver rifiutato qualsiasi Titolo di Debito di qualsiasi Serie o Titolo Globale o Titolo di Debito Non Dematerializzato presunto tale e successivamente accertato essere contraffatto e non autentico.

(xxv) salvo che non gli venga ordinato da un tribunale di una giurisdizione competente, il Trustee non sarà tenuto a rivelare a qualsiasi Titolare Registrato informazioni finanziarie riservate o altre informazioni messe a disposizione del Trustee da parte della Repubblica.

(xxvi) il Trustee potrà decidere, tra lui stesso ed i Titolari Registrati, tutte le questioni e i dubbi derivanti in relazione a qualsiasi delle disposizioni della presente Indenture. Tali determinazioni, adottate in seguito ad una questione effettivamente sollevata o implicita negli atti o procedimenti del Trustee, saranno definitive e vincoleranno il Trustee ed i Titolari Registrati.

(xxvii) ove sia necessario o auspicabile convertire qualsiasi somma da una valuta in un'altra, la stessa sarà convertita (a meno che non sia diversamente previsto o richiesto dalla legge) al tasso o ai tassi, in conformità con il metodo ed alla data che potrà essere ragionevolmente specificata dal Trustee, avendo riguardo ai tassi di cambio correnti, se disponibili. Qualsiasi tasso, metodo e data così specificati saranno vincolanti per la Repubblica ed i Titolari Registrati.

(xxviii) il Trustee potrà determinare se un Evento di Inadempimento o un Evento di Inadempimento potenziale sia, a suo avviso, passibile o non passibile di essere sanato e/o comporti rilevante pregiudizio e/o sia contrario e/o sia indebitamente pregiudizievole agli interessi dei Titolari Registrati. Una tale determinazione sarà definitiva e vincolante per la Repubblica e i Titolari Registrati.

(xxix) il Trustee non sarà responsabile del ricevimento e dell'utilizzo da parte della Repubblica dei proventi derivanti dall'emissione dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, dalla conversione dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie ovvero della consegna dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie agli aventi diritto.

(xxx) se il Trustee, nell'esercizio delle proprie funzioni richiede di essere persuaso ovvero di avere informazioni in relazione a qualsiasi fatto o all'opportunità di qualsiasi atto, potrà richiedere ed accettare come prova sufficiente di quel fatto o dell'opportunità di quell'atto, un certificato firmato da un Funzionario Autorizzato in relazione a quel fatto o nel senso che, a suo avviso, quell'atto è opportuno, ed il Trustee non avrà bisogno di richiedere ulteriore prova e non sarà responsabile di qualsiasi perdita causata dall'aver agito in base a un tale certificato.

(xxxi) in assenza di conoscenza o comunicazione espressa in senso contrario, il Trustee potrà presumere senza indagare, che nessun Titolo di Debito della relativa Serie sia attualmente detenuto direttamente o indirettamente da o per conto della Repubblica o da qualsiasi Ente Pubblico.

(xxxii) il Trustee non sarà responsabile nei confronti di qualsiasi soggetto di aver omesso di richiedere, pretendere o ricevere qualsiasi parere legale relativo ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie ovvero di controllare o commentare il contenuto di un tale parere legale.

(xxxiii) se il Trustee esercita ragionevole diligenza nello scegliere un depositario, un agente, un trustee paying agent, un delegato o un soggetto designato ai sensi di questa Indenture (qui di seguito un "Nominato"), non avrà alcuna obbligazione di sorvegliare l'operato del Nominato né sarà responsabile di qualsiasi perdita, passività, costo, pretesa, azione, domanda o spesa sostenuti a causa della colpa grave o dell'inadempimento del Nominato o della colpa grave o dell'inadempimento di qualsiasi sostituto designato dal Nominato.

(xxxiv) qualsiasi consenso o approvazione rilasciati dal Trustee ai fini della presente Indenture possono essere rilasciati secondo i termini e conformemente alle condizioni (se esistenti) che il Trustee considera appropriati e nonostante qualsiasi previsione contraria possono essere rilasciati retroattivamente. Il Trustee può rilasciare qualsiasi consenso o approvazione, esercitare qualsiasi potere, autorità o decisione o intraprendere qualsiasi analoga azione (indipendentemente dalla circostanza che tale consenso, approvazione, potere, autorità o decisione sia specificatamente richiamata nella presente Indenture) se a suo giudizio l'interesse dei Titolari Registrati non ne risulterà pregiudicato in modo rilevante. A fini di chiarezza, il Trustee non avrà nessun dovere nei confronti dei Titolari Registrati in relazione a nessuna questione ulteriore rispetto a quella descritta nella frase precedente.

(xxxv) in connessione con l'esercizio di qualsiasi dei suoi trusts, poteri, autorità o decisioni ai sensi della presente Indenture (inclusi, senza limitazioni, qualsiasi modifica, rinuncia, autorizzazione o decisione), il Trustee considererà gli interessi generali dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di ciascuna Serie come una classe e non considererà nessun interesse derivante da particolari circostanze di singoli Titolari Registrati (qualsiasi numero essi rappresentino) e, in particolare ma senza alcuna pretesa di esaustività, non considererà le conseguenze di tale esercizio per i singoli Titolari Registrati (qualsiasi numero essi rappresentino) derivante dall'essere a qualsiasi fine domiciliati o residenti o altrimenti collegati a, o soggetti alla giurisdizione di, qualsiasi territorio particolare o qualsiasi entità politica, ed il Trustee non potrà richiedere, né nessun Titolare Registrato potrà richiedere alla Repubblica, al Trustee o a nessun altro soggetto nessun indennizzo o pagamento in relazione alle conseguenze fiscali di tale esercizio per i singoli Titolari Registrati salvo che nei limiti già descritti nella Sezione 3.2 e/o in qualsiasi previsione ad essa addizionale o sostitutiva ai sensi della presente Indenture.

(xxxvi) qualsiasi trustee ai sensi della presente Indenture che sia un avvocato, contabile, intermediario finanziario o qualsiasi altro soggetto impegnato in una professione o attività avrà diritto ad applicare ed ottenere tutte le tariffe professionali e gli altri oneri per le transazioni effettuate e le azioni da esso stesso o dalla sua azienda intraprese in connessione con i trusts della presente Indenture nonché i corrispettivi suoi propri oltre al rimborso per tutto il lavoro e le attività svolte e tutto il tempo impiegato da esso o dalla sua azienda in connessione con le questioni derivanti dalla presente Indenture.

(xxxvii) il Trustee non sarà responsabile per la sottoscrizione, consegna, legalità, efficacia, adeguatezza, autenticità, validità, esecuzione, azionabilità o valore probatorio della presente Indenture o qualsiasi altro documento ad essa relativo o qualificato come addizionale e non sarà responsabile per nessun mancato ottenimento di nessuna licenza, consenso o altro strumento per la sottoscrizione, consegna, legalità, efficacia, adeguatezza, autenticità, validità, esecuzione, azionabilità o valore probatorio della presente Indenture o qualsiasi altro documento ad essa relativo o qualificato come addizionale.

(xxxviii) il Trustee non avrà nessun tipo di responsabilità nei confronti della Repubblica, di qualsiasi Titolare Registrato o di qualsiasi altro soggetto per la conferma o la mancata conferma di qualsiasi rating dei Titoli da parte di qualsiasi agenzia di rating.

(xxxix) qualsiasi certificato o relazione di esperto richiesto o rilasciato al Trustee (che sia o meno indirizzato al Trustee) in conformità con o ai fini della presente Indenture può essere considerato dal Trustee come prova sufficiente dei fatti ivi descritti nonostante tale certificato o relazione e/o qualsiasi lettera di incarico o documento sottoscritto dal Trustee contenga una limitazione monetaria o di altro tipo alla responsabilità dell'esperto.

Sezione 5.3 Il Trustee non è responsabile delle Premesse, della Validità dei Titoli di Debito o dell'Utilizzo dei Proventi degli stessi. Le premesse di cui alla presente Indenture e dei Titoli di Debito, ad eccezione dei certificati di autenticazione del Trustee, saranno considerati come dichiarazioni della Repubblica, ed il Trustee non assume alcuna responsabilità per l'esattezza delle stesse. Il Trustee non rilascia alcuna dichiarazione in relazione alla validità o sufficienza di questa Indenture o dei Titoli di Debito.

Sezione 5.4. Il Trustee può detenere Titoli di Debito; Incassi. Il Trustee, nella sua capacità individuale e in qualsiasi altra capacità, potrà diventare Titolare Registrato o creditore pignoratizio dei Titoli di Debito con gli stessi diritti che verrebbe a detenere se non fosse il Trustee. Il Trustee ha il diritto di stipulare operazioni con la Repubblica o qualsiasi dei soggetti collegati della stessa, senza render conto di qualsiasi utile risultante da tali operazioni.

Sezione 5.5. Somme detenute dal Trustee. Tutte le somme ricevute dal Trustee, fino a quando non verranno usate o applicate in conformità con la presente Indenture, saranno detenute in trust a favore del Trustee, di ogni agente o di ogni Soggetto Designato dal Trustee e dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito in conformità ai relativi interessi, ma non devono necessariamente essere separate dagli altri fondi se non nella misura richiesta dalla legge. Il Trustee non avrà alcuna obbligazione nei confronti di nessun soggetto per gli interessi su qualsiasi somma ricevuta ai sensi di questa Indenture.

Sezione 5.6 Compenso ed indennizzo del Trustee e suo credito privilegiato. (a) Nella misura in cui non sia già richiesto dalla Sezione 4.4 o dalla Sezione 5.6 e dalla Sezione 5.6(b), la Repubblica si impegna a e conviene di versare al Trustee di volta in volta, ed il Trustee avrà diritto al compenso concordato tra la Repubblica e il Trustee (che non si limiterà a qualsiasi disposizione di legge relativa al compenso di un trustee

di un trust espresso), e la Repubblica s'impegna a e conviene di pagare o rimborsare al Trustee e ad ogni trustee predecessore, dietro sua richiesta, tutte le spese documentate, gli esborsi e gli anticipi ragionevolmente sostenuti (ovvero, nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie retta dal diritto inglese, giustamente sostenuti), ovvero sostenuti dallo stesso o per suo conto o da qualsiasi Soggetto Designato in conformità con qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture (ivi compreso l'onorario, le spese documentate, e gli esborsi ragionevolmente sostenuti (ovvero, nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie regolata dal diritto inglese, giustamente sostenuti) del proprio consulente legale e di tutti gli agenti e altre persone che non siano regolarmente alle sue dipendenze) ad esclusione delle spese, degli esborsi o anticipi che possano derivare dalla sua colpa grave o malafede (ovvero, nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie regolati dal diritto inglese, derivanti dalla sua colpa grave, inadempimento volontario, violazione di dovere o violazione di fiducia).

(b) Nella misura in cui non sia già richiesto dalla Sezione 4.4 o dalla Sezione 5.6 (a), la Repubblica s'impegna inoltre ad indennizzare il Trustee ed ogni trustee predecessore e Soggetto Designato (ognuno, un "Soggetto Indennizzato") in relazione a qualsiasi perdita, passività o spesa sostenuta dal Trustee e da ogni Trustee Predecessore senza colpa grave o da ogni soggetto designato senza colpa o da ogni Soggetto Indennizzato senza malafede ovvero nel caso di Titoli di Debito di una Serie governata dal diritto inglese, sostenuta dal Trustee e da ogni Trustee Predecessore senza colpa grave o da ogni Soggetto Designato senza colpa o da ogni Soggetto Indennizzato senza malafede, inadempimento volontario, violazione di dovere o violazione di fiducia da parte sua, derivante da o in relazione all'accettazione o amministrazione di questa Indenture o dei relativi trust, ivi compresi i costi e le spese documentati ragionevolmente sostenuti ovvero, nel caso di Titoli di Debito di qualsiasi Serie regolati dal diritto inglese, giustamente sostenuti, nel difendersi da o nell'indagare su qualsiasi pretesa di obbligo o responsabilità in relazione a quanto sopra. Le obbligazioni della Repubblica ai sensi della presente Sezione 5.6 di compensare e mantenere indenne ogni Soggetto Indennizzato e di pagare o rimborsare ad ogni Soggetto Indennizzato le spese documentate, gli esborsi e gli anticipi ragionevolmente sostenuti o fatti o da qualsiasi perdita, passività o spesa così sostenuta costituirà un indebitamento addizionale ai sensi di questa Indenture e non verrà meno a seguito delle dimissioni del Trustee e dell'adempimento e estinzione di questa Indenture. Tale indebitamento addizionale sarà una pretesa senior rispetto a quella dei Titoli di Debito su tutta la proprietà e i fondi detenuti o incassati dal Trustee in tale capacità, e i Titoli di Debito sono quindi con il presente atto subordinati a tale pretesa senior.

Sezione 5.7. Diritto del Trustee di fare affidamento sul Certificato di Funzionario. Ferme restando la Sezione 5.1e la Sezione 5.2, ogniqualvolta nell'amministrazione dei trust di questa Indenture il Trustee ritenga necessario o auspicabile che una questione sia provata o stabilita prima di intraprendere, subire o omettere di intraprendere qualsiasi azione ai sensi della presente Indenture, tale questione potrà (a meno che altre prove non siano specificamente prescritte nella presente Indenture in relazione a ciò), in assenza di colpa o dolo da parte del Trustee, essere considerata provata e stabilita in maniera inconfutabile da un Certificato di Funzionario rilasciato al Trustee, e in assenza di colpa grave o malafede o dolo da parte del Trustee, sarà piena garanzia nei confronti del Trustee per qualsiasi azione intrapresa, subita o omessa dallo stesso in base alle disposizioni di questa Indenture sulla base di tale certificato.

Sezione 5.8. Soggetti idonei per la carica di Trustee. Il Trustee di cui alla presente Indenture sarà in ogni momento un soggetto che abbia un capitale e riserve la cui somma sia pari almeno a US\$ 50.000.000, avrà un trustee o uffici di rappresentanza a Buenos Aires, mantenga in Argentina i conti che sia necessario mantenere per adempiere alle obbligazioni del Trustee secondo quanto indicato in questa Indenture), avrà il suo Corporate Trust Office nel Borough of Manhattan, New York ed esercita l'attività senza carichi pendenti in base alle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato o territorio degli stessi o del District of Columbia ed è autorizzato in base a tali leggi ad esercitare poteri di corporate trust (ivi compresi tutti i poteri e relativi doveri stabiliti in questa Indenture), e sia soggetto alla supervisione o all'esame da parte dell'autorità federale o statale. Se tale soggetto pubblica relazioni sulla situazione patrimoniale almeno annualmente, in base alla legge o alle richieste della autorità di supervisione ed esame, ai fini di questa sezione, il capitale e riserve di tale soggetto saranno quelle indicate nelle relazione più recente sulla situazione così pubblicata. Il Trustee in relazione ai Titoli di Debito di una Serie governati dal diritto inglese sarà Trust Corporation. Qualora in qualsiasi momento il Trustee relativamente ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie non sia più idoneo in base alle disposizioni di questa Sezione, darà immediatamente le dimissioni nel modo e con l'effetto specificati qui di seguito in questa Indenture.

Sezione 5.9. Dimissioni e revoca; Incarico ad un Trustee Successore. (a) Il Trustee potrà in qualsiasi momento rassegnare le proprie dimissioni in relazione ai Titoli di Debito di una o più serie dando alla Repubblica un preavviso scritto delle dimissioni non inferiore a 90 giorni e fornendo comunicazione di ciò ai Titolari Registrati interessati a spese della Repubblica secondo quanto previsto dalla successiva Sezione 12.4 e senza fornire alcuna giustificazione. All'atto del ricevimento di tale comunicazione di dimissioni, la Repubblica

dovrà nominare prontamente un trustee successore in relazione a tale Serie con un atto scritto in duplice copia, una copia del quale sarà consegnata al Trustee che ha rassegnato le dimissioni ed una copia al trustee successore. Se nessun trustee successore sarà stato nominato in tal modo e nessun trustee successore avrà accettato l'incarico entro 60 giorni successivi alla comunicazione di dimissioni, il Trustee che dimissionario potrà fare istanza a qualsiasi tribunale della giurisdizione competente per la nomina di un trustee successore, oppure qualsiasi Titolare Registrato di Titoli di Debito della Serie interessata che sia stato un Titolare Registrato in buona fede di un Titolo di Debito di tale Serie per almeno sei mesi potrà, in proprio e per conto di tutti gli altri ugualmente situati, fare istanza a tale tribunale per la nomina di un trustee successore in relazione a tale Serie di Titoli di Debito. Tale Tribunale potrà, dopo la comunicazione, se lo ritiene opportuno, nominare un trustee successore in relazione ai Titoli di Debito della Serie interessata.

(b) Nel caso in cui in qualsiasi momento si dovesse verificare qualsiasi degli eventi seguenti:

il Trustee cesserà di essere idoneo in conformità con le disposizioni della Sezione 5.8 e ometterà di dare le dimissioni dopo che la richiesta scritta a tal fine è stata fatta da o per conto della Repubblica o di qualsiasi Titolare Registrato; o

il Trustee diventerà incapace di agire, o sarà dichiarato fallito o insolvente, ovvero un curatore o un liquidatore del Trustee o del suo patrimonio sarà nominato, oppure un funzionario pubblico assumerà a carico oppure assumerà il controllo del Trustee o del suo patrimonio o dei suoi affari ai fini della riabilitazione, conservazione o liquidazione;

allora, in tale caso (A) la Repubblica potrà revocare il Trustee e nominare un trustee successore in relazione a tutti i Titoli di Debito interessati, con un atto scritto in duplice copia, una copia di tale atto sarà consegnata al Trustee revocato ed una copia sarà consegnata al trustee successore, oppure (B) qualsiasi Titolare Registrato che sia stato Titolare Registrato in buona fede di un Titolo di Debito di qualsiasi Serie interessata per almeno sei mesi potrà per proprio conto e per conto di tutti gli altri Titolari Registrati, fare istanza a qualsiasi tribunale della giurisdizione competente per la revoca del Trustee e la nomina di un Trustee successore o trustees successori in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie.

(c) I Titolari Registrati di una Maggioranza dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito In Circolazione di qualsiasi Serie potranno in qualsiasi momento revocare il Trustee e nominare un Trustee successore per i Titoli di Debito di tale Serie consegnando al Trustee così revocato, al trustee successore così nominato e alla Repubblica la prova prevista nella Sezione 2.1 dell'azione adottata in quel senso dai Titolari Registrati. Se in qualsiasi momento vi fossero più di un Trustee in relazione ai Titoli di Debito delle diverse Serie emessi in base alla presente Indenture, ogni riferimento al Trustee sarà considerato come un riferimento al Trustee al momento in carica in relazione alla relativa Serie di Titoli di Debito. La frase che precede non pregiudica le disposizioni della Sezione 5.12.

(d) La Repubblica darà comunicazione delle dimissioni o della revoca del Trustee in relazione ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie a tutti i Titolari Registrati di Titoli di Debito di tale Serie nel modo previsto al Paragrafo 10 dei Termini.

(e) Le dimissioni o la revoca del Trustee e qualsiasi nomina di un trustee successore in base a qualsiasi delle disposizioni di questa Sezione 5.9 diventeranno efficaci all'accettazione della nomina da parte del trustee successore secondo quanto previsto nella Sezione 5.10.

Sezione 5.10 Accettazione dell'incarico da parte del Trustee Successore. (a) Nel caso di una nomina ai sensi della presente Indenture di un trustee successore in relazione a tutti i Titoli di Debito, ogni trustee successore così nominato sottoscriverà e consegnerà alla Repubblica ed al suo trustee predecessore un atto di accettazione di tale nomina ai sensi di questa Indenture, ed in questo caso le dimissioni o la revoca del trustee predecessore diventeranno efficaci e tale trustee predecessore, senza qualsiasi ulteriore atto, strumento o trasferimento, sarà investito di tutti i diritti, poteri, doveri e obbligazioni del suo predecessore ai sensi della presente Indenture, ma, su richiesta scritta della Repubblica o di qualsiasi trustee successore, dietro pagamento dei suoi oneri e di qualsiasi altra somma ad esso dovuta ai sensi della presente Indenture ancora insoluti, il Trustee che cessa di agire dovrà debitamente cedere, trasferire e consegnare al trustee successore tutti i beni e le somme dallo stesso detenuti in quel momento ai sensi della presente Indenture e sottoscriverà e consegnerà un atto che trasferisca a tale trustee successore tutti i diritti, i poteri, i doveri e le obbligazioni. Qualsiasi Trustee che cessi di agire riterrà, ciononostante una rivendicazione prioritaria su tutta la proprietà e su tutte le somme

detenute o incassate da tale Trustee per garantire qualsiasi somma allora dovuta ai sensi delle disposizioni della Sezione 5.6.

(b) In caso di nomina di un trustee successore ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di una o più (ma non di tutte le) Serie, la Repubblica, il trustee predecessore ed ogni trustee successore in relazione ai Titoli di Debito della Serie in questione sottoscriverà e consegnerà una Indenture integrativa della presente, in cui ogni trustee successore accetterà tale nomina e che (i) conterrà le disposizioni che saranno necessarie o auspicabili per trasferire e confermare ed investire in capo ad ogni trustee successore tutti i diritti, i poteri, i trust ed i doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella Serie o di quelle Serie cui la nomina di tale trustee successore si riferisce, (ii) conterrà tutte le disposizioni che saranno considerate necessarie o auspicabili per confermare che tutti i diritti, i poteri, i trust e i doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie in relazione alla quale o alle quali il Trustee che si ritira non si ritira e continueranno ad essere investiti nel Trustee che si ritira e (iii) aggiungerà o modificherà qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture secondo quanto sarà necessario per provvedere a o facilitare l'amministrazione dei trust ai sensi della presente Indenture da parte di più di un trustee, restando inteso che nulla di quanto contenuto in questa Indenture o in una tale indenture integrativa costituirà tali Trustee trustee congiunti dello stesso trust e che ognuno di tali Trustee sarà il trustee di un trust o più trust ai sensi di questa Indenture separatamente e a parte da qualsiasi trust o trusts ai sensi della presente Indenture amministrato o amministrati da qualsiasi altro Trustee; e alla sottoscrizione e consegna di una tale indenture integrativa, le dimissioni o la revoca del Trustee che si ritira diventeranno efficaci nella misura prevista nella stessa e ogni trustee successore, senza qualsiasi ulteriore atto, strumento o trasferimento, sarà investito di tutti i diritti, poteri, trusts e doveri del Trustee che si ritira in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie alla quale o alle quali si riferisce la nomina di tale trustee successore; ma, fermo restando il pagamento dei suoi oneri e di qualsiasi altra somma ad esso dovuta ai sensi della presente Indenture ed ancora dovuta, su richiesta scritta della Repubblica o di qualsiasi trustee successore, tale Trustee che si ritira dovrà debitamente cedere, trasferire e consegnare a tale trustee successore tutti i beni e tutte le somme detenuti da tale Trustee che si ritira ai sensi della presente Indenture in relazione ai Titoli di Debito di quella o di quelle Serie alla quale o alle quali si riferisce la nomina di tale trustee successore.

A richiesta di qualsiasi trustee successore, la Repubblica sottoscriverà tutti gli atti scritti al fine investire in modo pieno e certo tale trustee successore e confermare allo stesso tutti tali diritti, poteri e trust cui si fa riferimento nel primo e nel secondo paragrafo che precedono, a seconda del caso.

Nessun trustee successore potrà accettare la propria nomina se, al momento di tale accettazione tale trustee successore, non sarà idoneo in base a questo Articolo.

(c) All'accettazione della nomina da parte di un trustee successore secondo quanto previsto in questa Sezione 5.10, la Repubblica fornirà preavviso della stessa ai Titolari Registrati interessati secondo quanto previsto nel Paragrafo 10 dei Termini. Se l'accettazione della nomina è sostanzialmente contemporanea alle dimissioni, allora l'avviso cui fa riferimento la frase precedente potrà essere combinato con l'avviso richiesto dalla Sezione 5.9. Se la Repubblica ometterà di fornire tale avviso entro 10 giorni dall'accettazione della nomina da parte del trustee successore, il trustee successore farà fornire tale preavviso a carico della Repubblica.

Sezione 5.11. Fusione, Conversione, Consolidamento o Successione del Trustee. Qualsiasi società in cui il Trustee possa essere fuso o convertito o con la quale possa essere consolidato, o qualsiasi società che risulti da qualsiasi fusione, conversione o consolidamento di cui il Trustee sia parte, sarà il trustee successore ai sensi della presente Indenture, a *condizione che* tale società sia idonea in base alle disposizioni della Sezione 5.8, senza dover sottoscrivere o presentare nessun documento o nessun ulteriore atto di nessuna parte della presente Indenture, ferme le contrarie previsioni contenute nel presente atto.

Nel caso in cui un successore del Trustee per i trusts creati da questa Indenture in un momento in cui qualsiasi dei Titoli di Debito coinvolti sia stato autenticato ma non consegnato, un tale successore del Trustee potrà adottare il certificato di autenticazione del trustee predecessore e consegnare tali Titoli di Debito così autenticati; e nel caso in cui in quel momento qualsiasi dei Titoli di Debito coinvolti non siano stati autenticati, qualsiasi successore del Trustee potrà autenticare tali Titoli di Debito nel nome di qualsiasi trustee predecessore ai sensi di questa Indenture o nel nome del trustee successore; e in tutti tali casi tale certificato avrà il pieno vigore previsto nei Titoli di Debito o in questa Indenture per un certificato del Trustee; *salvo che* il diritto di adottare il certificato di autenticazione di un trustee predecessore o di autenticare tali Titoli di Debito nel nome di un trustee predecessore si applicherà solo al suo successore ovvero al successore a mezzo di fusione, conversione o consolidamento.

Sezione 5.12. Incarico a Co-Trustee. E' scopo di questa Indenture che non vi sarà alcuna violazione di nessuna legge di nessuna giurisdizione che neghi o limiti il diritto delle società o delle associazioni bancarie a svolgere attività in qualità di trustee in tale giurisdizione. E' riconosciuto che nel caso di controversia in base a questa Indenture, ed in particolare nel caso di azioni esecutive in caso di inadempimento, ovvero nel caso in cui il Trustee ritenga che in virtù di qualsiasi legge presente o futura di qualsiasi giurisdizione esso non potrà esercitare qualsiasi dei poteri, diritti e rimedi conferiti al Trustee dalla presente Indenture ovvero di detenere in trust la titolarità per quanto riguarda beni, conferita con la presente Indenture o di intraprendere qualsiasi azione che possa essere auspicabile o necessaria in relazione a ciò, potrà essere necessario che, senza il consenso dei Titolari Registrati, il Trustee nomini un soggetto o un istituto come trustee separato o co-trustee. Le seguenti disposizioni di questa Sezione sono adottate a questo fine.

Nel caso in cui il Trustee nomini debitamente per iscritto una persona o un istituto ulteriore in qualità di trustee separato o co-trustee, ogni rimedio, potere, diritto, pretesa, domanda, causa di azione, immunità, patrimonio, titolarità, interesse e vincolo espressi da questa Indenture o che la stessa intenda far esercitare o investire o trasferire in capo al Trustee in relazione a ciò, saranno esercitabili da e investiti in capo a tale trustee separato o co-trustee ma solo nella misura necessaria per permettere a tale trustee separato o co-trustee di esercitare tali poteri, diritti e rimedi, e solo nella misura in cui il Trustee secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non sia in grado di esercitare tali poteri, diritti e rimedi e ogni impegno, dovere e obbligazione necessari all'esercizio degli stessi da parte di tale trustee separato o co-trustee saranno in capo a ed azionabili da uno o dall'altro degli stessi.

Se fosse richiesto dal trustee separato o dal co-trustee nominato dal Trustee qualsiasi atto scritto da parte della Repubblica al fine di investire più pienamente e sicuramente in capo allo stesso e confermargli tali beni, diritti, poteri, trusts, doveri ed obbligazioni, tutti tali atti scritti saranno sottoscritti a richiesta dalla Repubblica, la quale ne prenderà atto e li consegnerà; *salvo che*, se si sarà verificato e sarà in atto un Evento di Inadempimento e la Repubblica non sottoscrive un tale atto entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, il Trustee avrà il potere in qualità di procuratore della Repubblica di sottoscrivere tale atto nel nome e nella vece della Repubblica. Nel caso in cui dovesse morire un trustee separato o co-trustee, oppure lo stesso dovesse diventare incapace di agire, oppure dovesse rassegnare le dimissioni o essere rimosso, tutti i patrimoni, beni, diritti, poteri, trusts, doveri e obbligazioni di tale trustee separato o co-trustee saranno investiti, nella misura permessa dalla legge, e saranno esercitabili dal Trustee senza la nomina di un nuovo trustee o trustee successore fino alla nomina di un nuovo trustee o un successore di tale trustee separato o co-trustee.

Ogni trustee separato o co-trustee sarà nominato ed agirà, nella misura permessa dalla legge, subordinatamente alle seguenti disposizioni e condizioni:

- (i) tutti i diritti, poteri, autorità e tutele conferiti o imposti al Trustee saranno conferiti ed imposti e potranno essere esercitati o eseguiti da tale trustee separato o co-trustee; e
- (ii) nessun trustee ai sensi della presente Indenture sarà responsabile a causa di qualsiasi atto o omissione di qualsiasi altro trustee separato o co-trustee ai sensi della presente Indenture.

Qualsiasi comunicazione, richiesta o altro scritto rivolto al Trustee sarà considerato come dato a ciascun trustee separato o co-trustees, con la medesima efficacia si efficacemente come se fosse dato ad ognuno di loro. Ogni atto che nomini trustee separati o co-trustee si riferirà a questa Indenture ed alle condizioni di questa Sezione.

Qualsiasi trustee separato o co-trustee potrà in qualsiasi momento nominare il Trustee quale suo agente o procuratore con pieno potere e autorità, nella misura in cui ciò non sia proibito dalla legge, per compiere per suo conto e nel suo nome qualsiasi atto legittimo in base a o in relazione a questa Indenture.

ARTICOLO SEI

I TITOLARI REGISTRATI

Sezione 6.1 Prova dell'Azione intrapresa dai Titolari Registrati. Qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, comunicazione, consenso, rinuncia, o altra azione che la presente Indenture preveda che i Titolari Registrati di qualsiasi Serie di Titoli di Debito possano adottare, potrà essere inserita in e comprovata da uno o più atti di contenuto sostanzialmente simile firmati da tali Titolari Registrati in persona o da un agente debitamente nominato per iscritto; e salvo quanto diversamente espressamente previsto nella

presente Indenture, tale azione sarà efficace quando tale atto è ricevuto o tali atti sono ricevuti dal Trustee. La prova della sottoscrizione di un tale atto o di uno scritto che nomini tale agente sarà sufficiente a qualsiasi fine della presente Indenture e (ferme restando le precedenti Sezioni 5.1 e 5.2) sarà inconfutabile a favore del Trustee e della Repubblica, se fatta nel modo previsto in questo Articolo.

Sezione 6.2. Prova della Sottoscrizione di atti e della detenzione di Titoli di Debito. Ferme restando la precedente Sezione 5.1 e 5.2, la sottoscrizione di qualsiasi atto da parte del Titolare Registrato o del suo agente o delegato potrà essere provata in conformità con le norme e regolamenti ragionevoli che possano essere prescritti dal Trustee e nella maniera che sarà soddisfacente per il Trustee. La detenzione di Titoli di Debito ai fini di questa Indenture sarà comprovata dal Registro tenuto in base alla Sezione 2.6 o da un Certificato del Trustee.

Sezione 6.3. Titolari Registrati equiparati a Proprietari. La Repubblica, il Trustee, qualsiasi trustee paying agent e qualsiasi agente della Repubblica o del Trustee potrà considerare e trattare qualsiasi Soggetto a nome del quale qualsiasi Titolo Registrato sarà registrato nel Registro come proprietario esclusivo di tale Titolo di Debito (indipendentemente da se tale Titolo di Debito sia scaduto e nonostante qualsiasi annotazione di proprietà o altra scritta sullo stesso) al fine di ricevere il pagamento di, o in conto di, capitale e ferme restando le disposizioni di questa Indenture, di interessi su tale Titolo di Debito e a tutti i fini; e né la Repubblica, né il Trustee, né il trustee paying agent, né alcun agente della Repubblica o del Trustee sarà influenzato da qualsiasi comunicazione in senso contrario. Tutti tali pagamenti saranno validi e, nella misura della somma o delle somme così versate, efficaci a soddisfare e ad estinguere l'obbligo per somme pagabili su tale Titolo di Debito.

Sezione 6.4. Certificato di Funzionario che identifica i Titoli di Debito di proprietà della Repubblica. Prima della sollecitazione di qualsiasi consenso ovvero prima di qualsiasi votazione in relazione ad una Modifica o altra azione o istruzione ai sensi di questa Indenture o dei Termini che incidano su qualsiasi Serie di Titoli di Debito, la Repubblica consegnerà prontamente al Trustee uno o più Certificati di Funzionario che specifichino eventuali Titoli di proprietà di, o controllati, direttamente o indirettamente dalla Repubblica o da qualsiasi altro Ente Pubblico (come definito nella definizione di "In Circolazione" fornita in questa Indenture) della Repubblica.

Ferme restando la Sezione 5.1 e la Sezione 5.2, il Trustee avrà il diritto di accettare tale Certificato o tali Certificati di Funzionario come prova inconfutabile dei fatti ivi contenuti e del fatto che tutti i Titoli di Debito non elencati in tale Certificato o in tali Certificati sono In Circolazione ai fini di qualsiasi consenso o voto.

Sezione 6.5. Diritto di Revoca dell'Azione Intrapresa. In qualsiasi momento prima della (ma non dopo la) fornitura della prova al Trustee, secondo quanto previsto nella Sezione 6.1, che i Titolari Registrati della percentuale in totale dell'importo di capitale dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o della percentuale di voti dati e richiesti da questa Indenture in relazione a tale azione, hanno intrapreso la stessa, qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di Debito il cui numero di serie appaia essere incluso tra i numeri di Serie dei Titoli di Debito dei Titolari Registrati che hanno acconsentito a tale azione potrà, depositando una comunicazione scritta presso il Corporate Trust Office e con la prova di detenzione prevista da questo Articolo, revocare tale azione fintanto che riguardi tale Titolo di Debito. Salvo quanto sopra, una tale azione intrapresa da un Titolare Registrato sarà inconfutabile e vincolante per tale Titolare Registrato e tutti i Titolari Registrati futuri di tale Titolo di Debito e di eventuali Titoli di Debito emessi in cambio o in sostituzione degli stessi, indipendentemente da se qualsiasi annotazione a tale riguardo sia fatta su un tale Titolo di Debito.

ARTICOLO SETTE

MODIFICHE

Sezione 7.1. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture o dal Regolamento (la "Modifica") alla presente Indenture o al Regolamento dei Titoli di Debito di una o più Serie può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo Articolo 7 e le altre disposizioni applicabili di questa Indenture e dei Titoli di Debito della Serie interessata.

(b) Salvo quanto previsto nell'Autorizzazione all'emissione di Titoli PIL e/o dai termini e dalle condizioni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, questo Articolo Sette si applicherà a tutte le modifiche che saranno fatte a questa Indenture e/o ai termini ed alle condizioni dei Titoli di Debito di tale Serie.

Sezione 7.2 Modifiche di Titoli di Debito di una Singola Serie. Modifiche ai termini dei Titoli di Debito di una Singola Serie, o a questa Indenture nella misura in cui incidono sui Titoli di Debito di una singola Serie, potranno essere fatte, e si potrà rinunciare in futuro alla conformità con le stesse, con il consenso della Repubblica e:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 $\frac{2}{3}$ % del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 $\frac{2}{3}$ % del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione

Sezione 7.3. Modifiche a Materie Riservate relative a Serie Multiple di Titoli di Debito. Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del Regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, in entrambi i casi come parte di un'unica transazione, la Repubblica può scegliere di procedere conformemente a questa Sezione 7.3 anziché alla Sezione 7.2, restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi della Sezione 7.2. La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato nel successivo Articolo 9, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo specificato nel successivo Articolo 9, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 $\frac{2}{3}$ % del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 $\frac{2}{3}$ % del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione.

Se i Titoli di debito di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta conformemente a questa Sezione 7.3 vengono denominati in una valuta o unità monetaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in linea capitale di questi Titoli di Debito ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio del capitale di tali Titoli di Debito alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità monetaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York o, se tale cambio non è disponibile, usando un sistema adeguato a livello commerciale per stabilire l'equivalente in dollari U.S.A. per tali Titoli di Debito come specificato dal Trustee, nella sua pena discrezionalità. Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questa Sezione 7.3, sono stati

nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli di debito interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare complessivo in linea capitale più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questa Sezione 7.3.

Sezione 7.4. Natura Vincolante delle Modifiche, avvisi, annotazioni, ecc. Qualsiasi atto dato da, o per conto di, qualsiasi Titolare Registrato di Titoli di Debito di qualsiasi Serie in relazione a qualsiasi consenso o voto per qualsiasi Modifica al Regolamento dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o a questa Indenture a partire dal termine di efficacia di tale atto, sarà irrevocabile, definitivo e vincolante per tutti i Titolari Registrati successivi di tale Titolo di Debito o qualsiasi Titolo di Debito emesso direttamente o indirettamente in cambio o in sostituzione degli stessi o al posto degli stessi. Una tale Modifica ai termini ed alle condizioni dei Titoli di Debito di tale Serie o di questa Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di tali Titoli di Debito, abbiano o meno espresso il loro consenso o esercitato tale voto ed indipendentemente da una annotazione di Modifica fatta su tali Titoli di Debito. La comunicazione di qualsiasi Modifica dei termini e delle condizioni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie o di questa Indenture (che non sia al fine di sanare, correggere o integrare qualsiasi errore provato (in maniera soddisfacente per il Trustee) della presente Indenture o di tali Titoli) sarà data a ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie, secondo quanto previsto nel Paragrafo 10 dei Termini.

I Titoli di Debito autenticati e consegnati dopo l'efficacia di qualsiasi Modifica potranno recare una annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica relativamente all'argomento previsto in tale Modifica. Nuovi Titoli di Debito modificati per riflettere, secondo il parere del Trustee e della Repubblica, una tale Modifica o altra azione, potranno essere preparati dalla Repubblica, autenticati dal Trustee (o da qualsiasi agente convalidante nominato in base all'Indenture) e consegnati in cambio dei Titoli di Debito in Circolazione.

Non sarà necessario che il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie approvi la forma particolare di qualsiasi Modifica proposta, ma sarà sufficiente che tale voto o consenso ne approvi la sostanza.

ARTICOLO OTTO

INDENTURE INTEGRATIVE

Sezione 8.1. Indenture Integrative senza il consenso dei Titolari Registrati. Senza il voto o il consenso dei Titolari Registrati, la Repubblica ed il Trustee potranno di volta in volta ed in qualsiasi momento stipulare una indenture o indentures integrative della presente, in una forma soddisfacente per il Trustee, per qualsiasi degli scopi seguenti: (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi serie, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli di Debito di qualsiasi serie conformemente ai requisiti di tali Titoli di Debito o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi errore dimostrato (in maniera soddisfacente per il Trustee) o manifesto nella presente Indenture (E) effettuare qualsiasi cambiamento che sia di natura formale, minore o tecnica o (F) modificare i Titoli di Debito di qualsiasi serie o la presente Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sull'interesse di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

A seguito del ricevimento di un Certificato di Funzionario, il Trustee con il presente atto è autorizzato a sottoscrivere una tale indenture integrativa ed a fare eventuali accordi appropriati e stipule che possano essere contenuti nelle stesse e ad accettare il trasferimento, la cessione, l'ipoteca o la costituzione in pegno di qualsiasi proprietà in base a tale indenture, ma il Trustee non sarà obbligato a stipulare una indenture integrativa che influisca sui diritti, doveri o immunità proprie del Trustee ai sensi di questa Indenture o altrimenti o incrementi l'ambito dei suoi doveri, nel quale caso il Trustee potrà a sua discrezione, ma non sarà obbligato a, stipulare tale indenture integrativa.

Una indenture integrativa autorizzata dalle disposizioni di questa Sezione potrà essere sottoscritta senza il consenso dei Titolari Registrati di qualsiasi dei Titoli di Debito della Serie interessata, ferme restando qualsiasi delle disposizioni della Sezione 8.2 o dell'Articolo 7.

Sezione 8.2. Indenture Integrative con il consenso dei Titolari Registrati. All'approvazione di una Modifica ai sensi della precedente Sezione 7.2 o della Sezione 7.3, la Repubblica e il Trustee potranno stipulare una indenture o delle indentures integrative della presente al fine di cambiare in qualsiasi modo o eliminare

qualsiasi delle disposizioni di questa Indenture (in base ai termini ed alle condizioni dei Titoli di Debito di una Serie influenzata da tale Modifica) in base a ed in conformità con la Modifica approvata.

A richiesta della Repubblica, accompagnata da una copia dell'Indenture integrativa e da un Certificato di Funzionario e dietro presentazione al Trustee di prova del consenso dei Titolari Registrati e di altri eventuali documenti richiesti dalla Sezione 6.1, il Trustee sottoscriverà con la Repubblica tale indenture integrativa, salvo che tale indenture integrativa non influisca sui diritti, sui doveri e sulle immunità del Trustee in base a questa Indenture o altrimenti o incrementi l'ambito dei suoi doveri, nel quale caso il Trustee potrà a sua discrezione, ma non sarà tenuto a, stipulare tale Indenture integrativa.

Non sarà necessario per il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie approvare la forma particolare di qualsiasi indenture integrativa proposta, ma sarà sufficiente che tale voto o consenso ne approvinò la sostanza.

Prontamente dopo la sottoscrizione da parte della Repubblica e del Trustee di qualsiasi indenture integrativa ai sensi delle disposizioni della Sezione 8.1 e di questa Sezione 8.2, la Repubblica provvederà a suo carico a comunicare la stessa ai Titolari Registrati interessati secondo quanto previsto nel Paragrafo 10 dei Termini, descrivendo in termini generali la sostanza di tale indenture integrativa. La mancata comunicazione da parte della Repubblica, o qualsiasi vizio della stessa, non pregiudicherà tuttavia in alcun modo né inficerà la validità di tale indenture integrativa.

Sezione 8.3. Effetto dell'Indenture integrativa. Alla sottoscrizione di qualsiasi indenture integrativa in base alle disposizioni qui contenute, questa Indenture e dei Titoli di Debito della Serie interessata saranno, e saranno considerati, modificati ed emendati in conformità con la stessa, e tutti i rispettivi diritti, le restrizioni di diritti, obbligazioni, doveri e immunità del Trustee, della Repubblica e dei Titolari Registrati della Serie interessata, come previsti da questa Indenture, saranno successivamente determinati, esercitati ed attuati azionati ai sensi di tale indenture integrativa, salvo il completo rispetto di tali Modifiche, e tutte le previsioni di una tale indenture integrativa saranno, e saranno considerate, parte delle previsioni di questa Indenture a tutti gli effetti.

Sezione 8.4. Documenti da consegnare al Trustee. Ferme restando le disposizioni della Sezione 5.1 e della Sezione 5.2, il Trustee avrà il diritto di ricevere, e sarà pienamente protetto nell'affidarsi a, oltre ad un Certificato di Funzionario secondo quanto indicato nella Sezione 8.1 e nella Sezione 8.2, il parere di un Legale, che dichiari che la sottoscrizione di una indenture integrativa è autorizzata o permessa in base a questa Indenture, indirizzato al Trustee come prova inconfutabile che la stipula o l'esecuzione di una tale indenture integrativa è conforme alle disposizioni applicabili di questa Indenture.

Sezione 8.5. Annotazione sui Titoli di Debito relativamente alle Indenture Integrative. I Titoli di Debito autenticati e consegnati dopo la sottoscrizione di qualsiasi indenture integrativa ai sensi delle disposizioni di questo Articolo Otto potranno recare una annotazione nella forma e nella maniera approvate dal Trustee in relazione a qualsiasi questione prevista per tale indenture integrativa. Se la Repubblica o il Trustee lo decideranno, nuovi Titoli di Debito modificati in modo da riflettere, secondo l'avviso del Trustee, qualsiasi Modifica di questa Indenture contenuta in una tale indenture integrativa, potranno essere preparati dalla Repubblica a sue spese, autenticati dal Trustee e consegnati in cambio dei Titoli di Debito della Serie interessata.

ARTICOLO NOVE

ASSEMBLEE DEI TITOLARI REGISTRATI

Sezione 9.1. Scopi consentiti per convocare assemblee; Convocazione ed avviso di assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica a questa Indenture o ai Termini dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie secondo quanto previsto nella presente Indenture o in tali Titoli di Debito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al

verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nella Sezione 4.1, i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Sezione 9.2. Aventi diritto al voto; Quorum. (a) Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% del capitale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

(b) Nessun affare sarà discusso in mancanza del quorum, a meno che un quorum non sia presente quando l'assemblea è chiamata all'ordine. In mancanza di un quorum entro trenta minuti dall'ora fissata per una tale assemblea, l'assemblea sarà aggiornata per un periodo non inferiore a dieci giorni secondo quanto determinato dal presidente dell'assemblea. Occorre dare l'avviso per convocare di nuovo un'assemblea aggiornata solo una volta, ma deve essere dato non meno di cinque giorni prima della data in cui si prevede di convocare nuovamente l'assemblea. L'avviso della nuova convocazione di un'assemblea aggiornata dovrà indicare espressamente la percentuale dell'importo totale di capitale dei Titoli di Debito di tale Serie al momento in Circolazione che costituirà il quorum.

Sezione 9.3. Delega. (a) Qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di Debito della Serie rispetto alla quale tale assemblea è tenuta, il quale abbia sottoscritto un atto scritto che nomina una persona quale delegato, sarà considerato presente al fine di determinare il quorum e sarà considerato come votante; *salvo che* tale Titolare Registrato sarà considerato presente e votante solo in relazione alle questioni coperte da tale atto scritto. Qualsiasi delibera approvata o decisione adottata a qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati di qualsiasi Serie debitamente tenuta in conformità con questo Articolo Nove sarà vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie indipendentemente dalla presenza in assemblea.

(b) La nomina di un delegato sarà provata facendo garantire la firma della persona che sottoscrive la delega da una banca, da un banchiere, trust company, Trust Corporation ovvero da una società di persone membro della Borsa Valori di Londra o New York che sia soddisfacente per la Repubblica. La detenzione di Titoli di Debito sarà provata dal registro tenuto in conformità con la Sezione 2.6, *salvo che* la titolarità di interessi beneficiari nel Titolo Globale sarà provata da un certificato o da certificati del Depositario.

Sezione 9.4. Presidente; Votazione. Il Trustee nominerà un presidente provvisorio dell'assemblea. Un presidente permanente ed un segretario permanente dell'assemblea saranno eletti con il voto dei Titolari Registrati della Maggioranza dell'importo totale di capitale dei Titoli di debito di tale Serie rappresentato all'assemblea. A qualsiasi assemblea, ogni Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie o Titolare Registrato di una delega, avrà diritto ad un voto per ogni dollaro (o, nel caso di Titoli di Debito denominati in qualsiasi altra valuta, una unità della valuta nella quale tali Titoli di Debito sono denominati) dell'importo di capitale dei Titoli di Debito di tale Serie detenuto o rappresentato dal Titolare Registrato ovvero dall'intestatario di una delega, a seconda del caso; fermo restando *che*, nessun voto sarà dato o contato a qualsiasi assemblea in

relazione a qualsiasi Titolo di Debito contestato come non In Circolazione e che il presidente dell'assemblea dichiari non In Circolazione. Il Presidente dell'assemblea non avrà il diritto di votare salvo che come Titolare Registrato di Titoli di Debito di tale Serie o Titolare Registrato di una delega. Qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati debitamente convocata, alla quale sia presente un quorum, potrà essere aggiornata di volta in volta, e l'assemblea si potrà tenere così aggiornata senza ulteriore avviso.

Sezione 9.5 Conteggio dei voti; Registrazione di debere delle assemblee. Il voto relativo a qualsiasi delibera sottoposta ad un'assemblea dei Titolari Registrati di una o di tutte le Serie verrà espresso per mezzo di scrutinio scritto sul quale dovranno essere apposte le firme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tali Serie o titolari di deleghe a tale assemblea e sui quali si dovrà iscrivere il numero di serie o i numeri dei Titoli di Debito detenuti o rappresentati dagli stessi. Fermo restando quanto previsto alla precedente Sezione 7.3, il presidente permanente dell'assemblea nominerà due scrutatori che conteranno tutti i voti dati all'assemblea a favore di o contro qualsiasi delibera e i quali faranno e presenteranno al segretario dell'assemblea le loro relazioni scritte verificate in duplice copia di tutti i voti dati all'assemblea. Un verbale dei procedimenti di ogni assemblea sarà preparato dal segretario dell'assemblea e le relazioni originali su qualsiasi votazione per scrutinio fatta a tale assemblee e redatte dagli scrutatori, saranno allegate a detto verbale unitamente alle dichiarazioni giurate di una o più persone aventi conoscenza dei fatti, stabilendo una copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea e che dimostri che tale avviso è stato pubblicato come sopra previsto. Il verbale sarà firmato e verificato dal presidente permanente e dal segretario dell'assemblea. Uno dei duplicati sarà consegnato alla Repubblica e l'altro al Trustee che lo dovrà conservare; quest'ultimo dovrà far allegare al verbale gli scrutini dei voti dell'assemblea. Qualsiasi verbale così firmato e verificato sarà prova inconfutabile delle questioni dichiarate nello stesso.

ARTICOLO DIECI

RIMBORSO ED ACQUISTO DI TITOLI E FONDI DI AMMORTAMENTO

Sezione 10.1 Applicabilità dell'Articolo ai rimborsi. I Titoli di Debito di qualsiasi Serie che siano rimborsabili prima della Scadenza Determinata saranno rimborsabili in conformità con i loro termini (salvo quanto diversamente specificato e secondo quanto contemplato dalla Sezione 2.1 per i Titoli di Debito di qualsiasi Serie) in conformità con il presente Articolo Dieci.

Sezione 10.2. Scelta di rimborsare; Comunicazione al Trustee. Se la Repubblica dovesse desiderare di esercitare la facoltà di rimborsare tutti o parte dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, la Repubblica comunicherà al Trustee per iscritto, almeno 60 giorni prima della data di Rimborso fissata dalla Repubblica (a meno che un preavviso più breve non sia soddisfacente per il Trustee), tale Data di Rimborso e il capitale ovvero l'importo facciale dei Titoli di Debito di tale Serie da rimborsare. Se i Titoli di Debito di tale Serie possono essere originalmente emessi di volta in volta con termini variabili, la Repubblica comunicherà inoltre al Trustee, per iscritto, i termini particolari o la designazione dei Titoli di Debito di tale Serie da rimborsare. In caso di qualsiasi rimborso dei Titoli di Debito prima della scadenza di qualsiasi restrizione rispetto a tale rimborso previsto nei termini e nelle condizioni di tali Titoli di Debito o altrove in questa Indenture, la Repubblica fornirà al Trustee un Certificato di Funzionario comprovante il rispetto di tale restrizione.

Sezione 10.3 Selezione da parte del Trustee dei Titoli di Debito da rimborsare. Se si dovrà riscattare soltanto alcuni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, i Titoli particolari da rimborsare saranno selezionati dal Trustee non più di 60 giorni prima della Data di Rimborso, tra i Titoli di Debito In Circolazione di tale Serie (ovvero, nel caso di Titoli di Debito di una Serie che potrà essere originalmente emessa di volta in volta con termini variabili, tra i Titoli di tale Serie aventi la stessa data di emissione originale e gli stessi termini) non precedentemente richiamati per il rimborso, con il metodo che il Trustee riterrà equo ed opportuno e che potrà prevedere la scelta di frazioni (pari al taglio minimo autorizzato per i Titoli di Debito di tale Serie o qualsiasi multiplo integrale dello stesso) del capitale o importo facciale dei Titoli di Debito di tale Serie.

Il Trustee comunicherà prontamente alla Repubblica per iscritto i Titoli di Debito selezionati per il rimborso, e nel caso di eventuali Titoli di Debito selezionati per il rimborso parziale, il capitale o valore facciale dei titoli di rimborsare parzialmente.

A tutti gli effetti della presente Indenture, a meno che il contesto non richieda altrimenti, tutte le disposizioni relative al rimborso dovranno riguardare, nel caso di Titoli di Debito rimborsati o da rimborsare solo in parte, la porzione di capitale o dell'importo facciale di tali Titoli di Debito che sia stato o che debba essere rimborsato.

Sezione 10.4. Avviso di Rimborso. L'avviso di rimborso sarà dato non meno di 30 giorni e non più di 60 giorni precedenti la Data di Rimborso ad ogni Titolare Registrato dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie da rimborsare in conformità con la Sezione 12.4.

Tutti gli avviso di rimborso dovranno indicare:

- (1) la Data di Rimborso;
- (2) il Prezzo di Rimborso o il modo in cui il Prezzo di Rimborso debba essere determinato;
- (3) che i Titoli di Debito di tale Serie sono rimborsati a scelta della Repubblica in base alle disposizioni contenute nei termini e nelle condizioni dei Titoli di Debito di tale Serie o in una indenture integrativa che stabilisca i termini e le condizioni di tali Titoli di Debito, unitamente ad una sintesi dei fatti che permettono tale rimborso;
- (4) che alla Data di Rimborso, il Prezzo di Rimborso diventerà dovuto e pagabile in relazione ad ogni Titolo di Debito della Serie da rimborsare e che gli interessi sullo stesso cesseranno di maturare a partire da detta data;
- (5) il luogo o i luoghi in cui i Titoli di Debito di tale Serie devono essere riconsegnati per il pagamento del Prezzo di Rimborso;
- (6) i numeri CUSIP e ISIN della Serie di Titoli di Debito da rimborsare;
- (7) se si devono riscattare solo alcuni dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, l'identificazione dei Titoli di Debito particolari di tale Serie da rimborsare o, a seconda del caso, la porzione dell'ammontare di capitale o l'ammontare facciale degli stessi da rimborsare; e
- (8) che il rimborso è per un fondo di ammortamento, se questo è il caso.

L'avviso di rimborso dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie da rimborsare a scelta della Repubblica, sarà dato dalla Repubblica o, su richiesta scritta della Repubblica, dal Trustee a nome ed a carico della Repubblica e sarà irrevocabile.

Sezione 10.5 Deposito del Prezzo del Rimborso. Non più tardi delle 1.00 P.M. ora locale nel luogo di pagamento il Giorno Lavorativo precedente qualsiasi Data di Rimborso, la Repubblica depositerà presso il Trustee o un trustee paying agent una somma di denaro sufficiente a coprire il Prezzo di Rimborso di tutti i Titoli di Debito della Serie che deve essere rimborsata a quella data.

Sezione 10.6. Titoli di Debito pagabili alla Data di Rimborso. Una volta dato l'avviso di rimborso come sopra indicato, i Titoli di Debito da rimborsare diventeranno dovuti e pagabili, alla Data di Rimborso, per il Prezzo di Rimborso specificato nell'avviso, e a partire da tale data (a meno che non vi sia inadempimento nel pagamento del Prezzo di Rimborso e degli interessi maturati) tali Titoli di Debito cesseranno di essere fruttiferi di interessi. Alla riconsegna di qualsiasi di tali Titoli di Debito per il rimborso in conformità con il suddetto avviso, tale Titolo di Debito sarà pagato dalla Repubblica al Prezzo di Rimborso; *salvo che* le rate di interessi la cui Scadenza Determinata sia entro la Data di Rimborso, saranno pagabili ai Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tale Serie, registrati come tali alla chiusura dell'attività alle relative Date di Registrazione.

Se qualsiasi Titolo di Debito di qualsiasi Serie richiamato per il rimborso non sarà pagato alla riconsegna dello stesso per il rimborso, il capitale e qualsiasi premio sarà, fino al pagamento, fruttifero di interessi a partire dalla Data di Rimborso al tasso recato da tale Titolo di Debito.

Sezione 10.7. Titoli Rimborsati in Parte. Qualsiasi Titolo di Debito che debba essere rimborsato in parte, sarà riconsegnato nel luogo di pagamento dello stesso (con la girata, se la Repubblica o il Trustee lo richiede, o con un atto scritto di trasferimento in una forma soddisfacente per la Repubblica, il Conservatore del Registro ed il Trustee, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato dello stesso o dal suo procuratore debitamente autorizzato per iscritto), e la Repubblica sottoscriverà ed il Trustee convaliderà e consegnerà al Titolare Registrato di tale Titolo di Debito senza commissione di servizio, un nuovo Titolo di Debito o nuovi Titoli di Debito della stessa serie, di uguale tenore e di qualsiasi taglio autorizzato, come richiesto da tale

Titolare Registrato, per un totale di capitale o per un importo facciale pari a o in cambio della porzione non rimborsata di capitale o ammontare facciale del Titolo di Debito riconsegnato, ovvero, nel caso di Titoli di Debito che forniscano un apposito spazio per le annotazioni, a scelta del Titolare Registrato, il Trustee potrà, invece di consegnare un nuovo Titolo di Debito o nuovi Titoli di Debito come sopra indicato, fare una annotazione su tale Titolo di Debito del pagamento della parte rimborsata dello stesso.

Sezione 10.8 Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica potrà acquistare o acquisire in qualsiasi momento, qualsiasi dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie in qualsiasi modo ed a qualsiasi prezzo sul mercato aperto ovvero in operazioni negoziate privatamente. Tutti i Titoli di Debito che sono acquistati o acquisiti dalla Repubblica, a discrezione della stessa, potranno essere detenuti, rivenduti o riconsegnati al Trustee per l'annullamento, ma qualsiasi Titolo di Debito così acquistato dalla Repubblica non potrà essere riemesso o rivenduto se non in conformità con il Securities Act ed altra legge applicabile.

Sezione 10.9. Applicabilità dell'Articolo ai Fondi di Ammortamento. L'attuazione da parte della Repubblica delle disposizioni relative a qualsiasi fondo di ammortamento contenute nei Titoli di Debito di qualsiasi Serie avverrà in conformità con tali disposizioni e questo Articolo Dieci, salvo quanto diversamente specificato e contemplato dalla Sezione 2.1 per i Titoli di Debito di tale Serie.

Nella presente Indenture si fa riferimento all'importo minimo di qualsiasi pagamento per il fondo di ammortamento previsto dai Termini dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie come un "versamento obbligatorio al fondo di ammortamento", e qualsiasi versamento in eccesso di tale importo minimo previsto dai Termini dei Titoli di Debito di qualsiasi serie è denominato nella presente Indenture "versamento facoltativo al fondo ammortamento".

Se previsto dai Termini dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie, l'importo in contanti di qualsiasi versamento al fondo di ammortamento potrà essere soggetto ad una riduzione secondo quanto previsto nella Sezione 10.10. Ogni versamento al fondo di ammortamento si applicherà al rimborso dei Titoli di Debito di qualsiasi Serie secondo quanto previsto dai termini e dalle condizioni dei Titoli di Debito di tale Serie.

Sezione 10.10 Adempimento dei versamenti al fondo ammortamento. La Repubblica (a) potrà consegnare i Titoli di Debito In Circolazione di una Serie (che non sia stata precedentemente richiamata per il rimborso) e (b) potrà utilizzare Titoli di Debito a credito di una Serie che siano stati rimborsati a scelta della Repubblica in base ai termini di tali Titoli di Debito o attraverso l'utilizzo di versamenti facoltativi permessi al fondo di ammortamento in base ai termini di tali Titoli di Debito, in ogni caso a soddisfacimento in tutto o in parte di qualsiasi versamento al fondo di ammortamento in relazione ai Titoli di Debito di tale Serie che sia necessario effettuare in base ai Termini di tali Titoli di Debito; *a condizione che* tali Titoli di Debito non siano stati precedentemente così accreditati. Tali Titoli di Debito saranno ricevuti e accreditati a tal fine dal Trustee al Prezzo di Rimborso specificato per il rimborso in tali Titoli di Debito attraverso l'operazione del fondo di ammortamento e l'importo di tale versamento al fondo di ammortamento sarà ridotto di conseguenza.

Sezione 10.11. Rimborso di Titoli per il Fondo di Ammortamento. Non meno di 60 giorni prima di ogni data di versamento al fondo di ammortamento per qualsiasi Serie di Titoli di Debito (a meno che un periodo più breve non sia soddisfacente per il Trustee), la Repubblica consegnerà al Trustee un Certificato di Funzionario che specifichi l'importo del versamento successivo al fondo di ammortamento per tale Serie in base ai termini di tale Serie, l'eventuale porzione dello stesso, che debba essere soddisfatta con il pagamento di contanti e l'eventuale porzione dello stesso che debba essere soddisfatta consegnando e accreditando i Titoli di Debito di tale Serie in base alla sezione 10.10 e se la Repubblica intende esercitare il proprio diritto di effettuare un versamento facoltativo permesso al fondo di ammortamento in relazione a tale Serie e consegnerà inoltre al Trustee eventuali Titoli di debito da consegnare ed accreditare in tal modo.

Tale certificato sarà irrevocabile e alla sua consegna, la Repubblica sarà obbligata a fare l'eventuale pagamento o gli eventuali pagamenti in contanti indicati in tale certificato, entro la successiva data di versamento al fondo di ammortamento. Nel caso di mancata consegna di tale certificato da parte della Repubblica, il versamento al fondo di ammortamento dovuto alla data di versamento successivo per quella Serie sarà pagato interamente in contanti e sarà sufficiente per rimborsare l'importo di capitale di tali Titoli di Debito subordinatamente ad un versamento obbligatorio al fondo di ammortamento senza l'opzione di consegnare o accreditare i Titoli di Debito come previsto alla Sezione 10.10 e senza il diritto di effettuare qualsiasi versamento facoltativo al fondo di ammortamento, in relazione a tale Serie. Non meno di 30 giorni prima di ogni data di versamento al fondo di ammortamento il Trustee selezionerà i Titoli di debito di rimborsare a tale data di versamento al fondo di ammortamento nel modo specificato nella Sezione 10.3 e farà dare avviso del

rimborso degli stessi nel nome ed a carico della Repubblica nella maniera prevista nella Sezione 11.5. Dopo che tale avviso è stato debitamente dato, il rimborso di tali Titoli di Debito sarà fatto ai termini e nella maniera prevista nelle Sezioni 10.5, 10.6 e 10.7.

Prima della data di versamento a qualsiasi fondo di ammortamento, la Repubblica pagherà in contanti al Trustee o ad un trustee paying agent, una somma pari agli eventuali interessi che matureranno alla data fissata per il rimborso dei Titoli di Debito o porzioni degli stessi, da rimborsare a tale data di versamento al fondo di ammortamento ai sensi di questa Sezione 10.11.

ARTICOLO UNDICI

ADEMPIMENTO ED ESTINZIONE DELL'INDENTURE; SOMME NON RECLAMATE

Sezione 11.1 Adempimento ed Estinzione dell'Indenture. Nel caso in cui, in qualunque momento (a) la Repubblica abbia pagato o abbia fatto sì che fossero pagati il capitale e tutti gli interessi maturati (ivi compresi gli Importi Addizionali) relativi a tutti i Titoli di Debito di una qualsivoglia Serie in Circolazione di seguito specificata, non appena gli stessi siano scaduti e diventati esigibili, oppure (b) la Repubblica abbia consegnato al Trustee, per l'annullamento, tutti i Titoli di Debito delle Serie fino a quel momento autenticati (tranne i Titoli di Debito distrutti, smarriti o sottratti ma successivamente sostituiti o pagati secondo le previsioni della Sezione 2.6) oppure (c) (i) tutti i Titoli di Debito di qualsiasi Serie fino ad allora non consegnati al Trustee per l'annullamento scadranno e diventeranno esigibili nell'arco di un anno e (ii) la Repubblica avrà irrevocabilmente depositato o fatto sì che sia depositato presso il Trustee l'intero ammontare (eccezion fatta per il denaro rimborsato dal Trustee o da qualsiasi trustee paying agent alla Repubblica ai sensi della Sezione 11.3 and Sezione 11.4) in misura sufficiente a pagare alla scadenza tutti i Titoli di Debito delle Serie fino allora non ancora consegnati al Trustee per essere annullati, nonché il capitale e gli interessi (compresi gli Importi Addizionali) scaduti o da scadere, a seconda del caso, alla data di scadenza e se, in questo caso, la Repubblica avesse pagato o fatto sì che fossero pagate altre somme esigibili alla Repubblica in base al presente atto, la presente Indenture cesserà di essere efficace nei riguardi dei Titoli di Debito delle suddette Serie (fermi restando (i) i diritti per la registrazione del trasferimento e dello scambio, (ii) la sostituzione di Titoli di Debito visibilmente mutilati, cancellati, distrutti, smarriti o sottratti, (iii) i diritti dei Titolari di ricevere relativo il pagamento del capitale ed interessi (compresi gli Importi Addizionali), (iv) i diritti, i poteri, la malleva, le obbligazioni e i privilegi del Trustee qui concessi e (v) i diritti dei Titolari in quanto beneficiari dei beni depositati presso il Trustee da pagare a tutti o soltanto a qualcuno di loro), e il Trustee, a richiesta della Repubblica indirizzata al Trustee, con costi e spese a carico della Repubblica, corredata dal Certificato del Funzionario e dal Parere del Consulente legale nei quali si dichiara che sono state assolate tutte le condizioni sospensive per l'adempimento e l'estinzione della presente Indenture, dovrà firmare gli appositi atti scritti che sanciscono l'adempimento e l'estinzione di questa Indenture per quanto attiene ai Titoli di Debito delle Serie in questione. La Repubblica si obbliga a rimborsare o fare sì che sia rimborsato al Trustee qualsiasi costo o spesa debitamente documentati e da quel momento in poi normalmente sostenuti, nonché a compensare il Trustee per tutti i servizi giustamente e normalmente sostenuti da quel momento in poi in relazione a questa Indenture o ai Titoli di Debito.

Sezione 11.2 Utilizzo da parte del Trustee dei Fondi depositati per il pagamento dei Titoli di Debito. Fatta salva la Sezione 11.4, tutti i fondi depositati presso il Trustee in virtù della Sezione 11.1 devono essere detenuti in trust dal Trustee a beneficio del Trustee stesso e dei Titolari Registrati in conformità con i rispettivi diritti e devono essere destinati al pagamento, direttamente o tramite altro paying agent, ai Titolari aventi diritto e per il pagamento dei quali i fondi per il pagamento sono stati depositati presso il Trustee, di tutte le somme scadute o prossime a a titolo di capitale ed interessi (compresi gli Importi Addizionali); non è necessario che detti fondi siano mantenuti separati dagli altri fondi se non nei limiti imposti dalla legge.

Sezione 11.3 Rimborso delle somme detenute dal trustee paying agent. Per quanto riguarda il soddisfacimento e l'estinzione della presente Indenture in relazione ad una qualsiasi Serie di Titoli di Debito, tutti i fondi in possesso del trustee paying agent ai sensi della presente Indenture e relativi a detta Serie dovranno essere versati, a richiesta scritta della Repubblica, alla stessa Repubblica (a condizione che tutte le somme siano state soddisfatte ed estinte) o trasferiti al Trustee a beneficio dei Titolari; da tale momento, l'Trustee paying agent sarà liberato da tutte le ulteriori responsabilità connesse a detti fondi.

Sezione 11.4 Restituzione delle Somme detenute dal Trustee. I fondi depositati presso il Trustee a scopo di pagamento del capitale e degli intereressi dei Titoli di Debito non reclamati per dieci anni (se si tratta del capitale) o di cinque anni (se si tratta di interessi) oppure, in un caso o nell'altro, per un periodo di

prescrizione più lungo, consentito dalla legge, oltre la scadenza ed esigibilità di detto capitale ed interesse, dovranno essere versati alla Repubblica a richiesta scritta della stessa, ma senza interessi; da quel momento in avanti, il Titolare del Titolo di Debito, in relazione ai pagamenti cui avrà diritto, potrà rivolgersi unicamente alla Repubblica.

ARTICOLO DODICI

DISPOSIZIONI VARIE

Sezione 12.1 Rappresentanti della Repubblica esenti da responsabilità personale. Nessuna azione di regresso in relazione ad alcuna obbligazione, patto o accordo della presente Indenture, o anche relativa ad alcun Titolo di Debito, o anche a causa di eventuali debiti ivi evidenziati, deve essere promossa contro alcun funzionario della Repubblica, in modo diretto o per il tramite della Repubblica, in base ad alcuna disposizione di legge, legislazione o norma costituzionale oppure facendo applicare qualsiasi accertamento o procedimento secondo diritto o *equity* o in alcun altro modo, in quanto i Titolari rinunciano ed esonerano esplicitamente da tale responsabilità con l'accettazione dei Titoli di Debito e come parte del corrispettivo per l'emissione dei Titoli di Debito.

Sezione 12.2 Disposizioni dell'Indenture ad esclusivo vantaggio delle Parti e dei Titolari. Nessuna disposizione di questa Indenture o dei Titoli di Debito, esplicita o implicita, conferisce né può interpretarsi così da conferire, ad alcun Soggetto, impresa o società di capitali - che non siano la Parti di questo documento e i rispettivi successori ed ai Titolari - alcun diritto secondo legge o *equity*, rimedio o pretesa ai sensi di questa Indenture, dei Titoli di Debito o di altro patto o disposizione nell'una o nell'altro contenuta, in quanto detti patti e disposizioni operano ad esclusivo beneficio delle parti, dei loro successori e dei Titolari.

Sezione 12.3 Successori e Aventi Causa della Repubblica vincolati dall'Indenture. Tutti i patti, le condizioni, le promesse e intese della presente Indenture assunte da o per conto della Repubblica vincoleranno i rispettivi successori e aventi causa, anche se non direttamente dichiarati.

Sezione 12.4 Comunicazioni e richieste al Trustee e ai Titolari Registrati. Tutte le comunicazioni dirette al Trustee e che riguardano questi Titoli di Debito di qualsiasi serie devono essere indirizzate a 101 Barclay Street, New York, New York 10286, Attenzione: Corporate Trust Administration, e le comunicazioni dirette alla Repubblica e che riguardano i Titoli di Debito di qualsiasi serie devono essere indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipolito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attenzione: Subsecretaria de Financiamiento. Dette comunicazioni vanno recapitate di persona oppure spedite per posta prioritaria prepagata o a mezzo telefax, ma in quest'ultimo caso, il ricevimento deve essere confermato per telefono ai suddetti indirizzi. La comunicazione diventa efficace se recapitata personalmente, al momento della consegna; in caso di posta prioritaria prepagata sette (7) giorni lavorativi dall'inoltro e in caso di trasmissione via telefax, al momento della conferma per telefono.

Tutte le comunicazioni consegnate al Trustee in base alla presente Indenture o ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie devono essere per iscritto e in lingua inglese e si riterranno efficaci al momento effettivo del loro ricevimento.

Ove questa Indenture disponga sia data comunicazione ai Titolari di una o tutte le Serie, detta comunicazione si ritiene essere inviata in modo soddisfacente (salvo diversa ed esplicita indicazione fornita in questo documento) qualora sia conforme al paragrafo 10 dei Termini della/delle Serie in questione. Qualora questa Indenture prevedesse comunque l'invio della comunicazione, la comunicazione può essere rinunciata per iscritto dal Soggetto che ha diritto di riceverla, sia prima che dopo detta rinuncia il cui valore sarà equivalente all'invio di detta comunicazione. Le rinunce alla comunicazione ad opera dei Titolari saranno depositate presso il Trustee, anche se detto deposito non costituirà condizione sospensiva ai fini della validità di eventuali azioni legali promosse facendo affidamento su detta rinuncia.

Qualora per ragioni di sospensione o irregolarità del normale servizio postale o per altri motivi fosse impossibile spedire o pubblicare la comunicazione alla Repubblica o ai Titolari al momento in cui detta comunicazione va inviata ai sensi della presente Indenture, sarà ritenuta accettabile qualsiasi modalità di invio della comunicazione che anche il Trustee riterrà ragionevole.

Sezione 12.5 Certificati dei Funzionari e Pareri del Counsente legale; Dichiarazioni che devono essere contenute negli stessi. Contestualmente all'istanza o richiesta della o per conto della Repubblica al

Trustee di adottare qualsiasi provvedimento previsto dalla presente Indenture, a richiesta del Trustee, la Repubblica dovrà esibire il Certificato del Funzionario in cui si dichiara che tutte le condizioni sospensive previste da questa Indenture e relative al provvedimento proposto sono state soddisfatte e dovrà esibire anche il Parere del Consulente Legale indirizzato al Trustee nel quale si dichiara che, a giudizio di detto consulente, tutte le condizioni sospensive sono state adempiute; tranne quando la presentazione del certificato addizionale o parere non sia specificatamente richiesta dalle disposizioni di questa Indenture relative a detta particolare istanza o richiesta.

Ciascun certificato o parere previsto da questa Indenture e consegnato al Trustee ai fini dell'adempimento di condizioni o patti disposti da questa Indenture deve includere (a) la dichiarazione che il soggetto che ha rilasciato il certificato o l'opinione ha letto detti patti o condizioni, (b) una sintetica dichiarazione su natura e oggetto dell'esame o indagine su cui si basano le dichiarazioni o i giudizi contenuti nel certificato o parere, (c) una dichiarazione che, a giudizio di detto soggetto, sono stati realizzati tutti gli esami e ricerche necessari per mettere il soggetto in condizione di esprimere un parere informato in ordine all'adempimento o non adempimento del suddetto patto o condizione, e (d) una dichiarazione se, a giudizio di detto soggetto, la condizione o il patto sono stati o meno rispettati.

Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un funzionario della Repubblica si può basare, nei limiti in cui si riferisce a materie giuridiche, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni del consulente legale, a meno che detto funzionario non sia al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione si basano sono erronei, oppure quando, mettendo in atto la dovuta cura, dovrebbe essere al corrente della loro erroneità. Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un consulente legale può basarsi, nei limiti in cui si riferisce a materie di fatto, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni di un funzionario o funzionari della Repubblica, a seconda del caso, a meno che detto consulente legale non sia al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione si basano sono erronei oppure quando mettendo in atto la dovuta cura, dovrebbe essere al corrente della loro erroneità.

Qualsiasi certificato, dichiarazione o parere di un funzionario della Repubblica o di un consulente legale si può basare, nei limiti in cui si riferisce a materie contabili, su un certificato o parere o sulle dichiarazioni di un contabile o di società di contabilità che prestano servizio alla Repubblica, a seconda del caso, a meno che detto funzionario o consulente legale non siano al corrente che il certificato o il parere o le dichiarazioni afferenti le materie contabili su cui il proprio certificato, parere o dichiarazione si basano sono erronei, oppure quando, mettendo in atto la dovuta cura, dovrebbero essere al corrente della loro erroneità.

Qualunque certificato o parere rilasciato da società di commercialisti pubblici indipendenti depositato presso il Trustee deve essere corredato dalla dichiarazione che la loro società è indipendente.

Sezione 12.6 Pagamenti dovuti in Giorni non Lavorativi. Ogniqualvolta la Data di Pagamento non coincide con un giorno Lavorativo, il pagamento del capitale o degli interessi non deve essere effettuato in quella data, bensì nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Qualunque pagamento eseguito nel modo previsto alla frase precedente deve avere lo stesso vigore ed efficacia come se fosse stato eseguito alla Data di Pagamento, senza che maturi alcun interesse per il periodo successivo a detta data.

Sezione 12.7. Diritto applicabile. In relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto di New York, questa Indenture e tali Titoli di debito saranno regolati da ed interpretati in conformità con le leggi dello Stato di New York senza riguardo ai principi di conflitto di leggi, eccetto che in relazione all'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che saranno regolate dalle leggi della Repubblica. In relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese, questa Indenture e tali Titoli di Debito saranno regolati ed interpretati in conformità con le leggi dell'Inghilterra e del Galles senza riguardo ai principi di conflitti di legge, salvo che in relazione all'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che saranno regolate dalle leggi della Repubblica.

Sezione 12.8. Foro competente. (a) Ferma restando la Sezione 12.11, in relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto di New York, la Repubblica si sottomette irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale di New York o tribunale federale che abbia sede nel Borough of Manhattan, The City of New York, ed ai tribunali della Repubblica (ognuno un "Tribunale Specificato") in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento relativi alle sue proprietà, beni o redditi riguardanti i Titoli di Debito di una Serie o l'Indenture (un "Procedimento Correlato") e in relazione a qualsiasi citazione, azione o procedimento contro la Repubblica o le sue proprietà, beni o profitti derivanti da o in relazione a questa

Indenture che riguardi i Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese o derivanti da o in relazione a Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese (anche un "Procedimento Correlato"), la Repubblica si sottomette irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali inglesi e della Repubblica (anche un "Tribunale Specificato"). La Repubblica conviene che una sentenza definitiva passata in giudicato in qualsiasi Procedimento Correlato (la "Sentenza Correlata") sarà inconfutabile e vincolante per la stessa e potrà essere fatta valere in qualsiasi Tribunale Specificato ovvero in qualsiasi altro tribunale della giurisdizione a cui la Repubblica è o potrà essere soggetta (gli "Altri Tribunali") con un'azione basata su tale sentenza.

(b) La Repubblica con il presente atto rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente, nella massima misura permessa dalla legge, a qualsiasi obiezione che possa avere ora o successivamente, ai Procedimenti Correlati iniziati dinanzi ad un Tribunale Specificato in relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dalla legge di New York o un Tribunale Specificato in relazione ai Titoli di Debito di una serie regolata dal diritto inglese, a seconda del caso, sia in base a motivi riguardanti la giurisdizione processuale, residenza o domicilio o in base al motivo che i Procedimenti Correlati sono stati iniziati dinanzi ad un foro non conveniente.

Sezione 12.9. Consenso alla notifica. Ferma restando la Sezione 3.11, la Repubblica con il presente atto nomina Banco de la Nación Argentina, presso la sede situata a 225 Park Avenue, New York, New York, 10169, e se tale persona non è mantenuta dalla Repubblica come proprio agente a tal fine, la Repubblica nominerà CT Corporation System, affinché agisca come suo agente autorizzato ("l'Agente Autorizzato a New York") al quale potranno essere notificati atti giudiziari in relazione ai Titoli di debito di una Serie regolata dal diritto di New York, o qualsiasi azione o procedimento per far valere o sottoscrivere qualsiasi Sentenza Correlata in relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto di New York, nell'uno e nell'altro caso iniziati contro la Repubblica dinanzi a qualsiasi tribunale di stato o federale a New York che abbia sede nel Borough of Manhattan, The City of New York. Tale nomina sarà irrevocabile fino a che tutte le somme in relazione al capitale e agli interessi dovuti o che dovessero diventare dovuti su o in relazione a tutti i Titoli regolati dal diritto di New York sono state fornite al Trustee in base ai termini della presente Indenture ed il Trustee ha dato comunicazione ai Titolari Registrati in conformità con i Termini, della disponibilità di tali somme per il pagamento ai Titolari Registrati,

Salvo che, se per qualsiasi motivo, tale Agente Autorizzato di New York cesserà di essere in grado di agire come Agente Autorizzato a New York o ad avere un indirizzo nel Borough of Manhattan, The City of New York, la Repubblica nominerà un'altra persona nel Borough of Manhattan, The City of New York, selezionata a sua discrezione, come suo Agente Autorizzato di New York. Prima della data d'emissione di qualsiasi Titolo di Debito di qualsiasi Serie regolata dal diritto di New York, la Repubblica otterrà il consenso di Banco de la Nación Argentina alla sua nomina come tale Agente Autorizzato di New York, e dovrà fornire al Trustee copia dell'accettazione di quest'ultimo.

La Repubblica intraprenderà tutte le azioni, ivi compreso il deposito di tutti gli atti e documenti che potranno essere necessari per continuare tale nomina o tali nomine in pieno vigore ed efficacia, come sopra indicato. La notifica di atti giudiziari all'Agente Autorizzato di New York all'indirizzo sopra indicato, e come tale indirizzo potrà essere cambiato nel Borough of Manhattan, The City of New York, con comunicazione data dall'Agente Autorizzato di New York ad ogni parte della presente Indenture, sarà considerata, sotto ogni aspetto, notifica efficace di atto giudiziario alla Repubblica.

Ferma restando la Sezione 12.11, la Repubblica con il presente atto nomina [], presso la sede situata a [], e, se tale persona non è mantenuta dalla Repubblica quale suo agente a tal fine, la Repubblica nominerà [], per agire come suo agente autorizzato ("l'Agente Inglese Autorizzato") affinché agisca quale suo agente autorizzato al quale notificare gli atti di qualsiasi Procedimento Correlato in relazione ai Titoli di Debito di una Serie regolata dal diritto inglese, nell'uno e nell'altro caso iniziato nei suoi confronti dinanzi a qualsiasi Tribunale inglese. Tale nomina sarà irrevocabile fino a che tutte le somme in relazione al capitale e agli interessi dovuti o che dovessero diventare dovuti su o in relazione a tutti i Titoli regolati dal diritto inglese sono state fornite al Trustee in base ai termini della presente Indenture ed il Trustee ha dato comunicazione ai Titolari Registrati in conformità con i Termini, della disponibilità di tali somme per il pagamento ai Titolari Registrati, salvo che, se per qualsiasi motivo, tale Agente Inglese Autorizzato cesserà di essere in grado di agire come Agente Inglese Autorizzato o di avere un indirizzo nella città di Londra, la Repubblica nominerà un'altra persona nella città di Londra, selezionata a sua discrezione, come tale Agente Inglese Autorizzato. Prima della data d'emissione di qualsiasi Titolo di Debito di qualsiasi Serie regolata dal diritto inglese, la Repubblica otterrà il consenso di [] alla sua nomina come tale Agente Inglese Autorizzato, e dovrà fornire al Trustee copia dell'accettazione di quest'ultimo. La Repubblica intraprenderà tutte le azioni, ivi compreso il deposito di tutti gli

atti e documenti che potranno essere necessari per continuare tale nomina o tali nomine in pieno vigore ed efficacia, come sopra indicato. La notifica di atti giudiziari all'Agente Inglese Autorizzato all'indirizzo sopra indicato, e come tale indirizzo potrà essere cambiato nella città di Londra, con comunicazione data dall'Agente Inglese Autorizzato ad ogni parte della presente Indenture, sarà considerata, sotto ogni aspetto, notifica efficace di atto giudiziario alla Repubblica.

Nulla di quanto stabilito alla presente Sezione 12.9 influirà sul diritto del Trustee (in relazione a qualsiasi azione legale o procedimenti da parte di qualsiasi Titolare Registrato secondo quanto permesso dalla presente Indenture o dai Titoli di Debito di qualsiasi serie) o del Titolare Registrato di notificare atti giudiziari in qualsiasi modo permesso dalla legge né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di iniziare qualsiasi azione o procedimento contro la Repubblica o il suo patrimonio dinnanzi ai tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicate nelle precedenti Sezioni 12.8 e 12.9 s'intendono efficaci alla sottoscrizione della presente Indenture senza bisogno di ulteriori azioni da parte della Repubblica dinnanzi ad un tale tribunale e l'introduzione di una copia conforme di questa Indenture tra le prove sarà prova inconfutabile e definitiva di tale rinuncia.

Sezione 12.10. Rinuncia all'immunità. (a) Ferma restando la Sezione 12.11, nella misura in cui la Repubblica e qualsiasi dei suoi redditi, attività o proprietà avranno diritto a qualsiasi immunità da causa, dalla giurisdizione di un tale tribunale, dalla compensazione, dal pignoramento prima della sentenza, dal pignoramento in supporto all'esecuzione di una sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualsiasi altro atto o rimedio legale o giudiziario, in qualsiasi giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specificato sia situato, in cui qualsiasi Procedimento Correlato possa essere iniziato in qualsiasi momento nei confronti della stessa o qualsiasi dei suoi redditi, delle sue attività o proprietà, ovvero in qualsiasi giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specificato o Altro Tribunale è situato, dinnanzi al quale qualsiasi causa, azione o procedimento può essere iniziato in qualsiasi momento, esclusivamente al fine di far valere o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata, e nella misura in cui in una tale giurisdizione fosse attribuita tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella massima misura permessa dalle leggi di tale giurisdizione, ivi compreso l'United States Foreign Sovereign Immunities Act del 1976 (l'"Immunities Act") (e acconsente alla concessione di qualsiasi esonero o all'emissione di qualsiasi atto giudiziario in relazione ad eventuali Procedimenti Correlati o Sentenza Correlata secondo quanto permesso dalla legge vigente, ivi compreso l'Immunities Act), *a condizione che, tuttavia*, tale rinuncia non si estenda a e la Repubblica sia immune rispetto a e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o ad azionare qualsiasi Sentenza Correlata contro (i) attività che costituiscono riserve liberamente disponibili ai sensi delle Sezioni 5 e 6 della Legge N. 23.928, e successive modifiche, (ii) proprietà di pubblico dominio situata nel territorio della Repubblica Argentina che rientri nella sfera delle Sezioni 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà situata nel o fuori del territorio della Repubblica che fornisca un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia nella forma di contanti, che nella forma di depositi bancari, valori mobiliari, obblighi di terzi o eventuali altri metodi di pagamento) del governo argentino, dei suoi enti statali ed altre entità statali relative alla performance del budget, nell'ambito della Sezione 67 della Legge N. 11.672 (1999), e successive integrazioni a mezzo delle sezioni 94, 95 e 06 della Legge n. 25.401, (v) proprietà avente diritto a privilegi e immunità di cui alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961, (vi) proprietà non usata per attività commerciale che abbia diritto alle immunità dell'Immunities Act (vii) proprietà usata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o ente di difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità sovrana costituisce solo una rinuncia limitata e specifica ai fini della presente Indenture e dei Titoli di Debito e in nessun caso sarà interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o una rinuncia in relazione ai procedimenti non collegati alla presente Indenture o ai Titoli di Debito. Nella misura in cui la presente rinuncia riguardi la giurisdizione in cui sia situato un Altro Tribunale, la Repubblica l'estende esclusivamente al fine di permettere al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di Debito di far valere ed eseguire una Sentenza Correlata.

Sezione 12.11. Limitation on Actions. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità in base all'Immunities Act in relazione ad azioni iniziate nei suoi confronti in base alle leggi federali statunitensi sui valori mobiliari e ad eventuali leggi di stato relative ai valori mobiliari e la nomina di un Agente Autorizzato di New York o di un Agente Inglese Autorizzato non si estende a tali azioni, fatti salvi i diritti del Trustee o delle altre persone specificate, alla mallea e al contributo stabiliti alla Sezione 5.6 della presente Indenture.

Sezione 12.12. Copie Originali. Questa Indenture potrà essere sottoscritta in qualsiasi numero di copie, ognuna delle quali sarà considerata un originale, ma tutte le quali insieme costituiranno un unico e stesso atto.

Sezione 12.13. Rinuncia al Processo con Giuria. La Repubblica e il Trustee con il presente atto rinunciano irrevocabilmente, nella massima misura permessa dalla legge applicabile, ad ogni diritto al processo con giuria in qualsiasi procedimento legale derivante da o relativo a questa Indenture o ai Titoli di Debito di qualsiasi Serie.

Sezione 12.14 Efficacia delle Intestazioni. I titoli degli articoli e delle sezioni nella presente Indenture e nell'Indice sono esclusivamente per comodità e non influiscono sull'interpretazione di questa Indenture.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la parti della presente Indenture hanno fatto debitamente sottoscrivere il presente atto alla data di [], 2005.

SOTTOSCRITTO quale contratto approvato dalla REPUBBLICA ARGENTINA da:

Nome:
Qualifica:

E sottoscritto e consegnato quale contratto per suo conto da [], alla presenza di:

FIRMA DEL TESTIMONE: _____

Nome:

Indirizzo:

THE BANK OF NEW YORK

Nome:
Qualifica:

Nome:
Qualifica:

[]

Nome:
Qualifica:

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

MODELLO DEL FRONTE DEL TITOLO GLOBALE

[Inserire le legende relative alla limitazione di trasferibilità secondo il modello riportato alla Sezione 2.5 dell'Indenture, nell'Autorizzazione o secondo altro modello richiesto dal Depositario.]

[Inserire eventuale legenda richiesta dall'Internal Revenue Code e relative normative]

REPUBBLICA ARGENTINA

TITOLO DI DEBITO GLOBALE NOMINATIVO

rappresentante

Numero: _____ [U.S.\$] [€] [Altra Valuta] _____

[_____%] [Tipo di Titolo] Scadenza _____

LA REPUBBLICA ARGENTINA (la "Repubblica"), in cambio del valore ricevuto, promette sin da ora di pagare a _____, o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l'importo di capitale di _____ [DOLLARI DEGLI STATI UNITI] [EURO] [ALTRA VALUTA] ([U.S.\$] [euro] [Altra Valuta] _____) ovvero l'importo corrispondente al capitale in circolazione il _____, _____, [qualora il titolo fruttasse interessi prima della scadenza, bisogna inserire: assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa,] o in altra data più vicina qualora il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente documento. [La Repubblica, inoltre, promette incondizionatamente di pagare gli interessi in via posticipata il _____ e _____ di ogni anno (ciascuno "Data di Pagamento degli Interessi"), con decorrenza _____, o qualunque parte insoluta dell'importo del capitale in circolazione al tasso del _____% per anno. Gli interessi matureranno a decorrere dall'ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal _____, _____ fino a quando il pagamento dell'importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione.] Il presente è un Titolo Globale (secondo la definizione data nell'Indenture riferita più avanti) depositata presso il Depositario, registrata a nome del Depositario o del suo procuratore o custode comune, e di conseguenza il Depositario o suo procuratore o custode comune, in quanto intestatari del presente titolo, avranno diritto di ricevere i pagamenti per capitale [e interessi], diversi dal capitale [e interessi] dovuti alla data di scadenza, con bonifico bancario in fondi immediatamente disponibili. Detto pagamento sarà eseguito esclusivamente in denaro o valuta degli [Stati Uniti di America] [Altro Paese] che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

[Inserire le disposizioni relative al tasso di interesse variabile, se applicabili]

[Qualora il Titolo non frutti interessi prima della scadenza, bisogna inserire: Il capitale del presente Titolo non frutterà interessi tranne in caso di inadempimento del pagamento del capitale per accelerazione, alla data di rimborso o alla scadenza dichiarata.]

Le dichiarazioni in legenda che riguardano il Depositario costituiscono parte integrante dei termini del presente Titolo e con la loro accettazione, ciascun Titolare del presente Titolo accetta di essere soggetto e vincolato ai termini ed alle disposizioni eventualmente riportate su detta legenda.

Questa Titolo Globale è emessa in relazione all'emissione di [U.S.\$] [euro] [Altra Valuta] _____ di importo di capitale al tasso di [_____%] [Tipo dei Titoli] Scadenza _____ della Repubblica ed è disciplinato dal (i) Trust Indenture datato [_____] , come eventualmente modificato, (l' "Indenture") tra la Repubblica e [_____] , in qualità di trustee (il "Trustee"), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati per rinvio, e (ii) termini e condizioni del Titolo riportati sul verso di questo Titolo Globale (il "Regolamento"), nonché dalle relative integrazioni e modifiche apportate tramite l'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Repubblica di questo Titolo Globale, e i relativi termini sono qui incorporati per rinvio. Questo Titolo Globale ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

All'atto dello scambio di tutto o parte di questo Titolo Globale con Titoli di Debito Non Dematerializzati, ai sensi dell'Indenture, questo Titolo Globale dovrà essere girato sulla Tabella A in modo da recepire lo scambio con l'importo del capitale ivi indicato.

Salvo che il Trustee abbia già firmato il certificato di autenticazione, questo Titolo Globale è privo di valore e di obblighi a qualunque fine.

IN FEDE, la Repubblica ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

REPUBBLICA ARGENTINA

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è una dei Titoli della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata sullo stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

TABELLA A

Data	Importo del Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Importo del Capitale di questo Titolo Globale	Annotazione fatta da

ALLEGATO B

MODELLO DEL FRONTE DEL TITOLO DI DEBITO NON DEMATERIALIZZATO

[Inserire eventuale legenda richiesta dall'Internal Revenue Code e relative normative]

]

Numero: [U.S.\$] [€] [ALTRA VALUTA]

REPUBBLICA ARGENTINA

[____%] [TIPO DI TITOLO] SCADENZA _____

LA REPUBBLICA ARGENTINA (la "Repubblica"), in cambio del valore ricevuto, promette sin da ora di pagare a _____ o agli aventi diritto registrati, alla presentazione del presente titolo l'importo di capitale di _____ [DOLLARI DEGLI STATI UNITI] [EURO] [ALTRA VALUTA] ([U.S.\$] [€] [Altra Valuta] _____) ovvero l'importo corrispondente al capitale in circolazione il _____, _____, [qualora il titolo fruttasse interessi prima della scadenza, bisogna inserire: assieme agli interessi maturati dalla data di emissione fino alla data di scadenza esclusa,] o in altra data più vicina qualora il capitale diventi esigibile secondo le disposizioni del presente documento. [La Repubblica, inoltre, promette incondizionatamente di pagare gli interessi in via posticipata il _____ e _____ di ogni anno (ciascuno "Data di Pagamento degli Interessi"), con decorrenza _____, o qualunque parte insoluta dell'importo del capitale in circolazione al tasso del _____% per anno. Gli interessi matureranno a decorrere dall'ultima data, inclusa, in cui gli interessi sono stati pagati o regolarmente messi a disposizione, oppure, nel caso nessun interesse sia stato pagato o regolarmente messo a disposizione, dal _____, _____ fino a quando il pagamento dell'importo del capitale non sia stato eseguito o messo regolarmente a disposizione.] Gli interessi pagabili in ciascun _____ e _____ saranno pagati, nel rispetto di alcuni Termini riportati più avanti al soggetto in nome del quale questo [Tipo di Titolo] è intestato alla fine del quindicesimo giorno precedente ogni Data di Pagamento degli Interessi.] Detto pagamento sarà eseguito esclusivamente in denaro o valuta degli [Stati Uniti di America] [Altro Paese] che al momento del pagamento avrà corso legale ai fini del pagamento di debiti pubblici e privati.

[Inserire le disposizioni relative al tasso di interesse variabile, se applicabili]

[Qualora il Titolo non frutti interessi prima della scadenza, bisogna inserire: Il capitale del presente Titolo non frutterà interessi tranne in caso di inadempimento del pagamento del capitale per accelerazione, al rimborso o alla scadenza dichiarata.]

Questo Titolo Non Dematerializzato è emesso in relazione all'emissione di [U.S.\$] [€] [Altra Valuta] _____ di importo di capitale al tasso di [____%] [Tipo dei Titoli] Scadenza _____ della Repubblica ed è disciplinato dal (i) Trust Indenture datato [____], come eventualmente modificato, (l'"Indenture") tra la Repubblica e [____], in qualità di trustee (il "Trustee"), e i termini dell'Indenture sono qui incorporati a titolo di riferimento, e (ii) termini e condizioni del Titolo riportati sul retro di questo Titolo Non Dematerializzato (il "Regolamento"), nonché dalle relative integrazioni e modifiche apportate tramite l'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Repubblica di questo Titolo Non Dematerializzato, e i relativi termini sono qui incorporati a titolo di riferimento. Questo Titolo Non Dematerializzato ha diritto in tutto e per tutto agli identici benefici degli altri Titoli di Debito previsti dall'Indenture e dal Regolamento.

Salvo che il Trustee abbia già firmato il certificato di legalizzazione, questo Titolo Non Dematerializzato è privo di valore e di obblighi a qualunque fine.

IN FEDE, la Repubblica ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____

REPUBBLICA ARGENTINA

Da: _____
Posizione

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente Titolo è uno dei Titoli della Serie ivi indicata emesso ai sensi dell'Indenture menzionata sullo stesso.

In qualità di Trustee

Datato: _____

Da: _____

[MODELLO DEL RETRO DEI TITOLI]

TERMINI E CONDIZIONI

1. Definizioni generali. (a) Questo titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Repubblica Argentina (la “Repubblica”) debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la “Serie”), denominata [●%] [Nome dei Titoli] scadenza_____ (ciascun titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il “Titolo” e collettivamente come i “Titoli”) ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i “Titoli di Debito”) ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Repubblica e [●] in qualità di Trustee (il “Trustee”), come successivamente modificato (l’“Indenture”). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall’Indenture che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell’Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella città di New York. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 13, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l’emissione dell’Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l’iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell’Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell’Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole. I Titoli possono essere emessi in forma non dematerializzata (“Titoli Non Dematerializzati”), o rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il “Titolo Globale”) detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell’Indenture, sono incaricate dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il “Depositario”). I Titoli Globali saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell’Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell’Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un “Titolare Registrato”) può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di [dollari USA] [€] [Altra Valuta] 1,00 e multipli interi di [dollari USA] [€] [Altra Valuta] 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica, (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi [nella città di New York] o nella città di Buenos Aires [Se i Titoli sono denominati in euro, inserire: o (iii) un giorno in cui il Sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (“TARGET”), o qualsiasi suo sostituto, è chiuso] [se i Titoli sono denominati in una valuta diversa dal dollaro o dall’euro, inserire: o (iii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiuse nella [nome della piazza finanziaria del paese nella cui valuta i titoli sono denominati].

“Data di Pagamento” indica il [] e [] di ogni anno, a partire da [] e fino al [], restando inteso che se uno di questi giorni non dovesse corrispondere a un Giorno Lavorativo, la Data di Pagamento applicabile cadrà nel Giorno Lavorativo successivo.

Pagamenti e Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati in [dollari] [euro] [Altra valuta]. Il capitale di ciascun Titolo e l’interesse pagabile alla Data di Scadenza potrà essere pagato in [dollari] [euro] [Altra valuta] in fondi immediatamente disponibili alla persona in nome della quale tale Titolo è intestato alla Data di Scadenza, dietro presentazione e consegna del Titolo presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella Città di New York o, in base alle leggi ed alle regolamentazioni applicabili, presso l’ufficio di qualsiasi agente incaricato del pagamento che sarà nominato dal Trustee, a spese della Repubblica (ciascuno indicato come “Paying Agent”). Gli interessi su ciascun Titolo (diversi dagli interessi pagabili alla Data di

Scadenza) potranno essere pagati alla persona in nome del quale il Titolo è registrato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento. La Repubblica effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli versando al Trustee o al trustee paying agent l'importo corrispondente a tale pagamento, in [dollari] [euro] [Altra Valuta] in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, e chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari di interessi beneficiari sui Titoli, in relazione ai rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo in [dollari] [euro] [Altra Valuta] a [] in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust nell'interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti; resta peraltro inteso che la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti per capitale e interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Conservatore del Registro alla applicabile data di registrazione. La data di registrazione relativa a qualsiasi Data di Pagamento corrisponderà al 15° giorno precedente a tale Data di Pagamento (ciascuna di tali date è qui indicata come "Data di Registrazione"), sia o non sia un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente a una tale data di pagamento degli interessi. Nonostante ogni contraria previsione qui contenuta, l'obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti sono ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Repubblica, il Trustee o qualsiasi Paying Agent non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un Trustee Paying Agent in Lussemburgo, come definito nel Paragrafo 2(d), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo non sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Paying Agent in Lussemburgo, il giorno immediatamente successivo in cui le banche non sono tenute o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(c) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un paying agent ed un transfer agent in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e il trasferimento dei Titoli (compreso il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro e un paying agent con uffici nella città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Trustee Paying Agent e Transfer Agent dei Titoli in Lussemburgo, e [] quale Conservatore del Registro e trustee paying agent. Il Trustee manterrà altresì un Paying Agent in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro paying agent o transfer agent nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti ad esclusivo favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il trustee paying agent e qualsiasi trustee paying agent nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con il trustee paying agent o qualsiasi altro trustee paying agent.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'esclusivo interesse dello stesso e dei Titolari Registrati dei Titoli in relazione ai rispettivi interessi per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture, e i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto.

Tutti i fondi depositati dal Trustee per il pagamento di capitale e interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) di qualsiasi Titolo che non sia richiesto per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) o, in entrambi i casi, per qualunque più breve periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale capitale o interesse è scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli può in seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

2. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata, riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come “Imposte”), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi (“Importi Aggiuntivi”) o necessari affinché i Titolari Registrati ricevano tali somme a titolo di capitale, premio e interessi come le avrebbero ricevute se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l’eccezione che nessun importo aggiuntivo sarà pagabile in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione del capitale, premio o interesse; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o la deduzione presentando il Titolo rilevante ad un altro Paying Agent in uno Stato Membro dell’Unione Europea; o (iv) presentato per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il pagamento nell’ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La “Data Rilevante” relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo pagamento giunge a scadenza o (se l’intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine “capitale” e/o “interessi” include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

3. Ordine di Soddisfazione e impegno di Negative Pledge. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell’una sull’altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 20(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l’effetto concreto di costituire un titolo preferenziale (“Privilegio”) su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 20).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l’acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le transazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell'Argentina (il "Programma di Finanziamento del 1992") e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del 1992") e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o l'ammontare in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico Esterno su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

"Indebitamento Esterno" indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica il Debito estero pubblico emesso il o dopo il [], 2005.

"Indebitamento Pubblico Esterno" indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato over-the-counter (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule* 144A del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o regolamentazione analoga)).

"Indebitamento Interno in Valuta Estera" comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Pesos ai sensi della legge Argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24156 e il Decreto n. 340/96, (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24156 ed il Decreto n. 340/96, e (k) Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta

diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

4. Inadempimento: Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di capitale su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni, oppure non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di interessi su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli o all'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della notifica scritta della richiesta di sanare tale inadempimento inviata dal Trustee; o

(iii) Inadempimento Incrociato: qualsiasi evento o condizione che comporti un'accelerazione della scadenza (escluso il pagamento anticipato o il riscatto, effettuati su base volontaria o obbligatoria) di qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza della Repubblica con un ammontare complessivo in linea capitale pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute); o qualsiasi inadempimento nel pagamento di capitale, premi, qualsiasi eventuale onere connesso al pagamento anticipato o interessi relativi a qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza con un ammontare complessivo in linea capitale pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), che avvenga quando tale pagamento sia dovuto ed esigibile, purché tale inadempimento continui più a lungo dell'eventuale periodo di grazia originariamente previsto; o

(iv) Moratoria: la Repubblica dichiara una moratoria del pagamento del capitale o degli interessi, dell'Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza; o

(v) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(a) Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione in quel momento possono tramite notifica scritta alla Repubblica (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; a fronte di una tale dichiarazione l'ammontare in linea capitale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data tutti gli Eventi di Inadempimento riferiti ai Titoli siano stati sanati. Nonostante quanto sopra, nel caso si verifichi un Evento di Inadempimento indicato nelle clausole (ii) o (v) del Paragrafo 5(a), l'ammontare in linea capitale e gli interessi maturati dei Titoli possono essere dichiarate immediatamente dovuti ed esigibili solo se tale evento arreca un pregiudizio rilevante agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli. Il diritto di trasmettere tale notifica per l'accelerazione cessa qualora l'evento che ad esso ha dato origine venga sanato prima che lo stesso diritto sia esercitato. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi notifica di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alla clausola (iii) del Paragrafo 5(a), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi della clausola sub (iii) sarà sanato, oppure rinunciato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(b) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni

successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunziato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

5. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private, o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

6. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee un'indennità così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi transfer agent, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella Città di New York [Città dell'Unione Europea per i titoli denominati in euro] o presso l'ufficio di un transfer agent, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro transfer agent, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

7. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

8. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.9 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi del proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (o come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi del paragrafo 20), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto né potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo e/o garanzia, come richiesti, a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) Nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 dell'Indenture;

Restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo Paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in questo Titolo del titolare beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a favore di tale titolare beneficiario.

9. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate sul *Financial Times*, *The Wall Street Journal*, e un giornale in lingua spagnola di ampia diffusione in Argentina come sarà determinato dalla Repubblica. Finché i Titoli sono quotati sulla Borsa Valori del Lussemburgo, la Repubblica provvederà altresì a pubblicare tali comunicazioni in un giornale di ampia diffusione in Lussemburgo. Se in qualsiasi momento la pubblicazione sul *Financial Times* o *The Wall Street Journal* non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a 101 Barclay Street, New York, New York, 10286, Attenzione: Corporate Trust Administration, e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipolito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attenzione: Subsecretaria de Financiamiento. Tali notifiche dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee ai sensi del presente Regolamento saranno effettuate per iscritto in lingua inglese e saranno considerate efficaci alla data di effettiva ricezione.

10. Emissione successive di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi regolamento identico a quello dei Titoli, o lo stesso regolamento, fatta eccezione per l'ammontare del primo pagamento degli interessi, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in Circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli

scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

11. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento del capitale o degli interessi (comprese le Somme Aggiuntive) o relative ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e cinque anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

12. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per nessuno scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale o facsimile dal o per conto del Trustee.

13. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, le leggi [dello stato di New York] [di Inghilterra e Galles] senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

14. Giurisdizione. (a) [In conformità al paragrafo 19, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale dello stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, città di New York, ed ai tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie o all'Indenture ("Procedimento Correlato")]. Fermo quanto previsto al Paragrafo 18, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali inglesi e dei tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non appellabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia fondata su giurisdizione, residenza o domicilio, sia sostenendo che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un forum non conveniens.

15. Consenso alla Notifica. [In conformità al paragrafo 18, la Repubblica nomina il Banco de la Nación Argentina, nel suo ufficio ubicato al 225 Park Avenue, New York, New York, 10169, e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà CT Corporation System, per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata contro di essa in qualsiasi stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, città di New York. Tale incarico sarà irrevocabile fino a quando tutte le somme riguardanti il capitale e gli interessi maturati o da maturare su tutti i Titoli non siano stati versati al Trustee conformemente al presente Regolamento e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con il Regolamento, della disponibilità di tali somme per il pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio nel Distretto di Manhattan, città di New York, la Repubblica provvederà a nominare un'altra persona nel Distretto di Manhattan, la città di New York, scelta a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso del Banco de la Nación Argentina per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come sarà modificato all'interno del Distretto di Manhattan, città di New York, tramite notifica trasmessa dall'Agente autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica]. Fatto salvo il paragrafo 18, la Repubblica nomina [●], nel suo ufficio situato a [●], e, se tale persona non è mantenuta dalla Repubblica in qualità di suo agente a tale fine, la Repubblica nominerà [●] per agire in qualità di suo agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato") al quale può essere indirizzata la notifica

relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata contro di essa governata dal diritto inglese, in ciascun caso iniziato contro di essa in qualsiasi Tribunale inglese. Tale nomina sarà irrevocabile finché tutte le somme dovute per o in relazione a tutti i Titoli governati dal diritto inglese sono state consegnate al Trustee in conformità al relativo Regolamento ed il Trustee ha notificato ai Titolari Registrati in conformità al Regolamento circa la disponibilità di tali somme per il pagamento di Titolari Registrati, restando inteso che, se per qualsiasi motivo tale Agente Autorizzato non può più agire in qualità di Agente Autorizzato o mantenere indirizzo nella città di Londra, la Repubblica nominerà un'altra persona nella città di Londra, scelta a sua discrezione, quale Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica dovrà ottenere il consenso di [•] alla sua nomina quale Agente Autorizzato, e una copia della sua accettazione sarà consegnata al Trustee. La Repubblica intraprenderà qualsiasi azione, inclusa la presentazione di ciascun documento e atto che può essere necessario per mantenere tale nomina pienamente valida ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come potrà essere modificato nella città di Londra tramite comunicazione trasmessa dall'Agente autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 16 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 15 e 16 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

16. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 18, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà, in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurata esclusivamente allo scopo di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata, possano godere di qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque tribunale, dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 ("Immunities Act") (ed acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l'Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23928, come emendati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell'ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori del territorio della Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terze parti o qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all'attuazione del bilancio statale, nell'ambito dell'articolo 67 della legge No. 11672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che ha diritto alle immunità dell'Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell'Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell'Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessa la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la

Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

17. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità sovrana secondo l'Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale e la nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni, senza pregiudizio per i diritti del Trustee o degli altri soggetti determinati all'indennizzo o ai contributi previsti nella Sezione 5.6 dell'Indenture.

18. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull'interpretazione.

19. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture o da questo Regolamento (la "Modifica") all'Indenture o ai termini e condizioni dei Titoli di Debito di una o più Serie (compresi questi Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 20 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli di Debito della Serie interessata e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, o all'Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 2/3% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 2/3% del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del Regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, in entrambi i casi come parte di un'unica transazione, la Repubblica può scegliere di procedere conformemente a questo paragrafo 20(c) anziché al paragrafo 20(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi della Sezione 7.2. La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 2/3% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66 2/3% del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione.

Se i Titoli di debito di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta conformemente a questo paragrafo 20(c) (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità monetaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in linea capitale di questi Titoli di Debito ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio del capitale di tali Titoli di Debito alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando [il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità monetaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York.] [Se non pubblicato per la valuta applicabile, sostituire con: un sistema adeguato a livello commerciale per stabilire l'equivalente in dollari U.S.A. per tali Titoli di Debito come specificato dal Trustee, nella sua pena discrezionalità] Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 21(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli di debito interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare complessivo in linea capitale più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 20(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi disposizione inesatta o qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee), (E) effettuare ogni modifica che sia di forma, minore o di natura tecnica. o (F) modificare i Titoli o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sugli interessi di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso, a o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio o sostituzione o in alternativa di esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee)) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 10.

I Titoli autenticati e consegnati dopo l'efficacia di qualsiasi Modifica possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. I nuovi titoli modificati per essere conformi, secondo il Trustee e la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposti dalla Repubblica, autenticati dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnati in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli per approvare la particolare forma di qualsiasi Modifica proposta: sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(a) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture, ad esclusione:

- (i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per la una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o
- (ii) dei Titoli richiamati per il riscatto in conformità con il relativo Regolamento o che sono pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali l'obbligazione della Repubblica ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (e premio, se previsto) e interessi sarà stato soddisfatto conformemente al presente Regolamento; o
- (iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare di capitale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 21, se siano presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del quorum, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, Il termine "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziari o altra entità posseduta o controllata dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati verranno ignorati; restando tuttora inteso, inoltre, che prima della sollecitazione di qualsiasi consenso o della votazione riguardo a una Modifica o altra azione o disposizione relativa ai Titoli, la Repubblica dovrà consegnare al Trustee uno o più certificati di un funzionario, i quali dovranno specificare i Titoli posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o Ente Pubblico della Repubblica.

I titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine "Materia Riservata" indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

- (i) modificare la data di scadenza per il pagamento del capitale (o del premio, se previsto) o qualsiasi rata di interessi sui Titoli;
- (ii) ridurre il capitale dei Titoli, la parte di tale capitale pagabile a seguito dell'accelerazione della scadenza dei Titoli, il relativo tasso di interesse o il premio pagabile in seguito al riscatto;
- (iii) cambiare la moneta o la valuta in cui è possibile effettuare il pagamento di interessi, premio o capitale relativi ai Titoli;
- (iv) ridurre il periodo durante il quale la Repubblica non è autorizzata a riscattare i Titoli, o permettere alla Repubblica di riscattare i Titoli nonostante la Repubblica non sia autorizzata a farlo;
- (v) ridurre la quota di capitale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;
- (vi) modificare l'obbligo della Repubblica di pagare Somme Aggiuntive relative ai Titoli;

- (vii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,
- (viii) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un agente autorizzato nel [Distretto di Manhattan, città di New York] [città di Londra], o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;
- (ix) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,
- (x) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento, o
- (xi) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altro Soggetto.

21. Assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 20 (a)) a questo Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 20(e)), il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% del capitale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

AUTORIZZAZIONE

La presente fa riferimento al Trust Indenture datato [] (l'“Indenture”) tra la REPUBBLICA ARGENTINA (la “Repubblica”) e The Bank of New York, nella veste di (il “Trustee”). Nel presente documento, i termini utilizzati e non altrimenti definiti, mantengono il rispettivo significato attribuito nell'Indenture.

Il sottoscritto, che agisce per conto della Repubblica nella veste più sotto indicata, certifica per mezzo della presente che:

(A) In applicazione della Sezione 2.1 dell'Indenture, è creata sin da ora una Serie di Titoli di Debito, le [Nome dei Titoli] (i “Titoli”), da emettere per l'ammontare in linea capitale iniziale complessivo di [U.S.\$] [€] [Altra Valuta] _____ e da consegnare a norma dell'Indenture, come meglio descritto nel Prospetto della Repubblica datato _____, 2004 (il “Prospetto Base”) e nel Supplemento al Prospetto datato _____, 20__ (il “Supplemento al Prospetto”), redatto con riferimento all'emissione dei Titoli; la copia del Prospetto Base e del Supplemento al Prospetto sono uniti alla presente come Allegato A;

(B) I Titoli hanno i termini e sono soggetti alle condizioni riportati sul certificato/i rappresentativi degli stessi Titoli e la copia/e conforme integrale di detti Titoli è unita alla presente come Allegato B.

Questa Autorizzazione è disciplinata e interpretata in base al diritto dello Stato di New York, prescindendo dai principi di conflitto tra legislazioni, fatta eccezione per la sua autorizzazione e firma da parte della Repubblica, che saranno invece regolate dalle leggi della Repubblica.

IN FEDE, la Repubblica ha regolarmente sottoscritto il presente strumento.

Datato: _____, 20 ____

REPUBBLICA ARGENTINA

Da: _____
Nome:

Posizione:

Allegato A Prospetto Base e Supplemento al Prospetto
Allegato B Modello di Titolo

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

AUTORIZZAZIONE PER I TITOLI PIL

Si fa riferimento al contratto di indenture datato [] 2005 (l'“Indenture”) tra la Repubblica Argentina (la “Repubblica”) e The Bank of New York, in qualità di trustee (il “Trustee”). I termini utilizzati ma non altrimenti qui definiti avranno lo stesso significato loro attribuito nell'Indenture.

Il sottoscritto, agendo per conto della Repubblica nella capacità di seguito indicata, certifica che:

(A) ai sensi della Sezione 2.1 (d) dell'Indenture, la Repubblica autorizza qui l'emissione di volta in volta di Titoli PIL in una o più Serie;

(B) salvo quanto diversamente qui specificato, ogni Serie di Titoli PIL beneficerà dei e sarà vincolata dai termini dell'Indenture;

(C) le disposizioni di cui alle Sezioni 4.1 e 4.2 dell'Indenture non si applicheranno ai Titoli PIL. Le disposizioni seguenti si applicheranno in luogo delle disposizioni stabilite ai sensi delle Sezioni 4.1 e 4.2 dell'Indenture, rispettivamente:

(i) Eventi di Inadempimento. Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli PIL di una Serie:

(a) Mancato pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo relativo agli Importi di Pagamento dovuti ai sensi dei Titoli PIL quando esigibili e tale inadempimento si protrae per 30 giorni;

(b) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli PIL, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della notifica scritta relativa a tale inadempimento inviata dal Trustee; o

(c) Validità: la validità dei Titoli PIL di ogni Serie è contestata dalla Repubblica.

(ii) I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% in ammontare nozionale dei Titoli PIL in Circolazione (come di seguito definito) in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (a) in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di Pagamenti e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli PIL come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (b) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati.

(iii) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato nel paragrafo C(i), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che sia corretto, sanato o rinunziato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo C(i), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

(D) Le disposizioni di cui alla Sezione Sette dell'Indenture non si applicheranno ai Titoli PIL. Le disposizioni seguenti si applicheranno in luogo delle disposizioni stabilite ai sensi della Sezione Sette dell'Indenture:

(i) Modifiche. Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture, dall'Autorizzazione per i Titoli PIL o dal Regolamento dei Titoli PIL (la “Modifica”) all'Indenture, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o al Regolamento dei Titoli PIL di una o più Serie può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli PIL della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli PIL della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso

in conformità con le previsioni di questa Sezione e con le altre disposizioni applicabili dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL e dei Titoli PIL della Serie interessata.

(ii) Modifiche ai Titoli PIL di una singola Serie. Modifiche ai termini dei Titoli PIL di una Singola Serie, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture nella misura in cui incidono sui Titoli PIL di una singola Serie, potranno essere fatte, e si potrà rinunciare in futuro alla conformità con le stesse, con il consenso della Repubblica e:

(a) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata, (i) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli PIL di tale Serie opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo E, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66²/3% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL di tale Serie allora in Circolazione, o (ii) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66²/3 dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL di tale serie allora in Circolazione, o

(b) nel caso di una qualsiasi Materia Riservata, (i) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli PIL di tale serie opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo E, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL di tale Serie allora in Circolazione, o (ii) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL di tale Serie allora in Circolazione.

(iii) Modifiche a Materie Riservate relative a Serie Multiple di Titoli PIL. Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata al regolamento dei Titoli PIL di due o più Serie, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture nella misura in cui concerne i Titoli PIL di due o più Serie, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Repubblica può scegliere di procedere conformemente a questo paragrafo D(iii) anziché al paragrafo D(ii), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi della paragrafo D(ii). La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(a) (i) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli PIL di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato nel successivo paragrafo E, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (ii) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(b) (i) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di ogni Serie di Titoli PIL opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo E, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66²/3% dell'ammontare nozionale complessivo di ogni Serie di Titoli PIL allora in Circolazione, o (ii) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66²/3% dell'ammontare nozionale complessivo di ciascuna Serie di Titoli PIL allora in Circolazione.

Se i Titoli PIL di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta conformemente al paragrafo D(iii) vengono denominati in una valuta o unità monetaria diversa dal dollaro statunitense, l'ammontare nozionale complessivo di questi Titoli PIL ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio dell'ammontare nozionale di tali Titoli PIL alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità monetaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New

York. Se non pubblicato per la valuta applicabile, sostituire con: un sistema adeguato a livello commerciale per stabilire l'equivalente in dollari U.S.A. per tali Titoli PIL come specificato dal Trustee, nella sua pena discrezionalità. Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo D(iii), sono stati nominati diversi Trustee per ogni Serie di Titoli PIL interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple) che ha l'ammontare nozionale complessivo più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questa paragrafo D(iii).

(iv) Natura Vincolante delle Modifiche, avvisi, annotazioni, ecc. Qualsiasi atto dato da, o per conto di, qualsiasi Titolare Registrato di Titoli PIL di qualsiasi Serie in relazione a qualsiasi consenso o voto per qualsiasi Modifica al regolamento dei Titoli PIL di qualsiasi Serie o all'Indenture a partire dal termine di efficacia di tale atto, sarà irrevocabile, definitivo e vincolante per tutti i Titolari Registrati successivi di tale Titolo PIL o qualsiasi Titolo PIL emesso direttamente o indirettamente in cambio o in sostituzione degli stessi o al posto degli stessi. Una tale Modifica ai termini ed alle condizioni dei Titoli PIL di tali Serie o dell'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di tali Titoli PIL, abbiano o meno espresso il loro consenso o esercitato tale voto e indipendentemente da una annotazione di Modifica fatta su tali Titoli PIL. La comunicazione di qualsiasi Modifica dei termini e delle condizioni dei Titoli PIL di qualsiasi Serie o dell'Indenture (che non sia al fine di sanare, correggere o integrare qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee) dell'Indenture o di tali Titoli) sarà data a ogni Titolare Registrato di Titoli PIL di tale Serie, secondo quanto previsto nel Paragrafo 12 del Regolamento.

I Titoli PIL autenticati e consegnati dopo l'efficacia di qualsiasi Modifica potranno recare una annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica relativamente all'argomento previsto in tale Modifica. Nuovi Titoli PIL modificati per riflettere, secondo il parere del Trustee e della Repubblica, una tale Modifica o altra azione, potranno essere preparati dalla Repubblica, autenticati dal Trustee (o da qualsiasi agente convalidante nominato in base all'Indenture) e consegnati in cambio dei Titoli PIL in Circolazione.

Non sarà necessario che il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli PIL di qualsiasi Serie approvi la forma particolare di qualsiasi Modifica proposta, ma sarà sufficiente che tale voto o consenso ne approvi la sostanza.

(E) Le disposizioni di cui alla Sezione Nove dell'Indenture non si applicheranno ai Titoli PIL. Le disposizioni seguenti si applicheranno in luogo delle disposizioni stabilite ai sensi della Sezione Nove dell'Indenture:

(i) Scopi consentiti per convocare assemblee; Convocazione ed avviso di assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli PIL in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica all'Indenture o al Regolamento dei Titoli PIL di qualsiasi Serie secondo quanto previsto nell'Indenture o in tali Titoli di Debito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli PIL entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli PIL per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli PIL di tale Serie entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento ai sensi del paragrafo C, i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli PIL di tale Serie dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

(ii) Persone aventi diritto al voto; Quorum. (a) Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli PIL di qualunque Serie, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli

PIL in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL di tutte le Serie in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL di tutte le Serie in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL di tutte le Serie in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli PIL in relazione alla prova del possesso dei Titoli PIL e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli PIL registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

(b) Nessun affare sarà discusso in mancanza del quorum, a meno che un quorum non sia presente quando l'assemblea è chiamata all'ordine. In mancanza di un quorum entro trenta minuti dall'ora fissata per una tale assemblea, l'assemblea sarà aggiornata per un periodo non inferiore a dieci giorni secondo quanto determinato dal presidente dell'assemblea. Occorre dare l'avviso per convocare di nuovo un'assemblea aggiornata solo una volta, ma deve essere dato non meno di cinque giorni prima della data in cui si prevede di convocare nuovamente l'assemblea. L'avviso della nuova convocazione di un'assemblea aggiornata dovrà indicare espressamente la percentuale dell'importo totale di ammontare nozionale dei Titoli PIL di tale Serie al momento in Circolazione che costituirà il quorum.

(iii) Delega. (a) Qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo PIL della Serie rispetto alla quale tale assemblea è tenuta, il quale abbia sottoscritto un atto scritto che nomina una persona quale delegato, sarà considerato presente al fine di determinare il quorum e sarà considerato come votante; salvo che tale Titolare Registrato sarà considerato presente e votante solo in relazione alle questioni coperte da tale atto scritto. Qualsiasi delibera approvata o decisione adottata da qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli PIL di qualsiasi Serie debitamente tenuta in conformità con questo paragrafo sarà vincolante per tutti i Titolari Registrati dei Titoli PIL di tale Serie indipendentemente dalla presenza in assemblea.

(b) La nomina di un delegato sarà provata facendo garantire la firma della persona che sottoscrive la delega da una banca, da un banchiere, *trust company*, Trust Corporation ovvero da una società di persone membro della Borsa Valori di Londra o di New York che sia soddisfacente per la Repubblica. La detenzione di Titoli PIL sarà provata dal Conservatore del Registro tenuto in conformità con la Sezione 2.6 dell'Indenture, salvo che la titolarità di interessi beneficiari nel Titolo Globale sarà provata da un certificato o da certificati del Depositario.

(iv) Presidente; Votazione. Il Trustee nominerà un presidente provvisorio dell'assemblea. Un presidente permanente ed un segretario permanente dell'assemblea saranno eletti con il voto dei Titolari Registrati della Maggioranza dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli PIL di tale Serie rappresentato all'assemblea. A qualsiasi assemblea, ogni Titolare Registrato di Titoli PIL di tale Serie o titolare di una delega, avrà diritto ad un voto per ogni dollaro (o, nel caso di Titoli PIL denominati in qualsiasi altra valuta, una unità della valuta nella quale tali Titoli PIL sono denominati) dell'ammontare nozionale dei Titoli PIL di tale Serie detenuto o rappresentato dal Titolare Registrato ovvero dall'intestatario di una delega, a seconda del caso; fermo restando che, nessun voto sarà dato o contato a qualsiasi assemblea in relazione a qualsiasi Titolo PIL contestato come non In Circolazione e che il presidente dell'assemblea dichiarerà non in Circolazione. Il Presidente dell'assemblea non avrà il diritto di votare salvo che come Titolare Registrato di Titoli PIL di tale Serie o titolare di una delega. Qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati debitamente convocata, alla quale sia presente un quorum, potrà essere aggiornata di volta in volta, e l'assemblea si potrà tenere così aggiornata senza ulteriore avviso.

(v) Conteggio dei voti; Registrazione di azioni delle assemblee. Il voto relativo a qualsiasi delibera sottoposta ad un'assemblea dei Titolari Registrati di una o di tutte le Serie dei Titoli PIL verrà espresso per mezzo di scrutinio scritto sul quale dovranno essere apposte le firme dei Titolari Registrati dei Titoli PIL di tali Serie o titolari di deleghe a tale assemblea e sui quali si dovrà iscrivere il numero di serie o i numeri dei Titoli PIL detenuti o rappresentati dagli stessi. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo D(iii), il presidente permanente dell'assemblea nominerà due scrutatori che conterranno tutti i voti dati all'assemblea a favore di o contro qualsiasi delibera e i quali faranno e presenteranno al segretario dell'assemblea le loro relazioni scritte verificate in duplice copia di tutti i voti dati all'assemblea. Un verbale dei procedimenti di ogni assemblea sarà preparato dal segretario dell'assemblea e le relazioni originali su qualsiasi votazione per scrutinio fatta a tale assemblee e redatte dagli ispettori dei voti, saranno allegate a detto verbale unitamente alle dichiarazioni giurate di una o più persone aventi conoscenza dei fatti, stabilendo una copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea e che dimostri che tale avviso è stato pubblicato come sopra previsto. Il verbale sarà firmato e verificato dal presidente permanente e dal segretario dell'assemblea. Uno dei duplicati sarà consegnato alla Repubblica e l'altro al Trustee che lo dovrà conservare; quest'ultimo dovrà far allegare al verbale gli scrutini dei voti dell'assemblea. Qualsiasi verbale così firmato e verificato sarà prova inconfutabile delle questioni dichiarate nello stesso.

(F) La definizione di "in Circolazione" contenuta nell'Indenture non si applicherà ai Titoli PIL. Il termine "in Circolazione" indicherà, in relazione ai Titoli PIL di tutte le Serie, i Titoli PIL di tale Serie autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ad esclusione:

- (i) dei Titoli PIL annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per la una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee;
- (ii) dei Titoli PIL scaduti in conformità con il relativo regolamento o in relazione ai quali l'obbligo di pagamento della Repubblica per i Pagamenti dovuti in ragione di essi sarà stato adempiuto ai sensi del Regolamento di tali Titoli PIL; o
- (iii) dei Titoli PIL in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli PIL di una Serie siano stati autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare nozionale richiesto in relazione ai Titoli PIL in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo E, se siano presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del quorum, qualsiasi Titolo PIL posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi Ente Pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi della presente Indenture, "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziari o altra entità posseduta o controllata dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati verranno ignorati.

I Titoli PIL così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli PIL e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

(G) La definizione di "Materie Riservate" contenuta nell'Indenture non si applicherà ai Titoli PIL. Il termine "Materie Riservate" indicherà, in relazione ai Titoli PIL di tutte le Serie, autenticati e consegnati ai sensi dell'Indenture, ogni modifica che potrebbe:

- (i) modificare la data di scadenza per il pagamento di qualsiasi importo dovuto in relazione di Titoli PIL di qualsiasi Serie;

- (ii) modificare il metodo di calcolo degli importi dovuti ed esigibili ai sensi dei Titoli PIL di qualsiasi Serie;
- (iii) ridurre l'ammontare nozionale dei Titoli PIL di qualsiasi Serie;
- (iv) modificare la moneta o la valuta di pagamento in cui ogni importo dovuto in relazione ai Titoli PIL di qualsiasi Serie è esigibile;
- (v) modificare la Data di Scadenza dei Titoli PIL di qualsiasi Serie;
- (v) ridurre la quota di ammontare nozionale che i Titolari Registrati dei Titoli PIL di qualsiasi Serie devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare i regolamenti dei Titoli PIL di qualsiasi Serie o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli PIL di qualsiasi Serie;
- (vi) modificare l'obbligo della Repubblica di pagare Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli PIL di qualsiasi Serie;
- (vii) modificare il diritto applicabile ai Titoli PIL di qualsiasi Serie;
- (viii) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un Agente Autorizzato nel Distretto di Manhattan, città di New York, o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli PIL di qualsiasi Serie, come stabilito nei regolamenti dei Titoli PIL di qualsiasi Serie;
- (ix) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli PIL di qualsiasi Serie, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento;
- (x) modificare lo stato dei Titoli PIL di qualsiasi Serie come indicato al paragrafo 4 del Regolamento di tali Titoli PIL, o
- (xi) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli di Debito di tali Serie, a scambiare o sostituire tutti i Titoli PIL in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altro Soggetto.

(H) Questa Autorizzazione per i Titoli PIL sarà retta dal, e interpretata in conformità al, diritto dello Stato di New York senza tener conto dei principi sui conflitti di leggi, salvo che l'autorizzazione ed esecuzione da parte della Repubblica sarà retta dal diritto argentino.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma:
Nome:
Qualifica:

ALLEGATO F

AUTORIZZAZIONE SUPPLEMENTARE PER I TITOLI PIL

Si fa riferimento al contratto di *indenture* datato [] 2005 (l'“*Indenture*”) tra la Repubblica Argentina (la “Repubblica”) e The Bank of New York, in qualità di *trustee* (il “*Trustee*”), nonché all'Autorizzazione per i Titoli PIL datata [], sottoscritta ai sensi della Sezione 2.1(d) dell'Indenture. I termini utilizzati ma non altrimenti qui definiti avranno lo stesso significato loro attribuito nell'Indenture.

Il sottoscritto, agendo per conto della Repubblica nella capacità di seguito indicata, certifica che:

(A) Ai sensi della Sezione 2.1 (d) dell'Indenture, viene qui creata una Serie di Titoli PIL, i [Denominazione dei Titoli PIL] (i “Titoli”), da emettersi in un ammontare nozionale originario di [dollari] [euro] [Altra Valuta] [] e consegnata ai sensi dell'Indenture, come descritto nel documento di offerta della Repubblica datato [] (il “*Registration Statement*”) e nel Prospectus Supplement datato [] 2005 (il “*Prospectus Supplement*”), predisposti in connessione all'emissione dei Titoli ed entrambi qui allegati nell'Allegato A;

(B) I Titoli avranno i termini e saranno soggetti alle condizioni previste nel/i certificato/i rappresentativo/i dei Titoli, di cui [un] modello/i autentico/i, corretto/i e completo/i sono qui allegati nell'Allegato B.

Questa Autorizzazione Supplementare per i Titoli PIL sarà retta dal, e interpretata in conformità al, diritto dello Stato di New York senza tener conto dei principi sui conflitti di leggi, salvo che l'autorizzazione ed esecuzione da parte della Repubblica sarà retta dal diritto argentino.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma:
Nome:
Qualifica:

Allegato A	Registration Statement e Prospectus Supplement
Allegato B	Modello di Titolo

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

[MODELLO DI TITOLO PIL]

[Inserire le legende relative alla limitazione di trasferibilità secondo il modello riportato alla Sezione 2.5 dell'Indenture, nell'Autorizzazione o secondo altro modello richiesto dal Depositario.]

[Inserire eventuale legenda richiesta dall'Internal Revenue Code e relative normative]

I SOLI PAGAMENTI DOVUTI IN RELAZIONE A TALE TITOLO SONO PAGAMENTI CONDIZIONATI A E PARAMETRATI ALL'ANDAMENTO DEL PIL DELLA REPUBBLICA ARGENTINA. L'AMMONTARE NOZIONALE DI TALE TITOLO, COME DI SEGUITO INDICATO, SARÀ UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER DISTRIBUIRE TALI PAGAMENTI TRA I TITOLARI DI TALE TITOLO. I TITOLARI DI TALE TITOLO NON SONO LEGITTIMATI A RICEVERE PAGAMENTI IN LINEA CAPITALE O A TITOLO DI INTERESSI IN RAGIONE DI TALE AMMONTARE NOZIONALE.

TALE TITOLO È STATO EMESSO COME UNA SINGOLA UNITÀ CON UN'OBLIGAZIONE DI DEBITO EMESSA AI SENSI DI UN CONTRATTO DI TRUST INDENTURE A CUI SI FA DI SEGUITO RIFERIMENTO. FINO ALLA DATA DI SEPARAZIONE DI SEGUITO INDICATA, TALE TITOLO PUÒ SOLO ESSERE OFFERTO, VENDUTO, O ALTRIMENTI TRASFERITO COME PARTE DI O INSIEME A TALE UNITÀ.

REPUBBLICA ARGENTINA
TITOLO GLOBALE REGISTRATO

N. [●]

Rappresentativo di

Titoli PIL denominati in [dollari], [euro], [altra valuta]

Ammontare Nozionale originario in [dollari], [euro], [altra valuta]

Data di separazione: [●]

Ai sensi delle disposizioni di seguito indicate, la REPUBBLICA ARGENTINA (“la Repubblica”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a favore di [●] o degli assegnatari registrati, l'Importo di Pagamento (come di seguito definito nel paragrafo 1(c)) ai sensi dei termini e delle condizioni di seguito indicate (il “Regolamento”). L'Importo di Pagamento, se dovuto, dovrà essere pagato il [●] di ogni anno successivo all'Anno di Riferimento rilevante (come di seguito definito) (ciascuna di tali date, una Data di Pagamento), a cominciare dal [●] per terminare non oltre la Data di Scadenza (come di seguito definita nel paragrafo 1(c)) (o, se uno qualsiasi di tali giorni non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo).

Le previsioni contenute nella legenda relative al Depositario sopra indicato sono parte integrante dei termini di questo Titolo e con la relativa accettazione ciascun Titolare Registrato di tale Titolo accetta di essere soggetto e vincolarsi ai termini ed alle previsioni eventualmente indicati in tale legenda.

Questo Titolo Globale è retto da (i) l'Indenture datata [●] aprile 2005, tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di *trustee* (il “Trustee”), i cui termini sono qui incorporati per rinvio, (ii) l'Autorizzazione per i Titoli PIL, come definita nell'Indenture, datata [●] aprile 2005 (l’“Autorizzazione per i Titoli PIL”) e (iii) il Regolamento, come integrato o modificato dall'Autorizzazione Supplementare per i Titoli PIL (come definita nell'Indenture) della Repubblica per tale Titolo Globale, i cui termini sono qui incorporati per rinvio. Questo Titolo Globale potrà per qualsiasi aspetto godere degli stessi benefici propri degli altri Titoli PIL ai sensi dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL e del Regolamento.

A seguito di qualsiasi aumento o riduzione dell'ammontare nozionale qui evidenziato, nonché di qualsiasi scambio di tutta o parte di tale Titolo Globale per Titoli Non Dematerializzati ai sensi dell'Indenture, tale Titolo Globale sarà modificato nell'Allegato A per riflettere le modifiche all'ammontare nozionale qui evidenziato.

Questo Titolo Globale non sarà valido né vincolante ad alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee.

I termini espressi con lettere maiuscole qui usati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nel Regolamento, e, se non definiti nel Regolamento, nell'Autorizzazione per i Titoli PIL e nell'Indenture.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli PIL della serie indicata nel retro ed emesso ai sensi dell'Indenture e dell'Autorizzazione per i Titoli PIL.

Data: _____

Firma _____

in qualità di Trustee

[MODELLO DEL RETRO DEI TITOLI]

TERMINI E CONDIZIONI

Definizioni generali. 1) Questo titolo appartiene ad una delle serie di Titoli PIL della Repubblica Argentina (la "Repubblica") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie") (ciascun titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicate come i "Titoli PIL") ai sensi del contratto di *indenture* datato [•] aprile 2005 tra la Repubblica e The Bank of New York in qualità di *trustee* (il "Trustee"), come eventualmente modificato (l' "Indenture") e dell'autorizzazione per i Titoli PIL (come definita nell'Indenture) datata [•] aprile 2005, come eventualmente modificata (l' "Autorizzazione per i Titoli PIL"). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall'Indenture e dall'Autorizzazione per i Titoli PIL, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia sia dell'Indenture sia dell'Autorizzazione per i Titoli PIL è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella città di New York. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 13, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. I termini espressi con le lettere iniziali maiuscole che sono utilizzati e non definiti nel presente Titolo avranno il significato loro attribuito nell'Autorizzazione per i Titoli PIL o altrimenti nell'Indenture.

- (a) Ogni Titolo sarà inizialmente emesso come parte di una Unità che sarà composta da uno di tali Titoli e da un Titolo di Debito emesso ai sensi dell'Indenture. Questo Titolo non potrà essere offerto, venduto o altrimenti trasferito da tale Unità fino al [•] 2005, data in cui l'Unità verrà dissolta e tale Titolo potrà essere offerto, venduto o altrimenti trasferito indipendentemente.
- (b) I Titoli possono essere emessi solo in forma nominativa, senza cedole e sono rappresentati da uno o più titoli globali nominativi (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto della Persona o delle Persone che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricate dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli emessi in forma non dematerializzata (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Non Dematerializzato") saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.
- (c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di 1,00 [dollaro] [euro] [altra valuta] e multipli interi di 1,00 [dollari] [euro] [altra valuta] superiori a tale importo.
- (d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"PIL Nominale Attuale" indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL Reale per quell'Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

"PIL Reale Attuale" indica, per ogni Anno di Riferimento, il Prodotto Interno Lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento misurato in prezzi costanti per l'Anno di Prezzi Base come pubblicato dall'INDEC.

"Crescita del PIL Reale Attuale" indica, per ogni Anno di Riferimento, la variazione percentuale nel PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento rispetto al PIL Reale Attuale per l'Anno di Riferimento immediatamente precedente; fatto salvo il fatto che, se l'Anno dei Prezzi di Base impiegato dall'INDEC per determinare il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento e per l'Anno di Riferimento precedente dovessero differire, il PIL Reale Attuale per l'Anno di Riferimento immediatamente precedente verrà a questi fini misurato utilizzando i prezzi costanti per l'Anno dei Prezzi di Base applicato all'Anno di Riferimento in relazione al quale la Crescita del PIL Reale Attuale è stata determinata.

“PIL Eccedente Disponibile” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari a (i) 5% del PIL Eccedente per tale Anno di Riferimento, moltiplicato per (ii) l'Unità di Coefficiente Valutario.

“PIL di Base” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'importo indicato nella tabella seguente per ciascuno di tali anni:

Anno di Riferime	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993)	Anno di Riferime	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993)
2005	287.012,52	2020	458.555,87
2006	297.211,54	2021	472.312,54
2007	307.369,47	2022	486.481,92
2008	317.520,47	2023	501.076,38
2009	327.968,83	2024	516.108,67
2010	338.675,94	2025	531.591,93
2011	349.720,39	2026	547.539,69
2012	361.124,97	2027	563.965,88
2013	372.753,73	2028	580.884,85
2014	384.033,32	2029	598.311,40
2015	395.554,32	2030	616.260,74
2016	407.420,95	2031	634.748,56
2017	419.643,58	2032	653.791,02
2018	432.232,88	2033	673.404,75
2019	445.199,87	2034	693.606,89

fatto salvo che, se l'Anno dei Prezzi Base impiegato dall'INDEC per calcolare il PIL Reale Attuale dovesse essere in qualsiasi momento un anno solare diverso dall'anno 1993, il PIL di Base per ogni Anno di Riferimento sarà adattato di conseguenza moltiplicando il PIL di Base per tale Anno di Riferimento (come indicato nella tabella sopra) per una frazione la cui numeratore vi sarà il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato sulla base dei prezzi costanti per l'Anno dei Prezzi Base e al denominatore il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato ai prezzi costanti del 1993.

“Crescita del PIL di Base” indica, per tale Anno di Riferimento, la variazione percentuale nel PIL di Base per tale Anno di Riferimento rispetto al PIL di Base per l'Anno di Riferimento immediatamente precedente, fatto salvo che, ai soli fini del calcolo della Crescita del PIL di Base per l'Anno di Riferimento 2005, la Repubblica Argentina considererà il PIL di Base per il 2004 pari a 275.275,06 di Peso (a prezzi costanti del 1993 in milioni di Peso).

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica oppure (ii) un giorno in cui gli istituti bancari o i trust sono autorizzati o obbligati dalla legge, dalla normativa secondaria o da un provvedimento esecutivo a rimanere chiusi [nella città di New York o] nella città di Buenos Aires ovvero [se i Titoli sono denominati in euro, inserire: o (iii) un giorno in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System* (o TARGET), ovvero un sistema che lo abbia sostituito, non è operativo] [se i Titoli sono denominati in una valuta diversa dai dollari o dagli euro inserire o: (iii) un giorno in cui gli istituti bancari o i trust sono autorizzati o obbligati dalla legge, dalla normativa secondaria o da un

provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella [nome della piazza finanziaria del paese nella cui valuta i Titoli sono denominati].

“Data di Calcolo” indica, per ogni Anno di Riferimento, l’1 novembre dell’anno solare successivo all’Anno di Riferimento.

“PIL Eccedente” indica, per ogni Anno di Riferimento, la differenza, se positiva (espressa in miliardi) tra il PIL Nominale Attuale per tale Anno di Riferimento e il PIL di Base Nominale per l’Anno di Riferimento. Tutti i calcoli necessari a calcolare il PIL Eccedente sulla base delle informazioni pubblicate dall’INDEC saranno effettuati dal Ministero dell’Economia e tali calcoli saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, ogni *trustee* nella qualità di *paying agent*, ogni altro *paying agent* del *trustee* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto.

“Data di Scadenza” indica la prima data tra (i) [●] e (ii) la Data di Pagamento in cui la l’ammontare complessivo di tutti i pagamenti effettuati dalla Repubblica come di seguito indicato, è pari all’Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL, considerato che l’ammontare complessivo di tali pagamenti non potrà mai superare l’Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL.

“Pagamento Finale” indica ogni pagamento dovuto come di seguito specificato alla Data di Scadenza.

“Indice di Deflazione del PIL” indica, per ogni Anno di Riferimento, il numero che risulta dalla divisione tra (i) il Prodotto Interno Lordo dell’Argentina per tale Anno di Riferimento e calcolato ai prezzi correnti per tale Anno di Riferimento, come pubblicato dall’INDEC e (ii) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento.

“INDEC” indica l’Instituto Nacional de Estadística y Censos della Repubblica Argentina.

“Ministero dell’Economia” indica, il Ministero dell’Economia e della Produzione della repubblica Argentina.

“PIL di Base Nominale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL di Base per tale Anno di Riferimento moltiplicato per l’Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

“Data di Scambio Originaria” indica l’[●] aprile 2005.

“Importo di Pagamento” indica, per ogni Data di Pagamento, un importo pari a (i) il PIL Eccedente Disponibile per l’Anno di Riferimento corrispondente a tale Data di Pagamento, moltiplicato per (ii) l’ammontare nozionale di tale Titolo in circolazione a tale Data di Pagamento; fatto salvo che, se per una Data di Pagamento l’Importo di Pagamento determinato secondo quanto sopra specificato dovesse superare, se sommato a tutti i precedenti Importi di Pagamento pagati dalla Repubblica secondo quanto di seguito specificato, l’Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL, l’Importo di Pagamento a tale Data di Pagamento sarà piuttosto pari all’Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL meno la somma di tutti i precedenti Importi di Pagamento. L’Importo di Pagamento sarà determinato dal Ministero dell’Economia alla Data di Calcolo precedente la Data di Pagamento rilevante. Tutti i calcoli effettuati dal Ministero dell’Economia, secondo quanto di seguito specificato, saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, ogni *trustee* nella qualità di *paying agent*, ogni altro *paying agent* del *trustee* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto.

“Data di Pagamento” indica, per ogni Anno di Riferimento, il 15 dicembre dell’anno solare successivo all’Anno di Riferimento a cominciare dal 15 dicembre 2006.

“Anno di Riferimento” indica ogni anno solare a partire dall’anno 2005 (incluso) fino al 2010 (incluso).

“Unità di Coefficiente Valutario” indica il numero 0,012225.

“Anno dei Prezzi Base” indica il 1993, fatto salvo che se l’anno solare utilizzato dall’INDEC ai fini del calcolo del PIL Reale Attuale dovesse essere in un qualsiasi momento diverso dal 1993, l’Anno dei Prezzi Base indicherà tale diverso anno.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent.

(a) Ferme le condizioni di cui al paragrafo 2(b) di seguito indicate, a ogni Data di Pagamento la Repubblica pagherà al soggetto al cui nome tale Titolo è registrato alla fine dell'orario lavorativo alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento, un importo pari all'Importo di Pagamento, se dovuto, per tale Data di Pagamento. La Repubblica effettuerà tali pagamenti in fondi resi immediatamente disponibili e [in tale moneta o valuta degli Stati Uniti d'America che alla data di pagamento costituirà valuta legale di pagamento per debiti pubblici e privati] [la singola valuta adottata da quegli stati che partecipano all'Unione Monetaria Europea di volta in volta] [altra valuta]. La Repubblica effettuerà tali pagamenti (i) versando al Trustee l'Importo di Pagamento, se dovuto, relativo a tale pagamento, con fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) al luogo di pagamento, non più tardi del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento rilevante; e (ii) chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in *trust* nell'interesse del Trustee e dei titolari di interessi beneficiari su tale Titolo (secondo i rispettivi interessi) e di effettuare un bonifico bancario di tale importo a [●] in qualità di titolare registrato di tale Titolo. [●] riceverà tali fondi in *trust* nell'interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti proporzionalmente sulla base dell'ammontare nozionale di tale Titolo da ciascuno di essi detenuto. Salvo quanto di seguito specificato, la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti secondo quanto di seguito indicato, se dovuti, sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Conservatore del Registro alla applicabile data di registrazione. La Repubblica annuncerà ogni pagamento di seguito indicato prima della Data di Pagamento rilevante attraverso un annuncio al Trustee o mediante comunicato come indicato nel successivo paragrafo 10.

La data di registrazione relativa ad ogni Data di Pagamento coinciderà con il quindicesimo giorno precedente tale data (ciascuno di tali giorni, la "Data di Registrazione"), indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un Giorno Lavorativo, fatta salva la cancellazione di tale Titolo a seguito di trasferimento o scambio successivi a tale Data di Registrazione e precedenti a tale Data di Pagamento. Salvo quanto diversamente qui previsto (i) l'obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di seguito indicati, se dovuti, non sarà stato adempiuto fintantoché tali pagamenti non siano ricevuti dai Titolari Registrati di tale Titolo e (ii) i Titolari Registrati saranno legittimati a ricevere il Pagamento Finale, se dovuto, secondo quanto di seguito specificato solo alla consegna di tale Titolo al *trustee paying agent* per il conseguente annullamento.

Né La Repubblica, né il Trustee né qualsiasi altro *paying agent* che dovesse essere designato come tale dal Trustee (ciascuno di essi, un "*trustee paying agent*") avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari su tale Titolo, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) Salvo quanto diversamente di seguito previsto, i Titolari Registrati di tale Titolo non saranno legittimati a ricevere alcun pagamento ai sensi di tale Titolo in relazione all'Anno di Riferimento a meno che (i) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento è maggiore del PIL di Base per tale Anno di Riferimento e (ii) la Crescita del PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento è maggiore della Crescita del PIL di Base per tale Anno di Riferimento e (iii) l'ammontare complessivo di tutti i pagamenti effettuati dalla Repubblica come di seguito specificato, se sommati all'importo di tale pagamento, non è superiore all'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL.

(c) Qualsiasi pagamento dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un Luxembourg Trustee Paying Agent, come definito nel paragrafo 2(d), che corrisponde a un giorno in cui gli istituti bancari e le società di trust e in Lussemburgo sono obbligati o autorizzati per legge a rimanere chiusi) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Luxembourg Trustee Paying Agent, il giorno immediatamente successivo in cui gli istituti bancari e le società di trust non sono obbligati o autorizzati per legge a rimanere chiusi) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un *paying agent* e un *transfer agent* in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e i trasferimenti dei Titoli (che sarà il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro e un *paying agent* con uffici nella città di New York. Il Trustee ha

nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent dei Titoli, nonché [•] quale *trustee paying agent*. Il Trustee manterrà altresì un *trustee paying agent* in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2000 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro agente del pagamento o del trasferimento nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti a favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il *trustee paying agent* e qualsiasi altro *trustee paying agent* nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con il *trustee paying agent* e qualsiasi altro *trustee paying agent*.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi di tale Titolo saranno da questi conservati in *trust* esclusivamente nel proprio interesse e nell'interesse dei Titolari Registrati dei Titoli per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti su tale Titolo o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento, e i Titolari Registrati di tale Titolo potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati dal Trustee per i pagamenti (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a tale Titolo che non siano richiesti per cinque anni o per qualunque minore periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale denaro in relazione ai pagamenti sia divenuto scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il titolare di ciascun Titolo può in seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi Pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata, riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi ("Importi Aggiuntivi") o necessari affinché i titolari ricevano tali Importi di Pagamento come gli avrebbero ricevuti se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun importo aggiuntivo sarà pagabile come di seguito indicato (i) a un titolare (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione dei pagamenti; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2000 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; o (iii) presentato al pagamento per più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il Pagamento nell'ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La "Data Rilevante" relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo Pagamento giunge a scadenza o (se l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato ai termini Importi di Pagamento o pagamenti dovuti come di seguito specificato include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative pledge. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di Pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 20(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di *trust*, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l'effetto concreto di costituire un titolo preferenziale ("Privilegio") su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e

proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 20).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l'acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le operazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell'Argentina (il "Programma di Finanziamento del 1992") e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del 1992") e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;

qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

"Indebitamento Esterno" indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica il Debito estero pubblico emesso alla o dopo la Data di Scambio Originaria.

"Indebitamento Pubblico Esterno" indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato over-the-counter (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule 144A* del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o regolamentazione analoga)).

“Indebitamento Interno in Valuta Estera” comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Pesos ai sensi della legge Argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24156 e il Decreto n. 340/96, (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24156 ed il Decreto n. 340/96, e (k) Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

5. Inadempimento. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di ciascuno di tali Importi di Pagamento pagabile secondo quanto di seguito specificato se dovuto e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi di seguito indicati ai sensi dell'Autorizzazione per i Titoli PIL o dell'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della notifica scritta di tale inadempimento inviata dal Trustee; o

(iii) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(b) I titolari che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare nozionale dei Titoli in circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, per conto di tutti i titolari dei Titoli, se (A) in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte i pagamenti inadempiti relativi ai Titoli come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunziato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

7. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee una manleva così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li

soddisfatti della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il titolare deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il Pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso ammontare nozionale complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi agente del trasferimento, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal titolare o dai titolari tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee a New York [Città dell'Unione Europea per i titoli denominati in euro] o presso l'ufficio di un agente del trasferimento, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro agente del trasferimento, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal titolare o dai titolari o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

8. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

9. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.9 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento degli importi dovuti ad ogni Data di Pagamento (o considerato che tale Titolo potrà essere emendato o modificato ai sensi del paragrafo 20), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto nè potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture, dell'Autorizzazione dei Titoli PIL o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Autorizzazione per i Titoli PIL o dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli in circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo e/o garanzia a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennizzo e/o garanzia non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 dell'Indenture;

Restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture, dall'Autorizzazione per i Titoli o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli e dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in tale Titolo detenuto da tale beneficiario come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati.

10. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate su il *Financial Times*, il *The Wall Street Journal* e in spagnolo su un giornale a larga diffusione in Argentina come individuato dalla Repubblica. Finché i Titoli sono quotati sulla Borsa del Lussemburgo, la Repubblica pubblicherà anche tutte queste comunicazioni su giornali a larga diffusione in Lussemburgo. Se in un qualsiasi momento la pubblicazione su il *Financial Times* e il *The Wall Street Journal* non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a 101 Barclay Street, New York, New York, 10286, Attention: Corporate Trust Administration e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipólito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attention: Subsecretaria de Financiamiento. Tali comunicazioni dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

Tutte le comunicazioni indirizzate al Trustee dovranno essere effettuate per iscritto e in inglese e si riterranno efficaci alla data di ricezione.

11. Successive Emissioni di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quello dei Titoli, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

12. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento degli importi dovuti (compresi i Pagamenti Addizionali) si prescriveranno entro cinque anni a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

13. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante a nessun fine fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

14. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, il diritto dello Stato di New York senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

15. Giurisdizione. (a) [In conformità al paragrafo 19, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale dello Stato di New York o tribunale federale sito nel

Distretto di Manhattan, New York, ed ai tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). Salvo il disposto del paragrafo 18, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali inglesi e dei tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non appellabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia fondata su giurisdizione, residenza o domicilio, sia sostenendo che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un *forum non conveniens*.

16. Consenso alla Notifica. [In conformità al paragrafo 18, la Repubblica nomina il Banco de la Nación Argentina, nel suo ufficio ubicato al 225 Park Avenue, New York, New York, 10169, e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà CT Corporation System, per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata contro di essa in qualsiasi stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, New York. Tale incarico sarà irrevocabile fino a quando tutti gli importi in relazione ai Titoli che saranno maturati e dovuti non siano stati versati al Trustee conformemente alle presenti disposizioni e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con le presenti disposizioni, della disponibilità di tali somme per il Pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio nel Distretto di Manhattan, New York, la Repubblica provvederà a nominare un'altra persona nel Distretto di Manhattan, New York, scelta a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso del Banco de la Nación Argentina per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come sarà modificato all'interno del Distretto di Manhattan, New York, tramite notifica trasmessa dall'Agente autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica]. Fatto salvo il paragrafo 18, la Repubblica nomina [●], nel suo ufficio situato a [●], e, se tale persona non è mantenuta dalla Repubblica in qualità di suo agente a tale fine, la Repubblica nominerà [●] per agire in qualità di suo agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato") al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata contro di essa governata dal diritto inglese, in ciascun caso iniziato contro di essa in qualsiasi Tribunale inglese. Tale nomina sarà irrevocabile finché tutte le somme che saranno dovute e pagabili in relazione a tutti i Titoli retti dal diritto inglese sono state consegnate al Trustee in conformità alle relative disposizioni ed il Trustee ha notificato ai Titolari Registrati in conformità al Regolamento circa la disponibilità di tali somme per il pagamento di Titolari Registrati, restando inteso che, se per qualsiasi motivo tale Agente Autorizzato non può più agire in qualità di Agente Autorizzato o mantenere indirizzo in Inghilterra, la Repubblica nominerà un'altra persona in Inghilterra, scelta a sua discrezione, quale Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica dovrà ottenere il consenso di [●] alla sua nomina quale Agente Autorizzato, e una copia della sua accettazione sarà consegnata al Trustee. La Repubblica intraprenderà qualsiasi azione, inclusa la presentazione di ciascun documento e atto che può essere necessario per mantenere tale nomina pienamente valida ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come potrà essere modificato in Inghilterra tramite comunicazione trasmessa dall'Agente autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 16 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 15 e 16 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

17. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 18, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà, in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurata esclusivamente allo scopo di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata, possano godere di qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque tribunale, dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 ("Immunities Act") (ed acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l'Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23928, come emendati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell'ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori del territorio della Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terze parti o qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all'attuazione del bilancio statale, nell'ambito dell'articolo 67 della legge No. 11672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che ha diritto alle immunità dell'Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell'Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell'Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessa la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

18. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità sovrana secondo l'Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale e la nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni, ma senza pregiudizio per i diritti del Trustee, o degli altri soggetti determinati all'indennizzo o ai contributi previsti nella sezione 5.7 dell'Indenture.

19. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull'interpretazione.

20. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o da tale Regolamento (la "Modifica") all'Indenture, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o ai termini e condizioni dei Titoli di una o più Serie (compresi tali Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli PIL della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli PIL della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 20 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli PIL della Serie interessata, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del Regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli PIL, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli PIL, in entrambi i casi come parte di un'unica transazione, la Repubblica può scegliere di procedere conformemente a questo paragrafo 20(c) anziché al paragrafo 20(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi del paragrafo 20. La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli PIL di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli PIL allora in circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli PIL allora in circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 21, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione.

Se i Titoli PIL di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta conformemente a questo paragrafo 20(c) (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità monetaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli PIL ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio dell'ammontare nozionale di tali Titoli PIL alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando [il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità monetaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York.] [Se non pubblicato per la valuta applicabile, sostituire con: un sistema adeguato a livello commerciale per stabilire l'equivalente in dollari U.S.A. per tali Titoli PIL come specificato dal Trustee, nella sua pena discrezionalità] Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 20(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli PIL interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare nozionale complessivo più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione

interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 20(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi provato (a giudizio del Trustee) o manifesto errore (E) effettuare cambiamenti minori di natura formale o tecnica (F) modificare i Titoli, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sull'interesse di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso, a o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio o sostituzione o in alternativa di esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi provato (a giudizio del Trustee) o manifesto errore) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 10.

I Titoli autenticati e consegnati dopo l'efficacia di qualsiasi Modifica possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. I nuovi titoli modificati per essere conformi, secondo il Trustee e la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposti dalla Repubblica, autenticati dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnati in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli per approvare la particolare forma di qualsiasi Modifica proposta: sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(f) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per la una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(ii) dei Titoli scaduti ai sensi dei relativi termini e rispetto ai quali l'obbligo della Repubblica di effettuare i relativi pagamenti sarà stato soddisfatto conformemente al Regolamento di tali Titoli; o

(iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare nozionale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 21, se siano presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del quorum, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, il termine "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziari o altra entità posseduta o controllata dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o

indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati verranno ignorati; restando inteso, inoltre, che prima della sollecitazione di qualsiasi consenso o della votazione riguardo a una Modifica o altra azione o disposizione relativa ai Titoli, la Repubblica dovrà consegnare al Trustee uno o più certificati di un funzionario, i quali dovranno specificare i Titoli posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o Ente Pubblico della Repubblica.

I titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine "Materia Riservata" indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

- (i) modificare la data di scadenza per ogni pagamento di Importi di Pagamento;
- (ii) cambiare il metodo di calcolo degli Importi di Pagamento;
- (iii) ridurre l'ammontare nozionale di tali Titoli;
- (iv) cambiare la moneta o la valuta in cui i pagamenti sono dovuti;
- (v) modificare la Data di Scadenza;
- (vi) ridurre la quota di ammontare nozionale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;
- (vii) modificare l'obbligo della Repubblica di effettuare Pagamenti Aggiuntivi relativi ai Titoli;
- (viii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,
- (ix) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un Agente Autorizzato [nel Distretto di Manhattan, New York], [in Inghilterra] o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;
- (x) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,
- (xi) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento, o
- (xii) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona.

21. Assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 20 (a)) a questo

Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 20(f)), il *quorum* sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il *quorum* sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

REPUBBLICA ARGENTINA

MODELLO DI CERTIFICATO DI INCARICO

I sottoscritti [Nome] [Posizione], agendo per conto della REPUBBLICA ARGENTINA (la "Repubblica"), certifichiamo con la presente che:

(A) ciascuna tra le persone sotto elencate è (i) un Funzionario Autorizzato o Rappresentante Autorizzato ai fini del Trust Indenture (l' "Indenture") datato [] tra la Repubblica e [], in qualità di trustee (il "Trustee"), (ii) regolarmente eletto o designato, in possesso dei requisiti e agisce con il mandato di titolare del rispettivo servizio o servizi indicato accanto al suo nome e (iii) trattandosi del [Segretario alle Finanze], la persona legalmente autorizzata che ha firmato o firmerà il [%] [Tipo dei Titoli] Scadenza _____ (i "Titoli") di proprio pugno o con firma in facsimile e al momento della firma era stato regolarmente eletto o designato, era in possesso dei requisiti e agiva come titolare dell'incarico indicato accanto al suo nome ;

(B) ogni firma che è riportata qui sotto è la firma autentica della persona [; e

(C) uniti alla presente come Documento A vi sono i modelli conformi e completi dei certificati rappresentativi dei Titoli.]

Funzionari Autorizzati:

Nome	Posizione	Firma
	[Ministro delle Finanze]	_____
	[]	_____

Allegati

Rappresentanti Autorizzati:

Nome	Posizione	FIRMA

IN FEDE, apponiamo di seguito i nostri nomi.

Datato:

Nome:
Posizione:

Nome:
Posizione:

MODELLO DI CERTIFICATO DI TRASFERIMENTO

IN CAMBIO DEL VALORE RICEVUTO, il sottoscritto trasferisce con la presente a

(NOME E INDIRIZZO DEL CESSIONARIO IN MAIUSCOLO)

[U.S.\$] [€] [Altra Valuta] _____ di ammontare in linea capitale di questo [Nome del Titolo], nonché tutti i diritti ad essa connessi, e costituisce e nomina irrevocabilmente _____ procuratore per il trasferimento di questo Titolo sugli appositi libri a fini di registrazione, con pieno potere di sub-delega.

Datato _____

Firma di certificazione:

Firmato _____

Nota:

- (i) La firma sul presente modello di trasferimento deve corrispondere al nome riportato sul fronte di questo Titolo.
- (ii) Il rappresentante del Titolare deve indicare la veste nella quale appone la firma (ad esempio, esecutore testamentario).
- (iii) La firma della persona che rende efficace il trasferimento deve essere conforme a quella riportata sulle liste con i campioni di firme legalmente autorizzate fornite dal Titolare registrato oppure deve essere certificata da una banca ufficialmente approvata, da un notaio o negli altri modi eventualmente richiesti dal Trustee o dal paying agent.

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

MODELLO DEI TITOLI

QUESTO TITOLO GLOBALE (“TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE REGISTRATO, SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL’INDENTURE A CUI SI FA RIFERIMENTO QUI DI SEGUITO ED E’ REGISTRATO A NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, IN QUALITÀ DI SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE PER EUROCLEAR BANK S.A./N.V., IN QUALITÀ DI OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAM BANKING, SOCIETÀ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUO’ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTO TITOLO, IN TUTTO O IN PARTE, PUO’ ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL’INDENTURE.

TITOLO GLOBALE REGISTRATO

ISIN: XS0205537581

Codice comune: 020553758

Rappresentativo di

Obbligazioni Par in euro scadenza 2038

Ammontare originario in linea capitale euro [●]

LA REPUBBLICA ARGENTINA (“la Repubblica”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a favore di The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited o dei cessionari registrati, l’ammontare in linea capitale indicato nella Tabella degli Incrementi e delle Diminuzioni di Capitale, qui allegato quale Allegato A, in venti pagamenti semestrali, i primi 19 al 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2029 e l’ultimo al 31 dicembre 2038 (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento del Capitale”). L’ammontare di ciascuno di tali pagamenti in linea capitale sarà pari all’ammontare in linea capitale di questo Titolo in circolazione a ciascuna data di pagamento, diviso per il numero di pagamenti di capitale compresi tra tale Data di Pagamento del Capitale, inclusa, fino al 31 dicembre 2038, incluso.

La Repubblica promette altresì in maniera incondizionata di pagare interessi al tasso annuale qui sotto indicato calcolato sull’ammontare in linea capitale residuale di questo Titolo di volta in volta, i quali interessi matureranno a partire dalla più recente data in cui tali interessi sono stati pagati o debitamente accantonati, inclusa, o se nessun interesse è stato pagato o debitamente accantonato, a partire dal 31 dicembre 2003, incluso, fino alla data in cui il pagamento del predetto ammontare in linea capitale è stato eseguito o debitamente accantonato, esclusa.

Data iniziale (inclusa)	Data finale (esclusa)	Tasso di interesse
31 dicembre 2003	31 marzo 2009	1,20%
31 marzo 2009	31 marzo 2019	2,26%
31 marzo 2019	31 marzo 2029	3,38%
31 marzo 2029	31 dicembre 2038	4,74%

Gli interessi saranno corrisposti al 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno e al 31 dicembre 2038 (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento degli Interessi”) a partire dal 31 marzo 2004, fermo restando che gli interessi maturati dal 31 dicembre 2003, incluso, fino al 31 marzo 2005, escluso, saranno pagabili il [1 aprile 2005] (“Data Iniziale di Scambio”).

Come indicato di seguito nel paragrafo 2(b) dei Termini e Condizioni riportati sul retro (il “Regolamento”), nel caso in cui la data di pagamento di capitale o interesse relativo a questi Titoli non sia un Giorno Lavorativo, nessun pagamento verrà effettuato fino al Giorno Lavorativo successivo e nessun interesse o altra somma saranno pagati a seguito di tale proroga.

*** **

Le previsioni contenute nella legenda relative al Depositario sopra indicato sono parte integrante dei termini di questo Titolo e con la relativa accettazione ciascun Titolare Registrato di questo Titolo accetta di essere soggetto e vincolarsi ai termini ed alle previsioni eventualmente indicati in tale legenda.

Questo Titolo Globale è retto da (i) l'Indenture datata [] aprile 2005, tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di *trustee* (il “Trustee”) come eventualmente modificata (l'“Indenture”), i cui termini si intendono qui richiamati, e (ii) il Regolamento, come integrato o modificato dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Repubblica per questo Titolo, i termini della quale sono qui incorporati per rinvio. Questo Titolo godrà per qualsiasi aspetto degli stessi benefici rispetto agli altri Titoli di Debito ai sensi dell'Indenture e del Regolamento.

In seguito a qualsiasi scambio di tutta o parte di questo Titolo per Titoli non Dematerializzati in conformità all'Indenture, questo Titolo sarà modificato in base all'Allegato A per riflettere le modifiche dell'ammontare in linea capitale evidenziate.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante per alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee.

I termini espressi con lettere maiuscole qui usati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nel Regolamento, e, se non definiti nel Regolamento, nell'Indenture.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli di Debito della Serie designata nel retro ed emesso ai sensi dell'Indenture.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

ALLEGATO A

TABELLA DEGLI INCREMENTI E DELLE DIMINUZIONI IN LINEA CAPITALE

Data	Ammontare in Linea Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Ammontare in Linea Capitale Residuale del Titolo Globale	Iscrizione effettuata da

[MODELLO DEL RETRO DEL TITOLO]

TERMINI E CONDIZIONI

Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Repubblica Argentina (la “Repubblica”) debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la “Serie”), denominata Obbligazioni Par in euro scadenza 2038 (ciascun Titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il “Titolo” e, collettivamente, come i “Titoli”) ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i “Titoli di Debito”) ai sensi del Trust Indenture del [____], tra la Repubblica e The Bank of New York in qualità di *trustee* (il “Trustee”), come eventualmente modificato (l’“Indenture”). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall’Indenture che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell’Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito a Londra. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 16, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l’emissione dell’Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l’iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell’Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell’Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole, e sono rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il “Titolo Globale”) detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell’Indenture, sono incaricati dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il “Depositario”). I Titoli emessi in forma cartolare (“Titoli Non Dematerializzati”) saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell’Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell’Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un “Titolare Registrato”) può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di euro 1,00 e multipli interi di euro 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella città di Buenos Aires, oppure (iii) un giorno in cui il Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (“TARGET”) System, o qualunque successore di quest’ultimo, non sia operativo.

2. “Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati nella valuta unica adottata dagli Stati partecipanti alla Unione Monetaria Europea, di volta in volta. I pagamenti di capitale ed interessi relativi a ciascun Titolo saranno eseguiti in fondi immediatamente disponibili al soggetto in nome del quale il Titolo è registrato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla Data di Pagamento del Capitale e alla Data di Pagamento degli Interessi, rispettivamente. La Repubblica effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli (i) versando al Trustee o al trustee paying agent (come definito di seguito) l’importo corrispondente a tale pagamento in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) nel luogo di pagamento, non più tardi del Giorno Lavorativo precedente ciascuna tale Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi, a seconda del caso; e (ii) chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell’interesse del Trustee e dei titolari di interessi beneficiari sui Titoli secondo i rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo a favore di The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust nell’interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti; resta peraltro inteso che la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti per capitale e interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla

Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Conservatore del Registro alla applicabile data di registrazione.

La data di registrazione relativa a qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi o alla Data di Pagamento del Capitale corrisponderà al 15° giorno precedente tale data (ciascuna di tali date, "Data di Registrazione"), sia o non sia un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente a tale Data di Pagamento degli Interessi o Data di Pagamento del Capitale. Salvo quanto diversamente qui precisato, l'obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti sono ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Repubblica, il Trustee o qualsiasi agente del pagamento che sarà designato dal Trustee a spese della Repubblica (ciascuno, "agente di pagamento del trustee") non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi, a seconda del caso, che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un Luxembourg Paying Agent, come definito al paragrafo 2(d), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Agente del Pagamento in Lussemburgo, il giorno immediatamente successivo in cui le banche o le società di trust non sono tenute o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse in relazione a qualsiasi pagamento del capitale per il periodo a partire da tale Data di Pagamento del Capitale e successivo ad essa.

(c) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un agente del pagamento e un agente del trasferimento in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il Pagamento e il trasferimento dei Titoli (compreso il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro con ufficio a Londra ed un *trustee paying agent* con ufficio a Londra. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg), S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent dei Titoli, nonché [] quale *trustee paying agent*. Il Trustee manterrà altresì un *paying agent* in uno stato membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro *paying agent* o *transfer agent* nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti a esclusivo favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il *trustee paying agent* e qualsiasi *paying agent* nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con il *trustee paying agent* o qualsiasi altro *paying agent*.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'interesse dei Titolari Registrati dei Titoli per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture, e i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati dal Trustee per il pagamento di capitale e interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) di qualsiasi Titolo che non sia non richiesto per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) o, in entrambi i casi, per qualunque inferiore periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale capitale o interesse è scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli può in seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata, riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come “Imposte”), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi (“Importi Aggiuntivi”) o necessari affinché i Titolari Registrati ricevano tali somme a titolo di capitale, premio e interessi come le avrebbero ricevute se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l’eccezione che nessun Importo Aggiuntivo sarà pagabile in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione del capitale, premio o interesse; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o in nome di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o deduzione presentando questo Titolo ad un altro *trustee paying agent* in uno stato membro dell’Unione Europea; o (iv) presentato al pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il pagamento nell’ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La “Data Rilevante” relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo pagamento giunge a scadenza o (se l’intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine “capitale” e/o “interessi” include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative pledge. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà classificata di pari grado con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell’una sull’altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato.

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 23(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l’effetto concreto di costituire un titolo preferenziale (“Privilegio”) su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 23).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

- (i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l’acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;
- (ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;
- (iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le transazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell’Economia e dei Lavori e

Servizi Pubblici dell'Argentina (il "Programma di Finanziamento del 1992") e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del 1992") e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

- (iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;
- (v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico Esterno su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;
- (vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e
- (vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

"Indebitamento Esterno" indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica l'Indebitamento Pubblico Esterno emesso il o dopo la Data Iniziale di Scambio.

"Indebitamento Pubblico Esterno" indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato *over-the-counter* (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule 144A* del U.S. Securities Act del 1933, come modificata (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o normativa secondaria analoga)).

"Indebitamento Interno in Valuta Estera" comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Peso ai sensi della legge argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23.982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24.156 e il Decreto n. 340/96, (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19.686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24.156 ed il Decreto n. 340/96, e (k) Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle

disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

5. Inadempimento; Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

- (i) Mancato Pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di capitale su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni, oppure non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di interessi su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o
- (ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli o all'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della richiesta di sanare l'inadempimento inviata alla Repubblica dal Trustee; o
- (iii) Inadempimento Incrociato: qualsiasi evento o condizione che comporti un'accelerazione della scadenza (escluso il pagamento anticipato o il riscatto, effettuati su base volontaria o obbligatoria) di qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza della Repubblica con un ammontare in linea capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), o qualsiasi inadempimento nel pagamento di capitale, premi, qualsiasi eventuale onere connesso al pagamento anticipato o interessi relativi a qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza con un ammontare in linea capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), che avvenga quando tale pagamento sia dovuto ed esigibile, purché tale inadempimento continui più a lungo dell'eventuale periodo di grazia originariamente previsto; o
- (iv) Moratoria: la Repubblica dichiara una moratoria del pagamento del capitale o degli interessi, dell'Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza; o

Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(b) Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono tramite notifica scritta alla Repubblica (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; a fronte di una tale dichiarazione l'importo capitale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data tutti gli Eventi di Inadempimento riferiti ai Titoli siano stati sanati. Salvo quanto di seguito previsto nel caso di un Evento di Inadempimento indicato alle clausole (ii) o (v) del Paragrafo 5(a), l'ammontare in linea capitale di e gli interessi maturati in relazione ai Titoli possono essere dichiarati immediatamente scaduti ed esigibili se tale evento arreca un pregiudizio rilevante agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli. Il diritto di trasmettere tale notifica per l'accelerazione cessa qualora l'evento che ad esso ha dato origine venga sanato prima che lo stesso diritto sia esercitato. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi notifica di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alla clausola (iii) del Paragrafo 5(a), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi di tale clausola (iii) sarà sanato, oppure rinunciato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunziato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Riacquisto dei Titoli da parte della Repubblica in base alla Capacità di Pagamento Sopravvenuta. Ai sensi delle previsioni contenute nel presente paragrafo 6, la Repubblica accetta e si impegna ad utilizzare la eventuale Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta per ogni anno solare a partire dal 2004, incluso, fino al 2009, incluso, per il riacquisto di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza. Tutto l'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza così riacquistato sarà annullato in conformità ai relativi regolamenti. Tali riacquisti verranno effettuati entro i dodici mesi successivi alla fine di ciascun anno solare. In ogni caso, la Repubblica determinerà nella sua piena discrezionalità quale Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza riacquistare. Tali riacquisti potranno essere effettuati, ad esclusiva discrezione della Repubblica, tramite offerta pubblica, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, nessun Titolo dallo stesso detenuto ai sensi del paragrafo 13.

Ai sensi del presente Regolamento:

“Servizio del Debito Annuale” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la somma di (i) qualsiasi pagamento ai titolari delle Nuove Obbligazioni ai sensi dei relativi regolamenti; (ii) qualsiasi pagamento ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza ai sensi dei relativi regolamenti, ma soltanto qualora i regolamenti di tali Titoli in Sofferenza siano stati modificati successivamente alla Data Iniziale di Scambio, e (iii) qualsiasi pagamento fatto ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza in seguito a sentenze emesse dai tribunali delle giurisdizioni competenti o a transazioni successive al giudizio concluse con l'attore in relazione a qualsiasi di tali sentenze.

“Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la differenza tra gli Obblighi di Pagamento Annuale relativi a tale anno e il Servizio del Debito Annuale relativo a tale anno.

“Obblighi di Pagamento Annuale” indicano, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, le somme sotto indicate per ciascun anno:

Anno solare	Obblighi di Pagamento Annuale (in milioni di dollari)
2004	891,0
2005	973,2
2006	1007,0
2007	1042,2
2008	1078,9
2009	1615,5

“Nuove Obbligazioni” indica i Titoli e le obbligazioni elencati nell'Allegato B.

“Titoli in Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Repubblica come indicati nell'Allegato C.

“Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza” indica:

- (i) qualsiasi Nuova Obbligazione in circolazione; e
- (ii) qualsiasi obbligazione in circolazione della Repubblica diversa dai Titoli in Sofferenza.

“Offerta” indica qualsiasi sistema di offerta competitiva attraverso il quale i titolari dell’Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza sono invitati a presentare offerte competitive per la vendita alla Repubblica di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza da essi detenuto.

7. Riacquisto di Titoli da parte della Repubblica con il PIL Eccedente. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, la Repubblica si impegna ad utilizzare il 5% del PIL Eccedente in relazione ad ogni Anno di Riferimento per il riacquisto di Nuove Obbligazioni in circolazione. Tutte le Nuove Obbligazioni in questo modo riacquistate saranno annullate secondo i regolamenti applicabili alle stesse. Tali riacquisti verranno effettuati durante l’anno solare successivo alla Data di Calcolo dei pagamenti dovuti per l’Anno di Riferimento rilevante. In ogni caso, l’Argentina determinerà nella sua piena discrezionalità quali Nuove Obbligazioni saranno riacquistate. Tali riacquisti potranno essere effettuati, a discrezione dell’Argentina mediante Offerta, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato di Nuove Obbligazioni potrà chiedere che l’Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, i Titoli dallo stesso detenuti ai sensi del presente paragrafo 7.

Ai presenti fini:

“PIL Nominale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL Reale per quell’Anno di Riferimento moltiplicato per l’Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

Il “PIL Reale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, il prodotto interno lordo dell’Argentina per tale Anno di Riferimento misurato in prezzi costanti per l’Anno di Prezzi Base come pubblicato dall’INDEC.

“PIL di Base” indica, per ogni Anno di Riferimento, l’importo indicato nella tabella seguente per ciascuno di tali anni:

Anno di Riferimento	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993 costanti)
2005	287.012,52
2006	297.211,54
2007	307.369,47
2008	317.520,47
2009	327.968,83
2010	338.675,94

fatto salvo che, se l’Anno dei Prezzi Base impiegato dall’INDEC per calcolare il PIL Reale Attuale dovesse essere in qualsiasi momento un anno solare diverso dall’anno 1993, il PIL di Base per ogni Anno di Riferimento sarà adattato di conseguenza per riflettere tale cambio dell’Anno di Riferimento moltiplicando il PIL di Base per tale Anno di Riferimento (come indicato nella tabella più sopra) per una frazione al cui numeratore vi sarà il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato sulla base dei prezzi costanti per l’Anno dei Prezzi Base e al denominatore il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato ai prezzi costanti del 1993.

“Data di Calcolo” indica, per ogni Anno di Riferimento, l’1 novembre dell’anno solare successivo all’Anno di Riferimento.

“PIL Eccedente” indica, per ogni Anno di Riferimento, la differenza, se esistente, (espressa in miliardi) tra il PIL Nominale Attuale per tale Anno di Riferimento e il PIL di Base Nominale per l’Anno di Riferimento. Tutti i calcoli necessari a calcolare il PIL Eccedente sulla base delle informazioni pubblicate dall’INDEC saranno effettuati dal Ministero dell’Economia e della Produzione della Repubblica Argentina e tali calcoli saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, il *trustee paying agent* e ogni altro *trustee* nella qualità di *paying agent* e tutti i

Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto da parte del Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina.

“Indice di Deflazione del PIL” indica, per ogni Anno di Riferimento, il numero che risulta dalla divisione tra (i) il prodotto interno lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento e calcolato ai prezzi correnti per tale Anno di Riferimento, come pubblicato dall'INDEC e (ii) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento.

“INDEC” indica l'Instituto Nacional de Estadística y Censos della Repubblica Argentina.

Il “PIL di Base Nominale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL di Base per tale Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL relativo a tale Anno di Riferimento.

“Anno di Riferimento” indica ogni anno solare a partire dall'anno 2005 (incluso) fino al 2010 (incluso).

“Anno dei Prezzi Base” indica il 1993, fatto salvo che se l'anno solare utilizzato dall'INDEC ai fini del calcolo del PIL Reale Attuale dovesse essere in un qualsiasi momento diverso dal 1993, l'Anno dei Prezzi Base indicherà tale diverso anno.

8. Diritti su Offerte Future. (a) Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 8(b) e 8(c), qualora entro il 31 dicembre 2014 (compreso), l'Argentina effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio (una “Futura Offerta di Scambio”) avente ad oggetto Titoli in Sofferenza o una sollecitazione di deleghe (una “Futura Procedura di Modifica”) per modificare i termini di tali Titoli in Sofferenza in circolazione, i Titolari Registrati dei Titoli avranno il diritto, per un periodo di 30 giorni successivo alla data di annuncio di tale Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica, di scambiare i propri Titoli in cambio (ove applicabile):

i del corrispettivo in denaro o in natura ricevuto dai titolari di Titoli in Sofferenza in relazione a ciascuna di tali Future Offerte di Scambio, o

ii di strumenti finanziari di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futura Procedura di Modifica,

in ciascun caso, secondo i termini e le condizioni di tale Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica. Ai fini di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito indicati ai punti (i) e (ii) sopra i Titoli di ciascuno di tali Titolari Registrati saranno trattati come se fossero Titoli in Sofferenza (x) denominati nella stessa valuta di tali Titoli, e (y) con un ammontare in linea capitale in circolazione al 31 dicembre 2001 e di interessi maturati e non pagati al 31 dicembre 2001 (escluso), pari all'ammontare in linea capitale in circolazione di tali Titoli moltiplicato per 2,96735905. La Repubblica accetta e si impegna ad effettuare ogni passo necessario, incluso ogni deposito previsto presso le autorità regolamentari, per permettere ai Titolari Registrati di partecipare a ogni Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica secondo quanto previsto nel presente paragrafo 8.

(b) Il diritto di ciascun Titolare Registrato di Titoli di partecipare a Future Offerte di Scambio o Future Procedure di Modifica e il corrispondente obbligo della Repubblica di compiere ogni atto necessario per permettere tale partecipazione è condizionato al fatto che tale Titolare Registrato (i) consegna al Trustee, affinché siano cancellati, Titoli PIL in un ammontare nozionale pari al (x) valore in linea capitale dei Titoli che il Titolare Registrato desidera scambiare ai sensi o in relazione a tale Future Offerte di Scambio o Future Procedure di Modifica, moltiplicato per (y) 2,96735905; ovvero (ii) versi alla Repubblica un ammontare in denaro pari al Prezzo di Mercato di tali Titoli PIL calcolato alla Data di Osservazione del Mercato, che sia di almeno sei mesi precedente l'annuncio pubblico della Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica, a seconda dei casi; fermo restando che, con riferimento alla clausola (b)(ii), il Titolare Registrato potrà effettuare il pagamento in denaro alla Repubblica invece di consegnare i Titoli PIL, come indicato nella clausola (b)(i) solo qualora esista un mercato attivo delle negoziazioni con pubblicazione delle quotazioni dei prezzi sul mercato secondario per i Titoli PIL. La “Data di Osservazione del Mercato” per ogni Titolo PIL indica, in relazione ai titoli PIL, ogni 31 marzo o 30 settembre in cui il Trustee calcolerà il prezzo di mercato relativo ai Titoli PIL ai fini del presente articolo 8 (b). I “Titoli PIL”, ai fini del presente paragrafo 8(b), sono tutti gli strumenti finanziari denominati in euro indicati come tali nella lista di cui all'Allegato B.

(c) Il diritto di ciascun Titolare Registrato di partecipare a ogni Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica ai sensi del presente paragrafo 8 non sarà applicabile in caso di offerte di scambio effettuate ai sensi del Decreto Presidenziale della Repubblica n.1.375.

9. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

10. Sostituzione, Scambio e Trasferimento dei Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee un'indennità così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di ogni *transfer agent*, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee a Londra o presso l'ufficio di un *transfer agent*, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro *transfer agent*, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

11. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

12. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.9 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi del proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (o come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi del paragrafo 23), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto né potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo e/o garanzia a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per il rispetto e l'applicazione di questo paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in tale Titolo detenuto come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a tali titolari di interessi beneficiari.

13. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate nel *Financial Times* e *The Wall Street Journal* e in lingua spagnola in un giornale scelto dalla Repubblica a larga diffusione in Argentina. Finché i Titoli saranno quotati sulla Borsa del Lussemburgo o su di un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Repubblica pubblicherà tali comunicazioni anche in un giornale a larga diffusione in Lussemburgo e in Italia, rispettivamente. Se in qualsiasi momento la pubblicazione nel *Financial Times* e nel *The Wall Street Journal* non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a One Canada Square, 48th Floor, London, E14 5AL, Attenzione: Corporate Trust Administration, e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipolito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attenzione: Subsecretaria de Financiamiento. Tali comunicazioni dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee ai sensi del presente Regolamento saranno effettuate per iscritto in lingua inglese e saranno considerate efficaci alla data di effettiva ricezione.

14. Seccessive Emissioni di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati di pari grado con i Titoli e

aventi regolamento identico a quello dei Titoli, o lo stesso regolamento, fatta eccezione per l'ammontare del primo pagamento degli interessi, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

15. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento del capitale o degli interessi (comprese le Somme Aggiuntive) o relative ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e cinque anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

16. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per nessuno scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale da o per conto del Trustee.

17. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, le leggi dell'Inghilterra e del Galles senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

18. Giurisdizione. (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione dei Tribunali dell'Inghilterra e dei tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non impugnabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia essa fondata su giurisdizione, residenza o domicilio o sull'argomento che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un *forum non conveniens*.

19. Consenso alla Notifica. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21, la Repubblica nomina [____], nel suo ufficio ubicato [____], e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà [____], per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata, in entrambi i casi iniziati contro di essa in qualsiasi tribunale inglese. Tale incarico sarà irrevocabile fino a quando tutte le somme riguardanti il capitale e gli interessi maturati o da maturare su tutti i Titoli non siano stati versati al Trustee conformemente al presente Regolamento e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con il Regolamento, della disponibilità di tali somme per il pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio a Londra, la Repubblica provvederà a nominare un altro soggetto a Londra, scelto a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso di [____] per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come potrà essere modificato nella città di Londra, tramite notifica trasmessa dall'Agente Autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 19 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul

diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 18 e 19 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

20. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 21, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà abbiano diritto - in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurato esclusivamente allo scopo di dare attuazione o eseguire una Sentenza Correlata - a qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque dei suddetti tribunali, dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 ("Immunities Act") (ed acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l'Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23.928, come modificati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell'ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori il territorio della Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terzi o di qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all'attuazione del bilancio statale, nell'ambito dell'articolo 67 della legge No. 11.672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25.401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che goda delle immunità di cui all'Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell'Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell'Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessi la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

21. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità sovrana secondo l'Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale degli Stati Uniti d'America e la nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni, senza pregiudizio per i diritti del Trustee o degli altri soggetti determinati all'indennizzo o ai contributi previsti nella Sezione 5.7 dell'Indenture.

22. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull'interpretazione.

23. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture o da questo Regolamento (la "Modifica") all'Indenture o regolamenti dei Titoli di Debito di una o più Serie (compresi questi Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie

interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 23 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli di Debito della Serie interessata e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, o all'Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

- (i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 662/3% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 662/3% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o
- (ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Repubblica può scegliere di procedere ai sensi del presente paragrafo 23(c) anziché al paragrafo 23(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi del paragrafo 23(b). La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

- (i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e
- (ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 662/3% del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 662/3% del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione.

Se i Titoli di debito di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta ai sensi del presente paragrafo (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità valutaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in linea capitale di questi Titoli di Debito ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio del capitale di tali Titoli di Debito alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando il cambio di

mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità valutaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York. Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 23(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli di debito interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammonatare complessivo in linea capitale più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 23(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi disposizione inesatta o qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee), (E) effettuare ogni modifica che sia di forma, minore o di natura tecnica o (F) modificare i Titoli o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sugli interessi di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso a, o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o di qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio, in sostituzione o in alternativa ad esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee)) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 13.

I Titoli autenticati e consegnati dopo che una qualsiasi Modifica sia divenuta efficace possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. Le Nuove Obbligazioni modificate per essere conformi, secondo il Trustee e la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposte dalla Repubblica, autenticate dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnate in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario che il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli approvi la particolare forma di una qualsiasi Modifica proposta, ma sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(a) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(ii) dei Titoli richiamati per il riscatto in conformità con il relativo Regolamento o che sono pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali l'obbligo della Repubblica ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (e premio, se previsto) e interessi sarà stato soddisfatto conformemente al presente Regolamento; o

(ii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare in linea capitale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 24, siano stati presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del *quorum*, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, Il termine "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziario o altro ente posseduto o controllato dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, verranno ignorati solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati, fermo restando che prima della sollecitazione di consensi o della votazione di ogni Modifica o altro atto o disposizione previsti nel presente Regolamento riguardanti i Titoli, la Repubblica consegnerà al Trustee uno o più Officer's Certificates, che indicheranno i Titoli detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o da ogni Ente Pubblico della Repubblica.

I Titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine "Materia Riservata" indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

- (i) modificare la data di scadenza per il pagamento del capitale (o del premio, se previsto) o qualsiasi rata di interessi sui Titoli;
- (ii) ridurre l'ammontare in linea capitale dei Titoli, la parte di tale ammontare pagabile a seguito dell'accelerazione della scadenza dei Titoli, il relativo tasso di interesse o il premio pagabile in seguito al riscatto;
- (iii) cambiare la moneta o la valuta in cui è possibile effettuare il pagamento di interessi, premio o capitale relativi ai Titoli;
- (iv) ridurre il periodo durante il quale la Repubblica non è autorizzata a riscattare i Titoli, o permettere alla Repubblica di riscattare i Titoli nonostante la Repubblica non sia autorizzata a farlo;
- (v) ridurre la quota di capitale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;
- (vi) modificare l'obbligo della Repubblica di pagare Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli;
- (vii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,
- (viii) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un agente autorizzato a Londra, o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;
- (ix) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,

- (x) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento,
- (xi) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona; o
- (xii) modificare, integrare o rinunciare agli obblighi della Repubblica o ai diritti dei Titolari Registrati derivanti dagli impegni della Repubblica previsti nel paragrafo 8.

24. Assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 23(a)) a questo Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di Procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 23(f)), il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% del capitale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

ALLEGATO B

NUOVE OBBLIGAZIONI

1. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto dello Stato di New York)
2. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto argentino)
3. Euro-Denominated Par Bonds due 2038
4. Argentine Peso-Denominated Par Bonds due 2038
5. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto dello Stato di New York)
6. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto argentino)
7. 7.82% Euro-Denominated Discount Bonds due 2033
8. 5.83% Argentine Peso-Denominated Discount Bonds due 2033
9. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto dello Stato di New York)
10. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto argentino)
11. Euro-Denominated GDP-Linked Securities
12. Argentine Peso-Denominated GDP-Linked Securities
13. Argentine Peso-Denominated Quasi-Par Bonds due 2045

ALLEGATO C

TITOLI IN SOFFERENZA

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 11.75% due 2007		040114AS9	P0450KAB9		008239606	007358270		US040114AS98	USP0450KAB90
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 8.75% due 2002 ²		040114AT7	P8055KAP0			007815590		US040114AT71	USP8055KAP05
<i>Letras Externas</i> , Austrian schillings 7% due 2004				007572719			AT0001912331		
<i>Letras Externas</i> , euro 8.75% due 2003				008407142			XS0084071421		
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2005				010569478			XS0105694789		
<i>Letras Externas</i> , euro EURIBOR + 5.10% due 2004				010522447			XS0105224470		
<i>Letras Externas</i> , euro 8.125% due 2004				010920329			XS0109203298		
<i>Letras Externas</i> , euro 9% due 2005		040114FZ8	P8055KFQ3		012438079	011130704		US040114FZ86	USP8055KFQ33
<i>Letras Externas</i> , euro 9.25% due 2004				011383351			XS0113833510		
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2007				012452870			XS0124528703		
<i>Letras Externas</i> , euro Fixed-rate due 2028		04011MAR1	04011NAR9			008730261		US04011MAR16	US04011NAR98
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2006		04011MAL4	04011NAL2			008730202		US04011MAL46	US04011NAL29
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2011		04011MAM2	04011NAM0			008730229		US04011MAM29	US04011NAM02
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2016		04011MAN0	04011NAN8			008730237		US04011MAN02	US04011NAN84
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2021		04011MAP5	04011NAP3			008730245		US04011MAP59	US04011NAP33
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2026		04011MAQ3	04011NAQ1		010794862	008730253		US04011MAQ33	US04011NAQ16
<i>Letras Externas</i> , euro 8.50% due 2010 ²				008927782			XS0089277825		
<i>Letras Externas</i> , euro 10.50% 2000 and 7% 2001-2004 due 2004	P8055KDQ5			009696075			XS0096960751		
<i>Letras Externas</i> , euro 7.125% due 2002 ²				009831487			XS0098314874		
<i>Letras Externas</i> , British pounds sterling 10% due 2007	P8055KAJ4			007724373			XS0077243730		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 11% due 2003				007053142			XS0070531420		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% due 2007				007189834			XS0071898349		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 1.6% due 2004 ²				007639724			XS0076397248		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% 1997 - 1999 and 7.625 % 1999-2007 due 2007				007850239			XS0078502399		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9.25 % 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004				008080925			XS0080809253		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9% 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004				008105758			XS0081057589		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10.375% 1998-2000 and 8% 2001-2009 due 2009	P8055KBM6			008483248			XS0084832483		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 2.5% due 2005				008859086			XS0088590863		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 38)				006549098			XS0065490988		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 40)				006612555			XS0066125559		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 36)				006491081			XS0064910812		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 6% due 2005				007080816			XS0070808166		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 4.4% due 2004				007624930			XS0076249308		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 3.5% due 2009				010035406			XS0100354066		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar LIBOR+5.75% due 2004		04011MAS9	04011NAS7			009590684		US04011MAS98	US04011NAS71
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75)									
Strip Interest ½				14224041			XS0142240414		
Strip Interest 02/02				14231129			XS0142311298		
Strip Interest 03/02				14231137			XS0142311371		
Strip Interest 04/02				14231170			XS0142311702		
Strip Interest 05/02				14231196			XS0142311967		
Strip Interest 06/02				14231218			XS0142312189		
Strip Interest 07/02				14231234			XS0142312346		
Strip Interest 08/02				14231269			XS0142312692		
Strip Interest 09/02				14231277			XS0142312775		
Strip Interest 10/02				14231293			XS0142312932		
Strip Interest 11/02				14231307			XS0142313070		
Strip Interest 12/02				14231323			XS0142313237		
Strip Interest 01/03				14231374			XS0142313740		
Strip Interest 02/03				14231463			XS0142314631		
Strip Interest 03/03				14231536			XS0142315364		
Strip Interest 04/03				14231587			XS0142315877		
Strip Interest 05/03				14231625			XS0142316255		
Strip Interest 06/03				14231641			XS0142316412		
Strip Interest 07/03				14231676			XS0142316768		
Strip Interest 08/03				14231684			XS0142316842		
Strip Interest 09/03				14231714			XS0142317147		
Strip Interest 10/03				14231757			XS0142317576		
Strip Interest 11/03				14231773			XS0142317733		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest 12/03				14231781			XS0142317816		
Strip Interest ¼				14231811			XS0142318111		
Strip Interest 02/04				14231854			XS0142318541		
Strip Interest ¾				14231919			XS0142319192		
Strip Interest 04/04				14231935			XS0142319358		
Strip Interest 05/04				14232010			XS0142320109		
Strip Principal 05/11/03				14242414			XS0142424141		
Strip Principal 08/11/03				14242619			XS0142426195		
Strip Principal 11/11/03				14242678			XS0142426781		
Strip Principal 02/11/04				14242759			XS0142427599		
Strip Principal 05/11//04				14242813			XS0142428134		
Letras Externas, U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224297			XS0142242972		
Strip Interest 02/02 T.7				14246541			XS0142465417		
Strip Interest 03/02 T.7				14246576			XS0142465763		
Strip Interest 04/02 T.7				14246592			XS0142465920		
Strip Interest 05/02 T.7				14246614			XS0142466142		
Strip Interest 06/02 T.7				14246665			XS0142466654		
Strip Interest 07/02 T.7				15078979			XS0150789799		
Strip Interest 08/02 T.7				15085312			XS0150853124		
Strip Interest 09/02 T.7				15085339			XS0150853397		
Strip Interest 10/02 T.7				15085347			XS0150853470		
Strip Interest 11/02 T.7				15085355			XS0150853553		
Strip Interest 12/02 T.7				15085363			XS0150853637		
Strip Interest 01/03 T.7				15740523			XS0157405233		
Strip Interest 02/03 T.7				15740647			XS0157406470		
Strip Interest 03/03 T.7				15740809			XS0157408096		
Strip Interest 04/03 T.7				15740876			XS0157408765		
Strip Interest 05/03 T.7				15740906			XS0157409060		
Strip Interest 06/03 T.7				15740914			XS0157409144		
Strip Interest 07/03 T.7				17014943			XS0170149438		
Strip Interest 08/03 T.7				17015036			XS0170150360		
Strip Interest 09/03 T.7				17015087			XS0170150873		
Strip Interest 10/03 T.7				17015125			XS0170151251		
Strip Interest 11/03 T.7				17015290			XS0170152903		
Strip Interest 12/03 T.7				17015427			XS0170154271		
Strip Interest 01/04 T.7				17969072			XS0179690721		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest 02/04 T.7				17969153			XS0179691539		
Strip Interest 03/04 T.7				17969242			XS0179692420		
Strip Interest 04/04 T.7				17969447			XS0179694475		
Strip Interest 05/04 T.7				18880571			XS0188805716		
Strip Principal 05/11/03 T.7				16933139			XS0169331393		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16935239			XS0169352399		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16935379			XS0169353793		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16935468			XS0169354684		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16935565			XS0169355657		
Letras Externas, U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74)									
Strip Interest 01/02				14223908			XS0142239085		
Strip Interest 02/02				14227687			XS0142276871		
Strip Interest 03/02				14227768			XS0142277689		
Strip Interest 04/02				14227946			XS0142279461		
Strip Interest 05/02				14228128			XS0142281285		
Strip Interest 06/02				14228179			XS0142281798		
Strip Interest 07/02				14228225			XS0142282259		
Strip Interest 08/02				14228268			XS0142282689		
Strip Interest 09/02				14228276			XS0142282762		
Strip Interest 10/02				14228349			XS0142283497		
Strip Interest 11/02				14228381			XS0142283810		
Strip Interest 12/02				14228390			XS0142283901		
Strip Interest 01/03				14228420			XS0142284206		
Strip Interest 02/03				14228519			XS0142285195		
Strip Interest 03/03				14228756			XS0142287563		
Strip Interest 04/03				14228772			XS0142287720		
Strip Interest 05/03				14228829			XS0142288298		
Strip Interest 06/03				14228861			XS0142288611		
Strip Interest 07/03				14228918			XS0142289189		
Strip Interest 08/03				14229027			XS0142290278		
Strip Interest 09/03				14229078			XS0142290781		
Strip Interest 10/03				14229159			XS0142291599		
Strip Interest 11/03				14229230			XS0142292308		
Strip Interest 12/03				14229272			XS0142292720		
Strip Interest ¼				14229299			XS0142292993		
Strip Interest 02/04				14229418			XS0142294189		
Strip Interest ¾				14229485			XS0142294858		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest 04/04				14229515			XS0142295152		
Strip Interest 05/04				14229566			XS0142295665		
Strip Principal 05/11/05				14245405			XS0142454056		
Strip Principal 08/11/03				14245472			XS0142454726		
Strip Principal 11/11/03				14245847			XS0142458479		
Strip Principal 02/11/04				14245936			XS0142459360		
Strip Principal 05/11/04				14245987			XS0142459873		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224203			XS0142242030		
Strip Interest 02/02 T.7				14246177			XS0142461770		
Strip Interest 03/02 T.7				14246231			XS0142462315		
Strip Interest 04/02 T.7				14246274			XS0142462745		
Strip Interest 05/02 T.7				14246347			XS0142463479		
Strip Interest 06/02 T.7				14246444			XS0142464444		
Strip Interest 07/02 T.7				15042583			XS0150425832		
Strip Interest 08/02 T.7				15047470			XS0150474707		
Strip Interest 09/02 T.7				15047631			XS0150476314		
Strip Interest 10/02 T.7				15047828			XS0150478286		
Strip Interest 11/02 T.7				15047992			XS0150479920		
Strip Interest 12/02 T.7				15048115			XS0150481157		
Strip Interest 01/03 T.7				15739762			XS0157397620		
Strip Interest 02/03 T.7				15739886			XS0157398867		
Strip Interest 03/03 T.7				15739924			XS0157399246		
Strip Interest 04/03 T.7				15739932			XS0157399329		
Strip Interest 05/03 T.7				15739959			XS0157399592		
Strip Interest 06/03 T.7				15739983			XS0157399832		
Strip Interest 07/03 T.7				17014781			XS0170147812		
Strip Interest 08/03 T.7				17014811			XS0170148117		
Strip Interest 09/03 T.7				17014838			XS0170148380		
Strip Interest 10/03 T.7				17014846			XS0170148463		
Strip Interest 11/03 T.7				17014854			XS0170148547		
Strip Interest 12/03 T.7				17014889			XS0170148893		
Strip Interest 01/04 T.7				17966546			XS0179665466		
Strip Interest 02/04 T.7				17968416			XS0179684161		
Strip Interest 03/04 T.7				17968688			XS0179686885		
Strip Interest 04/04 T.7				17968734			XS0179687347		
Strip Interest 05/04 T.7				18879921			XS0188799216		

Titoli in sofferenza	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 05/11/03 T.7				16930601			XS0169306015		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16932388			XS0169323887		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16932523			XS0169325239		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16932639			XS0169326393		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16932698			XS0169326989		
Bonds, German deutsche mark 7% due 2004	P8055KAF2			007425279			DE0001904308		
Bonds, German deutsche mark 8% due 2009	P8055KAW5			008115036			DE0001954907		
Bonds, German deutsche mark 7.875 % due 2005				008902712			DE0002488509		
Bonds, German deutsche mark 14% 1999 - 2000 and 9% 2001-2008 due 2008	P8055KCQ6			009213457			DE0001767101		

Bonds, German deutsche mark medium-term 2002 10.5%	P1024ECK6			006115667			DE0001300200		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2003 10.25%	P1024ECX8			006295690			DE0001308609		
Bonds, German deutsche mark 2006 11.25%	P1024EDG4			006505724			DE0001319507		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2011	P1024EDP4			006615490			DE0001325017		
Bonds, German deutsche mark 9% due 2003				006937985			DE0001340909		
Bonds, German deutsche mark 12% due 2016	P1024EDU3			006937993			DE0001340917		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2026	P1024EDV1			007080239			DE0001348100		
Bonds, German deutsche mark 8.5% due 2005	P1024EEB4			007208324			DE0001354751		
Bonds, euro 11% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055K BK0			008421285			DE0001974608		
Bonds, euro 8% 1999-2002, 8.25% 2002-2006 and 9% 2007-2010 due 2010	P8055KCB9			008819530			DE0002483203		
Bonds, euro 9% due 2003				011250858			DE0002466208		
Bonds, euro 10% due 2007	P8055KGF6			011674445			DE0005450258		
Bonds, euro 9% due 2006	P8055KDM4			009662979			DE0002998952		
Bonds, euro 10% due 2004	P8055KET8			010463661			DE0004500558		
Bonds, euro 9.75% due 2003	P8055KEQ4			010419328			DE0003538914		
Bonds, euro 10.25% due 2007	P8055KEZ4			010632471			DE0004509005		
Bonds, euro 15% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KCZ6			009474447			DE0002923851		
Bonds, euro 9.5% due 2004	P8055KDB8			009491929			DE0002929452		
Bonds, euro 9% due 2009	P8055KDT9			009746064			DE0003045357		
Bonds, euro 8.5% due 2004	P8055KDY8			009871608			DE0003089850		
Bonds, euro 9.25% due 2002	P8055KEH4			010254680			DE0003527966		
Bonds, Swiss franc 7% due 2003				007109873			CH0005458101		
Bonds, euro 8% due 2002				009519882			IT0006527292		
Bonds, euro EURIBOR + 4% due 2003				010016819			IT0006529769		
Samurai Bonds, Japanese yen 5% due 2002				007225113 007225156			JP503200ASC0		
Samurai Bonds, (Series 5) 5.40% due 2003				010551528 010551544			JP503200AWC2		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 6) 5.125% due 2004				011249965 011249884			JP503200A061		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 7) 4.85% 2000-2005				011732127 011732003			JP503200A095		
Discount Bonds, German deutsche mark DEM L+0.8125% due 2023				004327080			DE0004103015		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Par Bonds, German deutsche mark DEM 5.87% due 2023				004327098			DE0004103007		
Global Bonds, Argentine peso 10% 2001-2004 and 12% 2004-2008 due 2008				013027846			XS0130278467		
Global Bonds, euro 8.125% due 2008	P8055KBX2			008633347			XS0086333472		
Global Bonds, 7% 2001-2004 and 15.5% 2004-2008 due 2008	040114GF1			013027897			US040114GF14		
Global Bonds, U.S. dollar 12.25% due 2018	040114GG9			013027935			US040114GG96		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031 (capitalized)	040114GH7			013027994			US040114GH79		
Discount Bonds, U.S. dollar L+0.8125% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BQ1			004311817			XS0043118172 XS0043118339		
Par Bonds, U.S. dollar 6% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BN8			004311914			XS0043119147 XS0043119576		
Bonds, U.S. dollar floating rate L + 0.8125% (BR) and (RG)	P04981CE7			004312023			XS0043120236 XS0043120582 XS0043120822		
Global Bonds, U.S. dollar 8.375% due 2003	040114AH3			004785428			US040114AH34		
Alternative Participation Instruments, U.S. dollar 4% due 2013				001522990			XS0015229908		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2006	040114AN0			007022140			US040114AN02		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2017	040114AR1			007321473			US040114AR16		
Global Bonds, U.S. dollar 9.75% due 2027	040114AV2			008010129			US040114AV28		
Adjustable Margin Bonds, U.S. dollar due November 2002 (Span 02)	040114AW0			008307385			US040114AW01		
Bonds, U.S. dollar variable rate due 2005 (FRAN)	040114AX8			008607184			US040114AX83		
Global Bonds, U.S. dollar amortizing 8.875% due 2029	040114BD1			009529985			US040114BD11		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2005	040114AZ3			009272780			US040114AZ32		
Global Bonds, U.S. dollar 12.125% due 2019	040114BC3			009515755			US040114BC38		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2009	040114BE9			009639713			US040114BE93		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2003 (Series E)	040114BK5			010302960			US040114BK53		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2004 (Series F)	040114BL3			010302978			US040114BL37		
Global Bonds, U.S. dollar 10.25% due 2030	040114GB0			011453040			US040114GB00		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031	P8055KGV1			012370750			USP8055KGV19		
Global Bonds, U.S. dollar 12.375% due 2012	040114GD6			012425040			US040114GD65		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2020	040114FB1			010730554			US040114FB19		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2010	040114FC9			010909899			US040114FC91		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2015	040114GA2			011259197			US040114GA27		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, Spanish peseta 7.5% due 2002	P04981EP0			007611960			ES0273541013		
Bonds, euro 14% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 ²				009611215			DE0002966900		
Bonds, euro 10% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 (fungible)				010345758			XS0103457585		
Bonds, 1992 (Bonex 92)							ARARGE030122		
Bonds, 1992 (Bonex 92) March 2002 interest coupon							ARARGE044404		
Bontes, 9.9375% due 2027							ARARGE032136		
Bontes, 11.25% due 2004							ARARGE032409		
Bontes, 11.75% due 2006							ARARGE033076		
Bontes, 11.75% due 2003							ARARGE032573		
Bontes, 12.125% due 2005							ARARGE032581		
Bontes, 8.75% due 2002							ARARGE031633		
Bontes, variable rate ENCUESTA + 3.2% due 2003							ARARGE032086		
Bono del Gobierno Nacional, 9% due 2002 (RML)							ARARGE033233		
Pagaré o Bono del Gobierno Nacional, variable rate ENCUESTA + 5.8% due 2006							ARARGE033340		
Bono Pagaré, Series A ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE033449		
Bono Pagaré, Series B BADLAR + 3% due 2002							ARARGE033456		
Bono Pagaré, Series C BADLAR + 0.75% due 2002							ARARGE033464		
Bono Pagaré, Series III ENCUESTA + 4% due 2002							ARARGE032714		
Bono Pagaré, Series IV ENCUESTA + 3.3% due 2002							ARARGE032862		
Bono Pagaré, Series V ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE032953		
Bono Pagaré, Series VI ENCUESTA + 4.35% due 2004							ARARGE033084		
Pagaré, fixed rate Series I 14.75% due 2002 (HEXAGON II)							ARARGE03D206		
Pagaré, fixed rate Series II 14.75% due 2002 (HEXAGON III)							ARARGE03D214		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR III)							ARARGE033415		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR IV)							ARARGE033431		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4% due 2005 (HEXAGON IV)							ARARGE033522		
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC I)							ARARGE033472		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR I)					ARARGE033266	
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR II)					ARARGE033274	
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC II)					ARARGE033480	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pre 6)					ARARGE033183	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4)			004590619		ARP04981DG19	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043901	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044032	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon March 2002					ARARGE044198	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2)			004309979		ARP04981BA66	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043927	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044008	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon March 2002					ARARGE044164	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4)			009172521		ARARGE031773	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon December 2001					ARARGE043877	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE044073	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044230	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6)			009650636		ARARGE032177	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043851	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 4 th Series (Pro 8)					ARARGE033191	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10)					ARARGE033217	

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10) Interest Coupon							ARARGE043836		
Treasury Bonds, capitalized interest 11.49128% 2000-2020							ARARGE03D222		
Capitalized Certificates, U.S. dollar 10.5% 1998-2018							ARARGE03D230		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds				007821859			ARARGE030114		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons January 2002							ARARGE044081		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons February 2002							ARARGE043992		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons March 2002							ARARGE044156		
<i>Ferrobonos</i>							ARARGE030056		
<i>Letra del Tesoro</i> 90 due March 2002							ARARGE033134		
<i>Letra del Tesoro</i> 105 due February 2002							ARARGE033738		
<i>Letra del Tesoro</i> 106 due March 2002							ARARGE033746		
<i>Letra del Tesoro</i> 108 due February 2002							ARARGE033795		
<i>Letra del Tesoro</i> 109 due March 2002							ARARGE033803		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3)				004590520			ARP04981DH91		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043893		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044057		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044214		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1)				004316347			ARP04981BV04		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043919		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044016		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044172		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3)				013035997			ARARGE031781		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due December 2001							ARARGE043885		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002					ARARGE044065	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002					ARARGE044222	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5)			009592342		ARARGE032185	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5) Amortizing Payment Coupon due January 2002					ARARGE043869	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9)					ARARGE033225	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9) Payment Coupon due January 2002					ARARGE043844	
<i>Letes Bice</i> due July 2002					ARARGE03D248	
<i>Derechos Creditorios</i>					ARARGE03D255	

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

MODELLO DEI TITOLI

QUESTO TITOLO GLOBALE (“TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE REGISTRATO, SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL’INDENTURE A CUI SI FA RIFERIMENTO QUI DI SEGUITO ED E’ REGISTRATO A NOME DI CEDE & CO., QUALE SOGGETTO DESIGNATO DA DEPOSITORY TRUST COMPANY (“DTC”). QUESTO TITOLO NON PUO’ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTO TITOLO, IN TUTTO O IN PARTE, PUO’ ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DA DTC O DA UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL’INDENTURE.

FATTA ECCEZIONE PER IL CASO IN CUI QUESTO TITOLO E’ PRESENTATO DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC ALLA REPUBBLICA O AL SUO AGENTE PER LA REGISTRAZIONE DEL TRASFERIMENTO, SCAMBIO O PAGAMENTO, E QUALSIASI TITOLO EMESSE E’ REGISTRATO A NOME DI CEDE & CO. O QUALSIASI ALTRO NOME COME RICHIESTO DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC, O QUALSIASI PAGAMENTO E’ EFFETTUATO A FAVORE DI CEDE & CO. O DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO COME DESIGNATO DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC, QUALSIASI TRASFERIMENTO, PEGNO O ALTRO USO DI QUESTO TITOLO A TITOLO ONEROSO O ALTRIMENTI, DA PARTE DI O A FAVORE DI QUALSIASI SOGGETTO NON E’ CONSENTITO NEI LIMITI IN CUI IL TITOLARE REGISTRATO DEL TITOLO, CEDE & CO., HA UN INTERESSE NEL TITOLO MEDESIMO.

TITOLO GLOBALE REGISTRATO

CUSIP: 040114 GK 0

ISIN: US040114GK09

Rappresentativo di

Obbligazioni Par in dollari scadenza 2038

Ammontare originario in linea capitale dollari [●]

LA REPUBBLICA ARGENTINA (“la Repubblica”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a favore di Cede & Co. o dei cessionari registrati, l’ammontare in linea capitale indicato nella Tabella degli Incrementi e delle Diminuzioni di Capitale, qui allegato quale Allegato A, in venti pagamenti semestrali, i primi 19 al 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2029 e l’ultimo al 31 dicembre 2038 (ciascuna di tali date, una “Data di Pagamento del Capitale”). L’ammontare di ciascuno di tali pagamenti in linea capitale sarà pari all’ammontare in linea capitale di questo Titolo in circolazione a ciascuna data di pagamento, diviso per il numero di pagamenti di capitale compresi tra tale Data di Pagamento del Capitale, inclusa, fino al 31 dicembre 2038, incluso.

La Repubblica promette altresì in maniera incondizionata di pagare interessi al tasso annuale qui sotto indicato sull’ammontare in linea capitale residuale di questo Titolo di volta in volta, i quali interessi matureranno a partire dalla più recente data in cui tali interessi sono stati pagati o debitamente accantonati, inclusa, o se nessun interesse è stato pagato o debitamente accantonato, a partire dal 31 dicembre 2003, incluso, fino alla data in cui il pagamento del predetto ammontare in linea capitale è stato eseguito o debitamente accantonato, esclusa.

Data iniziale (inclusa)	Data finale (esclusa)	Tasso di interesse
31 dicembre 2003	31 marzo 2009	1,33%
31 marzo 2009	31 marzo 2019	2,50%
31 marzo 2019	31 marzo 2029	3,75%
31 marzo 2029	31 dicembre 2038	5,25%

Gli interessi saranno corrisposti al 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno ed al 31 dicembre 2038 (ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento degli Interessi") a partire dal 31 marzo 2004; fermo restando che gli interessi maturati dal 31 dicembre 2003, incluso, fino al 31 marzo 2005, escluso, saranno pagabili il [1 aprile 2005] ("Data Iniziale di Scambio").

Come indicato di seguito nel paragrafo 2(b) dei Termini e Condizioni riportati sul retro (il "Regolamento"), nel caso in cui la data di pagamento di capitale o interesse relativo a questi Titoli non sia un Giorno Lavorativo, nessun pagamento verrà effettuato fino al Giorno Lavorativo successivo e nessun interesse o altra somma saranno pagati a seguito di tale proroga.

*** **

Le previsioni contenute nella legenda relative al Depositario sopra indicato sono parte integrante dei termini di questo Titolo e con la relativa accettazione ciascun Titolare Registrato di questo Titolo accetta di essere soggetto e vincolarsi ai termini ed alle previsioni eventualmente indicati in tale legenda.

Questo Titolo Globale è retto da (i) l'Indenture datata [] aprile 2005, tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di *trustee* (il "Trustee") come eventualmente modificata (l'"Indenture"), i cui termini si intendono qui richiamati, e (ii) il Regolamento, come integrato o modificato dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Repubblica per questo Titolo, i termini della quale sono qui incorporati per rinvio. Questo Titolo godrà per qualsiasi aspetto degli stessi benefici rispetto agli altri Titoli di Debito ai sensi dell'Indenture e del Regolamento.

In seguito a qualsiasi scambio di tutta o parte di questo Titolo per Titoli non Dematerializzati in conformità all'Indenture, questo Titolo sarà modificato in base all'Allegato A per riflettere le modifiche dell'ammontare in linea capitale evidenziate.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante per alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee.

I termini espressi con lettere maiuscole qui usati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nel Regolamento, e, se non definiti nel Regolamento, nell'Indenture.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli di Debito della Serie designata nel retro ed emesso ai sensi dell'Indenture.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

ALLEGATO A

TABELLA DEGLI INCREMENTI E DELLE DIMINUZIONI IN LINEA CAPITALE

Data	Ammontare in Linea Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Ammontare in Linea Capitale Residuale del Titolo Globale	Iscrizione effettuata da

[MODELLO DEL RETRO DEL TITOLO]

TERMINI E CONDIZIONI

Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Repubblica Argentina (la "Repubblica") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie"), denominata Obbligazioni Par in dollari scadenza 2038 (ciascun Titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il "Titolo" e, collettivamente, come i "Titoli") ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i "Titoli di Debito") ai sensi del Trust Indenture del [] tra la Repubblica e The Bank of New York in qualità di *trustee* (il "Trustee"), come eventualmente modificato (l' "Indenture"). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall'Indenture che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell'Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella città di New York. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 16, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l'iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell'Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell'Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole, e sono rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell'Indenture, sono incaricati dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli emessi in forma cartolare ("Titoli Non Dematerializzati") saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di dollari 1,00 e multipli interi di dollari 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica oppure (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella città di New York o nella città di Buenos Aires.

2. "Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati nella moneta o valuta degli Stati Uniti d'America che sarà legalmente accettata per il pagamento di debiti pubblici e privati al momento del pagamento. I pagamenti di capitale ed interessi relativi a ciascun Titolo saranno eseguiti in fondi immediatamente disponibili al soggetto in nome del quale il Titolo è registrato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla Data di Pagamento del Capitale e alla Data di Pagamento degli Interessi, rispettivamente. La Repubblica effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli (i) versando al Trustee o al trustee paying agent (come definito di seguito) l'importo corrispondente a tale pagamento in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) nel luogo di pagamento, non più tardi del Giorno Lavorativo precedente ciascuna tale Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi, a seconda del caso; e (ii) chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell'interesse del Trustee e dei titolari di interessi beneficiari sui Titoli secondo i rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo a favore di Cede & Co., in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust nell'interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti; resta peraltro inteso che la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti per capitale e interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Conservatore del Registro alla applicabile data di registrazione.

La data di registrazione relativa a qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi o alla Data di Pagamento del Capitale corrisponderà al 15° giorno precedente tale data (ciascuna di tali date, "Data di Registrazione"), sia o non sia un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente a tale Data di Pagamento degli Interessi o Data di Pagamento del Capitale. Salvo quanto diversamente qui precisato, l'obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti sono ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli.

La Repubblica, il Trustee o qualsiasi agente del pagamento che sarà designato dal Trustee a spese della Repubblica (ciascuno, "agente di pagamento del trustee") non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi, a seconda del caso, che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un Luxembourg Paying Agent, come definito al paragrafo 2(d), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Agente del Pagamento in Lussemburgo, il giorno immediatamente successivo in cui le banche o le società di trust non sono tenute o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse in relazione a qualsiasi pagamento del capitale per il periodo a partire da tale Data di Pagamento del Capitale e successivo ad essa.

(c) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un agente del pagamento e un agente del trasferimento in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il Pagamento e il trasferimento dei Titoli (compreso il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro con ufficio nella città di New York e un *trustee paying agent* con ufficio nella città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg), S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent dei Titoli, nonché [] quale *trustee paying agent*. Il Trustee manterrà altresì un *paying agent* in uno stato membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro *paying agent* o *transfer agent* nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti a esclusivo favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il *trustee paying agent* e qualsiasi *paying agent* nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con il *trustee paying agent* o qualsiasi altro *paying agent*.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'interesse dei Titolari Registrati dei Titoli per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture, e i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati dal Trustee per il pagamento di capitale e interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) di qualsiasi Titolo che non sia non richiesto per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) o, in entrambi i casi, per qualunque inferiore periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale capitale o interesse è scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli può in seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata,

riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come “Imposte”), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi (“Importi Aggiuntivi”) o necessari affinché i Titolari Registrati ricevano tali somme a titolo di capitale, premio e interessi come le avrebbero ricevute se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l’eccezione che nessun Importo Aggiuntivo sarà pagabile in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione del capitale, premio o interesse; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o in nome di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o deduzione presentando questo Titolo ad un altro *trustee paying agent* in uno stato membro dell’Unione Europea; o (iv) presentato al pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il pagamento nell’ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La “Data Rilevante” relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo pagamento giunge a scadenza o (se l’intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine “capitale” e/o “interessi” include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative pledge. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà classificata di pari grado con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell’una sull’altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato.

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 23(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l’effetto concreto di costituire un titolo preferenziale (“Privilegio”) su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 23).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l’acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le transazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell’Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell’Argentina (il “Programma di Finanziamento del 1992”) e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i “Par e Discount Bonds del 1992”) e qualsiasi Privilegio che garantisca l’indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico Esterno su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

"Indebitamento Esterno" indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica l'Indebitamento Pubblico Esterno emesso il o dopo la Data Iniziale di Scambio.

"Indebitamento Pubblico Esterno" indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato *over-the-counter* (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule* 144A del U.S. Securities Act del 1933, come modificata (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o normativa secondaria analoga).

"Indebitamento Interno in Valuta Estera" comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Peso ai sensi della legge argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23.982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24.156 e il Decreto n. 340/96, (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19.686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24.156 ed il Decreto n. 340/96, e (k) Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

5. Inadempimento: Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato Pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di capitale su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae

per 30 giorni, oppure non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di interessi su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli o all'Indebitamento e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della richiesta di sanare l'inadempimento inviata alla Repubblica dal Trustee; o

(iii) Inadempimento Incrociato: qualsiasi evento o condizione che comporti un'accelerazione della scadenza (escluso il pagamento anticipato o il riscatto, effettuati su base volontaria o obbligatoria) di qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza della Repubblica con un ammontare in linea capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), o qualsiasi inadempimento nel pagamento di capitale, premi, qualsiasi eventuale onere connesso al pagamento anticipato o interessi relativi a qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza con un ammontare in linea capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), che avvenga quando tale pagamento sia dovuto ed esigibile, purché tale inadempimento continui più a lungo dell'eventuale periodo di grazia originariamente previsto; o

(iv) Moratoria: la Repubblica dichiara una moratoria del pagamento del capitale o degli interessi, dell'Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza; o

(v) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(a) Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono tramite notifica scritta alla Repubblica (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; a fronte di una tale dichiarazione l'importo capitale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data tutti gli Eventi di Inadempimento riferiti ai Titoli siano stati sanati. Salvo quanto di seguito previsto nel caso di un Evento di Inadempimento indicato alle clausole (ii) o (v) del Paragrafo 5(a), l'ammontare in linea capitale di e gli interessi maturati in relazione ai Titoli possono essere dichiarati immediatamente scaduti ed esigibili se tale evento arreca un pregiudizio rilevante agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli. Il diritto di trasmettere tale notifica per l'accelerazione cessa qualora l'evento che ad esso ha dato origine venga sanato prima che lo stesso diritto sia esercitato. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi notifica di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alla clausola (iii) del Paragrafo 5(a), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi di tale clausola (iii) sarà sanato, oppure rinunciato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(b) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunciato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Riacquisto dei Titoli da parte della Repubblica in base alla Capacità di Pagamento Sopravvenuta. Ai sensi delle previsioni contenute nel presente paragrafo 6, la Repubblica accetta e si impegna ad utilizzare la eventuale Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta per ogni anno solare a partire dal 2004, incluso, fino al 2009, incluso, per il riacquisto di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza. Tutto l'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza così riacquistato sarà annullato in conformità ai relativi regolamenti. Tali riacquisti verranno effettuati entro i dodici mesi successivi alla fine di ciascun anno solare. In

ogni caso, la Repubblica determinerà nella sua piena discrezionalità quale Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza riacquistare. Tali riacquisti potranno essere effettuati, ad esclusiva discrezione della Repubblica, tramite offerta pubblica, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, nessun Titolo dallo stesso detenuto ai sensi del paragrafo 13.

Ai sensi del presente Regolamento:

“Servizio del Debito Annuale” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la somma di (i) qualsiasi pagamento ai titolari delle Nuove Obbligazioni ai sensi dei relativi regolamenti: (ii) qualsiasi pagamento ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza ai sensi dei relativi regolamenti, ma soltanto qualora i regolamenti di tali Titoli in Sofferenza siano stati modificati successivamente alla Data Iniziale di Scambio, e (iii) qualsiasi pagamento fatto ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza in seguito a sentenze emesse dai tribunali delle giurisdizioni competenti o a transazioni successive al giudizio concluse con l'attore in relazione a qualsiasi di tali sentenze.

“Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la differenza tra gli Obblighi di Pagamento Annuale relativi a tale anno e il Servizio del Debito Annuale relativo a tale anno.

“Obblighi di Pagamento Annuale” indicano, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, le somme sotto indicate per ciascun anno:

Anno solare	Obblighi di Pagamento Annuale (in milioni di dollari)
2004	891,0
2005	973,2
2006	1007,0
2007	1042,2
2008	1078,9
2009	1615,5

“Nuove Obbligazioni” indica i Titoli e le obbligazioni elencati nell'Allegato B.

“Titoli in Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Repubblica come indicati nell'Allegato C.

“Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza” indica:

- (i) qualsiasi Nuova Obbligazione in circolazione; e
- (ii) qualsiasi obbligazione in circolazione della Repubblica diversa dai Titoli in Sofferenza.

“Offerta” indica qualsiasi sistema di offerta competitiva attraverso il quale i titolari dell'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza sono invitati a presentare offerte competitive per la vendita alla Repubblica di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza da essi detenuto.

7. Riacquisto di Titoli da parte della Repubblica con il PIL Eccedente. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, la Repubblica si impegna ad utilizzare il 5% del PIL Eccedente in relazione ad ogni Anno di Riferimento per il riacquisto di Nuove Obbligazioni in circolazione. Tutte le Nuove Obbligazioni in questo modo riacquistate saranno annullate secondo i regolamenti applicabili alle stesse. Tali riacquisti verranno effettuati durante l'anno solare successivo alla Data di Calcolo dei pagamenti dovuti per l'Anno di Riferimento rilevante. In ogni caso, l'Argentina determinerà nella sua piena discrezionalità quali Nuove Obbligazioni saranno riacquistate. Tali riacquisti potranno essere effettuati, a discrezione dell'Argentina mediante Offerta, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato di Nuove Obbligazioni potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, i Titoli dallo stesso detenuti ai sensi del presente paragrafo 7.

Ai presenti fini:

“PIL Nominale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL Reale per quell'Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

Il “PIL Reale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, il prodotto interno lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento misurato in prezzi costanti per l'Anno di Prezzi Base come pubblicato dall'INDEC.

“PIL di Base” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'importo indicato nella tabella seguente per ciascuno di tali anni:

Anno di Riferimento	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993 costanti)
2005	287.012,52
2006	297.211,54
2007	307.369,47
2008	317.520,47
2009	327.968,83
2010	338.675,94

fatto salvo che, se l'Anno dei Prezzi Base impiegato dall'INDEC per calcolare il PIL Reale Attuale dovesse essere in qualsiasi momento un anno solare diverso dall'anno 1993, il PIL di Base per ogni Anno di Riferimento sarà adattato di conseguenza per riflettere tale cambio dell'Anno di Riferimento moltiplicando il PIL di Base per tale Anno di Riferimento (come indicato nella tabella più sopra) per una frazione al cui numeratore vi sarà il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato sulla base dei prezzi costanti per l'Anno dei Prezzi Base e al denominatore il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato ai prezzi costanti del 1993.

“Data di Calcolo” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'1 novembre dell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

“PIL Eccedente” indica, per ogni Anno di Riferimento, la differenza, se esistente, (espressa in miliardi) tra il PIL Nominale Attuale per tale Anno di Riferimento e il PIL di Base Nominale per l'Anno di Riferimento. Tutti i calcoli necessari a calcolare il PIL Eccedente sulla base delle informazioni pubblicate dall'INDEC saranno effettuati dal Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina e tali calcoli saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, il Trustee Paying Agent e ogni altro *trustee* nella qualità di *paying agent* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto da parte del Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina.

“Indice di Deflazione del PIL” indica, per ogni Anno di Riferimento, il numero che risulta dalla divisione tra (i) il prodotto interno lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento e calcolato ai prezzi correnti per tale Anno di Riferimento, come pubblicato dall'INDEC e (ii) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento.

“INDEC” indica l'Istituto Nacional de Estadística y Censos della Repubblica Argentina.

Il “PIL di Base Nominale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL di Base per tale Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL relativo a tale Anno di Riferimento.

“Anno di Riferimento” indica ogni anno solare a partire dall'anno 2005 (incluso) fino al 2010 (incluso).

“Anno dei Prezzi Base” indica il 1993, fatto salvo che se l'anno solare utilizzato dall'INDEC ai fini del calcolo del PIL Reale Attuale dovesse essere in un qualsiasi momento diverso dal 1993, l'Anno dei Prezzi Base indicherà tale diverso anno.

7. Diritti su Offerte Future. (a) Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 8(b) e 8(c), qualora entro il 31 dicembre 2014 (compreso), l'Argentina effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio (una " Futura Offerta di Scambio ") avente ad oggetto Titoli in Sofferenza o una sollecitazione di deleghe (una " Futura Procedura di Modifica ") per modificare i termini di tali Titoli in Sofferenza in circolazione, i Titolari Registrati dei Titoli avranno il diritto, per un periodo di 30 giorni successivo alla data di annuncio di tale Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica, di scambiare i propri Titoli in cambio (ove applicabile):

i del corrispettivo in denaro o in natura ricevuto dai titolari di Titoli in Sofferenza in relazione a ciascuna di tali Future Offerte di Scambio, o

ii di strumenti finanziari di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futura Procedura di Modifica,

in ciascun caso, secondo i termini e le condizioni di tale Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica. Ai fini di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito indicati ai punti (i) e (ii) sopra i Titoli di ciascuno di tali Titolari Registrati saranno trattati come se fossero Titoli in Sofferenza (x) denominati nella stessa valuta di tali Titoli, e (y) con un ammontare in linea capitale in circolazione al 31 dicembre 2001 e di interessi maturati e non pagati al 31 dicembre 2001 (escluso), pari all'ammontare in linea capitale in circolazione di tali Titoli moltiplicato per 2,96735905. La Repubblica accetta e si impegna ad effettuare ogni passo necessario, incluso ogni deposito previsto presso le autorità regolamentari, per permettere ai Titolari Registrati di partecipare a ogni Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica secondo quanto previsto nel presente paragrafo 8.

(b) Il diritto di ciascun Titolare Registrato di Titoli di partecipare a Future Offerte di Scambio o Future Procedure di Modifica e il corrispondente obbligo della Repubblica di compiere ogni atto necessario per permettere tale partecipazione è condizionato al fatto che tale Titolare Registrato (i) consegna al Trustee, affinché siano cancellati, Titoli PIL in un ammontare nozionale pari al (x) valore in linea capitale dei Titoli che il Titolare Registrato desidera scambiare ai sensi o in relazione a tale Future Offerte di Scambio o Future Procedure di Modifica, moltiplicato per (y) 2,96735905; ovvero (ii) versi alla Repubblica un ammontare in denaro pari al Prezzo di Mercato di tali Titoli PIL calcolato alla Data di Osservazione del Mercato, che sia di almeno sei mesi precedente l'annuncio pubblico della Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica, a seconda dei casi; fermo restando che, con riferimento alla clausola (b)(ii), il Titolare Registrato potrà effettuare il pagamento in denaro alla Repubblica invece di consegnare i Titoli PIL, come indicato nella clausola (b)(i) solo qualora esista un mercato attivo delle negoziazioni con pubblicazione delle quotazioni dei prezzi sul mercato secondario per i Titoli PIL. La " Data di Osservazione del Mercato " per ogni Titolo PIL indica, in relazione ai titoli PIL, ogni 31 marzo o 30 settembre in cui il Trustee calcolerà il prezzo di mercato relativo ai Titoli PIL ai fini del presente articolo 8 (b). I " Titoli PIL ", ai fini del presente paragrafo 8(b), sono tutti gli strumenti finanziari denominati in dollari indicati come tali nella lista di cui all'Allegato B.

(c) Il diritto di ciascun Titolare Registrato di partecipare a ogni Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica ai sensi del presente paragrafo 8 non sarà applicabile in caso di offerte di scambio effettuate ai sensi del Decreto Presidenziale della Repubblica n.1.375.

9. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

10. Sostituzione, Scambio e Trasferimento dei Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee un'indennità così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le

spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di ogni *transfer agent*, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella Città di New York o presso l'ufficio di un *transfer agent*, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro *transfer agent*, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

11. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

12. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.9 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi del proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (o come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi del paragrafo 23), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto né potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo e/o garanzia a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari

Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per il rispetto e l'applicazione di questo paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in tale Titolo detenuto come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a tali titolari di interessi beneficiari.

13. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate nel *Financial Times* e *The Wall Street Journal* e in lingua spagnola in un giornale scelto dalla Repubblica a larga diffusione in Argentina. Finché i Titoli saranno quotati sulla Borsa del Lussemburgo o su di un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Repubblica pubblicherà tali comunicazioni anche in un giornale a larga diffusione in Lussemburgo e in Italia, rispettivamente. Se in qualsiasi momento la pubblicazione nel *Financial Times* e nel *The Wall Street Journal* non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a 101 Barclay Street, New York, New York, 10286, Attenzione: Corporate Trust Administration, e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipolito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attenzione: Subsecretaria de Financiamiento. Tali comunicazioni dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee ai sensi del presente Regolamento saranno effettuate per iscritto in lingua inglese e saranno considerate efficaci alla data di effettiva ricezione.

14. Successive Emissioni di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati di pari grado con i Titoli e aventi regolamento identico a quello dei Titoli, o lo stesso regolamento, fatta eccezione per l'ammontare del primo pagamento degli interessi, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

15. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento del capitale o degli interessi (comprese le Somme Aggiuntive) o relative ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e cinque anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

16. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per nessuno scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale da o per conto del Trustee.

17. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, le leggi dello Stato di New York senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

18. Giurisdizione. (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale dello Stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, città di New York, ed ai tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non impugnabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in

qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia essa fondata su giurisdizione, residenza o domicilio o sull'argomento che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un *forum non conveniens*.

19. Consenso alla Notifica. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21, la Repubblica nomina il Banco de la Nación Argentina, nel suo ufficio ubicato al 225 Park Avenue, New York, New York, 10169, e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà CT Corporation System, per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l'"Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata contro di essa in qualsiasi tribunale dello Stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, città di New York. Tale incarico sarà irrevocabile fino a quando tutte le somme riguardanti il capitale e gli interessi maturati o da maturare su tutti i Titoli non siano stati versati al Trustee conformemente al presente Regolamento e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con il Regolamento, della disponibilità di tali somme per il pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio nel Distretto di Manhattan, città di New York, la Repubblica provvederà a nominare un altro soggetto nel Distretto di Manhattan, città di New York, scelto a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso del Banco de la Nación Argentina per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come sarà modificato all'interno del Distretto di Manhattan, città di New York, tramite notifica trasmessa dall'Agente Autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 19 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 18 e 19 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

20. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 21, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà abbiano diritto - in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurato esclusivamente allo scopo di dare attuazione o eseguire una Sentenza Correlata - a qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque dei suddetti tribunali, dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 ("Immunities Act") (ed acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l'Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23.928, come modificati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell'ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori il territorio della

Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terzi o di qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all'attuazione del bilancio statale, nell'ambito dell'articolo 67 della legge No. 11.672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25.401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che goda delle immunità di cui all'Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell'Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell'Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessa la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

21. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità sovrana secondo l'Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale degli Stati Uniti d'America e la nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni, senza pregiudizio per i diritti del Trustee o degli altri soggetti determinati all'indennizzo o ai contributi previsti nella Sezione 5.7 dell'Indenture.

22. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull'interpretazione.

23. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture o da questo Regolamento (la "Modifica") all'Indenture o regolamenti dei Titoli di Debito di una o più Serie (compresi questi Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 23 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli di Debito della Serie interessata e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, o all'Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Repubblica può scegliere di procedere ai sensi del presente paragrafo 23(c) anziché al paragrafo 23(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale

scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi del paragrafo 23(b). La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione.

Se i Titoli di debito di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta ai sensi del presente paragrafo (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità valutaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in linea capitale di questi Titoli di Debito ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio del capitale di tali Titoli di Debito alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità valutaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York. Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 23(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli di debito interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare complessivo in linea capitale più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 23(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi disposizione inesatta o qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee), (E) effettuare ogni modifica che sia di forma, minore o di natura tecnica o (F) modificare i Titoli o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sugli interessi di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso a, o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o di qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio, in sostituzione o in alternativa ad esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee)) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 13.

I Titoli autenticati e consegnati dopo che una qualsiasi Modifica sia divenuta efficace possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. Le Nuove Obbligazioni modificate per essere conformi, secondo il Trustee e la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposte dalla Repubblica, autenticate dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnate in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario che il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli approvi la particolare forma di una qualsiasi Modifica proposta, ma sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(a) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine “Materia Non Riservata” indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine “in Circolazione” indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all’Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l’annullamento o conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(ii) dei Titoli richiamati per il riscatto in conformità con il relativo Regolamento o che sono pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali l’obbligo della Repubblica ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (e premio, se previsto) e interessi sarà stato soddisfatto conformemente al presente Regolamento; o

(iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all’Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell’ammontare in linea capitale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un’assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 24, siano stati presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del *quorum*, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, Il termine “Ente Pubblico” indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziario o altro ente posseduto o controllato dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine “controllo” indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell’agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, verranno ignorati solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati, fermo restando che prima della sollecitazione di consensi o della votazione di ogni Modifica o altro atto o disposizione previsti nel presente Regolamento riguardanti i Titoli, la Repubblica consegnerà al Trustee uno o più Officer’s Certificates, che indicheranno i Titoli detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o da ogni Ente Pubblico della Repubblica.

I Titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine “Materia Riservata” indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

(i) modificare la data di scadenza per il pagamento del capitale (o del premio, se previsto) o qualsiasi rata di interessi sui Titoli;

(ii) ridurre l’ammontare in linea capitale dei Titoli, la parte di tale ammontare pagabile a seguito dell’accelerazione della scadenza dei Titoli, il relativo tasso di interesse o il premio pagabile in seguito al riscatto;

(iii) cambiare la moneta o la valuta in cui è possibile effettuare il pagamento di interessi, premio o capitale relativi ai Titoli;

- (iv) ridurre il periodo durante il quale la Repubblica non è autorizzata a riscattare i Titoli, o permettere alla Repubblica di riscattare i Titoli nonostante la Repubblica non sia autorizzata a farlo;
- (v) ridurre la quota di capitale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;
- (vi) modificare l'obbligo della Repubblica di pagare Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli;
- (vii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,
- (viii) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un agente autorizzato nel Distretto di Manhattan, città di New York, o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;
- (ix) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,
- (x) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento,
- (xi) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona; o
- (xii) modificare, integrare o rinunciare agli obblighi della Repubblica o ai diritti dei Titolari Registrati derivanti dagli impegni della Repubblica previsti nel paragrafo 8.

24. **Assemblea dei Titolari Registrati.** La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 23(a)) a questo Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di Procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 23(f)), il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% del capitale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per

qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

ALLEGATO B

NUOVE OBBLIGAZIONI

1. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto dello Stato di New York)
2. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto argentino)
3. Euro-Denominated Par Bonds due 2038
4. Argentine Peso-Denominated Par Bonds due 2038
5. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto dello Stato di New York)
6. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto argentino)
7. 7.82% Euro-Denominated Discount Bonds due 2033
8. 5.83% Argentine Peso-Denominated Discount Bonds due 2033
9. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto dello Stato di New York)
10. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto argentino)
11. Euro-Denominated GDP-Linked Securities
12. Argentine Peso-Denominated GDP-Linked Securities
13. Argentine Peso-Denominated Quasi-Par Bonds due 2045

ALLEGATO C

TITOLI IN SOFFERENZA

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 11.75% due 2007		040114AS9	P0450KAB9		008239606	007358270		US040114AS98	USP0450KAB90
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 8.75% due 2002 ²		040114AT7	P8055KAP0			007815590		US040114AT71	USP8055KAP05
<i>Letras Externas</i> , Austrian schillings 7% due 2004				007572719			AT0001912331		
<i>Letras Externas</i> , euro 8.75% due 2003				008407142			XS0084071421		
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2005				010569478			XS0105694789		
<i>Letras Externas</i> , euro EURIBOR + 5.10% due 2004				010522447			XS0105224470		
<i>Letras Externas</i> , euro 8.125% due 2004				010920329			XS0109203298		
<i>Letras Externas</i> , euro 9% due 2005		040114FZ8	P8055KQF3		012438079	011130704		US040114FZ86	USP8055KQF33
<i>Letras Externas</i> , euro 9.25% due 2004				011383351			XS0113833510		
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2007				012452870			XS0124528703		
<i>Letras Externas</i> , euro Fixed-rate due 2028		04011MAR1	04011NAR9			008730261		US04011MAR16	US04011NAR98
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2006		04011MAL4	04011NAL2			008730202		US04011MAL46	US04011NAL29
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2011		04011MAM2	04011NAM0			008730229		US04011MAM29	US04011NAM02
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2016		04011MAN0	04011NAN8			008730237		US04011MAN02	US04011NAN84
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2021		04011MAP5	04011NAP3			008730245		US04011MAP59	US04011NAP33
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2026		04011MAQ3	04011NAQ1		010794862	008730253		US04011MAQ33	US04011NAQ16
<i>Letras Externas</i> , euro 8.50% due 2010 ²				008927782			XS0089277825		
<i>Letras Externas</i> , euro 10.50% 2000 and 7% 2001-2004 due 2004	P8055KDQ5			009696075			XS0096960751		
<i>Letras Externas</i> , euro 7.125% due 2002 ²				009831487			XS0098314874		
<i>Letras Externas</i> , British pounds sterling 10% due 2007	P8055KAJ4			007724373			XS0077243730		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 11% due 2003				007053142			XS0070531420		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% due 2007				007189834			XS0071898349		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 1.6% due 2004 ²				007639724			XS0076397248		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% 1997 - 1999 and 7.625 % 1999-2007 due 2007				007850239			XS0078502399		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9.25 % 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004				008080925			XS0080809253		
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9% 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004				008105758			XS0081057589		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Letras Externas, Italian lira 10.375% 1998-2000 and 8% 2001-2009 due 2009	P8055KBM6			008483248			XS0084832483		
Letras Externas, Italian lira LIBOR + 2.5% due 2005				008859086			XS0088590863		
Letras Externas, Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 38)				006549098			XS0065490988		
Letras Externas, Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 40)				006612555			XS0066125559		
Letras Externas, Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 36)				006491081			XS0064910812		
Letras Externas, Japanese yen 6% due 2005				007080816			XS0070808166		
Letras Externas, Japanese yen 4.4% due 2004				007624930			XS0076249308		
Letras Externas, Japanese yen 3.5% due 2009				010035406			XS0100354066		
Letras Externas, U.S. dollar LIBOR+5.75% due 2004		04011MAS9	04011NAS7			009590684		US04011MAS98	US04011NAS71
Letras Externas, U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75)									
Strip Interest ½				14224041			XS0142240414		
Strip Interest 02/02				14231129			XS0142311298		
Strip Interest 03/02				14231137			XS0142311371		
Strip Interest 04/02				14231170			XS0142311702		
Strip Interest 05/02				14231196			XS0142311967		
Strip Interest 06/02				14231218			XS0142312189		
Strip Interest 07/02				14231234			XS0142312346		
Strip Interest 08/02				14231269			XS0142312692		
Strip Interest 09/02				14231277			XS0142312775		
Strip Interest 10/02				14231293			XS0142312932		
Strip Interest 11/02				14231307			XS0142313070		
Strip Interest 12/02				14231323			XS0142313237		
Strip Interest 01/03				14231374			XS0142313740		
Strip Interest 02/03				14231463			XS0142314631		
Strip Interest 03/03				14231536			XS0142315364		
Strip Interest 04/03				14231587			XS0142315877		
Strip Interest 05/03				14231625			XS0142316255		
Strip Interest 06/03				14231641			XS0142316412		
Strip Interest 07/03				14231676			XS0142316768		
Strip Interest 08/03				14231684			XS0142316842		
Strip Interest 09/03				14231714			XS0142317147		
Strip Interest 10/03				14231757			XS0142317576		
Strip Interest 11/03				14231773			XS0142317733		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest 12/03				14231781			XS0142317816		
Strip Interest ¼				14231811			XS0142318111		
Strip Interest 02/04				14231854			XS0142318541		
Strip Interest ¾				14231919			XS0142319192		
Strip Interest 04/04				14231935			XS0142319358		
Strip Interest 05/04				14232010			XS0142320109		
Strip Principal 05/11/03				14242414			XS0142424141		
Strip Principal 08/11/03				14242619			XS0142426195		
Strip Principal 11/11/03				14242678			XS0142426781		
Strip Principal 02/11/04				14242759			XS0142427599		
Strip Principal 05/11/04				14242813			XS0142428134		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224297			XS0142242972		
Strip Interest 02/02 T.7				14246541			XS0142465417		
Strip Interest 03/02 T.7				14246576			XS0142465763		
Strip Interest 04/02 T.7				14246592			XS0142465920		
Strip Interest 05/02 T.7				14246614			XS0142466142		
Strip Interest 06/02 T.7				14246665			XS0142466654		
Strip Interest 07/02 T.7				15078979			XS0150789799		
Strip Interest 08/02 T.7				15085312			XS0150853124		
Strip Interest 09/02 T.7				15085339			XS0150853397		
Strip Interest 10/02 T.7				15085347			XS0150853470		
Strip Interest 11/02 T.7				15085355			XS0150853553		
Strip Interest 12/02 T.7				15085363			XS0150853637		
Strip Interest 01/03 T.7				15740523			XS0157405233		
Strip Interest 02/03 T.7				15740647			XS0157406470		
Strip Interest 03/03 T.7				15740809			XS0157408096		
Strip Interest 04/03 T.7				15740876			XS0157408765		
Strip Interest 05/03 T.7				15740906			XS0157409060		
Strip Interest 06/03 T.7				15740914			XS0157409144		
Strip Interest 07/03 T.7				17014943			XS0170149438		
Strip Interest 08/03 T.7				17015036			XS0170150360		
Strip Interest 09/03 T.7				17015087			XS0170150873		
Strip Interest 10/03 T.7				17015125			XS0170151251		
Strip Interest 11/03 T.7				17015290			XS0170152903		
Strip Interest 12/03 T.7				17015427			XS0170154271		
Strip Interest 01/04 T.7				17969072			XS0179690721		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest 02/04 T.7				17969153			XS0179691539		
Strip Interest 03/04 T.7				17969242			XS0179692420		
Strip Interest 04/04 T.7				17969447			XS0179694475		
Strip Interest 05/04 T.7				18880571			XS0188805716		
Strip Principal 05/11/03 T.7				16933139			XS0169331393		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16935239			XS0169352399		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16935379			XS0169353793		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16935468			XS0169354684		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16935565			XS0169355657		
<i>Letras Externas, U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74)</i>									
Strip Interest 01/02				14223908			XS0142239085		
Strip Interest 02/02				14227687			XS0142276871		
Strip Interest 03/02				14227768			XS0142277689		
Strip Interest 04/02				14227946			XS0142279461		
Strip Interest 05/02				14228128			XS0142281285		
Strip Interest 06/02				14228179			XS0142281798		
Strip Interest 07/02				14228225			XS0142282259		
Strip Interest 08/02				14228268			XS0142282689		
Strip Interest 09/02				14228276			XS0142282762		
Strip Interest 10/02				14228349			XS0142283497		
Strip Interest 11/02				14228381			XS0142283810		
Strip Interest 12/02				14228390			XS0142283901		
Strip Interest 01/03				14228420			XS0142284206		
Strip Interest 02/03				14228519			XS0142285195		
Strip Interest 03/03				14228756			XS0142287563		
Strip Interest 04/03				14228772			XS0142287720		
Strip Interest 05/03				14228829			XS0142288298		
Strip Interest 06/03				14228861			XS0142288611		
Strip Interest 07/03				14228918			XS0142289189		
Strip Interest 08/03				14229027			XS0142290278		
Strip Interest 09/03				14229078			XS0142290781		
Strip Interest 10/03				14229159			XS0142291599		
Strip Interest 11/03				14229230			XS0142292308		
Strip Interest 12/03				14229272			XS0142292720		
Strip Interest ¼				14229299			XS0142292993		
Strip Interest 02/04				14229418			XS0142294189		
Strip Interest ¾				14229485			XS0142294858		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest 04/04				14229515			XS0142295152		
Strip Interest 05/04				14229566			XS0142295665		
Strip Principal 05/11/05				14245405			XS0142454056		
Strip Principal 08/11/03				14245472			XS0142454726		
Strip Principal 11/11/03				14245847			XS0142458479		
Strip Principal 02/11/04				14245936			XS0142459360		
Strip Principal 05/11/04				14245987			XS0142459873		
<i>Letras Externas, U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74) (Tranch 7)</i>									
Strip Interest 01/02 T.7				14224203			XS0142242030		
Strip Interest 02/02 T.7				14246177			XS0142461770		
Strip Interest 03/02 T.7				14246231			XS0142462315		
Strip Interest 04/02 T.7				14246274			XS0142462745		
Strip Interest 05/02 T.7				14246347			XS0142463479		
Strip Interest 06/02 T.7				14246444			XS0142464444		
Strip Interest 07/02 T.7				15042583			XS0150425832		
Strip Interest 08/02 T.7				15047470			XS0150474707		
Strip Interest 09/02 T.7				15047631			XS0150476314		
Strip Interest 10/02 T.7				15047828			XS0150478286		
Strip Interest 11/02 T.7				15047992			XS0150479920		
Strip Interest 12/02 T.7				15048115			XS0150481157		
Strip Interest 01/03 T.7				15739762			XS0157397620		
Strip Interest 02/03 T.7				15739886			XS0157398867		
Strip Interest 03/03 T.7				15739924			XS0157399246		
Strip Interest 04/03 T.7				15739932			XS0157399329		
Strip Interest 05/03 T.7				15739959			XS0157399592		
Strip Interest 06/03 T.7				15739983			XS0157399832		
Strip Interest 07/03 T.7				17014781			XS0170147812		
Strip Interest 08/03 T.7				17014811			XS0170148117		
Strip Interest 09/03 T.7				17014838			XS0170148380		
Strip Interest 10/03 T.7				17014846			XS0170148463		
Strip Interest 11/03 T.7				17014854			XS0170148547		
Strip Interest 12/03 T.7				17014889			XS0170148893		
Strip Interest 01/04 T.7				17966546			XS0179665466		
Strip Interest 02/04 T.7				17968416			XS0179684161		
Strip Interest 03/04 T.7				17968688			XS0179686885		
Strip Interest 04/04 T.7				17968734			XS0179687347		
Strip Interest 05/04 T.7				18879921			XS0188799216		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 05/11/03 T.7				16930601			XS0169306015		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16932388			XS0169323887		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16932523			XS0169325239		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16932639			XS0169326393		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16932698			XS0169326989		
Bonds, German deutsche mark 7% due 2004	P8055KAF2			007425279			DE0001904308		
Bonds, German deutsche mark 8% due 2009	P8055KAW5			008115036			DE0001954907		
Bonds, German deutsche mark 7.875 % due 2005				008902712			DE0002488509		
Bonds, German deutsche mark 14% 1999 - 2000 and 9% 2001-2008 due 2008	P8055KCQ6			009213457			DE0001767101		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2002 10.5%	P1024ECK6			006115667			DE0001300200		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2003 10.25%	P1024ECX8			006295690			DE0001308609		
Bonds, German deutsche mark 2006 11.25%	P1024EDG4			006505724			DE0001319507		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2011	P1024EDP4			006615490			DE0001325017		
Bonds, German deutsche mark 9% due 2003				006937985			DE0001340909		
Bonds, German deutsche mark 12% due 2016	P1024EDU3			006937993			DE0001340917		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2026	P1024EDV1			007080239			DE0001348100		
Bonds, German deutsche mark 8.5% due 2005	P1024EEB4			007208324			DE0001354751		
Bonds, euro 11% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055K BK0			008421285			DE0001974608		
Bonds, euro 8% 1999-2002, 8.25% 2002-2006 and 9% 2007-2010 due 2010	P8055KCB9			008819530			DE0002483203		
Bonds, euro 9% due 2003				011250858			DE0002466208		
Bonds, euro 10% due 2007	P8055KGF6			011674445			DE0005450258		
Bonds, euro 9% due 2006	P8055KDM4			009662979			DE0002998952		
Bonds, euro 10% due 2004	P8055KET8			010463661			DE0004500558		
Bonds, euro 9.75% due 2003	P8055KEQ4			010419328			DE0003538914		
Bonds, euro 10.25% due 2007	P8055KEZ4			010632471			DE0004509005		
Bonds, euro 15% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KCZ6			009474447			DE0002923851		
Bonds, euro 9.5% due 2004	P8055KDB8			009491929			DE0002929452		
Bonds, euro 9% due 2009	P8055KDT9			009746064			DE0003045357		
Bonds, euro 8.5% due 2004	P8055KDY8			009871608			DE0003089850		
Bonds, euro 9.25% due 2002	P8055KEH4			010254680			DE0003527966		
Bonds, Swiss franc 7% due 2003				007109873			CH0005458101		
Bonds, euro 8% due 2002				009519882			IT0006527292		
Bonds, euro EURIBOR + 4% due 2003				010016819			IT0006529769		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Samurai Bonds, Japanese yen 5% due 2002				007225113 007225156			JP503200ASC0		
Samurai Bonds, (Series 5) 5.40% due 2003				010551528 010551544			JP503200AWC2		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 6) 5.125% due 2004				011249965 011249884			JP503200A061		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 7) 4.85% 2000-2005				011732127 011732003			JP503200A095		
Discount Bonds, German deutsche mark DEM L+0.8125% due 2023				004327080			DE0004103015		
Par Bonds, German deutsche mark DEM 5.87% due 2023				004327098			DE0004103007		
Global Bonds, Argentine peso 10% 2001-2004 and 12% 2004-2008 due 2008				013027846			XS0130278467		
Global Bonds, euro 8.125% due 2008	P8055KBX2			008633347			XS0086333472		
Global Bonds, 7% 2001-2004 and 15.5% 2004-2008 due 2008	040114GF1			013027897			US040114GF14		
Global Bonds, U.S. dollar 12.25% due 2018	040114GG9			013027935			US040114GG96		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031 (capitalized)	040114GH7			013027994			US040114GH79		
Discount Bonds, U.S. dollar L+0.8125% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BQ1			004311817			XS0043118172 XS0043118339		
Par Bonds, U.S. dollar 6% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BN8			004311914			XS0043119147 XS0043119576		
Bonds, U.S. dollar floating rate L + 0.8125% (BR) and (RG)	P04981CE7			004312023			XS0043120236 XS0043120582 XS0043120822		
Global Bonds, U.S. dollar 8.375% due 2003	040114AH3			004785428			US040114AH34		
Alternative Participation Instruments, U.S. dollar 4% due 2013				001522990			XS0015229908		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2006	040114AN0			007022140			US040114AN02		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2017	040114AR1			007321473			US040114AR16		
Global Bonds, U.S. dollar 9.75% due 2027	040114AV2			008010129			US040114AV28		
Adjustable Margin Bonds, U.S. dollar due November 2002 (Span 02)	040114AW0			008307385			US040114AW01		
Bonds, U.S. dollar variable rate due 2005 (FRAN)	040114AX8			008607184			US040114AX83		
Global Bonds, U.S. dollar amortizing 8.875% due 2029	040114BD1			009529985			US040114BD11		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2005	040114AZ3			009272780			US040114AZ32		
Global Bonds, U.S. dollar 12.125% due 2019	040114BC3			009515755			US040114BC38		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2009	040114BE9			009639713			US040114BE93		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2003 (Series E)	040114BK5			010302960			US040114BK53		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2004 (Series F)	040114BL3			010302978			US040114BL37		
Global Bonds, U.S. dollar 10.25% due 2030	040114GB0			011453040			US040114GB00		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031	P8055KGV1			012370750			USP8055KGV19		
Global Bonds, U.S. dollar 12.375% due 2012	040114GD6			012425040			US040114GD65		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2020	040114FB1			010730554			US040114FB19		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2010	040114FC9			010909899			US040114FC91		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2015	040114GA2			011259197			US040114GA27		
Bonds, Spanish peseta 7.5% due 2002	P04981EP0			007611960			ES0273541013		
Bonds, euro 14% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 ²				009611215			DE0002966900		
Bonds, euro 10% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 (fungible)				010345758			XS0103457585		
Bonds, 1992 (Bonex 92)							ARARGE030122		
Bonds, 1992 (Bonex 92) March 2002 interest coupon							ARARGE044404		
Bontes, 9.9375% due 2027							ARARGE032136		
Bontes, 11.25% due 2004							ARARGE032409		
Bontes, 11.75% due 2006							ARARGE033076		
Bontes, 11.75% due 2003							ARARGE032573		
Bontes, 12.125% due 2005							ARARGE032581		
Bontes, 8.75% due 2002							ARARGE031633		
Bontes, variable rate ENCUESTA+ 3.2% due 2003							ARARGE032086		
Bono del Gobierno Nacional, 9% due 2002 (RML)							ARARGE033233		
Pagaré o Bono del Gobierno Nacional, variable rate ENCUESTA + 5.8% due 2006							ARARGE033340		
Bono Pagaré, Series A ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE033449		
Bono Pagaré, Series B BADLAR + 3% due 2002							ARARGE033456		
Bono Pagaré, Series C BADLAR + 0.75% due 2002							ARARGE033464		
Bono Pagaré, Series III ENCUESTA + 4% due 2002							ARARGE032714		
Bono Pagaré, Series IV ENCUESTA + 3.3% due 2002							ARARGE032862		
Bono Pagaré, Series V ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE032953		
Bono Pagaré, Series VI ENCUESTA + 4.35% due 2004							ARARGE033084		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Pagaré, fixed rate Series I 14.75% due 2002 (HEXAGON II)							ARARGE03D206		
Pagaré, fixed rate Series II 14.75% due 2002 (HEXAGON III)							ARARGE03D214		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR III)							ARARGE033415		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR IV)							ARARGE033431		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4% due 2005 (HEXAGON IV)							ARARGE033522		
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC I)							ARARGE033472		
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR I)							ARARGE033266		
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR II)							ARARGE033274		
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC II)							ARARGE033480		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pre 6)							ARARGE033183		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4)				004590619			ARP04981DG19		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon January 2002							ARARGE043901		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon February 2002							ARARGE044032		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon March 2002							ARARGE044198		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2)				004309979			ARP04981BA66		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon January 2002							ARARGE043927		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon February 2002							ARARGE044008		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon March 2002							ARARGE044164		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4)				009172521			ARARGE031773		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon December 2001							ARARGE043877		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon January 2002							ARARGE044073		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon February 2002							ARARGE044230		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6)				009650636			ARARGE032177		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6) Amortizing Payment Coupon January 2002							ARARGE043851		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 4 th Series (Pro 8)							ARARGE033191		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10)							ARARGE033217		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10) Interest Coupon							ARARGE043836		
Treasury Bonds, capitalized interest 11.49128% 2000-2020							ARARGE03D222		
Capitalized Certificates, U.S. dollar 10.5% 1998-2018							ARARGE03D230		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds				007821859			ARARGE030114		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons January 2002							ARARGE044081		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons February 2002							ARARGE043992		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons March 2002							ARARGE044156		
<i>Ferrobonos</i>							ARARGE030056		
<i>Letra del Tesoro</i> 90 due March 2002							ARARGE033134		
<i>Letra del Tesoro</i> 105 due February 2002							ARARGE033738		
<i>Letra del Tesoro</i> 106 due March 2002							ARARGE033746		
<i>Letra del Tesoro</i> 108 due February 2002							ARARGE033795		
<i>Letra del Tesoro</i> 109 due March 2002							ARARGE033803		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3)				004590520			ARP04981DH91		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043893		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044057		

Titoli in sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044214		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1)				004316347			ARP04981BV04		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043919		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044016		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044172		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3)				013035997			ARARGE031781		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due December 2001							ARARGE043885		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE044065		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044222		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5)				009592342			ARARGE032185		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043869		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9)							ARARGE033225		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9) Payment Coupon due January 2002							ARARGE043844		
<i>Letes Bice</i> due July 2002							ARARGE03D248		
<i>Derechos Creditorios</i>							ARARGE03D255		

MODELLO DEI TITOLI

QUESTO TITOLO GLOBALE ("TITOLO") E' UN TITOLO GLOBALE REGISTRATO, SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL'INDENTURE A CUI SI FA RIFERIMENTO QUI DI SEGUITO ED E' REGISTRATO A NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, IN QUALITÀ DI SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE PER EUROCLEAR BANK S.A./N.V., IN QUALITÀ DI OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR ("EUROCLEAR") E CLEARSTREAM BANKING, SOCIETÀ ANONYME ("CLEARSTREAM, LUXEMBOURG"). QUESTO TITOLO NON PUO' ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTO TITOLO, IN TUTTO O IN PARTE, PUO' ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL'INDENTURE.

TITOLO GLOBALE REGISTRATO

ISIN: XS0205545840

Codice comune: 020554584

Rappresentativo di

Obbligazioni Discount in euro scadenza 2033 interesse 7,82%

Ammontare originario in linea capitale euro [●]

LA REPUBBLICA ARGENTINA ("la Repubblica"), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a favore di The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited o dei cessionari registrati, l'ammontare in linea capitale indicato nella Tabella degli Incrementi e delle Diminuzioni di Capitale, qui allegato quale Allegato A, in venti pagamenti semestrali al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2024 (ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento del Capitale"). L'ammontare di ciascuno di tali pagamenti in linea capitale sarà pari all'ammontare in linea capitale di questo Titolo in circolazione a ciascuna data di pagamento, diviso per il numero di pagamenti di capitale compresi tra tale Data di Pagamento del Capitale, inclusa, fino al 31 dicembre 2033, incluso.

La Repubblica promette altresì in maniera incondizionata di pagare interessi al tasso annuale di 7,82% calcolato sull'ammontare in linea capitale residuale di questo Titolo di volta in volta, i quali interessi matureranno a partire dalla più recente data in cui tali interessi sono stati pagati, capitalizzati o debitamente accantonati, inclusa, o se nessun interesse è stato pagato, capitalizzato o debitamente accantonato, a partire dal 31 dicembre 2003, incluso, fino alla data in cui il pagamento del predetto ammontare in linea capitale è stato eseguito o debitamente accantonato, esclusa.

Gli interessi saranno corrisposti in via anticipata al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento degli Interessi") a partire dal 30 giugno 2004; fermo restando che (i) a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi compresa tra il 30 giugno 2004, incluso, e il 31 dicembre 2013, escluso, l'obbligo della Repubblica di pagare gli interessi sarà adempiuto mediante e nei limiti dell'incremento automatico dell'ammontare in linea capitale residuale di questo Titolo (così incrementato, "l'Ammontare in Linea Capitale Incrementato") in forza dell'Ammontare Capitalizzato (come di seguito definito), restando la differenza degli interessi dovuti a ciascuna tale Data di Pagamento pagabile dalla Repubblica in contanti, e (ii) gli interessi maturati dal 31 dicembre 2003, incluso, fino al 31 dicembre 2004, escluso, saranno pagabili il [1 aprile 2005] ("Data Iniziale di Pagamento"), fatta eccezione per la parte di tali interessi capitalizzati al 31 giugno 2004 e al 31 dicembre 2004, ai sensi della clausola (i) sopra prevista.

Come indicato di seguito nel paragrafo 2(b) dei Termini e Condizioni riportati sul retro (il "Regolamento"), nel caso in cui la data di pagamento di capitale o interesse relativo a questi Titoli non sia un Giorno Lavorativo, nessun pagamento verrà effettuato fino al Giorno Lavorativo successivo e nessun interesse o altra somma saranno pagati a seguito di tale proroga.

L'“Ammontare Capitalizzato” indica, in relazione a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi compresa tra il 30 giugno 2004, incluso, e il 31 dicembre 2013, incluso, un ammontare (arrotondato per difetto all'unità in euro più vicina) pari all'ammontare di interessi maturati su qualsiasi parte dell'Ammontare in Linea Capitale Incrementato a partire dalla precedente Data di Pagamento degli Interessi, inclusa, fino a tale Data di Pagamento degli Interessi, esclusa, al tasso annuale applicabile come di seguito previsto:

Per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi compresa tra:

Data Iniziale	Data Finale (esclusa)	Tasso di capitalizzazione
31 dicembre 2003	31 dicembre 2008	4,07%
31 dicembre 2008	31 dicembre 2013	2,37%

*** **

Le previsioni contenute nella legenda relative al Depositario sopra indicato sono parte integrante dei termini di questo Titolo e con la relativa accettazione ciascun Titolare Registrato di questo Titolo accetta di essere soggetto e vincolarsi ai termini ed alle previsioni eventualmente indicati in tale legenda.

Questo Titolo Globale è retto da (i) l'Indenture datata [] tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di *trustee* (il “Trustee”) come eventualmente modificata (l'“Indenture”), i cui termini si intendono qui richiamati, e (ii) il Regolamento, come integrato o modificato dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Repubblica per questo Titolo, i termini della quale sono qui incorporati per rinvio. Questo Titolo godrà per qualsiasi aspetto degli stessi benefici rispetto agli altri Titoli di Debito ai sensi dell'Indenture e del Regolamento.

In seguito a qualsiasi scambio di tutta o parte di questo Titolo per Titoli non Dematerializzati in conformità all'Indenture, questo Titolo sarà modificato in base all'Allegato A per riflettere le modifiche dell'ammontare in linea capitale evidenziate.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante per alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee.

I termini espressi con lettere maiuscole qui usati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nel Regolamento, e, se non definiti nel Regolamento, nell'Indenture.

Traduzione – Solo l'originale in inglese fa fede

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli di Debito della Serie designata nel retro ed emesso ai sensi dell'Indenture.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

ALLEGATO A

TABELLA DEGLI INCREMENTI E DELLE DIMINUZIONI IN LINEA CAPITALE

Data	Ammontare in Linea Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Ammontare in Linea Capitale Residuale del Titolo Globale	Iscrizione effettuata da

[MODELLO DEL RETRO DEL TITOLO]

TERMINI E CONDIZIONI

Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Repubblica Argentina (la “Repubblica”) debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la “Serie”), denominata Obbligazioni Discount in euro scadenza 2033 interesse 7,82% (ciascun Titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il “Titolo” e, collettivamente, come i “Titoli”) ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i “Titoli di Debito”) ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Repubblica e The Bank of New York in qualità di *trustee* (il “Trustee”), come eventualmente modificato (l’“*Indenture*”). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall’*Indenture* che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell’*Indenture* è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito a Londra. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 16, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l’emissione dell’*Indenture* e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l’iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell’*Indenture*. In caso di contrasto tra le disposizioni dell’*Indenture* e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole, e sono rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il “Titolo Globale”) detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell’*Indenture*, sono incaricati dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il “Depositario”). I Titoli emessi in forma cartolare (“Titoli Non Dematerializzati”) saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell’*Indenture*. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell’*Indenture*. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un “Titolare Registrato”) può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di euro 1,00 e multipli interi di euro 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella città di Buenos Aires, oppure (iii) un giorno in cui il Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (“TARGET”) System, o qualunque successore di quest’ultimo, non sia operativo.

2. “Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati nella valuta unica adottata dagli Stati partecipanti alla Unione Monetaria Europea, di volta in volta. I pagamenti di capitale ed interessi relativi a ciascun Titolo saranno eseguiti in fondi immediatamente disponibili al soggetto in nome del quale il Titolo è registrato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla Data di Pagamento del Capitale e alla Data di Pagamento degli Interessi, rispettivamente. La Repubblica effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli (i) versando al Trustee o al trustee paying agent (come definito di seguito) l’importo corrispondente a tale pagamento in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) nel luogo di pagamento, non più tardi del Giorno Lavorativo precedente ciascuna tale Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi, a seconda del caso; e (ii) chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell’interesse del Trustee e dei titolari di interessi beneficiari sui Titoli secondo i rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo a favore di The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited, in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust nell’interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti; resta peraltro inteso che la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti per capitale e interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell’avente diritto, alla

data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Conservatore del Registro alla applicabile data di registrazione.

La data di registrazione relativa a qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi o alla Data di Pagamento del Capitale corrisponderà al 15° giorno precedente tale data (ciascuna di tali date, "Data di Registrazione"), sia o non sia un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente a tale Data di Pagamento degli Interessi o Data di Pagamento del Capitale. Salvo quanto diversamente qui precisato, (i) l'obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti sono ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli, e (ii) i Titolari Registrati avranno diritto a ricevere l'ultimo pagamento in linea capitale che la Repubblica dovrà effettuare ai sensi del presente Regolamento solo una volta che questo Titolo sarà stato ricevuto dal Trustee o trustee paying agent, per la cancellazione.

La Repubblica, il Trustee o qualsiasi agente del pagamento che sarà designato dal Trustee a spese della Repubblica (ciascuno, "agente di pagamento del trustee") non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi, a seconda del caso, che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un Luxembourg Paying Agent, come definito al paragrafo 2(d), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Agente del Pagamento in Lussemburgo, il giorno immediatamente successivo in cui le banche o le società di trust non sono tenute o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse in relazione a qualsiasi pagamento del capitale per il periodo a partire da tale Data di Pagamento del Capitale e successivo ad essa.

(c) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un agente del pagamento e un agente del trasferimento in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il Pagamento e il trasferimento dei Titoli (compreso il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro con ufficio a Londra e un trustee paying agent con ufficio a Londra. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg), S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent dei Titoli, nonché [] quale *trustee paying agent*. Il Trustee manterrà altresì un *paying agent* in uno stato membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro *paying agent* o *transfer agent* nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti a esclusivo favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il *trustee paying agent* e qualsiasi *paying agent* nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con il *trustee paying agent* o qualsiasi altro *paying agent*.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'interesse dei Titolari Registrati dei Titoli per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture, e i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati dal Trustee per il pagamento di capitale e interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) di qualsiasi Titolo che non sia non richiesto per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) o, in entrambi i casi, per qualunque inferiore periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale capitale o interesse è scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli può in

seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata, riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come “Imposte”), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi (“Importi Aggiuntivi”) o necessari affinché i Titolari Registrati ricevano tali somme a titolo di capitale, premio e interessi come le avrebbero ricevute se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l’eccezione che nessun Importo Aggiuntivo sarà pagabile in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione del capitale, premio o interesse; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o in nome di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o deduzione presentando questo Titolo ad un altro *trustee paying agent* in uno stato membro dell’Unione Europea; o (iv) presentato al pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il pagamento nell’ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La “Data Rilevante” relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo pagamento giunge a scadenza o (se l’intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine “capitale” e/o “interessi” include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di *Negative pledge*. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà classificata di pari grado con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell’una sull’altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato.

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 23(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l’effetto concreto di costituire un titolo preferenziale (“Privilegio”) su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 23).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l’acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le transazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità

bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell'Argentina (il "Programma di Finanziamento del 1992") e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del 1992") e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico Esterno su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

"Indebitamento Esterno" indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica l'Indebitamento Pubblico Esterno emesso il o dopo la Data Iniziale di Pagamento.

"Indebitamento Pubblico Esterno" indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato *over-the-counter* (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule 144A* del U.S. Securities Act del 1933, come modificata (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o normativa secondaria analoga)).

"Indebitamento Interno in Valuta Estera" comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Peso ai sensi della legge argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23.982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24.156 e il Decreto n. 340/96, (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19.686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24.156 ed il Decreto n. 340/96, e (k) Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b)

emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

5. Inadempimento: Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato Pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di capitale su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni, oppure non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di interessi su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli o all'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della richiesta di sanare l'inadempimento inviata alla Repubblica dal Trustee; o

(iii) Inadempimento Incrociato: qualsiasi evento o condizione che comporti un'accelerazione della scadenza (escluso il pagamento anticipato o il riscatto, effettuati su base volontaria o obbligatoria) di qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza della Repubblica con un ammontare in linea capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), o qualsiasi inadempimento nel pagamento di capitale, premi, qualsiasi eventuale onere connesso al pagamento anticipato o interessi relativi a qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza con un ammontare in linea capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), che avvenga quando tale pagamento sia dovuto ed esigibile, purché tale inadempimento continui più a lungo dell'eventuale periodo di grazia originariamente previsto; o

(iv) Moratoria: la Repubblica dichiara una moratoria del pagamento del capitale o degli interessi, dell'Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza; o

(v) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(a) Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono tramite notifica scritta alla Repubblica (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; a fronte di una tale dichiarazione l'importo capitale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data tutti gli Eventi di Inadempimento riferiti ai Titoli siano stati sanati. Salvo quanto di seguito previsto nel caso di un Evento di Inadempimento indicato alle clausole (ii) o (v) del Paragrafo 5(a), l'ammontare in linea capitale di e gli interessi maturati in relazione ai Titoli possono essere dichiarati immediatamente scaduti ed esigibili se tale evento arreca un pregiudizio rilevante agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli. Il diritto di trasmettere tale notifica per l'accelerazione cessa qualora l'evento che ad esso ha dato origine venga sanato prima che lo stesso diritto sia esercitato. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi notifica di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alla clausola (iii) del Paragrafo 5(a), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi di tale clausola (iii) sarà sanato, oppure rinunciato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(b) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a

meno che corretto, sanato o rinunciato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Riacquisto dei Titoli da parte della Repubblica in base alla Capacità di Pagamento Sopravvenuta. Ai sensi delle previsioni contenute nel presente paragrafo 6, la Repubblica accetta e si impegna ad utilizzare la eventuale Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta per ogni anno solare a partire dal 2004, incluso, fino al 2009, incluso, per il riacquisto di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza. Tutto l'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza così riacquistato sarà annullato in conformità ai relativi regolamenti. Tali riacquisti verranno effettuati entro i dodici mesi successivi alla fine di ciascun anno solare. In ogni caso, la Repubblica determinerà nella sua piena discrezionalità quale Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza riacquistare. Tali riacquisti potranno essere effettuati, ad esclusiva discrezione della Repubblica, tramite offerta pubblica, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, nessun Titolo dallo stesso detenuto ai sensi del paragrafo 13.

Ai sensi del presente Regolamento:

“Servizio del Debito Annuale” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la somma di (i) qualsiasi pagamento ai titolari delle Nuove Obbligazioni ai sensi dei relativi regolamenti: (ii) qualsiasi pagamento ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza ai sensi dei relativi regolamenti, ma soltanto qualora i regolamenti di tali Titoli in Sofferenza siano stati modificati successivamente alla Data Iniziale di Scambio, e (iii) qualsiasi pagamento fatto ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza in seguito a sentenze emesse dai tribunali delle giurisdizioni competenti o a transazioni successive al giudizio concluse con l'attore in relazione a qualsiasi di tali sentenze.

“Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la differenza tra gli Obblighi di Pagamento Annuale relativi a tale anno e il Servizio del Debito Annuale relativo a tale anno.

“Obblighi di Pagamento Annuale” indicano, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, le somme sotto indicate per ciascun anno:

Anno solare	Obblighi di Pagamento Annuale (in milioni di dollari)
2004	891,0
2005	973,2
2006	1007,0
2007	1042,2
2008	1078,9
2009	1615,5

“Nuove Obbligazioni” indica i Titoli e le obbligazioni elencati nell'Allegato B.

“Titoli in Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Repubblica come indicati nell'Allegato C.

“Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza” indica:

- (i) qualsiasi Nuova Obbligazione in circolazione; e
- (ii) qualsiasi obbligazione in circolazione della Repubblica diversa dai Titoli in Sofferenza.

“Offerta” indica qualsiasi sistema di offerta competitiva attraverso il quale i titolari dell'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza sono invitati a presentare offerte competitive per la vendita alla Repubblica di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza da essi detenuto.

7. Riacquisto di Titoli da parte della Repubblica con il PIL Eccedente. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, la Repubblica si impegna ad utilizzare il 5% del PIL Eccedente in relazione ad ogni Anno di Riferimento per il riacquisto di Nuove Obbligazioni in circolazione. Tutte le Nuove Obbligazioni in

questo modo riacquistate saranno annullate secondo i regolamenti applicabili alle stesse. Tali riacquisti verranno effettuati durante l'anno solare successivo alla Data di Calcolo dei pagamenti dovuti per l'Anno di Riferimento rilevante. In ogni caso, l'Argentina determinerà nella sua piena discrezionalità quali Nuove Obbligazioni saranno riacquistate. Tali riacquisti potranno essere effettuati, a discrezione dell'Argentina mediante Offerta, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato di Nuove Obbligazioni potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, i Titoli dallo stesso detenuti ai sensi del presente paragrafo 7.

Ai presenti fini:

“PIL Nominale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL Reale per quell'Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

Il “PIL Reale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, il prodotto interno lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento misurato in prezzi costanti per l'Anno di Prezzi Base come pubblicato dall'INDEC.

“PIL di Base” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'importo indicato nella tabella seguente per ciascuno di tali anni:

Anno di Riferimento	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993 costanti)
2005	287.012,52
2006	297.211,54
2007	307.369,47
2008	317.520,47
2009	327.968,83
2010	338.675,94

fatto salvo che, se l'Anno dei Prezzi Base impiegato dall'INDEC per calcolare il PIL Reale Attuale dovesse essere in qualsiasi momento un anno solare diverso dall'anno 1993, il PIL di Base per ogni Anno di Riferimento sarà adattato di conseguenza per riflettere tale cambio dell'Anno di Riferimento moltiplicando il PIL di Base per tale Anno di Riferimento (come indicato nella tabella più sopra) per una frazione al cui numeratore vi sarà il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato sulla base dei prezzi costanti per l'Anno dei Prezzi Base e al denominatore il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato ai prezzi costanti del 1993.

“Data di Calcolo” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'1 novembre dell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

“PIL Eccedente” indica, per ogni Anno di Riferimento, la differenza, se esistente, (espressa in miliardi) tra il PIL Nominale Attuale per tale Anno di Riferimento e il PIL di Base Nominale per l'Anno di Riferimento. Tutti i calcoli necessari a calcolare il PIL Eccedente sulla base delle informazioni pubblicate dall'INDEC saranno effettuati dal Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina e tali calcoli saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, il *trustee paying agent* e ogni altro *trustee* nella qualità di *paying agent* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto da parte del Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina.

“Indice di Deflazione del PIL” indica, per ogni Anno di Riferimento, il numero che risulta dalla divisione tra (i) il prodotto interno lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento e calcolato ai prezzi correnti per tale Anno di Riferimento, come pubblicato dall'INDEC e (ii) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento.

“INDEC” indica l'Istituto Nacional de Estadística y Censos della Repubblica Argentina.

Il "PIL di Base Nominale" indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL di Base per tale Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL relativo a tale Anno di Riferimento.

"Anno di Riferimento" indica ogni anno solare a partire dall'anno 2005 (incluso) fino al 2010 (incluso).

"Anno dei Prezzi Base" indica il 1993, fatto salvo che se l'anno solare utilizzato dall'INDEC ai fini del calcolo del PIL Reale Attuale dovesse essere in un qualsiasi momento diverso dal 1993, l'Anno dei Prezzi Base indicherà tale diverso anno.

8. Diritti su Offerte Future. (a) Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 8(b) e 8(c), qualora entro il 31 dicembre 2014 (compreso), l'Argentina effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio (una "Futura Offerta di Scambio") avente ad oggetto Titoli in Sofferenza o una sollecitazione di deleghe (una "Futura Procedura di Modifica") per modificare i termini di tali Titoli in Sofferenza in circolazione, i Titolari Registrati dei Titoli avranno il diritto, per un periodo di 30 giorni successivo alla data di annuncio di tale Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica, di scambiare i propri Titoli in cambio (ove applicabile):

i del corrispettivo in denaro o in natura ricevuto dai titolari di Titoli in Sofferenza in relazione a ciascuna di tali Future Offerte di Scambio, o

ii di strumenti finanziari di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futura Procedura di Modifica,

in ciascun caso, secondo i termini e le condizioni di tale Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica. Ai fini di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito indicati ai punti (i) e (ii) sopra i Titoli di ciascuno di tali Titolari Registrati saranno trattati come se fossero Titoli in Sofferenza (x) denominati nella stessa valuta di tali Titoli, e (y) con un ammontare in linea capitale in circolazione al 31 dicembre 2001 e di interessi maturati e non pagati al 31 dicembre 2001 (escluso), pari all'ammontare in linea capitale in circolazione di tali Titoli moltiplicato per 2,96735905. La Repubblica accetta e si impegna ad effettuare ogni passo necessario, incluso ogni deposito previsto presso le autorità regolamentari, per permettere ai Titolari Registrati di partecipare a ogni Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica secondo quanto previsto nel presente paragrafo 8.

(b) Il diritto di ciascun Titolare Registrato di Titoli di partecipare a Future Offerte di Scambio o Future Procedure di Modifica e il corrispondente obbligo della Repubblica di compiere ogni atto necessario per permettere tale partecipazione è condizionato al fatto che tale Titolare Registrato (i) consegna al Trustee, affinché siano cancellati, Titoli PIL in un ammontare nozionale pari al (x) valore in linea capitale dei Titoli che il Titolare Registrato desidera scambiare ai sensi o in relazione a tale Future Offerte di Scambio o Future Procedure di Modifica, moltiplicato per (y) 2,96735905; ovvero (ii) versi alla Repubblica un ammontare in denaro pari al Prezzo di Mercato di tali Titoli PIL calcolato alla Data di Osservazione del Mercato, che sia di almeno sei mesi precedente l'annuncio pubblico della Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica, a seconda dei casi; fermo restando che, con riferimento alla clausola (b)(ii), il Titolare Registrato potrà effettuare il pagamento in denaro alla Repubblica invece di consegnare i Titoli PIL, come indicato nella clausola (b)(i) solo qualora esista un mercato attivo delle negoziazioni con pubblicazione delle quotazioni dei prezzi sul mercato secondario per i Titoli PIL. La "Data di Osservazione del Mercato" per ogni Titolo PIL indica, in relazione ai titoli PIL, ogni 31 marzo o 30 settembre in cui il Trustee calcolerà il prezzo di mercato relativo ai Titoli PIL ai fini del presente articolo 8 (b). I "Titoli PIL", ai fini del presente paragrafo 8(b), sono tutti gli strumenti finanziari denominati in euro indicati come tali nella lista di cui all'Allegato B.

(c) Il diritto di ciascun Titolare Registrato di partecipare a ogni Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica ai sensi del presente paragrafo 8 non sarà applicabile in caso di offerte di scambio effettuate ai sensi del Decreto Presidenziale della Repubblica n.1.375.

9. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

10. Sostituzione, Scambio e Trasferimento dei Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini

eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee un'indennità così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di ogni *transfer agent*, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee a Londra o presso l'ufficio di un *transfer agent*, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro *transfer agent*, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

11. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

12. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.9 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi del proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (o come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi del paragrafo 23), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto né potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo e/o garanzia a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per il rispetto e l'applicazione di questo paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in tale Titolo detenuto come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a tali titolari di interessi beneficiari.

13. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate nel *Financial Time* e *The Wall Street Journal* e in lingua spagnola in un giornale scelto dalla Repubblica a larga diffusione in Argentina. Finché i Titoli saranno quotati sulla Borsa del Lussemburgo o su di un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Repubblica pubblicherà tali comunicazioni anche in un giornale a larga diffusione in Lussemburgo e in Italia, rispettivamente. Se in qualsiasi momento la pubblicazione nel *Financial Times* e nel *The Wall Street Journal* non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a One Canada Square, 48th Floor, London, E14 5AL, Attenzione: Corporate Trust Administration, e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipolito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attenzione: Subsecretaria de Financiamiento. Tali comunicazioni dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee ai sensi del presente Regolamento saranno effettuate per iscritto in lingua inglese e saranno considerate efficaci alla data di effettiva ricezione.

14. Successive Emissioni di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati di pari grado con i Titoli e aventi regolamento identico a quello dei Titoli, o lo stesso regolamento, fatta eccezione per l'ammontare del primo pagamento degli interessi, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

15. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento del capitale o degli interessi (comprese le Somme Aggiuntive) o relative ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e cinque anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

16. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per nessuno scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale da o per conto del Trustee.

17. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, le leggi dell'Inghilterra e del Galles senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad

eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

18. Giurisdizione. (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale dell'Inghilterra e dei tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non impugnabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia essa fondata su giurisdizione, residenza o domicilio o sull'argomento che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un *forum non conveniens*.

19. Consenso alla Notifica. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21, la Repubblica nomina [____], nel suo ufficio ubicato [____] e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà [____], per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata retta dal diritto inglese, in entrambi i casi iniziati contro di essa in qualsiasi tribunale inglese. Tale incarico sarà irrevocabile fino a quando tutte le somme riguardanti il capitale e gli interessi maturati o da maturare su tutti i Titoli non siano stati versati al Trustee conformemente al presente Regolamento e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con il Regolamento, della disponibilità di tali somme per il pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio a Londra, la Repubblica provvederà a nominare un altro soggetto a Londra, scelto a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso di [____] per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come potrà essere modificato nella città di Londra, tramite notifica trasmessa dall'Agente Autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 19 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 18 e 19 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

20. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 21, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà abbiano diritto - in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurato esclusivamente allo scopo di dare attuazione o eseguire una Sentenza Correlata - a qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque dei suddetti tribunali, dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 ("Immunities Act") (ed acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento

Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l'Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23.928, come modificati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell'ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori il territorio della Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terzi o di qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all'attuazione del bilancio statale, nell'ambito dell'articolo 67 della legge No. 11.672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25.401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che goda delle immunità di cui all'Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell'Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell'Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessa la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

21. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità sovrana secondo l'Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale degli Stati Uniti d'America e la nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni, senza pregiudizio per i diritti del Trustee o degli altri soggetti determinati all'indennizzo o ai contributi previsti nella Sezione 5.7 dell'Indenture.

22. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull'interpretazione.

23. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture o da questo Regolamento (la "Modifica") all'Indenture o regolamenti dei Titoli di Debito di una o più Serie (compresi questi Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 23 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli di Debito della Serie interessata e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, o all'Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Repubblica può scegliere di procedere ai sensi del presente paragrafo 23(c) anziché al paragrafo 23(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi del paragrafo 23(b). La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione.

Se i Titoli di debito di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta ai sensi del presente paragrafo (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità valutaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in linea capitale di questi Titoli di Debito ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio del capitale di tali Titoli di Debito alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità valutaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York. Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 23(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli di debito interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare complessivo in linea capitale più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 23(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi disposizione inesatta o qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee), (E) effettuare ogni modifica che sia di forma, minore o di natura tecnica o (F) modificare i Titoli o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sugli interessi di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso a, o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o di qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio, in sostituzione o in alternativa ad esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee)) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 13.

I Titoli autenticati e consegnati dopo che una qualsiasi Modifica sia divenuta efficace possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. Le Nuove Obbligazioni modificate per essere conformi, secondo il Trustee e la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposte dalla Repubblica, autenticate dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnate in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario che il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli approvi la particolare forma di una qualsiasi Modifica proposta, ma sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(b) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(ii) dei Titoli richiamati per il riscatto in conformità con il relativo Regolamento o che sono pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali l'obbligo della Repubblica ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (e premio, se previsto) e interessi sarà stato soddisfatto conformemente al presente Regolamento; o

(iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare in linea capitale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 24, siano stati presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del *quorum*, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, Il termine "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziario o altro ente posseduto o controllato dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, verranno ignorati solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati, fermo restando che prima della sollecitazione di consensi o della votazione di ogni Modifica o altro atto o disposizione previsti nel presente Regolamento riguardanti i Titoli, la Repubblica consegnerà al Trustee uno o più Officer's Certificates, che indicheranno i Titoli detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o da ogni Ente Pubblico della Repubblica.

I Titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine "Materia Riservata" indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

(i) modificare la data di scadenza per il pagamento del capitale (o del premio, se previsto) o qualsiasi rata di interessi sui Titoli;

- (ii) ridurre l'ammontare in linea capitale dei Titoli, la parte di tale ammontare pagabile a seguito dell'accelerazione della scadenza dei Titoli, il relativo tasso di interesse o il premio pagabile in seguito al riscatto;
- (iii) cambiare la moneta o la valuta in cui è possibile effettuare il pagamento di interessi, premio o capitale relativi ai Titoli;
- (iv) ridurre il periodo durante il quale la Repubblica non è autorizzata a riscattare i Titoli, o permettere alla Repubblica di riscattare i Titoli nonostante la Repubblica non sia autorizzata a farlo;
- (v) ridurre la quota di capitale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;
- (vi) modificare l'obbligo della Repubblica di pagare Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli;
- (vii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,
- (viii) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un agente autorizzato a Londra o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;
- (ix) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,
- (x) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento,
- (xi) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona; o
- (xii) modificare, integrare o rinunciare agli obblighi della Repubblica o ai diritti dei Titolari Registrati derivanti dagli impegni della Repubblica previsti nel paragrafo 8.

24. Assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 23(a)) a questo Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di Procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 23(f)), il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al

voto che rappresentano la maggioranza del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% del capitale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

ALLEGATO B

NUOVE OBBLIGAZIONI

1. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto dello Stato di New York)
2. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto argentino)
3. Euro-Denominated Par Bonds due 2038
4. Argentine Peso-Denominated Par Bonds due 2038
5. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto dello Stato di New York)
6. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto argentino)
7. 7.82% Euro-Denominated Discount Bonds due 2033
8. 5.83% Argentine Peso-Denominated Discount Bonds due 2033
9. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto dello Stato di New York)
10. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto argentino)
11. Euro-Denominated GDP-Linked Securities
12. Argentine Peso-Denominated GDP-Linked Securities
13. Argentine Peso-Denominated Quasi-Par Bonds due 2045

ALLEGATO C

TITOLI IN SOFFERENZA

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 11.75% due 2007	040114AS9	P0450KAB9	008239606	007358270	US040114AS98	USP0450KAB90
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 8.75% due 2002 ²	040114AT7	P8055KAP0		007815590	US040114AT71	USP8055KAP05
<i>Letras Externas</i> , Austrian schillings 7% due 2004			007572719		AT0001912331	
<i>Letras Externas</i> , euro 8.75% due 2003			008407142		XS0084071421	
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2005			010569478		XS0105694789	
<i>Letras Externas</i> , euro EURIBOR + 5.10% due 2004			010522447		XS0105224470	
<i>Letras Externas</i> , euro 8.125% due 2004			010920329		XS0109203298	
<i>Letras Externas</i> , euro 9% due 2005	040114FZ8	P8055KFQ3	012438079	011130704	US040114FZ86	USP8055KFQ33
<i>Letras Externas</i> , euro 9.25% due 2004			011383351		XS0113833510	
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2007			012452870		XS0124528703	
<i>Letras Externas</i> , euro Fixed-rate due 2028	04011MAR1	04011NAR9		008730261	US04011MAR16	US04011NAR98
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2006	04011MAL4	04011NAL2		008730202	US04011MAL46	US04011NAL29
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2011	04011MAM2	04011NAM0		008730229	US04011MAM29	US04011NAM02
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2016	04011MAN0	04011NAN8		008730237	US04011MAN02	US04011NAN84
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2021	04011MAP5	04011NAP3		008730245	US04011MAP59	US04011NAP33
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2026	04011MAQ3	04011NAQ1	010794862	008730253	US04011MAQ33	US04011NAQ16
<i>Letras Externas</i> , euro 8.50% due 2010 ²			008927782		XS0089277825	
<i>Letras Externas</i> , euro 10.50% 2000 and 7% 2001-2004 due 2004	P8055KDQ5		009696075		XS0096960751	
<i>Letras Externas</i> , euro 7.125% due 2002 ²			009831487		XS0098314874	
<i>Letras Externas</i> , British pounds sterling 10% due 2007	P8055KAJ4		007724373		XS0077243730	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 11% due 2003			007053142		XS0070531420	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% due 2007			007189834		XS0071898349	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 1.6% due 2004 ²			007639724		XS0076397248	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% 1997 - 1999 and 7.625 % 1999-2007 due 2007			007850239		XS0078502399	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9.25 % 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004			008080925		XS0080809253	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9% 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004			008105758		XS0081057589	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10.375% 1998-2000 and 8% 2001-2009 due 2009	P8055KBM6		008483248		XS0084832483	

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 2.5% due 2005				008859086			XS0088590863		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 38)				006549098			XS0065490988		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 40)				006612555			XS0066125559		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 36)				006491081			XS0064910812		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 6% due 2005				007080816			XS0070808166		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 4.4% due 2004				007624930			XS0076249308		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 3.5% due 2009				010035406			XS0100354066		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar LIBOR+5.75% due 2004		04011MAS9	04011NAS7			009590684		US04011MAS98	US04011NAS71
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75)									
Strip Interest ½				14224041			XS0142240414		
Strip Interest 02/02				14231129			XS0142311298		
Strip Interest 03/02				14231137			XS0142311371		
Strip Interest 04/02				14231170			XS0142311702		
Strip Interest 05/02				14231196			XS0142311967		
Strip Interest 06/02				14231218			XS0142312189		
Strip Interest 07/02				14231234			XS0142312346		
Strip Interest 08/02				14231269			XS0142312692		
Strip Interest 09/02				14231277			XS0142312775		
Strip Interest 10/02				14231293			XS0142312932		
Strip Interest 11/02				14231307			XS0142313070		
Strip Interest 12/02				14231323			XS0142313237		
Strip Interest 01/03				14231374			XS0142313740		
Strip Interest 02/03				14231463			XS0142314631		
Strip Interest 03/03				14231536			XS0142315364		
Strip Interest 04/03				14231587			XS0142315877		
Strip Interest 05/03				14231625			XS0142316255		
Strip Interest 06/03				14231641			XS0142316412		
Strip Interest 07/03				14231676			XS0142316768		
Strip Interest 08/03				14231684			XS0142316842		
Strip Interest 09/03				14231714			XS0142317147		
Strip Interest 10/03				14231757			XS0142317576		
Strip Interest 11/03				14231773			XS0142317733		
Strip Interest 12/03				14231781			XS0142317816		
Strip Interest ¼				14231811			XS0142318111		
Strip Interest 02/04				14231854			XS0142318541		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest ¾				14231919			XS0142319192		
Strip Interest 04/04				14231935			XS0142319358		
Strip Interest 05/04				14232010			XS0142320109		
Strip Principal 05/11/03				14242414			XS0142424141		
Strip Principal 08/11/03				14242619			XS0142426195		
Strip Principal 11/11/03				14242678			XS0142426781		
Strip Principal 02/11/04				14242759			XS0142427599		
Strip Principal 05/11//04				14242813			XS0142428134		
Letras Externas, U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224297			XS0142242972		
Strip Interest 02/02 T.7				14246541			XS0142465417		
Strip Interest 03/02 T.7				14246576			XS0142465763		
Strip Interest 04/02 T.7				14246592			XS0142465920		
Strip Interest 05/02 T.7				14246614			XS0142466142		
Strip Interest 06/02 T.7				14246665			XS0142466654		
Strip Interest 07/02 T.7				15078979			XS0150789799		
Strip Interest 08/02 T.7				15085312			XS0150853124		
Strip Interest 09/02 T.7				15085339			XS0150853397		
Strip Interest 10/02 T.7				15085347			XS0150853470		
Strip Interest 11/02 T.7				15085355			XS0150853553		
Strip Interest 12/02 T.7				15085363			XS0150853637		
Strip Interest 01/03 T.7				15740523			XS0157405233		
Strip Interest 02/03 T.7				15740647			XS0157406470		
Strip Interest 03/03 T.7				15740809			XS0157408096		
Strip Interest 04/03 T.7				15740876			XS0157408765		
Strip Interest 05/03 T.7				15740906			XS0157409060		
Strip Interest 06/03 T.7				15740914			XS0157409144		
Strip Interest 07/03 T.7				17014943			XS0170149438		
Strip Interest 08/03 T.7				17015036			XS0170150360		
Strip Interest 09/03 T.7				17015087			XS0170150873		
Strip Interest 10/03 T.7				17015125			XS0170151251		
Strip Interest 11/03 T.7				17015290			XS0170152903		
Strip Interest 12/03 T.7				17015427			XS0170154271		
Strip Interest 01/04 T.7				17969072			XS0179690721		
Strip Interest 02/04 T.7				17969153			XS0179691539		
Strip Interest 03/04 T.7				17969242			XS0179692420		
Strip Interest 04/04 T.7				17969447			XS0179694475		
Strip Interest 05/04 T.7				18880571			XS0188805716		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 05/11/03 T.7				16933139			XS0169331393		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16935239			XS0169352399		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16935379			XS0169353793		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16935468			XS0169354684		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16935565			XS0169355657		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74)									
Strip Interest 01/02				14223908			XS0142239085		
Strip Interest 02/02				14227687			XS0142276871		
Strip Interest 03/02				14227768			XS0142277689		
Strip Interest 04/02				14227946			XS0142279461		
Strip Interest 05/02				14228128			XS0142281285		
Strip Interest 06/02				14228179			XS0142281798		
Strip Interest 07/02				14228225			XS0142282259		
Strip Interest 08/02				14228268			XS0142282689		
Strip Interest 09/02				14228276			XS0142282762		
Strip Interest 10/02				14228349			XS0142283497		
Strip Interest 11/02				14228381			XS0142283810		
Strip Interest 12/02				14228390			XS0142283901		
Strip Interest 01/03				14228420			XS0142284206		
Strip Interest 02/03				14228519			XS0142285195		
Strip Interest 03/03				14228756			XS0142287563		
Strip Interest 04/03				14228772			XS0142287720		
Strip Interest 05/03				14228829			XS0142288298		
Strip Interest 06/03				14228861			XS0142288611		
Strip Interest 07/03				14228918			XS0142289189		
Strip Interest 08/03				14229027			XS0142290278		
Strip Interest 09/03				14229078			XS0142290781		
Strip Interest 10/03				14229159			XS0142291599		
Strip Interest 11/03				14229230			XS0142292308		
Strip Interest 12/03				14229272			XS0142292720		
Strip Interest ¼				14229299			XS0142292993		
Strip Interest 02/04				14229418			XS0142294189		
Strip Interest ¾				14229485			XS0142294858		
Strip Interest 04/04				14229515			XS0142295152		
Strip Interest 05/04				14229566			XS0142295665		
Strip Principal 05/11/05				14245405			XS0142454056		
Strip Principal 08/11/03				14245472			XS0142454726		
Strip Principal 11/11/03				14245847			XS0142458479		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 02/11/04				14245936			XS0142459360		
Strip Principal 05/11/04				14245987			XS0142459873		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224203			XS0142242030		
Strip Interest 02/02 T.7				14246177			XS0142461770		
Strip Interest 03/02 T.7				14246231			XS0142462315		
Strip Interest 04/02 T.7				14246274			XS0142462745		
Strip Interest 05/02 T.7				14246347			XS0142463479		
Strip Interest 06/02 T.7				14246444			XS0142464444		
Strip Interest 07/02 T.7				15042583			XS0150425832		
Strip Interest 08/02 T.7				15047470			XS0150474707		
Strip Interest 09/02 T.7				15047631			XS0150476314		
Strip Interest 10/02 T.7				15047828			XS0150478286		
Strip Interest 11/02 T.7				15047992			XS0150479920		
Strip Interest 12/02 T.7				15048115			XS0150481157		
Strip Interest 01/03 T.7				15739762			XS0157397620		
Strip Interest 02/03 T.7				15739886			XS0157398867		
Strip Interest 03/03 T.7				15739924			XS0157399246		
Strip Interest 04/03 T.7				15739932			XS0157399329		
Strip Interest 05/03 T.7				15739959			XS0157399592		
Strip Interest 06/03 T.7				15739983			XS0157399832		
Strip Interest 07/03 T.7				17014781			XS0170147812		
Strip Interest 08/03 T.7				17014811			XS0170148117		
Strip Interest 09/03 T.7				17014838			XS0170148380		
Strip Interest 10/03 T.7				17014846			XS0170148463		
Strip Interest 11/03 T.7				17014854			XS0170148547		
Strip Interest 12/03 T.7				17014889			XS0170148893		
Strip Interest 01/04 T.7				17966546			XS0179665466		
Strip Interest 02/04 T.7				17968416			XS0179684161		
Strip Interest 03/04 T.7				17968688			XS0179686885		
Strip Interest 04/04 T.7				17968734			XS0179687347		
Strip Interest 05/04 T.7				18879921			XS0188799216		
Strip Principal 05/11/03 T.7				16930601			XS0169306015		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16932388			XS0169323887		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16932523			XS0169325239		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16932639			XS0169326393		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16932698			XS0169326989		
Bonds, German deutsche mark 7% due 2004	P8055KAF2			007425279			DE0001904308		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, German deutsche mark 8% due 2009	P8055KAW5			008115036			DE0001954907		
Bonds, German deutsche mark 7.875 % due 2005				008902712			DE0002488509		
Bonds, German deutsche mark 14% 1999 - 2000 and 9% 2001-2008 due 2008	P8055KCQ6			009213457			DE0001767101		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2002 10.5%	P1024ECK6			006115667			DE0001300200		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2003 10.25%	P1024ECX8			006295690			DE0001308609		
Bonds, German deutsche mark 2006 11.25%	P1024EDG4			006505724			DE0001319507		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2011	P1024EDP4			006615490			DE0001325017		
Bonds, German deutsche mark 9% due 2003				006937985			DE0001340909		
Bonds, German deutsche mark 12% due 2016	P1024EDU3			006937993			DE0001340917		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2026	P1024EDV1			007080239			DE0001348100		
Bonds, German deutsche mark 8.5% due 2005	P1024EEB4			007208324			DE0001354751		
Bonds, euro 11% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KKB0			008421285			DE0001974608		
Bonds, euro 8% 1999-2002, 8.25% 2002-2006 and 9% 2007-2010 due 2010	P8055KCB9			008819530			DE0002483203		
Bonds, euro 9% due 2003				011250858			DE0002466208		
Bonds, euro 10% due 2007	P8055KGF6			011674445			DE0005450258		
Bonds, euro 9% due 2006	P8055KDM4			009662979			DE0002998952		
Bonds, euro 10% due 2004	P8055KET8			010463661			DE0004500558		
Bonds, euro 9.75% due 2003	P8055KEQ4			010419328			DE0003538914		
Bonds, euro 10.25% due 2007	P8055KEZ4			010632471			DE0004509005		
Bonds, euro 15% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KCZ6			009474447			DE0002923851		
Bonds, euro 9.5% due 2004	P8055KDB8			009491929			DE0002929452		
Bonds, euro 9% due 2009	P8055KDT9			009746064			DE0003045357		
Bonds, euro 8.5% due 2004	P8055KDY8			009871608			DE0003089850		
Bonds, euro 9.25% due 2002	P8055KEH4			010254680			DE0003527966		
Bonds, Swiss franc 7% due 2003				007109873			CH0005458101		
Bonds, euro 8% due 2002				009519882			IT0006527292		
Bonds, euro EURIBOR + 4% due 2003				010016819			IT0006529769		
Samurai Bonds, Japanese yen 5% due 2002				007225113 007225156			JP503200ASC0		
Samurai Bonds, (Series 5) 5.40% due 2003				010551528 010551544			JP503200AWC2		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 6) 5.125% due 2004				011249965 011249884			JP503200A061		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 7) 4.85% 2000-2005				011732127 011732003			JP503200A095		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Discount Bonds, German deutsche mark DEM L+0.8125% due 2023				004327080			DE0004103015		
Par Bonds, German deutsche mark DEM 5.87% due 2023				004327098			DE0004103007		
Global Bonds, Argentine peso 10% 2001-2004 and 12% 2004-2008 due 2008				013027846			XS0130278467		
Global Bonds, euro 8.125% due 2008	P8055KBX2			008633347			XS0086333472		
Global Bonds, 7% 2001-2004 and 15.5% 2004-2008 due 2008	040114GF1			013027897			US040114GF14		
Global Bonds, U.S. dollar 12.25% due 2018	040114GG9			013027935			US040114GG96		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031 (capitalized)	040114GH7			013027994			US040114GH79		
Discount Bonds, U.S. dollar L+0.8125% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BQ1			004311817			XS0043118172 XS0043118339		
Par Bonds, U.S. dollar 6% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BN8			004311914			XS0043119147 XS0043119576		
Bonds, U.S. dollar floating rate L + 0.8125% (BR) and (RG)	P04981CE7			004312023			XS0043120236 XS0043120582 XS0043120822		
Global Bonds, U.S. dollar 8.375% due 2003	040114AH3			004785428			US040114AH34		
Alternative Participation Instruments, U.S. dollar 4% due 2013				001522990			XS0015229908		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2006	040114AN0			007022140			US040114AN02		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2017	040114AR1			007321473			US040114AR16		
Global Bonds, U.S. dollar 9.75% due 2027	040114AV2			008010129			US040114AV28		
Adjustable Margin Bonds, U.S. dollar due November 2002 (Span 02)	040114AW0			008307385			US040114AW01		
Bonds, U.S. dollar variable rate due 2005 (FRAN)	040114AX8			008607184			US040114AX83		
Global Bonds, U.S. dollar amortizing 8.875% due 2029	040114BD1			009529985			US040114BD11		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2005	040114AZ3			009272780			US040114AZ32		
Global Bonds, U.S. dollar 12.125% due 2019	040114BC3			009515755			US040114BC38		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2009	040114BE9			009639713			US040114BE93		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2003 (Series E)	040114BK5			010302960			US040114BK53		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2004 (Series F)	040114BL3			010302978			US040114BL37		
Global Bonds, U.S. dollar 10.25% due 2030	040114GB0			011453040			US040114GB00		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031	P8055KGV1			012370750			USP8055KGV19		
Global Bonds, U.S. dollar 12.375% due 2012	040114GD6			012425040			US040114GD65		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2020	040114FB1			010730554			US040114FB19		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2010	040114FC9			010909899			US040114FC91		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2015	040114GA2			011259197			US040114GA27		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, Spanish peseta 7.5% due 2002	P04981EP0			007611960			ES0273541013		
Bonds, euro 14% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 ^z				009611215			DE0002966900		
Bonds, euro 10% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 (fungible)				010345758			XS0103457585		
Bonds, 1992 (Bonex 92)							ARARGE030122		
Bonds, 1992 (Bonex 92) March 2002 interest coupon							ARARGE044404		
Bontes, 9.9375% due 2027							ARARGE032136		
Bontes, 11.25% due 2004							ARARGE032409		
Bontes, 11.75% due 2006							ARARGE033076		
Bontes, 11.75% due 2003							ARARGE032573		
Bontes, 12.125% due 2005							ARARGE032581		
Bontes, 8.75% due 2002							ARARGE031633		
Bontes, variable rate ENCUESTA+ 3.2% due 2003							ARARGE032086		
Bono del Gobierno Nacional, 9% due 2002 (RML)							ARARGE033233		
Pagaré o Bono del Gobierno Nacional, variable rate ENCUESTA + 5.8% due 2006							ARARGE033340		
Bono Pagaré, Series A ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE033449		
Bono Pagaré, Series B BADLAR + 3% due 2002							ARARGE033456		
Bono Pagaré, Series C BADLAR + 0.75% due 2002							ARARGE033464		
Bono Pagaré, Series III ENCUESTA + 4% due 2002							ARARGE032714		
Bono Pagaré, Series IV ENCUESTA + 3.3% due 2002							ARARGE032862		
Bono Pagaré, Series V ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE032953		
Bono Pagaré, Series VI ENCUESTA + 4.35% due 2004							ARARGE033084		
Pagaré, fixed rate Series I 14.75% due 2002 (HEXAGON II)							ARARGE03D206		
Pagaré, fixed rate Series II 14.75% due 2002 (HEXAGON III)							ARARGE03D214		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR III)							ARARGE033415		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR IV)							ARARGE033431		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4% due 2005 (HEXAGON IV)							ARARGE033522		
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC I)							ARARGE033472		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR I)					ARARGE033266	
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR II)					ARARGE033274	
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC II)					ARARGE033480	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pre 6)					ARARGE033183	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4)			004590619		ARP04981DG19	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043901	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044032	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon March 2002					ARARGE044198	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2)			004309979		ARP04981BA66	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043927	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044008	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon March 2002					ARARGE044164	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4)			009172521		ARARGE031773	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon December 2001					ARARGE043877	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE044073	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044230	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6)			009650636		ARARGE032177	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043851	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 4 th Series (Pro 8)					ARARGE033191	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10)					ARARGE033217	

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10) Interest Coupon							ARARGE043836		
Treasury Bonds, capitalized interest 11.49128% 2000-2020							ARARGE03D222		
Capitalized Certificates, U.S. dollar 10.5% 1998-2018							ARARGE03D230		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds				007821859			ARARGE030114		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons January 2002							ARARGE044081		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons February 2002							ARARGE043992		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons March 2002							ARARGE044156		
<i>Ferrobonos</i>							ARARGE030056		
<i>Letra del Tesoro</i> 90 due March 2002							ARARGE033134		
<i>Letra del Tesoro</i> 105 due February 2002							ARARGE033738		
<i>Letra del Tesoro</i> 106 due March 2002							ARARGE033746		
<i>Letra del Tesoro</i> 108 due February 2002							ARARGE033795		
<i>Letra del Tesoro</i> 109 due March 2002							ARARGE033803		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3)				004590520			ARP04981DH91		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043893		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044057		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044214		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1)				004316347			ARP04981BV04		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043919		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044016		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044172		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3)				013035997			ARARGE031781		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due December 2001							ARARGE043885		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002					ARARGE044065	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002					ARARGE044222	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5)			009592342		ARARGE032185	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5) Amortizing Payment Coupon due January 2002					ARARGE043869	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9)					ARARGE033225	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9) Payment Coupon due January 2002					ARARGE043844	
<i>Letes Bice</i> due July 2002					ARARGE03D248	
<i>Derechos Creditorios</i>					ARARGE03D255	

MODELLO DEI TITOLI

QUESTO TITOLO GLOBALE ("TITOLO") E' UN TITOLO GLOBALE REGISTRATO, SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL'INDENTURE A CUI SI FA RIFERIMENTO QUI DI SEGUITO ED E' REGISTRATO A NOME DI CEDE & CO., QUALE SOGGETTO DESIGNATO DA DEPOSITORY TRUST COMPANY ("DTC"). QUESTO TITOLO NON PUO' ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTO TITOLO, IN TUTTO O IN PARTE, PUO' ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DA DTC O DA UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL'INDENTURE.

FATTA ECCEZIONE PER IL CASO IN CUI QUESTO TITOLO E' PRESENTATO DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC ALLA REPUBBLICA O AL SUO AGENTE PER LA REGISTRAZIONE DEL TRASFERIMENTO, SCAMBIO O PAGAMENTO, E QUALSIASI TITOLO EMESSE E' REGISTRATO A NOME DI CEDE & CO. O QUALSIASI ALTRO NOME COME RICHIESTO DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC, O QUALSIASI PAGAMENTO E' EFFETTUATO A FAVORE DI CEDE & CO. O DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO COME DESIGNATO DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC, QUALSIASI TRASFERIMENTO, PEGNO O ALTRO USO DI QUESTO TITOLO A TITOLO ONEROSO O ALTRIMENTI, DA PARTE DI O A FAVORE DI QUALSIASI SOGGETTO NON E' CONSENTITO NELLA MISURA IN CUI IL TITOLARE REGISTRATO DEL TITOLO, CEDE & CO., DETIENE UN INTERESSE NEL TITOLO MEDESIMO.

TITOLO GLOBALE REGISTRATO

CUSIP: 04114 GL 8

ISIN: US040114GL81

Rappresentativo di

Obbligazioni Discount in dollari scadenza 2033 interesse 8,28%

Ammontare originario in linea capitale dollari [●]

LA REPUBBLICA ARGENTINA ("la Repubblica"), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a favore di Cede & Co. o dei cessionari registrati, l'ammontare in linea capitale indicato nella Tabella degli Incrementi e delle Diminuzioni di Capitale, qui allegato quale Allegato A, in venti pagamenti semestrali al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2024 (ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento del Capitale"). L'ammontare di ciascuno di tali pagamenti in linea capitale sarà pari all'ammontare in linea capitale di questo Titolo in circolazione a ciascuna data di pagamento, diviso per il numero di pagamenti di capitale compresi tra tale Data di Pagamento del Capitale, inclusa, fino al 31 dicembre 2033, incluso.

La Repubblica promette altresì in maniera incondizionata di pagare interessi al tasso annuale di 8,28% calcolato sull'ammontare in linea capitale residuale di questo Titolo di volta in volta, i quali interessi matureranno a partire dalla più recente data in cui tali interessi sono stati pagati, capitalizzati o debitamente accantonati, inclusa, o se nessun interesse è stato pagato, capitalizzato o debitamente accantonato, a partire dal 31 dicembre 2003, incluso, fino alla data in cui il pagamento del predetto ammontare in linea capitale è stato eseguito o debitamente accantonato, esclusa.

Gli interessi saranno corrisposti in via anticipata al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna di tali date, una "Data di Pagamento degli Interessi") a partire dal 30 giugno 2004; fermo restando che (i) a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi compresa tra il 30 giugno 2004, incluso, e il 31 dicembre 2013, escluso, l'obbligo della Repubblica di pagare gli interessi sarà adempiuto mediante e nei limiti dell'incremento automatico dell'ammontare in linea capitale residuale di questo Titolo (così incrementato, "l'Ammontare in Linea Capitale Incrementato") in forza dell'Ammontare Capitalizzato (come di seguito definito), restando la differenza degli interessi dovuti a ciascuna tale Data di Pagamento pagabile dalla Repubblica in contanti, e (ii) gli interessi maturati dal 31 dicembre 2003, incluso, fino al 31 dicembre 2004, escluso, saranno pagabili il [1

aprile 2005] ("Data Iniziale di Pagamento"), fatta eccezione per la parte di tali interessi capitalizzati al 31 giugno 2004 e al 31 dicembre 2004, ai sensi della clausola (i) sopra prevista.

Come indicato di seguito nel paragrafo 2(b) dei Termini e Condizioni riportati sul retro (il "Regolamento"), nel caso in cui la data di pagamento di capitale o interesse relativo a questi Titoli non sia un Giorno Lavorativo, nessun pagamento verrà effettuato fino al Giorno Lavorativo successivo e nessun interesse o altra somma saranno pagati a seguito di tale proroga.

L'“Ammontare Capitalizzato” indica, in relazione a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi compresa tra il 30 giugno 2004, incluso, e il 31 dicembre 2013, incluso, un ammontare (arrotondato per difetto all'unità in dollari più vicina) pari all'ammontare di interessi maturati su qualsiasi parte dell'Ammontare in Linea Capitale Incrementato a partire dalla precedente Data di Pagamento degli Interessi, inclusa, fino a tale Data di Pagamento degli Interessi, esclusa, al tasso annuale applicabile come di seguito previsto:

Per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi compresa tra:

Data Iniziale	Data Finale (esclusa)	Tasso di capitalizzazione
31 dicembre 2003	31 dicembre 2008	4,31%
31 dicembre 2008	31 dicembre 2013	2,51%

*** **

Le previsioni contenute nella legenda relative al Depositario sopra indicato sono parte integrante dei termini di questo Titolo e con la relativa accettazione ciascun Titolare Registrato di questo Titolo accetta di essere soggetto e vincolarsi ai termini ed alle previsioni eventualmente indicati in tale legenda.

Questo Titolo Globale è retto da (i) l'Indenture datata [_____] tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di trustee (il "Trustee") come eventualmente modificata (l'“Indenture”), i cui termini si intendono qui richiamati, e (ii) il Regolamento, come integrato o modificato dall'Autorizzazione (come definita nell'Indenture) della Repubblica per questo Titolo, i termini della quale sono qui incorporati per rinvio. Questo Titolo godrà per qualsiasi aspetto degli stessi benefici rispetto agli altri Titoli di Debito ai sensi dell'Indenture e del Regolamento.

In seguito a qualsiasi scambio di tutta o parte di questo Titolo per Titoli non Dematerializzati in conformità all'Indenture, questo Titolo sarà modificato in base all'Allegato A per riflettere le modifiche dell'ammontare in linea capitale evidenziate.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante per alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee.

I termini espressi con lettere maiuscole qui usati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nel Regolamento, e, se non definiti nel Regolamento, nell'Indenture.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli di Debito della Serie designata nel retro ed emesso ai sensi dell'Indenture.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

ALLEGATO A

TABELLA DEGLI INCREMENTI E DELLE DIMINUZIONI IN LINEA CAPITALE

Data	Ammontare in Linea Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Ammontare in Linea Capitale Residuale del Titolo Globale	Iscrizione effettuata da

[MODELLO DEL RETRO DEL TITOLO]

TERMINI E CONDIZIONI

Definizioni generali. (a) Questo Titolo appartiene ad una delle serie dei titoli di debito della Repubblica Argentina (la “Repubblica”) debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la “Serie”), denominata Obbligazioni Discount in dollari scadenza 2033 interesse 8,28% (ciascun Titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il “Titolo” e, collettivamente, come i “Titoli”) ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicati come i “Titoli di Debito”) ai sensi del Trust Indenture del _____ tra la Repubblica e The Bank of New York in qualità di *trustee* (il “Trustee”), come eventualmente modificato (l’“Indenture”). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall’Indenture che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia dell’Indenture è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella città di New York. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 16, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l’emissione dell’Indenture e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. Le espressioni con l’iniziale in carattere maiuscolo che sono utilizzate e non definite nel presente Titolo avranno il significato ad esse assegnato nell’Indenture. In caso di contrasto tra le disposizioni dell’Indenture e quelle di questo Titolo, ai fini di questo Titolo prevarranno queste ultime.

(b) I Titoli possono essere emessi solo in forma registrata, senza cedole, e sono rappresentati da uno o più titoli globali registrati (ciascuno dei quali è qui indicato come il “Titolo Globale”) detenuti da o per conto del Soggetto o dei Soggetti che, ai sensi dell’Indenture, sono incaricati dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il “Depositario”). I Titoli emessi in forma cartolare (“Titoli Non Dematerializzati”) saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell’Indenture. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell’Indenture. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un “Titolare Registrato”) può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.

(c) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di dollari 1,00 e multipli interi di dollari 1,00 superiori a tale importo.

(d) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica oppure (ii) un giorno in cui le banche o le società di trust sono autorizzate o obbligate per legge, regolamento o provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella città di New York o nella città di Buenos Aires.

1. Pagamenti e Trustee Paying Agent. (a) Il capitale dei e gli interessi sui Titoli potranno essere pagati nella moneta o valuta degli Stati Uniti d’America che sarà legalmente accettata per il pagamento di debiti pubblici e privati al momento del pagamento. I pagamenti di capitale ed interessi relativi a ciascun Titolo saranno eseguiti in fondi immediatamente disponibili al soggetto in nome del quale il Titolo è registrato alla chiusura dei mercati alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla Data di Pagamento del Capitale e alla Data di Pagamento degli Interessi, rispettivamente. La Repubblica effettuerà i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli (i) versando al Trustee o al trustee paying agent (come definito di seguito) l’importo corrispondente a tale pagamento in fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) nel luogo di pagamento, non più tardi del Giorno Lavorativo precedente ciascuna tale Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi, a seconda del caso; e (ii) chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in trust nell’interesse del Trustee e dei titolari di interessi beneficiari sui Titoli secondo i rispettivi interessi e di effettuare un bonifico bancario di tale importo a favore di Cede & Co., in qualità di titolare registrato dei Titoli, che riceverà i fondi in trust nell’interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti; resta peraltro inteso che la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti per capitale e interessi sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell’avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all’indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Conservatore del Registro alla applicabile data di registrazione.

La data di registrazione relativa a qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi o alla Data di Pagamento del Capitale corrisponderà al 15° giorno precedente tale data (ciascuna di tali date, "Data di Registrazione"), sia o non sia un Giorno Lavorativo e nonostante la cancellazione di tali Titoli a seguito di qualsiasi trasferimento o scambio successivo alla Data di Registrazione e precedente a tale Data di Pagamento degli Interessi o Data di Pagamento del Capitale. Salvo quanto diversamente qui precisato, (i) l'obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di capitale e interessi relativi ai Titoli non sarà adempiuto sino a quando tali pagamenti sono ricevuti dai Titolari Registrati dei Titoli, e (ii) i Titolari Registrati avranno diritto a ricevere l'ultimo pagamento in linea capitale che la Repubblica dovrà effettuare ai sensi del presente Regolamento solo una volta che questo Titolo sarà stato ricevuto dal Trustee o trustee paying agent, per la cancellazione.

La Repubblica, il Trustee o qualsiasi agente del pagamento che sarà designato dal Trustee a spese della Repubblica (ciascuno, "agente di pagamento del trustee") non avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari sui Titoli, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) Qualsiasi pagamento di capitale o interessi dovuto ad una Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi, a seconda del caso, che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso di un Luxembourg Paying Agent, come definito al paragrafo 2(d), che corrisponde a un giorno in cui le banche o le società di trust in Lussemburgo sono obbligate o autorizzate per legge a rimanere chiuse) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Agente del Pagamento in Lussemburgo, il giorno immediatamente successivo in cui le banche o le società di trust non sono tenute o autorizzate per legge a rimanere chiuse) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento del Capitale o Data di Pagamento degli Interessi prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse in relazione a qualsiasi pagamento del capitale per il periodo a partire da tale Data di Pagamento del Capitale e successivo ad essa.

(c) Gli interessi saranno calcolati su base annua (360 giorni ovvero dodici mesi di 30 giorni).

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un agente del pagamento e un agente del trasferimento in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il Pagamento e il trasferimento dei Titoli (compreso il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa Valori del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro con ufficio nella città di New York e un *trustee paying agent* con ufficio nella città di New York. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg), S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent dei Titoli, nonché [] quale *trustee paying agent*. Il Trustee manterrà altresì un *paying agent* in uno stato membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro *paying agent* o *transfer agent* nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti a esclusivo favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il *trustee paying agent* e qualsiasi *paying agent* nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con il *trustee paying agent* o qualsiasi altro *paying agent*.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere da questi conservati in trust nell'interesse dei Titolari Registrati dei Titoli per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti sui Titoli nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento e nell'Indenture, e i Titolari Registrati dei Titoli potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati dal Trustee per il pagamento di capitale e interessi (compresi gli Importi Aggiuntivi) di qualsiasi Titolo che non sia non richiesto per dieci anni (nel caso del capitale) o cinque anni (nel caso degli interessi) o, in entrambi i casi, per qualunque inferiore periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale capitale o interesse è scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il Titolare Registrato dei Titoli può in seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti di capitale, di eventuali premi, e degli interessi relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata, riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come “Imposte”), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi (“Importi Aggiuntivi”) o necessari affinché i Titolari Registrati ricevano tali somme a titolo di capitale, premio e interessi come le avrebbero ricevute se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l’eccezione che nessun Importo Aggiuntivo sarà pagabile in relazione a qualsiasi Titolo (i) a un Titolare Registrato (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione del capitale, premio o interesse; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2002 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o in nome di un Titolare Registrato che avrebbe potuto evitare la ritenuta o deduzione presentando questo Titolo ad un altro *trustee paying agent* in uno stato membro dell’Unione Europea; o (iv) presentato al pagamento più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il pagamento nell’ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La “Data Rilevante” relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo pagamento giunge a scadenza o (se l’intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato al termine “capitale” e/o “interessi” include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative pledge. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà classificata di pari grado con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell’una sull’altra per priorità cronologica di emissione, valuta di pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato.

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 23(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di trust, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l’effetto concreto di costituire un titolo preferenziale (“Privilegio”) su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 23).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l’acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l’Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le transazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell’Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell’Argentina (il “Programma di Finanziamento del 1992”) e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi

degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del 1992") e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico Esterno su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

"Indebitamento Esterno" indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica l'Indebitamento Pubblico Esterno emesso il o dopo la Data Iniziale di Pagamento.

"Indebitamento Pubblico Esterno" indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato *over-the-counter* (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule* 144A del U.S. Securities Act del 1933, come modificata (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o normativa secondaria analoga)).

"Indebitamento Interno in Valuta Estera" comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Peso ai sensi della legge argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23.982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24.156 e il Decreto n. 340/96, (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19.686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24.156 ed il Decreto n. 340/96, e (k) Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

5. Inadempimento: Accelerazione della Scadenza. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato Pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di capitale su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni, oppure non effettua il pagamento di qualsiasi importo a titolo di interessi su uno qualsiasi dei Titoli quando dovuto ed esigibile e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi relativi ai Titoli o all'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della richiesta di sanare l'inadempimento inviata alla Repubblica dal Trustee; o

(iii) Inadempimento Incrociato: qualsiasi evento o condizione che comporti un'accelerazione della scadenza (escluso il pagamento anticipato o il riscatto, effettuati su base volontaria o obbligatoria) di qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza della Repubblica con un ammontare in linea capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), o qualsiasi inadempimento nel pagamento di capitale, premi, qualsiasi eventuale onere connesso al pagamento anticipato o interessi relativi a qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza con un ammontare in linea capitale complessivo pari o superiore a 30.000.000 dollari (o l'equivalente in altre valute), che avvenga quando tale pagamento sia dovuto ed esigibile, purché tale inadempimento continui più a lungo dell'eventuale periodo di grazia originariamente previsto; o

(iv) Moratoria: la Repubblica dichiara una moratoria del pagamento del capitale o degli interessi, dell'Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza; o

(v) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(b) Al verificarsi e durante la continuazione di un Evento di Inadempimento, i Titolari Registrati di una quota pari almeno al 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono tramite notifica scritta alla Repubblica (con copia al Trustee) dichiarare che i Titoli sono immediatamente scaduti ed esigibili; a fronte di una tale dichiarazione l'importo capitale dei Titoli e gli interessi maturati sugli stessi Titoli diverranno immediatamente scaduti ed esigibili alla data in cui tale notifica viene ricevuta presso gli uffici del Trustee, a meno che prima di tale data tutti gli Eventi di Inadempimento riferiti ai Titoli siano stati sanati. Salvo quanto di seguito previsto nel caso di un Evento di Inadempimento indicato alle clausole (ii) o (v) del Paragrafo 5(a), l'ammontare in linea capitale di e gli interessi maturati in relazione ai Titoli possono essere dichiarati immediatamente scaduti ed esigibili se tale evento arreca un pregiudizio rilevante agli interessi dei Titolari Registrati dei Titoli. Il diritto di trasmettere tale notifica per l'accelerazione cessa qualora l'evento che ad esso ha dato origine venga sanato prima che lo stesso diritto sia esercitato. I Titolari Registrati che detengono in totale almeno il 50% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, e rescindere o annullare qualsiasi notifica di accelerazione, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, se (A) in seguito alla dichiarazione che i Titoli sono scaduti ed esigibili immediatamente, la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte le rate inadempite di capitale, interessi e Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli (compresi gli interessi sugli importi inadempiti a titolo di interessi, nei limiti consentiti dalla legge, e sul capitale di ciascun Titolo al tasso di interesse allo stesso applicabile alla data di tale pagamento o interesse) come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati. Nel caso di una dichiarazione di accelerazione dovuta a un Evento di Inadempimento indicato alla clausola (iii) del Paragrafo 5(a), tale dichiarazione di accelerazione sarà automaticamente rescissa e annullata se la situazione che ha provocato tale Evento di Inadempimento ai sensi di tale clausola (iii) sarà sanato, oppure rinunciato dai Titolari Registrati del relativo indebitamento entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunciato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Riacquisto dei Titoli da parte della Repubblica in base alla Capacità di Pagamento Sopravvenuta. Ai sensi delle previsioni contenute nel presente paragrafo 6, la Repubblica accetta e si impegna ad utilizzare la eventuale Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta per ogni anno solare a partire dal 2004, incluso, fino al 2009, incluso, per il riacquisto di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza. Tutto l'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza così riacquistato sarà annullato in conformità ai relativi regolamenti. Tali riacquisti verranno effettuati entro i dodici mesi successivi alla fine di ciascun anno solare. In ogni caso, la Repubblica determinerà nella sua piena discrezionalità quale Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza riacquistare. Tali riacquisti potranno essere effettuati, ad esclusiva discrezione della Repubblica, tramite offerta pubblica, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, nessun Titolo dallo stesso detenuto ai sensi del paragrafo 13.

Ai sensi del presente Regolamento:

“Servizio del Debito Annuale” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la somma di (i) qualsiasi pagamento ai titolari delle Nuove Obbligazioni ai sensi dei relativi regolamenti; (ii) qualsiasi pagamento ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza ai sensi dei relativi regolamenti, ma soltanto qualora i regolamenti di tali Titoli in Sofferenza siano stati modificati successivamente alla Data Iniziale di Scambio, e (iii) qualsiasi pagamento fatto ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza in seguito a sentenze emesse dai tribunali delle giurisdizioni competenti o a transazioni successive al giudizio concluse con l'attore in relazione a qualsiasi di tali sentenze.

“Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la differenza tra gli Obblighi di Pagamento Annuale relativi a tale anno e il Servizio del Debito Annuale relativo a tale anno.

“Obblighi di Pagamento Annuale” indicano, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, le somme sotto indicate per ciascun anno:

Anno solare	Obblighi di Pagamento Annuale (in milioni di dollari)
2004	891,0
2005	973,2
2006	1007,0
2007	1042,2
2008	1078,9
2009	1615,5

“Nuove Obbligazioni” indica i Titoli e le obbligazioni elencati nell'Allegato B.

“Titoli in Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Repubblica come indicati nell'Allegato C.

“Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza” indica:

- (i) qualsiasi Nuova Obbligazione in circolazione; e
- (ii) qualsiasi obbligazione in circolazione della Repubblica diversa dai Titoli in Sofferenza.

“Offerta” indica qualsiasi sistema di offerta competitiva attraverso il quale i titolari dell'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza sono invitati a presentare offerte competitive per la vendita alla Repubblica di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza da essi detenuto.

7. Riacquisto di Titoli da parte della Repubblica con il PIL Eccedente. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, la Repubblica si impegna ad utilizzare il 5% del PIL Eccedente in relazione ad ogni Anno di Riferimento per il riacquisto di Nuove Obbligazioni in circolazione. Tutte le Nuove Obbligazioni in questo modo riacquistate saranno annullate secondo i regolamenti applicabili alle stesse. Tali riacquisti verranno effettuati durante l'anno solare successivo alla Data di Calcolo dei pagamenti dovuti per l'Anno di Riferimento rilevante. In ogni caso, l'Argentina determinerà nella sua piena discrezionalità quali Nuove Obbligazioni

saranno riacquistate. Tali riacquisti potranno essere effettuati, a discrezione dell'Argentina mediante Offerta, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato di Nuove Obbligazioni potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, i Titoli dallo stesso detenuti ai sensi del presente paragrafo 7.

Ai presenti fini:

“PIL Nominale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL Reale per quell'Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

Il “PIL Reale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, il prodotto interno lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento misurato in prezzi costanti per l'Anno di Prezzi Base come pubblicato dall'INDEC.

“PIL di Base” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'importo indicato nella tabella seguente per ciascuno di tali anni:

Anno di Riferimento	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993 costanti)
2005	287.012,52
2006	297.211,54
2007	307.369,47
2008	317.520,47
2009	327.968,83
2010	338.675,94

fatto salvo che, se l'Anno dei Prezzi Base impiegato dall'INDEC per calcolare il PIL Reale Attuale dovesse essere in qualsiasi momento un anno solare diverso dall'anno 1993, il PIL di Base per ogni Anno di Riferimento sarà adattato di conseguenza per riflettere tale cambio dell'Anno di Riferimento moltiplicando il PIL di Base per tale Anno di Riferimento (come indicato nella tabella più sopra) per una frazione al cui numeratore vi sarà il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato sulla base dei prezzi costanti per l'Anno dei Prezzi Base e al denominatore il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato ai prezzi costanti del 1993.

“Data di Calcolo” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'1 novembre dell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

“PIL Eccedente” indica, per ogni Anno di Riferimento, la differenza, se esistente, (espressa in miliardi) tra il PIL Nominale Attuale per tale Anno di Riferimento e il PIL di Base Nominale per l'Anno di Riferimento. Tutti i calcoli necessari a calcolare il PIL Eccedente sulla base delle informazioni pubblicate dall'INDEC saranno effettuati dal Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina e tali calcoli saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, il *trustee paying agent* e ogni altro *trustee* nella qualità di *paying agent* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto da parte del Ministero dell'Economia e della Produzione della Repubblica Argentina.

“Indice di Deflazione del PIL” indica, per ogni Anno di Riferimento, il numero che risulta dalla divisione tra (i) il prodotto interno lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento e calcolato ai prezzi correnti per tale Anno di Riferimento, come pubblicato dall'INDEC e (ii) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento.

“INDEC” indica l'Istituto Nacional de Estadística y Censos della Repubblica Argentina.

Il “PIL di Base Nominale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL di Base per tale Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL relativo a tale Anno di Riferimento.

“Anno di Riferimento” indica ogni anno solare a partire dall'anno 2005 (incluso) fino al 2010 (incluso).

“Anno dei Prezzi Base” indica il 1993, fatto salvo che se l'anno solare utilizzato dall'INDEC ai fini del calcolo del PIL Reale Attuale dovesse essere in un qualsiasi momento diverso dal 1993, l'Anno dei Prezzi Base indicherà tale diverso anno.

8. Diritti su Offerte Future. (a) Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 8(b) e 8(c), qualora entro il 31 dicembre 2014 (compreso), l'Argentina effettui volontariamente un'offerta di acquisto o di scambio (una “Futura Offerta di Scambio”) avente ad oggetto Titoli in Sofferenza o una sollecitazione di deleghe (una “Futura Procedura di Modifica”) per modificare i termini di tali Titoli in Sofferenza in circolazione, i Titolari Registrati dei Titoli avranno il diritto, per un periodo di 30 giorni successivo alla data di annuncio di tale Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica, di scambiare i propri Titoli in cambio (ove applicabile):

(i) del corrispettivo in denaro o in natura ricevuto dai titolari di Titoli in Sofferenza in relazione a ciascuna di tali Future Offerte di Scambio, o

(ii) di strumenti finanziari di debito aventi termini sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti da tale Futura Procedura di Modifica,

in ciascun caso, secondo i termini e le condizioni di tale Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica. Ai fini di ricevere il corrispettivo o gli strumenti finanziari di debito indicati ai punti (i) e (ii) sopra i Titoli di ciascuno di tali Titolari Registrati saranno trattati come se fossero Titoli in Sofferenza (x) denominati nella stessa valuta di tali Titoli, e (y) con un ammontare in linea capitale in circolazione al 31 dicembre 2001 e di interessi maturati e non pagati al 31 dicembre 2001 (escluso), pari all'ammontare in linea capitale in circolazione di tali Titoli moltiplicato per 2,96735905. La Repubblica accetta e si impegna ad effettuare ogni passo necessario, incluso ogni deposito previsto presso le autorità regolamentari, per permettere ai Titolari Registrati di partecipare a ogni Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica secondo quanto previsto nel presente paragrafo 8.

(b) Il diritto di ciascun Titolare Registrato di Titoli di partecipare a Future Offerte di Scambio o Future Procedure di Modifica e il corrispondente obbligo della Repubblica di compiere ogni atto necessario per permettere tale partecipazione è condizionato al fatto che tale Titolare Registrato (i) consegna al Trustee, affinché siano cancellati, Titoli PIL in un ammontare nozionale pari al (x) valore in linea capitale dei Titoli che il Titolare Registrato desidera scambiare ai sensi o in relazione a tale Future Offerte di Scambio o Future Procedure di Modifica, moltiplicato per (y) 2,96735905; ovvero (ii) versi alla Repubblica un ammontare in denaro pari al Prezzo di Mercato di tali Titoli PIL calcolato alla Data di Osservazione del Mercato, che sia di almeno sei mesi precedente l'annuncio pubblico della Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica, a seconda dei casi; fermo restando che, con riferimento alla clausola (b)(ii), il Titolare Registrato potrà effettuare il pagamento in denaro alla Repubblica invece di consegnare i Titoli PIL, come indicato nella clausola (b)(i) solo qualora esista un mercato attivo delle negoziazioni con pubblicazione delle quotazioni dei prezzi sul mercato secondario per i Titoli PIL. La “Data di Osservazione del Mercato” per ogni Titolo PIL indica, in relazione ai titoli PIL, ogni 31 marzo o 30 settembre in cui il Trustee calcolerà il prezzo di mercato relativo ai Titoli PIL ai fini del presente articolo 8 (b). I “Titoli PIL”, ai fini del presente paragrafo 8(b), sono tutti gli strumenti finanziari denominati in dollari indicati come tali nella lista di cui all'Allegato B.

(c) Il diritto di ciascun Titolare Registrato di partecipare a ogni Futura Offerta di Scambio o Futura Procedura di Modifica ai sensi del presente paragrafo 8 non sarà applicabile in caso di offerte di scambio effettuate ai sensi del Decreto Presidenziale della Repubblica n.1.375.

9. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

10. Sostituzione, Scambio e Trasferimento dei Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento,

alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee un'indennità così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il Titolare Registrato deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso importo complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di ogni *transfer agent*, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella Città di New York o presso l'ufficio di un *transfer agent*, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro *transfer agent*, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal Titolare Registrato o dai Titolari Registrati o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

11. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

12. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.9 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento di capitale e interessi del proprio Titolo alla data di scadenza indicata per il pagamento in tale Titolo (o come tali Titoli potranno essere emendati o modificati ai sensi del paragrafo 23), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto né potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo e/o garanzia a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennità e/o garanzia non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 dell'Indenture;

restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per il rispetto e l'applicazione di questo paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture o dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte del Titolo Globale che rappresenta l'interesse in tale Titolo detenuto come se fossero stati emessi Titoli Non Dematerializzati a tali titolari di interessi beneficiari.

13. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate nel *Financial Times* e *The Wall Street Journal* e in lingua spagnola in un giornale scelto dalla Repubblica a larga diffusione in Argentina. Finché i Titoli saranno quotati sulla Borsa del Lussemburgo o su di un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Repubblica pubblicherà tali comunicazioni anche in un giornale a larga diffusione in Lussemburgo e in Italia, rispettivamente. Se in qualsiasi momento la pubblicazione nel *Financial Times* e nel *The Wall Street Journal* non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a 101 Barclay Street, New York, New York, 10286, Attenzione: Corporate Trust Administration, e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipolito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attenzione: Subsecretaria de Financiamiento. Tali comunicazioni dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee ai sensi del presente Regolamento saranno effettuate per iscritto in lingua inglese e saranno considerate efficaci alla data di effettiva ricezione.

14. Seccessive Emissioni di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati di pari grado con i Titoli e aventi regolamento identico a quello dei Titoli, o lo stesso regolamento, fatta eccezione per l'ammontare del primo pagamento degli interessi, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

15. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento del capitale o degli interessi (comprese le Somme Aggiuntive) o relative ai Titoli si prescriveranno entro dieci anni (nel caso del capitale) e cinque anni (nel caso degli interessi) a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

16. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante per nessuno scopo fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale da o per conto del Trustee.

17. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, le leggi dello Stato di New York senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

18. Giurisdizione. (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi tribunale dello Stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, città di New York, ed ai tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non impugnabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia essa fondata su giurisdizione, residenza o domicilio o sull'argomento che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un *forum non conveniens*.

19. Consenso alla Notifica. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21, la Repubblica nomina il Banco de la Nación Argentina, nel suo ufficio ubicato al 225 Park Avenue, New York, New York, 10169, e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà CT Corporation System, per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata contro di essa in qualsiasi tribunale dello Stato di New York o tribunale federale sito nel Distretto di Manhattan, città di New York. Tale incarico sarà irrevocabile fino a quando tutte le somme riguardanti il capitale e gli interessi maturati o da maturare su tutti i Titoli non siano stati versati al Trustee conformemente al presente Regolamento e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con il Regolamento, della disponibilità di tali somme per il pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio nel Distretto di Manhattan, città di New York, la Repubblica provvederà a nominare un altro soggetto nel Distretto di Manhattan, città di New York, scelto a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso del Banco de la Nación Argentina per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come sarà modificato all'interno del Distretto di Manhattan, città di New York, tramite notifica trasmessa dall'Agente Autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 19 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 18 e 19 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

20. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 21, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà abbiano diritto - in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurato esclusivamente allo scopo di dare attuazione o eseguire una Sentenza Correlata - a qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque dei suddetti tribunali, dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 ("Immunities Act") (ed

acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l'Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23.928, come modificati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell'ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori il territorio della Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terzi o di qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all'attuazione del bilancio statale, nell'ambito dell'articolo 67 della legge No. 11.672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25.401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che goda delle immunità di cui all'Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell'Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell'Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessa la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

21. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità sovrana secondo l'Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale degli Stati Uniti d'America e la nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni, senza pregiudizio per i diritti del Trustee o degli altri soggetti determinati all'indennizzo o ai contributi previsti nella Sezione 5.7 dell'Indenture.

22. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull'interpretazione.

23. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture o da questo Regolamento (la "Modifica") all'Indenture o regolamenti dei Titoli di Debito di una o più Serie (compresi questi Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli di debito della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli di Debito della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 23 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli di Debito della Serie interessata e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, o all'Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il

consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% dell'ammontare complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli di Debito, in entrambi i casi come parte di un'unica operazione, la Repubblica può scegliere di procedere ai sensi del presente paragrafo 23(c) anziché al paragrafo 23(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi del paragrafo 23(b). La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli di Debito di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% dell'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli di Debito allora in Circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 24, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in linea capitale di questi Titoli allora in Circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in linea capitale di questi titoli allora in Circolazione.

Se i Titoli di debito di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta ai sensi del presente paragrafo (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità valutaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in linea capitale di questi Titoli di Debito ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio del capitale di tali Titoli di Debito alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità valutaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York. Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 23(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli di debito interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare complessivo in linea capitale più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 23(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi disposizione inesatta o qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee), (E) effettuare ogni modifica che sia di forma, minore o di natura tecnica o (F) modificare i Titoli o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sugli interessi di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso a, o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o di qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio, in sostituzione o in alternativa ad esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere

qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee)) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 13.

I Titoli autenticati e consegnati dopo che una qualsiasi Modifica sia divenuta efficace possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. Le Nuove Obbligazioni modificate per essere conformi, secondo il Trustee e la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposte dalla Repubblica, autenticate dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnate in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario che il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli approvi la particolare forma di una qualsiasi Modifica proposta, ma sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(b) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(ii) dei Titoli richiamati per il riscatto in conformità con il relativo Regolamento o che sono pagabili perché giunti a scadenza o per altro motivo e rispetto ai quali l'obbligo della Repubblica ad eseguire i pagamenti del relativo capitale (e premio, se previsto) e interessi sarà stato soddisfatto conformemente al presente Regolamento; o

(iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare in linea capitale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 24, siano stati presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del *quorum*, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, Il termine "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziario o altro ente posseduto o controllato dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, verranno ignorati solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati, fermo restando che prima della sollecitazione di consensi o della votazione di ogni Modifica o altro atto o disposizione previsti nel presente Regolamento riguardanti i Titoli, la Repubblica consegnerà al Trustee uno o più Officer's Certificates, che indicheranno i Titoli detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o da ogni Ente Pubblico della Repubblica.

I Titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine "Materia Riservata" indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

- (i) modificare la data di scadenza per il pagamento del capitale (o del premio, se previsto) o qualsiasi rata di interessi sui Titoli;
- (ii) ridurre l'ammontare in linea capitale dei Titoli, la parte di tale ammontare pagabile a seguito dell'accelerazione della scadenza dei Titoli, il relativo tasso di interesse o il premio pagabile in seguito al riscatto;
- (iii) cambiare la moneta o la valuta in cui è possibile effettuare il pagamento di interessi, premio o capitale relativi ai Titoli;
- (iv) ridurre il periodo durante il quale la Repubblica non è autorizzata a riscattare i Titoli, o permettere alla Repubblica di riscattare i Titoli nonostante la Repubblica non sia autorizzata a farlo;
- (v) ridurre la quota di capitale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;
- (vi) modificare l'obbligo della Repubblica di pagare Importi Aggiuntivi relativi ai Titoli;
- (vii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,
- (viii) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un agente autorizzato nel Distretto di Manhattan, città di New York, o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;
- (ix) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,
- (x) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento,
- (xi) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona; o
- (xii) modificare, integrare o rinunciare agli obblighi della Repubblica o ai diritti dei Titolari Registrati derivanti dagli impegni della Repubblica previsti nel paragrafo 8.

24. Assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 23(a)) a questo Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di Procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 23(f)), il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% del capitale complessivo dei Titoli in Circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% del capitale complessivo in linea capitale dei Titoli in Circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

ALLEGATO B

NUOVE OBBLIGAZIONI

1. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto dello Stato di New York)
2. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto argentino)
3. Euro-Denominated Par Bonds due 2038
4. Argentine Peso-Denominated Par Bonds due 2038
5. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto dello Stato di New York)
6. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto argentino)
7. 7.82% Euro-Denominated Discount Bonds due 2033
8. 5.83% Argentine Peso-Denominated Discount Bonds due 2033
9. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto dello Stato di New York)
10. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto argentino)
11. Euro-Denominated GDP-Linked Securities
12. Argentine Peso-Denominated GDP-Linked Securities
13. Argentine Peso-Denominated Quasi-Par Bonds due 2045

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 11.75% due 2007	040114AS9	P0450KAB9	008239606	007358270	US040114AS98	USP0450KAB90
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 8.75% due 2002 ²	040114AT7	P8055KAP0		007815590	US040114AT71	USP8055KAP05
<i>Letras Externas</i> , Austrian schillings 7% due 2004			007572719		AT0001912331	
<i>Letras Externas</i> , euro 8.75% due 2003			008407142		XS0084071421	
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2005			010569478		XS0105694789	
<i>Letras Externas</i> , euro EURIBOR + 5.10% due 2004			010522447		XS0105224470	
<i>Letras Externas</i> , euro 8.125% due 2004			010920329		XS0109203298	
<i>Letras Externas</i> , euro 9% due 2005	040114FZ8	P8055KQF3	012438079	011130704	US040114FZ86	USP8055KQF33
<i>Letras Externas</i> , euro 9.25% due 2004			011383351		XS0113833510	
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2007			012452870		XS0124528703	
<i>Letras Externas</i> , euro Fixed-rate due 2028	04011MAR1	04011NAR9		008730261	US04011MAR16	US04011NAR98
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2006	04011MAL4	04011NAL2		008730202	US04011MAL46	US04011NAL29
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2011	04011MAM2	04011NAM0		008730229	US04011MAM29	US04011NAM02
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2016	04011MAN0	04011NAN8		008730237	US04011MAN02	US04011NAN84
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2021	04011MAP5	04011NAP3		008730245	US04011MAP59	US04011NAP33
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2026	04011MAQ3	04011NAQ1	010794862	008730253	US04011MAQ33	US04011NAQ16
<i>Letras Externas</i> , euro 8.50% due 2010 ²			008927782		XS0089277825	
<i>Letras Externas</i> , euro 10.50% 2000 and 7% 2001-2004 due 2004	P8055KDQ5		009696075		XS0096960751	
<i>Letras Externas</i> , euro 7.125% due 2002 ²			009831487		XS0098314874	
<i>Letras Externas</i> , British pounds sterling 10% due 2007	P8055KAJ4		007724373		XS0077243730	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 11% due 2003			007053142		XS0070531420	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% due 2007			007189834		XS0071898349	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 1.6% due 2004 ²			007639724		XS0076397248	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% 1997 - 1999 and 7.625 % 1999-2007 due 2007			007850239		XS0078502399	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9.25 % 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004			008080925		XS0080809253	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9% 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004			008105758		XS0081057589	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10.375% 1998-2000 and 8% 2001-2009 due 2009	P8055KBM6		008483248		XS0084832483	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 2.5% due 2005			008859086		XS0088590863	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 38)			006549098		XS0065490988	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 40)			006612555		XS0066125559	

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 36)				006491081			XS0064910812		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 6% due 2005				007080816			XS0070808166		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 4.4% due 2004				007624930			XS0076249308		
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 3.5% due 2009				010035406			XS0100354066		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar LIBOR+5.75% due 2004		04011MAS9	04011NAS7			009590684		US04011MAS98	US04011NAS71
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75)									
Strip Interest ½				14224041			XS0142240414		
Strip Interest 02/02				14231129			XS0142311298		
Strip Interest 03/02				14231137			XS0142311371		
Strip Interest 04/02				14231170			XS0142311702		
Strip Interest 05/02				14231196			XS0142311967		
Strip Interest 06/02				14231218			XS0142312189		
Strip Interest 07/02				14231234			XS0142312346		
Strip Interest 08/02				14231269			XS0142312692		
Strip Interest 09/02				14231277			XS0142312775		
Strip Interest 10/02				14231293			XS0142312932		
Strip Interest 11/02				14231307			XS0142313070		
Strip Interest 12/02				14231323			XS0142313237		
Strip Interest 01/03				14231374			XS0142313740		
Strip Interest 02/03				14231463			XS0142314631		
Strip Interest 03/03				14231536			XS0142315364		
Strip Interest 04/03				14231587			XS0142315877		
Strip Interest 05/03				14231625			XS0142316255		
Strip Interest 06/03				14231641			XS0142316412		
Strip Interest 07/03				14231676			XS0142316768		
Strip Interest 08/03				14231684			XS0142316842		
Strip Interest 09/03				14231714			XS0142317147		
Strip Interest 10/03				14231757			XS0142317576		
Strip Interest 11/03				14231773			XS0142317733		
Strip Interest 12/03				14231781			XS0142317816		
Strip Interest ¼				14231811			XS0142318111		
Strip Interest 02/04				14231854			XS0142318541		
Strip Interest ¾				14231919			XS0142319192		
Strip Interest 04/04				14231935			XS0142319358		
Strip Interest 05/04				14232010			XS0142320109		
Strip Principal 05/11/03				14242414			XS0142424141		
Strip Principal 08/11/03				14242619			XS0142426195		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 11/11/03				14242678			XS0142426781		
Strip Principal 02/11/04				14242759			XS0142427599		
Strip Principal 05/11//04				14242813			XS0142428134		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224297			XS0142242972		
Strip Interest 02/02 T.7				14246541			XS0142465417		
Strip Interest 03/02 T.7				14246576			XS0142465763		
Strip Interest 04/02 T.7				14246592			XS0142465920		
Strip Interest 05/02 T.7				14246614			XS0142466142		
Strip Interest 06/02 T.7				14246665			XS0142466654		
Strip Interest 07/02 T.7				15078979			XS0150789799		
Strip Interest 08/02 T.7				15085312			XS0150853124		
Strip Interest 09/02 T.7				15085339			XS0150853397		
Strip Interest 10/02 T.7				15085347			XS0150853470		
Strip Interest 11/02 T.7				15085355			XS0150853553		
Strip Interest 12/02 T.7				15085363			XS0150853637		
Strip Interest 01/03 T.7				15740523			XS0157405233		
Strip Interest 02/03 T.7				15740647			XS0157406470		
Strip Interest 03/03 T.7				15740809			XS0157408096		
Strip Interest 04/03 T.7				15740876			XS0157408765		
Strip Interest 05/03 T.7				15740906			XS0157409060		
Strip Interest 06/03 T.7				15740914			XS0157409144		
Strip Interest 07/03 T.7				17014943			XS0170149438		
Strip Interest 08/03 T.7				17015036			XS0170150360		
Strip Interest 09/03 T.7				17015087			XS0170150873		
Strip Interest 10/03 T.7				17015125			XS0170151251		
Strip Interest 11/03 T.7				17015290			XS0170152903		
Strip Interest 12/03 T.7				17015427			XS0170154271		
Strip Interest 01/04 T.7				17969072			XS0179690721		
Strip Interest 02/04 T.7				17969153			XS0179691539		
Strip Interest 03/04 T.7				17969242			XS0179692420		
Strip Interest 04/04 T.7				17969447			XS0179694475		
Strip Interest 05/04 T.7				18880571			XS0188805716		
Strip Principal 05/11/03 T.7				16933139			XS0169331393		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16935239			XS0169352399		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16935379			XS0169353793		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16935468			XS0169354684		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16935565			XS0169355657		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74)									
Strip Interest 01/02				14223908			XS0142239085		
Strip Interest 02/02				14227687			XS0142276871		
Strip Interest 03/02				14227768			XS0142277689		
Strip Interest 04/02				14227946			XS0142279461		
Strip Interest 05/02				14228128			XS0142281285		
Strip Interest 06/02				14228179			XS0142281798		
Strip Interest 07/02				14228225			XS0142282259		
Strip Interest 08/02				14228268			XS0142282689		
Strip Interest 09/02				14228276			XS0142282762		
Strip Interest 10/02				14228349			XS0142283497		
Strip Interest 11/02				14228381			XS0142283810		
Strip Interest 12/02				14228390			XS0142283901		
Strip Interest 01/03				14228420			XS0142284206		
Strip Interest 02/03				14228519			XS0142285195		
Strip Interest 03/03				14228756			XS0142287563		
Strip Interest 04/03				14228772			XS0142287720		
Strip Interest 05/03				14228829			XS0142288298		
Strip Interest 06/03				14228861			XS0142288611		
Strip Interest 07/03				14228918			XS0142289189		
Strip Interest 08/03				14229027			XS0142290278		
Strip Interest 09/03				14229078			XS0142290781		
Strip Interest 10/03				14229159			XS0142291599		
Strip Interest 11/03				14229230			XS0142292308		
Strip Interest 12/03				14229272			XS0142292720		
Strip Interest ¼				14229299			XS0142292993		
Strip Interest 02/04				14229418			XS0142294189		
Strip Interest ¾				14229485			XS0142294858		
Strip Interest 04/04				14229515			XS0142295152		
Strip Interest 05/04				14229566			XS0142295665		
Strip Principal 05/11/05				14245405			XS0142454056		
Strip Principal 08/11/03				14245472			XS0142454726		
Strip Principal 11/11/03				14245847			XS0142458479		
Strip Principal 02/11/04				14245936			XS0142459360		
Strip Principal 05/11/04				14245987			XS0142459873		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224203			XS0142242030		
Strip Interest 02/02 T.7				14246177			XS0142461770		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest 03/02 T.7				14246231			XS0142462315		
Strip Interest 04/02 T.7				14246274			XS0142462745		
Strip Interest 05/02 T.7				14246347			XS0142463479		
Strip Interest 06/02 T.7				14246444			XS0142464444		
Strip Interest 07/02 T.7				15042583			XS0150425832		
Strip Interest 08/02 T.7				15047470			XS0150474707		
Strip Interest 09/02 T.7				15047631			XS0150476314		
Strip Interest 10/02 T.7				15047828			XS0150478286		
Strip Interest 11/02 T.7				15047992			XS0150479920		
Strip Interest 12/02 T.7				15048115			XS0150481157		
Strip Interest 01/03 T.7				15739762			XS0157397620		
Strip Interest 02/03 T.7				15739886			XS0157398867		
Strip Interest 03/03 T.7				15739924			XS0157399246		
Strip Interest 04/03 T.7				15739932			XS0157399329		
Strip Interest 05/03 T.7				15739959			XS0157399592		
Strip Interest 06/03 T.7				15739983			XS0157399832		
Strip Interest 07/03 T.7				17014781			XS0170147812		
Strip Interest 08/03 T.7				17014811			XS0170148117		
Strip Interest 09/03 T.7				17014838			XS0170148380		
Strip Interest 10/03 T.7				17014846			XS0170148463		
Strip Interest 11/03 T.7				17014854			XS0170148547		
Strip Interest 12/03 T.7				17014889			XS0170148893		
Strip Interest 01/04 T.7				17966546			XS0179665466		
Strip Interest 02/04 T.7				17968416			XS0179684161		
Strip Interest 03/04 T.7				17968688			XS0179686885		
Strip Interest 04/04 T.7				17968734			XS0179687347		
Strip Interest 05/04 T.7				18879921			XS0188799216		
Strip Principal 05/11/03 T.7				16930601			XS0169306015		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16932388			XS0169323887		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16932523			XS0169325239		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16932639			XS0169326393		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16932698			XS0169326989		
Bonds, German deutsche mark 7% due 2004	P8055KAF2			007425279			DE0001904308		
Bonds, German deutsche mark 8% due 2009	P8055KAW5			008115036			DE0001954907		
Bonds, German deutsche mark 7.875 % due 2005				008902712			DE0002488509		
Bonds, German deutsche mark 14% 1999 - 2000 and 9% 2001-2008 due 2008	P8055KCQ6			009213457			DE0001767101		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2002 10.5%	P1024ECK6			006115667			DE0001300200		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, German deutsche mark medium-term 2003 10.25%	P1024ECX8			006295690			DE0001308609		
Bonds, German deutsche mark 2006 11.25%	P1024EDG4			006505724			DE0001319507		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2011	P1024EDP4			006615490			DE0001325017		
Bonds, German deutsche mark 9% due 2003				006937985			DE0001340909		
Bonds, German deutsche mark 12% due 2016	P1024EDU3			006937993			DE0001340917		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2026	P1024EDV1			007080239			DE0001348100		
Bonds, German deutsche mark 8.5% due 2005	P1024EEB4			007208324			DE0001354751		
Bonds, euro 11% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KKBK0			008421285			DE0001974608		
Bonds, euro 8% 1999-2002, 8.25% 2002-2006 and 9% 2007-2010 due 2010	P8055KCB9			008819530			DE0002483203		
Bonds, euro 9% due 2003				011250858			DE0002466208		
Bonds, euro 10% due 2007	P8055KGF6			011674445			DE0005450258		
Bonds, euro 9% due 2006	P8055KDM4			009662979			DE0002998952		
Bonds, euro 10% due 2004	P8055KET8			010463661			DE0004500558		
Bonds, euro 9.75% due 2003	P8055KEQ4			010419328			DE0003538914		
Bonds, euro 10.25% due 2007	P8055KEZ4			010632471			DE0004509005		
Bonds, euro 15% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KCZ6			009474447			DE0002923851		
Bonds, euro 9.5% due 2004	P8055KDB8			009491929			DE0002929452		
Bonds, euro 9% due 2009	P8055KDT9			009746064			DE0003045357		
Bonds, euro 8.5% due 2004	P8055KDY8			009871608			DE0003089850		
Bonds, euro 9.25% due 2002	P8055KEH4			010254680			DE0003527966		
Bonds, Swiss franc 7% due 2003				007109873			CH0005458101		
Bonds, euro 8% due 2002				009519882			IT0006527292		
Bonds, euro EURIBOR + 4% due 2003				010016819			IT0006529769		
Samurai Bonds, Japanese yen 5% due 2002				007225113 007225156			JP503200ASC0		
Samurai Bonds, (Series 5) 5.40% due 2003				010551528 010551544			JP503200AWC2		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 6) 5.125% due 2004				011249965 011249884			JP503200A061		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 7) 4.85% 2000-2005				011732127 011732003			JP503200A095		
Discount Bonds, German deutsche mark DEM L+0.8125% due 2023				004327080			DE0004103015		
Par Bonds, German deutsche mark DEM 5.87% due 2023				004327098			DE0004103007		
Global Bonds, Argentine peso 10% 2001-2004 and 12% 2004-2008 due 2008				013027846			XS0130278467		
Global Bonds, euro 8.125% due 2008	P8055KBX2			008633347			XS0086333472		

Non-Performing Securities	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Global Bonds, 7% 2001-2004 and 15.5% 2004-2008 due 2008	040114GF1			013027897			US040114GF14		
Global Bonds, U.S. dollar 12.25% due 2018	040114GG9			013027935			US040114GG96		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031 (capitalized)	040114GH7			013027994			US040114GH79		
Discount Bonds, U.S. dollar L+0.8125% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BQ1			004311817			XS0043118172 XS0043118339		
Par Bonds, U.S. dollar 6% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BN8			004311914			XS0043119147 XS0043119576		
Bonds, U.S. dollar floating rate L + 0.8125% (BR) and (RG)	P04981CE7			004312023			XS0043120236 XS0043120582 XS0043120822		
Global Bonds, U.S. dollar 8.375% due 2003	040114AH3			004785428			US040114AH34		
Alternative Participation Instruments, U.S. dollar 4% due 2013				001522990			XS0015229908		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2006	040114AN0			007022140			US040114AN02		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2017	040114AR1			007321473			US040114AR16		
Global Bonds, U.S. dollar 9.75% due 2027	040114AV2			008010129			US040114AV28		
Adjustable Margin Bonds, U.S. dollar due November 2002 (Span 02)	040114AW0			008307385			US040114AW01		
Bonds, U.S. dollar variable rate due 2005 (FRAN)	040114AX8			008607184			US040114AX83		
Global Bonds, U.S. dollar amortizing 8.875% due 2029	040114BD1			009529985			US040114BD11		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2005	040114AZ3			009272780			US040114AZ32		
Global Bonds, U.S. dollar 12.125% due 2019	040114BC3			009515755			US040114BC38		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2009	040114BE9			009639713			US040114BE93		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2003 (Series E)	040114BK5			010302960			US040114BK53		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2004 (Series F)	040114BL3			010302978			US040114BL37		
Global Bonds, U.S. dollar 10.25% due 2030	040114GB0			011453040			US040114GB00		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031	P8055KGV1			012370750			USP8055KGV19		
Global Bonds, U.S. dollar 12.375% due 2012	040114GD6			012425040			US040114GD65		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2020	040114FB1			010730554			US040114FB19		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2010	040114FC9			010909899			US040114FC91		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2015	040114GA2			011259197			US040114GA27		
Bonds, Spanish peseta 7.5% due 2002	P04981EP0			007611960			ES0273541013		
Bonds, euro 14% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 ^z				009611215			DE0002966900		
Bonds, euro 10% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 (fungible)				010345758			XS0103457585		
Bonds, 1992 (Bonex 92)							ARARGE030122		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, 1992 (Bonex 92) March 2002 interest coupon							ARARGE044404		
<i>Bontes</i> , 9.9375% due 2027							ARARGE032136		
<i>Bontes</i> , 11.25% due 2004							ARARGE032409		
<i>Bontes</i> , 11.75% due 2006							ARARGE033076		
<i>Bontes</i> , 11.75% due 2003							ARARGE032573		
<i>Bontes</i> , 12.125% due 2005							ARARGE032581		
<i>Bontes</i> , 8.75% due 2002							ARARGE031633		
<i>Bontes</i> , variable rate ENCUESTA + 3.2% due 2003							ARARGE032086		
<i>Bono del Gobierno Nacional</i> , 9% due 2002 (RML)							ARARGE033233		
<i>Pagaré o Bono del Gobierno Nacional</i> , variable rate ENCUESTA + 5.8% due 2006							ARARGE033340		
<i>Bono Pagaré</i> , Series A ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE033449		
<i>Bono Pagaré</i> , Series B BADLAR + 3% due 2002							ARARGE033456		
<i>Bono Pagaré</i> , Series C BADLAR + 0.75% due 2002							ARARGE033464		
<i>Bono Pagaré</i> , Series III ENCUESTA + 4% due 2002							ARARGE032714		
<i>Bono Pagaré</i> , Series IV ENCUESTA + 3.3% due 2002							ARARGE032862		
<i>Bono Pagaré</i> , Series V ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE032953		
<i>Bono Pagaré</i> , Series VI ENCUESTA + 4.35% due 2004							ARARGE033084		
<i>Pagaré</i> , fixed rate Series I 14.75% due 2002 (HEXAGON II)							ARARGE03D206		
<i>Pagaré</i> , fixed rate Series II 14.75% due 2002 (HEXAGON III)							ARARGE03D214		
<i>Pagarés</i> , U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR III)							ARARGE033415		
<i>Pagarés</i> , U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR IV)							ARARGE033431		
<i>Pagarés</i> , U.S. dollar floating rate BADLAR + 4% due 2005 (HEXAGON IV)							ARARGE033522		
<i>Pagarés</i> , U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC I)							ARARGE033472		
<i>Pagarés</i> , U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR I)							ARARGE033266		
<i>Pagarés</i> , U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR II)							ARARGE033274		
<i>Pagarés</i> , U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC II)							ARARGE033480		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pre 6)							ARARGE033183		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4)				004590619			ARP04981DG19		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon January 2002							ARARGE043901		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon February 2002							ARARGE044032		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon March 2002							ARARGE044198		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2)				004309979			ARP04981BA66		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon January 2002							ARARGE043927		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon February 2002							ARARGE044008		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon March 2002							ARARGE044164		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4)				009172521			ARARGE031773		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon December 2001							ARARGE043877		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon January 2002							ARARGE044073		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon February 2002							ARARGE044230		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6)				009650636			ARARGE032177		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6) Amortizing Payment Coupon January 2002							ARARGE043851		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 4 th Series (Pro 8)							ARARGE033191		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10)							ARARGE033217		
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10) Interest Coupon							ARARGE043836		
Treasury Bonds, capitalized interest 11.49128% 2000-2020							ARARGE03D222		
Capitalized Certificates, U.S. dollar 10.5% 1998-2018							ARARGE03D230		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds				007821859			ARARGE030114		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons January 2002							ARARGE044081		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons February 2002							ARARGE043992		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons March 2002							ARARGE044156		
<i>Ferrobonos</i>							ARARGE030056		
<i>Letra del Tesoro</i> 90 due March 2002							ARARGE033134		
<i>Letra del Tesoro</i> 105 due February 2002							ARARGE033738		
<i>Letra del Tesoro</i> 106 due March 2002							ARARGE033746		
<i>Letra del Tesoro</i> 108 due February 2002							ARARGE033795		
<i>Letra del Tesoro</i> 109 due March 2002							ARARGE033803		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3)				004590520			ARP04981DH91		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043893		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044057		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044214		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1)				004316347			ARP04981BV04		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043919		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044016		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044172		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3)				013035997			ARARGE031781		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due December 2001							ARARGE043885		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE044065		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044222		

<u>Non-Performing Securities</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5)				009592342			ARARGE032185		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043869		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9)							ARARGE033225		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9) Payment Coupon due January 2002							ARARGE043844		
<i>Letes Bice</i> due July 2002							ARARGE03D248		
<i>Derechos Creditorios</i>							ARARGE03D255		

[MODELLO DI TITOLO]

QUESTO TITOLO GLOBALE (“TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE REGISTRATO, SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL’INDENTURE A CUI SI FA RIFERIMENTO QUI DI SEGUITO ED E’ REGISTRATO A NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, IN QUALITÀ DI SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE PER EUROCLEAR BANK S.A./N.V., IN QUALITÀ DI OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAM BANKING, SOCIETÀ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUO’ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTO TITOLO, IN TUTTO O IN PARTE, PUO’ ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL’INDENTURE.

I SOLI PAGAMENTI DOVUTI IN RELAZIONE A TALE TITOLO SONO PAGAMENTI CONDIZIONATI A E PARAMETRATI ALL’ANDAMENTO DEL PIL DELLA REPUBBLICA ARGENTINA. L’AMMONTARE NOZIONALE DI TALE TITOLO, COME DI SEGUITO INDICATO, SARÀ UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER DISTRIBUIRE TALI PAGAMENTI TRA I TITOLARI DI TALE TITOLO.

I TITOLARI DI TALE TITOLO NON SONO LEGITTIMATI A RICEVERE PAGAMENTI IN LINEA CAPITALE O A TITOLO DI INTERESSI IN RAGIONE DI TALE AMMONTARE NOZIONALE.

TALE TITOLO È STATO EMESSE COME UNA SINGOLA UNITÀ CON UN’OBBLIGAZIONE DI DEBITO EMESSE AI SENSI DELL’INDENTURE A CUI SI FA DI SEGUITO RIFERIMENTO. FINO ALLA DATA DI SEPARAZIONE A CUI SI FA QUI RIFERIMENTO, TALE TITOLO PUÒ SOLO ESSERE OFFERTO, VENDUTO, O ALTRIMENTI TRASFERITO COME PARTE DI O INSIEME A TALE UNITÀ.

REPUBBLICA ARGENTINA

TITOLO GLOBALE REGISTRATO

N. ISIN: XS0209129244

Common Code: 020913924

Rappresentativo di

Titoli PIL denominati in euro

Ammontare Nozionale originario in euro

Data di separazione: [_____]

Ai sensi delle disposizioni di seguito indicate, la REPUBBLICA ARGENTINA (“la Repubblica”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a favore di The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited o degli assegnatari registrati, l'Importo di Pagamento (come di seguito definito nel paragrafo 1(e) dei termini e delle condizioni di seguito indicate (il “Regolamento”)) ai sensi del Regolamento. L'Importo di Pagamento, se dovuto, dovrà essere pagato il 15 dicembre di ogni anno successivo all'Anno di Riferimento rilevante (come definito nel paragrafo 1(e) del Regolamento) (ciascuna di tali date, una Data di Pagamento), a cominciare dal 15 dicembre 2006 per terminare non oltre la Data di Scadenza (come definita nel paragrafo 1(e) del Regolamento).

Come di seguito indicato nel paragrafo 2(c) del Regolamento, se una data per il pagamento di un Importo di Pagamento non è un Giorno Lavorativo, nessun pagamento sarà effettuato fino il Giorno Lavorativo successivo e nessun interesse o altra somma saranno dovuti in relazione a tale pagamento posticipato.

Le previsioni contenute nella legenda relative al Depositario sopra indicato sono parte integrante dei termini di questo Titolo e con la relativa accettazione ciascun Titolare Registrato di tale Titolo accetta di essere soggetto e vincolarsi ai termini ed alle previsioni eventualmente indicati in tale legenda.

Questo Titolo è retto da (i) l'Indenture datata [_____] aprile 2005, tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di *trustee* (il “Trustee”), come eventualmente modificata (l'“Indenture”) i cui termini sono qui incorporati per rinvio, (ii) l'Autorizzazione per i Titoli PIL, come definita nell'Indenture, datata [_____] aprile 2005, come eventualmente modificata (l'“Autorizzazione per i Titoli PIL”) e (iii) il Regolamento, come integrato o modificato dall'Autorizzazione Supplementare per i Titoli PIL (come definita nell'Indenture) della Repubblica per tale Titolo, i cui termini sono qui incorporati per rinvio. Questo Titolo potrà per qualsiasi aspetto godere degli stessi benefici propri degli altri Titoli PIL ai sensi dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL e del Regolamento.

A seguito di qualsiasi aumento o riduzione dell'ammontare nozionale qui evidenziato, nonché di qualsiasi scambio di tutta o parte di tale Titolo per Titoli Non Dematerializzati ai sensi dell'Indenture, tale Titolo sarà modificato nell'Allegato A per riflettere le modifiche all'ammontare nozionale qui evidenziato.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante ad alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee.

I termini espressi con lettere maiuscole qui usati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nel Regolamento, e, se non definiti nel Regolamento, nell'Autorizzazione per i Titoli PIL e nell'Indenture.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli PIL della serie indicata nel retro ed emesso ai sensi dell'Indenture e dell'Autorizzazione per i Titoli PIL.

Data: _____

Firma _____
The Bank of New York
in qualità di Trustee

ALLEGATO A

Data	Ammontare in Linea Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Ammontare in Linea Capitale Residuale del Titolo Globale	Iscrizione effettuata da

[MODELLO DEL RETRO DEI TITOLI]

TERMINI E CONDIZIONI

1. Definizioni generali. a) Questo titolo appartiene ad una delle serie di Titoli PIL della Repubblica Argentina (la “Repubblica”) debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la “Serie”) (ciascun titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il “Titolo” e collettivamente come i “Titoli”) ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicate come i “Titoli PIL”) ai sensi del contratto di *indenture* datato [●] aprile 2005 tra la Repubblica e The Bank of New York in qualità di *trustee* (il “*Trustee*”), come eventualmente modificato (l’“Indenture”) e dell’autorizzazione per i Titoli PIL (come definita nell’*Indenture*) datata [●] aprile 2005, come eventualmente modificata (l’“Autorizzazione per i Titoli PIL”). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall’*Indenture* e dall’Autorizzazione per i Titoli PIL, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia sia dell’*Indenture* sia dell’Autorizzazione per i Titoli PIL è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella città di Londra. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 15, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l’emissione dell’*Indenture*, dell’Autorizzazione per i Titoli PIL e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. I termini espressi con le lettere iniziali maiuscole che sono utilizzati e non definiti nel presente Titolo avranno il significato loro attribuito nell’Autorizzazione per i Titoli PIL o altrimenti nell’*Indenture*. Nei casi in cui le disposizioni dell’Autorizzazione per i Titoli PIL o dell’*Indenture* siano in contrasto disposizioni di tale Titolo, saranno queste ultime ad essere rilevanti ai fini di tale Titolo.

(b) Ogni Titolo sarà inizialmente emesso come parte di una Unità che comprenderà tale Titolo e un Titolo di Debito emesso ai sensi dell’*Indenture*. Questo Titolo non potrà essere offerto, venduto o altrimenti trasferito da tale Unità fino al [] 2005, data in cui l’Unità verrà dissolta e tale Titolo potrà essere offerto, venduto o altrimenti trasferito indipendentemente.

(c) I Titoli possono essere emessi solo in forma nominativa, senza cedole e sono rappresentati da uno o più titoli globali nominativi (ciascuno dei quali è qui indicato come il “Titolo Globale”) detenuti da o per conto della Persona o delle Persone che, ai sensi dell’*Indenture*, sono incaricate dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il “Depositario”). I Titoli emessi in forma non dematerializzata (ciascuno dei quali è qui indicato come il “Titolo Non Dematerializzato”) saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell’*Indenture*. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell’*Indenture*. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un “Titolare Registrato”) può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.

(d) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di 1,00 euro e multipli interi di 1,00 euro superiori a tale importo.

(e) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

“PIL Nominale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL Reale per quell’Anno di Riferimento moltiplicato per l’Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

“PIL Reale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, il Prodotto Interno Lordo dell’Argentina per tale Anno di Riferimento misurato in prezzi costanti per l’Anno di Prezzi Base come pubblicato dall’INDEC.

“Crescita del PIL Reale Attuale” indica, per ogni Anno di Riferimento, la variazione percentuale nel PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento rispetto al PIL Reale Attuale per l’Anno di Riferimento immediatamente precedente; fatto salvo il fatto che, se l’Anno dei Prezzi di Base impiegato dall’INDEC per determinare il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento e per l’Anno di Riferimento precedente dovessero differire, il PIL Reale Attuale per l’Anno di Riferimento immediatamente precedente verrà a questi fini misurato utilizzando i prezzi costanti per l’Anno dei Prezzi di Base applicato all’Anno di Riferimento in relazione al quale la Crescita del PIL Reale Attuale è stata determinata.

“PIL Eccedente Disponibile” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo in Peso pari a (i) 5% del PIL Eccedente per tale Anno di Riferimento, moltiplicato per (ii) l'Unità di Coefficiente Valutario.

Ai fini della corresponsione dei pagamenti di seguito indicati, il PIL Eccedente Disponibile sarà convertito in euro utilizzando il libero tasso di cambio medio di mercato tra Peso ed euro durante i 15 giorni precedenti il 31 dicembre dell'Anno di Riferimento rilevante.

“PIL di Base” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'importo indicato nella tabella seguente per ciascuno di tali anni:

Anno di Riferime	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993)	Anno di Riferime	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993)
2005	287.012,52	2020	458.555,87
2006	297.211,54	2021	472.312,54
2007	307.369,47	2022	486.481,92
2008	317.520,47	2023	501.076,38
2009	327.968,83	2024	516.108,67
2010	338.675,94	2025	531.591,93
2011	349.720,39	2026	547.539,69
2012	361.124,97	2027	563.965,88
2013	372.753,73	2028	580.884,85
2014	384.033,32	2029	598.311,40
2015	395.554,32	2030	616.260,74
2016	407.420,95	2031	634.748,56
2017	419.643,58	2032	653.791,02
2018	432.232,88	2033	673.404,75
2019	445.199,87	2034	693.606,89

fatto salvo che, se l'Anno dei Prezzi Base impiegato dall'INDEC per calcolare il PIL Reale Attuale dovesse essere in qualsiasi momento un anno solare diverso dall'anno 1993, il PIL di Base per ogni Anno di Riferimento sarà adattato di conseguenza moltiplicando il PIL di Base per tale Anno di Riferimento (come indicato nella tabella sopra) per una frazione al cui numeratore vi sarà il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato sulla base dei prezzi costanti per l'Anno dei Prezzi Base e al denominatore il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato ai prezzi costanti del 1993.

“Crescita del PIL di Base” indica, per tale Anno di Riferimento, la variazione percentuale nel PIL di Base per tale Anno di Riferimento rispetto al PIL di Base per l'Anno di Riferimento immediatamente precedente, fatto salvo che, ai soli fini del calcolo della Crescita del PIL di Base per l'Anno di Riferimento 2005, la Repubblica Argentina considererà il PIL di Base per il 2004 pari a 275.275,06 di Peso (a prezzi costanti del 1993 in milioni di Peso).

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica oppure (ii) un giorno in cui gli istituti bancari o i trust sono autorizzati o obbligati dalla legge, dalla normativa secondaria o da un provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella città di Buenos Aires o (iii) un giorno in cui il sistema *Trans-*

European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (o TARGET), ovvero un sistema che lo abbia sostituito, non è operativo.

“Data di Calcolo” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'1 novembre dell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

“PIL Eccedente” indica, per ogni Anno di Riferimento, la differenza, se positiva (espressa in miliardi di Peso) tra il PIL Nominale Attuale per tale Anno di Riferimento e il PIL di Base Nominale per l'Anno di Riferimento. Tutti i calcoli necessari a calcolare il PIL Eccedente sulla base delle informazioni pubblicate dall'INDEC saranno effettuati dal Ministero dell'Economia (come di seguito definito) e tali calcoli saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, ogni *trustee* nella qualità di *paying agent*, ogni altro *paying agent* del *trustee* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto da parte del Ministero dell'Economia.

“Data di Scadenza” indica la prima data tra (i) 15 dicembre 2035 e (ii) la Data di Pagamento in cui la l'ammontare complessivo di tutti i pagamenti effettuati dalla Repubblica come di seguito indicato, è pari all'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL, considerato che l'ammontare complessivo di tali pagamenti non supererà mai l'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL.

“Pagamento Finale” indica ogni pagamento dovuto come di seguito specificato alla Data di Scadenza.

“Indice di Deflazione del PIL” indica, per ogni Anno di Riferimento, il numero che risulta dalla divisione tra (i) il Prodotto Interno Lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento e calcolato ai prezzi correnti per tale Anno di Riferimento, come pubblicato dall'INDEC e (ii) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento.

“INDEC” indica l'Istituto Nacional de Estadística y Censos della Repubblica Argentina.

“Ministero dell'Economia” indica, il Ministero dell'Economia e della Produzione della repubblica Argentina.

“PIL di Base Nominale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL di Base per tale Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

“Data di Scambio Originaria” indica l'[●] aprile 2005.

“Importo di Pagamento” indica, per ogni Data di Pagamento, un importo pari a (i) il PIL Eccedente Disponibile (convertito in euro) per l'Anno di Riferimento corrispondente a tale Data di Pagamento, moltiplicato per (ii) l'ammontare nozionale di tale Titolo in circolazione a tale Data di Pagamento; fatto salvo che, se per una Data di Pagamento l'Importo di Pagamento determinato secondo quanto sopra specificato dovesse superare, se sommato a tutti i precedenti Importi di Pagamento pagati dalla Repubblica secondo quanto di seguito specificato, l'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL, l'Importo di Pagamento a tale Data di Pagamento sarà piuttosto pari all'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL meno la somma di tutti i precedenti Importi di Pagamento. L'Importo di Pagamento sarà determinato dal Ministero dell'Economia alla Data di Calcolo precedente la Data di Pagamento rilevante. Tutti i calcoli effettuati dal Ministero dell'Economia, secondo quanto di seguito specificato, saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, ogni *trustee* nella qualità di *paying agent*, ogni altro *paying agent* del *trustee* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto da parte del Ministero dell'Economia.

“Data di Pagamento” indica, per ogni Anno di Riferimento, il 15 dicembre dell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento a cominciare dal 15 dicembre 2006.

“Anno di Riferimento” indica ogni anno solare a partire dall'anno 2005 (incluso) fino al 2034 (incluso).

“Unità di Coefficiente Valutario” indica il numero 0,015387.

“Anno dei Prezzi Base” indica il 1993, fatto salvo che se l'anno solare utilizzato dall'INDEC ai fini del calcolo del PIL Reale Attuale dovesse essere in un qualsiasi momento diverso dal 1993, l'Anno dei Prezzi Base indicherà tale diverso anno.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent.

(a) Ferme le condizioni di cui al paragrafo 2(b) di seguito indicate, a ogni Data di Pagamento la Repubblica pagherà al soggetto al cui nome tale Titolo è registrato alla fine dell'orario lavorativo alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento, un importo pari all'Importo di Pagamento, se dovuto, per tale Data di Pagamento. La Repubblica effettuerà tali pagamenti in fondi resi immediatamente disponibili e nella singola valuta adottata da quegli stati che partecipano all'Unione Monetaria Europea di volta in volta. La Repubblica effettuerà tali pagamenti (i) versando al Trustee o al *trustee* nella qualità di *paying agent* l'Importo di Pagamento, se dovuto, relativo a tale pagamento, con fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) al luogo di pagamento, non più tardi del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento rilevante; e (ii) chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in *trust* nell'interesse del Trustee e dei titolari di interessi beneficiari su tale Titolo (secondo i rispettivi interessi) e di effettuare un bonifico bancario di tale importo a The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited in qualità di titolare registrato di tale Titolo. The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited riceverà tali fondi in *trust* nell'interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti proporzionalmente sulla base dell'ammontare nozionale di tale Titolo da ciascuno di essi detenuto. Salvo quanto di seguito specificato, la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti secondo quanto di seguito indicato, se dovuti, sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Conservatore del Registro alla applicabile data di registrazione. La Repubblica annuncerà ogni pagamento di seguito indicato prima della Data di Pagamento rilevante attraverso un annuncio al Trustee o mediante comunicato come indicato nel successivo paragrafo 12.

La data di registrazione relativa ad ogni Data di Pagamento coinciderà con il quindicesimo giorno precedente tale data (ciascuno di tali giorni, la "Data di Registrazione"), indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un Giorno Lavorativo, fatta salva la cancellazione di tale Titolo a seguito di trasferimento o scambio successivi a tale Data di Registrazione e precedenti a tale Data di Pagamento. Salvo quanto diversamente qui previsto (i) l'obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di seguito indicati, se dovuti, non sarà stato adempiuto fintantoché tali pagamenti non siano ricevuti dai Titolari Registrati di tale Titolo e (ii) i Titolari Registrati saranno legittimati a ricevere il Pagamento Finale, se dovuto, secondo quanto di seguito specificato solo alla consegna di tale Titolo al *trustee paying agent* per il conseguente annullamento.

Né La Repubblica, né il Trustee né qualsiasi altro *paying agent* che dovesse essere designato come tale dal Trustee (ciascuno di essi, un "*trustee paying agent*") avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari su tale Titolo, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) Salvo quanto diversamente di seguito previsto, i Titolari Registrati di tale Titolo non saranno legittimati a ricevere alcun pagamento ai sensi di tale Titolo in relazione all'Anno di Riferimento a meno che (i) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento è maggiore del PIL di Base per tale Anno di Riferimento e (ii) la Crescita del PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento è maggiore della Crescita del PIL di Base per tale Anno di Riferimento e (iii) l'ammontare complessivo di tutti i pagamenti effettuati dalla Repubblica come di seguito specificato, se sommati all'importo di tale pagamento, non è superiore all'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL.

(c) Qualsiasi pagamento dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso del Luxembourg Trustee Paying Agent, come definito nel paragrafo 2(d), che corrisponde a un giorno in cui gli istituti bancari o le società di trust e in Lussemburgo sono obbligati o autorizzati per legge a rimanere chiusi) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Luxembourg Trustee Paying Agent, il giorno immediatamente successivo in cui gli istituti bancari o le società di trust non sono obbligati o autorizzati per legge a rimanere chiusi) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un *paying agent* e un *transfer agent* in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e i trasferimenti dei Titoli (che sarà il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro e un *paying agent* con uffici nella città di Londra. Il Trustee ha nominato

inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent dei Titoli, nonché [•] come *trustee* nella qualità di *paying agent*. Il Trustee manterrà altresì un *trustee paying agent* in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2000 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro agente del pagamento o del trasferimento nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti a favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il *trustee paying agent* e qualsiasi altro *trustee paying agent* nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con il *trustee* nella qualità di *paying agent* e qualsiasi altro *trustee paying agent*.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi di tale Titolo saranno da questi conservati in *trust* esclusivamente nel proprio interesse e nell'interesse dei Titolari Registrati dei Titoli per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti su tale Titolo o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento, e i Titolari Registrati di tale Titolo potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati dal Trustee per i pagamenti (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a tale Titolo che non siano richiesti per cinque anni o per qualunque minore periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale denaro in relazione ai pagamenti sia divenuto scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il titolare di ciascun Titolo può in seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi Pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata, riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi ("Importi Aggiuntivi") o necessari affinché i titolari ricevano tali Importi di Pagamento come gli avrebbero ricevuti se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun importo aggiuntivo sarà pagabile come di seguito indicato (i) a un titolare (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione dei pagamenti; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2000 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato al quale sarebbe stato possibile evitare la ritenuta fiscale o deduzione presentando tale Titolo ad un altro *trustee paying agent* in uno Stato Membro dell'Unione o (iv) presentato al pagamento per più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il Pagamento nell'ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La "Data Rilevante" relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo Pagamento giunge a scadenza o (se l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato ai termini Importi di Pagamento o pagamenti dovuti come di seguito specificato include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di *Negative pledge*. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di Pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 22(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di *trust*, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l'effetto concreto di costituire un titolo preferenziale ("Privilegio") su tutta o parte dei suoi beni o entrate

per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 22).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l'acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le operazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell'Argentina (il "Programma di Finanziamento del 1992") e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del 1992") e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

"Indebitamento Esterno" indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica il Debito estero pubblico emesso alla o dopo la Data di Scambio Originaria.

"Indebitamento Pubblico Esterno" indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato over-the-counter (compresi titoli idonei alla

vendita ai sensi della *Rule* 144A del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o regolamentazione analoga)).

"Indebitamento Interno in Valuta Estera" comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Pesos ai sensi della legge Argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24156 e il Decreto n. 340/96, (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24156 ed il Decreto n. 340/96, e (k) Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

5. Inadempimento. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un "Evento di Inadempimento" ai sensi dei Titoli:

(i) Mancato pagamento: la Repubblica non effettua il pagamento di ciascuno di tali Importi di Pagamento pagabile secondo quanto di seguito specificato se dovuto e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) Violazione di Altri Obblighi: la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi di seguito indicati ai sensi dell'Autorizzazione per i Titoli PIL o dell'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della notifica scritta di richiesta di rimedio a tale inadempimento inviata dal Trustee; o

(iii) Validità: la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(b) I titolari che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare nozionale dei Titoli in circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, per conto di tutti i titolari dei Titoli, se (A) in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte i pagamenti inadempiti relativi ai Titoli come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinunziato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Riacquisto dei Titoli da parte della Repubblica in base alla Capacità di Pagamento Sopravvenuta. Ai sensi delle previsioni contenute nel presente paragrafo 6, la Repubblica accetta e si impegna ad utilizzare la eventuale Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta per ogni anno solare a partire dal 2004, incluso, fino al 2009, incluso, per il riacquisto di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza. Tutto l'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza così riacquistato sarà annullato in conformità ai relativi regolamenti. Tali riacquisti verranno effettuati entro i dodici mesi successivi alla fine di ciascun anno solare. In ogni caso, la Repubblica determinerà nella sua piena discrezionalità quale Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza riacquistare. Tali riacquisti potranno essere effettuati, ad esclusiva discrezione della Repubblica, tramite offerta pubblica, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, nessun Titolo dallo stesso detenuto ai sensi del paragrafo 12.

Ai sensi del presente Regolamento:

“Servizio del Debito Annuale” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la somma di (i) qualsiasi pagamento ai titolari delle Nuove Obbligazioni ai sensi dei relativi regolamenti: (ii) qualsiasi pagamento ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza ai sensi dei relativi regolamenti, ma soltanto qualora i regolamenti di tali Titoli in Sofferenza siano stati modificati successivamente alla Data Iniziale di Scambio, e (iii) qualsiasi pagamento fatto ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza in seguito a sentenze emesse dai tribunali delle giurisdizioni competenti o a transazioni successive al giudizio concluse con l'attore in relazione a qualsiasi di tali sentenze.

“Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la differenza tra gli Obblighi di Pagamento Annuale relativi a tale anno e il Servizio del Debito Annuale relativo a tale anno.

“Obblighi di Pagamento Annuale” indicano, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, le somme sotto indicate per ciascun anno:

Anno solare	Obblighi di Pagamento Annuale (in milioni di dollari)
2004	891,0
2005	973,2
2006	1007,0
2007	1042,2
2008	1078,9
2009	1615,5

“Nuove Obbligazioni” indica i Titoli e le obbligazioni elencati nell'Allegato B.

“Titoli in Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Repubblica come indicati nell'Allegato C.

“Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza” indica:

- (i) qualsiasi Nuova Obbligazione in circolazione; e
- (ii) qualsiasi obbligazione in circolazione della Repubblica diversa dai Titoli in Sofferenza.

“Offerta” indica qualsiasi sistema di offerta competitiva attraverso il quale i titolari dell'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza sono invitati a presentare offerte competitive per la vendita alla Repubblica di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza da essi detenuto.

7. Riacquisto di Titoli da parte della Repubblica con il PIL Eccedente. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, la Repubblica si impegna ad utilizzare il 5% del PIL Eccedente in relazione ad ogni Anno di Riferimento per il riacquisto di Nuove Obbligazioni in circolazione. Tutte le Nuove Obbligazioni in questo modo riacquistate saranno annullate secondo i regolamenti applicabili alle stesse. Tali riacquisti verranno effettuati durante l'anno solare successivo alla Data di Calcolo dei pagamenti dovuti per l'Anno di Riferimento rilevante. In ogni caso, l'Argentina determinerà nella sua piena discrezionalità quali Nuove Obbligazioni saranno riacquistate. Tali riacquisti potranno essere effettuati, a discrezione dell'Argentina mediante Offerta, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato di Nuove Obbligazioni potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, i Titoli dallo stesso detenuti ai sensi del presente paragrafo 7. La Repubblica annuncerà ciascuno di tali riacquisti da condurre attraverso Offerta mediante comunicato su diversi quotidiani come descritto nel paragrafo 12.

8. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla

Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

9. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee una manleva così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il titolare deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il Pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso ammontare nozionale complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi agente del trasferimento, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal titolare o dai titolari tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella città di Londra o presso l'ufficio di un agente del trasferimento, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro agente del trasferimento, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal titolare o dai titolari o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

10. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

11. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.9 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento degli importi dovuti ad ogni Data di Pagamento (o considerato che tale Titolo potrà essere emendato o modificato ai sensi del paragrafo 22), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto nè potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture, dell'Autorizzazione dei Titoli PIL o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Autorizzazione per i Titoli PIL o dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli in circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo e/o garanzia a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennizzo e/o garanzia non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 dell'Indenture;

Restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture, dall'Autorizzazione per i Titoli o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli e dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte di questo Titolo Globale che rappresenta l'interesse in tale Titolo detenuto da tale beneficiario come se fossero stati emessi Titoli in Forma Certificata.

12. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate su il *Financial Times*, il *The Wall Street Journal* e in spagnolo su un giornale a larga diffusione in Argentina come individuato dalla Repubblica. Finché i Titoli sono quotati sulla Borsa del Lussemburgo o su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Repubblica pubblicherà anche tutte queste comunicazioni su giornali a larga diffusione in Lussemburgo e in Italia, rispettivamente. Se in un qualsiasi momento la pubblicazione su il *Financial Times* e il *The Wall Street Journal* non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a One Canada Square, 48th Floor, London, E14, 5AL, Attention: Corporate Trust Administration e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipólito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attention: Subsecretaria de Financiamiento. Tali comunicazioni dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

Tutte le comunicazioni indirizzate al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto e in inglese e si riterranno efficaci alla data di ricezione.

13. Successive Emissioni di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quello dei Titoli, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

14. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento degli importi dovuti (compresi i Pagamenti Addizionali) si prescriveranno entro cinque anni a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

15. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante a nessun fine fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

16. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, il diritto dello Stato di Inghilterra e Galles senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

17. Giurisdizione. (a) Salvo il disposto del paragrafo 20, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali inglesi e dei tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non appellabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia fondata su giurisdizione, residenza o domicilio, sia sostenendo che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un *forum non conveniens*.

18. Consenso alla Notifica. In conformità al paragrafo 20, la Repubblica nomina [____], nel suo ufficio ubicato al [____], e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà [____], per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata retta dal diritto inglese in entrambi i casi contro di essa in qualsiasi tribunale inglese. Tale incarico sarà irrevocabile fino alla Data di Scadenza e non prima che tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento non siano stati versati al Trustee conformemente alle presenti disposizioni e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con le presenti disposizioni, della disponibilità di tali somme per il Pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio nella città di Londra, la Repubblica provvederà a nominare un'altra persona nella città di Londra, scelta a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso di [____] per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come sarà modificato all'interno della città di Londra, tramite notifica trasmessa dall'Agente autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 18 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 17 e 18 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

19. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 20, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà, in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurata esclusivamente allo scopo di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata, possano godere di qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque tribunale,

dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 ("Immunities Act") (ed acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l'Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23928, come emendati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell'ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori del territorio della Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terze parti o qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all'attuazione del bilancio statale, nell'ambito dell'articolo 67 della legge No. 11.672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25.401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che ha diritto alle immunità dell'Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un'autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all'immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell'Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell'Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessa la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

20. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l'immunità sovrana secondo l'Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale e la nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni, ma senza pregiudizio per i diritti del Trustee, o degli altri soggetti determinati all'indennizzo o ai contributi previsti nella sezione 5.6 dell'Indenture.

21. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull'interpretazione.

22. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall'Indenture, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o da tale Regolamento (la "Modifica") all'Indenture, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o ai termini e condizioni dei Titoli di una o più Serie (compresi tali Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli PIL della Serie interessata senza la necessità di un'assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli PIL della Serie interessata adottato nel corso di un'assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 22 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli PIL della Serie interessata, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL e dell'Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 23, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un'assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 23, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del Regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli PIL, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli PIL, in entrambi i casi come parte di un'unica transazione, la Repubblica può scegliere di procedere conformemente a questo paragrafo 22(c) anziché al paragrafo 22(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi del paragrafo 22(b). La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli PIL di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 23, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli PIL allora in circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli PIL allora in circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 23, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione.

Se i Titoli PIL di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta conformemente a questo paragrafo 22(c) (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità monetaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli PIL ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio dell'ammontare nozionale di tali Titoli PIL alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando [il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità monetaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York. Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 22(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli PIL interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare nozionale complessivo più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 22(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee) (E) effettuare cambiamenti minori di natura formale o tecnica (F) modificare i Titoli, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sull'interesse di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso, a o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i

Titoli PIL o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio o sostituzione o in alternativa di esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi provato (a giudizio del Trustee) o manifesto errore) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 12.

I Titoli autenticati e consegnati dopo l'efficacia di qualsiasi Modifica possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. I nuovi titoli modificati per essere conformi, secondo il Trustee e la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposti dalla Repubblica, autenticati dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnati in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli per approvare la particolare forma di qualsiasi Modifica proposta: sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(f) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture, ad esclusione:

- (i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per la una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o
- (ii) dei Titoli scaduti ai sensi dei relativi termini e rispetto ai quali l'obbligo della Repubblica di effettuare i relativi pagamenti sarà stato soddisfatto conformemente al Regolamento di tali Titoli; o
- (iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare nozionale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 21, se siano presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del quorum, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, il termine "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziari o altra entità posseduta o controllata dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati verranno ignorati; restando inteso, inoltre, che prima della sollecitazione di qualsiasi consenso o della votazione riguardo a una Modifica o altra azione o disposizione relativa ai Titoli, la Repubblica dovrà consegnare al Trustee uno o più certificati di un funzionario, i quali dovranno specificare i Titoli posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o Ente Pubblico della Repubblica.

I titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore

pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine "Materia Riservata" indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

- (i) modificare la data di scadenza per ogni pagamento di Importi di Pagamento;
- (ii) cambiare il metodo di calcolo degli Importi di Pagamento;
- (iii) ridurre l'ammontare nozionale di tali Titoli;
- (iv) cambiare la moneta o la valuta in cui i pagamenti sono dovuti;
- (v) modificare la Data di Scadenza;
- (vi) ridurre la quota di ammontare nozionale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;
- (vii) modificare l'obbligo della Repubblica di effettuare Pagamenti Aggiuntivi relativi ai Titoli;
- (viii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,
- (ix) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un Agente Autorizzato nella città di Londra, o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;
- (x) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,
- (xi) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento, o
- (xii) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona.

23. Assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 22 (a)) a questo Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 22(f)), il *quorum* sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano la maggioranza dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il *quorum* sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

ALLEGATO B

NUOVE OBBLIGAZIONI

1. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto dello Stato di New York)
2. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto argentino)
3. Euro-Denominated Par Bonds due 2038
4. Argentine Peso-Denominated Par Bonds due 2038
5. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto dello Stato di New York)
6. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto argentino)
7. 7.82% Euro-Denominated Discount Bonds due 2033
8. 5.83% Argentine Peso-Denominated Discount Bonds due 2033
9. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto dello Stato di New York)
10. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto argentino)
11. Euro-Denominated GDP-Linked Securities
12. Argentine Peso-Denominated GDP-Linked Securities
13. Argentine Peso-Denominated Quasi-Par Bonds due 2045

ALLEGATO C
TITOLI IN SOFFERENZA

<u>Titoli in Sofferenza</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 11.75% due 2007		040114AS9	P0450KAB9		008239606	007358270	US040114AS98	USP0450KAB90
<i>Letras Externas</i> , Argentine peso 8.75% due 2002 ²		040114AT7	P8055KAP0			007815590	US040114AT71	USP8055KAP05
<i>Letras Externas</i> , Austrian schillings 7% due 2004				007572719			AT0001912331	
<i>Letras Externas</i> , euro 8.75% due 2003				008407142			XS0084071421	
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2005				010569478			XS0105694789	
<i>Letras Externas</i> , euro EURIBOR + 5.10% due 2004				010522447			XS0105224470	
<i>Letras Externas</i> , euro 8.125% due 2004				010920329			XS0109203298	
<i>Letras Externas</i> , euro 9% due 2005		040114FZ8	P8055KQF3		012438079	011130704	US040114FZ86	USP8055KQF33
<i>Letras Externas</i> , euro 9.25% due 2004				011383351			XS0113833510	
<i>Letras Externas</i> , euro 10% due 2007				012452870			XS0124528703	
<i>Letras Externas</i> , euro Fixed-rate due 2028		04011MAR1	04011NAR9			008730261	US04011MAR16	US04011NAR98
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2006		04011MAL4	04011NAL2			008730202	US04011MAL46	US04011NAL29
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2011		04011MAM2	04011NAM0			008730229	US04011MAM29	US04011NAM02
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2016		04011MAN0	04011NAN8			008730237	US04011MAN02	US04011NAN84
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2021		04011MAP5	04011NAP3			008730245	US04011MAP59	US04011NAP33
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2026		04011MAQ3	04011NAQ1		010794862	008730253	US04011MAQ33	US04011NAQ16
<i>Letras Externas</i> , euro 8.50% due 2010 ²				008927782			XS0089277825	
<i>Letras Externas</i> , euro 10.50% 2000 and 7% 2001-2004 due 2004	P8055KDQ5			009696075			XS0096960751	
<i>Letras Externas</i> , euro 7.125% due 2002 ²				009831487			XS0098314874	
<i>Letras Externas</i> , British pounds sterling 10% due 2007	P8055KAJ4			007724373			XS0077243730	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 11% due 2003				007053142			XS0070531420	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% due 2007				007189834			XS0071898349	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 1.6% due 2004 ²				007639724			XS0076397248	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10% 1997 - 1999 and 7.625 % 1999-2007 due 2007				007850239			XS0078502399	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9.25 % 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004				008080925			XS0080809253	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 9% 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004				008105758			XS0081057589	
<i>Letras Externas</i> , Italian lira 10.375% 1998-2000 and 8% 2001-2009 due 2009	P8055KBM6			008483248			XS0084832483	

<u>Titoli in Sofferenza</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 2.5% due 2005			008859086		XS0088590863	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 38)			006549098		XS0065490988	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 40)			006612555		XS0066125559	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 36)			006491081		XS0064910812	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 6% due 2005			007080816		XS0070808166	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 4.4% due 2004			007624930		XS0076249308	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 3.5% due 2009			010035406		XS0100354066	
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar LIBOR+5.75% due 2004	04011MAS9	04011NAS7		009590684	US04011MAS98	US04011NAS71
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75)						
Strip Interest ½			14224041		XS0142240414	
Strip Interest 02/02			14231129		XS0142311298	
Strip Interest 03/02			14231137		XS0142311371	
Strip Interest 04/02			14231170		XS0142311702	
Strip Interest 05/02			14231196		XS0142311967	
Strip Interest 06/02			14231218		XS0142312189	
Strip Interest 07/02			14231234		XS0142312346	
Strip Interest 08/02			14231269		XS0142312692	
Strip Interest 09/02			14231277		XS0142312775	
Strip Interest 10/02			14231293		XS0142312932	
Strip Interest 11/02			14231307		XS0142313070	
Strip Interest 12/02			14231323		XS0142313237	
Strip Interest 01/03			14231374		XS0142313740	
Strip Interest 02/03			14231463		XS0142314631	
Strip Interest 03/03			14231536		XS0142315364	
Strip Interest 04/03			14231587		XS0142315877	
Strip Interest 05/03			14231625		XS0142316255	
Strip Interest 06/03			14231641		XS0142316412	
Strip Interest 07/03			14231676		XS0142316768	
Strip Interest 08/03			14231684		XS0142316842	
Strip Interest 09/03			14231714		XS0142317147	
Strip Interest 10/03			14231757		XS0142317576	
Strip Interest 11/03			14231773		XS0142317733	
Strip Interest 12/03			14231781		XS0142317816	
Strip Interest ¼			14231811		XS0142318111	
Strip Interest 02/04			14231854		XS0142318541	

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest ¾				14231919			XS0142319192		
Strip Interest 04/04				14231935			XS0142319358		
Strip Interest 05/04				14232010			XS0142320109		
Strip Principal 05/11/03				14242414			XS0142424141		
Strip Principal 08/11/03				14242619			XS0142426195		
Strip Principal 11/11/03				14242678			XS0142426781		
Strip Principal 02/11/04				14242759			XS0142427599		
Strip Principal 05/11//04				14242813			XS0142428134		
Letras Externas, U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224297			XS0142242972		
Strip Interest 02/02 T.7				14246541			XS0142465417		
Strip Interest 03/02 T.7				14246576			XS0142465763		
Strip Interest 04/02 T.7				14246592			XS0142465920		
Strip Interest 05/02 T.7				14246614			XS0142466142		
Strip Interest 06/02 T.7				14246665			XS0142466654		
Strip Interest 07/02 T.7				15078979			XS0150789799		
Strip Interest 08/02 T.7				15085312			XS0150853124		
Strip Interest 09/02 T.7				15085339			XS0150853397		
Strip Interest 10/02 T.7				15085347			XS0150853470		
Strip Interest 11/02 T.7				15085355			XS0150853553		
Strip Interest 12/02 T.7				15085363			XS0150853637		
Strip Interest 01/03 T.7				15740523			XS0157405233		
Strip Interest 02/03 T.7				15740647			XS0157406470		
Strip Interest 03/03 T.7				15740809			XS0157408096		
Strip Interest 04/03 T.7				15740876			XS0157408765		
Strip Interest 05/03 T.7				15740906			XS0157409060		
Strip Interest 06/03 T.7				15740914			XS0157409144		
Strip Interest 07/03 T.7				17014943			XS0170149438		
Strip Interest 08/03 T.7				17015036			XS0170150360		
Strip Interest 09/03 T.7				17015087			XS0170150873		
Strip Interest 10/03 T.7				17015125			XS0170151251		
Strip Interest 11/03 T.7				17015290			XS0170152903		
Strip Interest 12/03 T.7				17015427			XS0170154271		
Strip Interest 01/04 T.7				17969072			XS0179690721		
Strip Interest 02/04 T.7				17969153			XS0179691539		
Strip Interest 03/04 T.7				17969242			XS0179692420		
Strip Interest 04/04 T.7				17969447			XS0179694475		
Strip Interest 05/04 T.7				18880571			XS0188805716		

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 05/11/03 T.7				16933139			XS0169331393		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16935239			XS0169352399		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16935379			XS0169353793		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16935468			XS0169354684		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16935565			XS0169355657		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74)									
Strip Interest 01/02				14223908			XS0142239085		
Strip Interest 02/02				14227687			XS0142276871		
Strip Interest 03/02				14227768			XS0142277689		
Strip Interest 04/02				14227946			XS0142279461		
Strip Interest 05/02				14228128			XS0142281285		
Strip Interest 06/02				14228179			XS0142281798		
Strip Interest 07/02				14228225			XS0142282259		
Strip Interest 08/02				14228268			XS0142282689		
Strip Interest 09/02				14228276			XS0142282762		
Strip Interest 10/02				14228349			XS0142283497		
Strip Interest 11/02				14228381			XS0142283810		
Strip Interest 12/02				14228390			XS0142283901		
Strip Interest 01/03				14228420			XS0142284206		
Strip Interest 02/03				14228519			XS0142285195		
Strip Interest 03/03				14228756			XS0142287563		
Strip Interest 04/03				14228772			XS0142287720		
Strip Interest 05/03				14228829			XS0142288298		
Strip Interest 06/03				14228861			XS0142288611		
Strip Interest 07/03				14228918			XS0142289189		
Strip Interest 08/03				14229027			XS0142290278		
Strip Interest 09/03				14229078			XS0142290781		
Strip Interest 10/03				14229159			XS0142291599		
Strip Interest 11/03				14229230			XS0142292308		
Strip Interest 12/03				14229272			XS0142292720		
Strip Interest ¼				14229299			XS0142292993		
Strip Interest 02/04				14229418			XS0142294189		
Strip Interest ¾				14229485			XS0142294858		
Strip Interest 04/04				14229515			XS0142295152		
Strip Interest 05/04				14229566			XS0142295665		
Strip Principal 05/11/05				14245405			XS0142454056		
Strip Principal 08/11/03				14245472			XS0142454726		
Strip Principal 11/11/03				14245847			XS0142458479		

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 02/11/04				14245936			XS0142459360		
Strip Principal 05/11/04				14245987			XS0142459873		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224203			XS0142242030		
Strip Interest 02/02 T.7				14246177			XS0142461770		
Strip Interest 03/02 T.7				14246231			XS0142462315		
Strip Interest 04/02 T.7				14246274			XS0142462745		
Strip Interest 05/02 T.7				14246347			XS0142463479		
Strip Interest 06/02 T.7				14246444			XS0142464444		
Strip Interest 07/02 T.7				15042583			XS0150425832		
Strip Interest 08/02 T.7				15047470			XS0150474707		
Strip Interest 09/02 T.7				15047631			XS0150476314		
Strip Interest 10/02 T.7				15047828			XS0150478286		
Strip Interest 11/02 T.7				15047992			XS0150479920		
Strip Interest 12/02 T.7				15048115			XS0150481157		
Strip Interest 01/03 T.7				15739762			XS0157397620		
Strip Interest 02/03 T.7				15739886			XS0157398867		
Strip Interest 03/03 T.7				15739924			XS0157399246		
Strip Interest 04/03 T.7				15739932			XS0157399329		
Strip Interest 05/03 T.7				15739959			XS0157399592		
Strip Interest 06/03 T.7				15739983			XS0157399832		
Strip Interest 07/03 T.7				17014781			XS0170147812		
Strip Interest 08/03 T.7				17014811			XS0170148117		
Strip Interest 09/03 T.7				17014838			XS0170148380		
Strip Interest 10/03 T.7				17014846			XS0170148463		
Strip Interest 11/03 T.7				17014854			XS0170148547		
Strip Interest 12/03 T.7				17014889			XS0170148893		
Strip Interest 01/04 T.7				17966546			XS0179665466		
Strip Interest 02/04 T.7				17968416			XS0179684161		
Strip Interest 03/04 T.7				17968688			XS0179686885		
Strip Interest 04/04 T.7				17968734			XS0179687347		
Strip Interest 05/04 T.7				18879921			XS0188799216		
Strip Principal 05/11/03 T.7				16930601			XS0169306015		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16932388			XS0169323887		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16932523			XS0169325239		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16932639			XS0169326393		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16932698			XS0169326989		
Bonds, German deutsche mark 7% due 2004	P8055KAF2			007425279			DE0001904308		

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, German deutsche mark 8% due 2009	P8055KAW5			008115036			DE0001954907		
Bonds, German deutsche mark 7.875 % due 2005				008902712			DE0002488509		
Bonds, German deutsche mark 14% 1999 - 2000 and 9% 2001-2008 due 2008	P8055KCQ6			009213457			DE0001767101		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2002 10.5%	P1024ECK6			006115667			DE0001300200		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2003 10.25%	P1024ECX8			006295690			DE0001308609		
Bonds, German deutsche mark 2006 11.25%	P1024EDG4			006505724			DE0001319507		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2011	P1024EDP4			006615490			DE0001325017		
Bonds, German deutsche mark 9% due 2003				006937985			DE0001340909		
Bonds, German deutsche mark 12% due 2016	P1024EDU3			006937993			DE0001340917		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2026	P1024EDV1			007080239			DE0001348100		
Bonds, German deutsche mark 8.5% due 2005	P1024EEB4			007208324			DE0001354751		
Bonds, euro 11% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KKB0			008421285			DE0001974608		
Bonds, euro 8% 1999-2002, 8.25% 2002-2006 and 9% 2007-2010 due 2010	P8055KCB9			008819530			DE0002483203		
Bonds, euro 9% due 2003				011250858			DE0002466208		
Bonds, euro 10% due 2007	P8055KGF6			011674445			DE0005450258		
Bonds, euro 9% due 2006	P8055KDM4			009662979			DE0002998952		
Bonds, euro 10% due 2004	P8055KET8			010463661			DE0004500558		
Bonds, euro 9.75% due 2003	P8055KEQ4			010419328			DE0003538914		
Bonds, euro 10.25% due 2007	P8055KEZ4			010632471			DE0004509005		
Bonds, euro 15% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KCZ6			009474447			DE0002923851		
Bonds, euro 9.5% due 2004	P8055KDB8			009491929			DE0002929452		
Bonds, euro 9% due 2009	P8055KDT9			009746064			DE0003045357		
Bonds, euro 8.5% due 2004	P8055KDY8			009871608			DE0003089850		
Bonds, euro 9.25% due 2002	P8055KEH4			010254680			DE0003527966		
Bonds, Swiss franc 7% due 2003				007109873			CH0005458101		
Bonds, euro 8% due 2002				009519882			IT0006527292		
Bonds, euro EURIBOR + 4% due 2003				010016819			IT0006529769		
Samurai Bonds, Japanese yen 5% due 2002				007225113 007225156			JP503200ASC0		
Samurai Bonds, (Series 5) 5.40% due 2003				010551528 010551544			JP503200AWC2		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 6) 5.125% due 2004				011249965 011249884			JP503200A061		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 7) 4.85% 2000-2005				011732127 011732003			JP503200A095		

<u>Titoli in Sofferenza</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Discount Bonds, German deutsche mark DEM L+0.8125% due 2023				004327080			DE0004103015		
Par Bonds, German deutsche mark DEM 5.87% due 2023				004327098			DE0004103007		
Global Bonds, Argentine peso 10% 2001-2004 and 12% 2004-2008 due 2008				013027846			XS0130278467		
Global Bonds, euro 8.125% due 2008	P8055KBX2			008633347			XS0086333472		
Global Bonds, 7% 2001-2004 and 15.5% 2004-2008 due 2008	040114GF1			013027897			US040114GF14		
Global Bonds, U.S. dollar 12.25% due 2018	040114GG9			013027935			US040114GG96		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031 (capitalized)	040114GH7			013027994			US040114GH79		
Discount Bonds, U.S. dollar L+0.8125% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BQ1			004311817			XS0043118172 XS0043118339		
Par Bonds, U.S. dollar 6% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BN8			004311914			XS0043119147 XS0043119576		
Bonds, U.S. dollar floating rate L + 0.8125% (BR) and (RG)	P04981CE7			004312023			XS0043120236 XS0043120582 XS0043120822		
Global Bonds, U.S. dollar 8.375% due 2003	040114AH3			004785428			US040114AH34		
Alternative Participation Instruments, U.S. dollar 4% due 2013				001522990			XS0015229908		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2006	040114AN0			007022140			US040114AN02		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2017	040114AR1			007321473			US040114AR16		
Global Bonds, U.S. dollar 9.75% due 2027	040114AV2			008010129			US040114AV28		
Adjustable Margin Bonds, U.S. dollar due November 2002 (Span 02)	040114AW0			008307385			US040114AW01		
Bonds, U.S. dollar variable rate due 2005 (FRAN)	040114AX8			008607184			US040114AX83		
Global Bonds, U.S. dollar amortizing 8.875% due 2029	040114BD1			009529985			US040114BD11		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2005	040114AZ3			009272780			US040114AZ32		
Global Bonds, U.S. dollar 12.125% due 2019	040114BC3			009515755			US040114BC38		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2009	040114BE9			009639713			US040114BE93		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2003 (Series E)	040114BK5			010302960			US040114BK53		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2004 (Series F)	040114BL3			010302978			US040114BL37		
Global Bonds, U.S. dollar 10.25% due 2030	040114GB0			011453040			US040114GB00		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031	P8055KGV1			012370750			USP8055KGV19		
Global Bonds, U.S. dollar 12.375% due 2012	040114GD6			012425040			US040114GD65		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2020	040114FB1			010730554			US040114FB19		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2010	040114FC9			010909899			US040114FC91		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2015	040114GA2			011259197			US040114GA27		

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, Spanish peseta 7.5% due 2002	P04981EP0			007611960			ES0273541013		
Bonds, euro 14% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 ^z				009611215			DE0002966900		
Bonds, euro 10% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 (fungible)				010345758			XS0103457585		
Bonds, 1992 (Bonex 92)							ARARGE030122		
Bonds, 1992 (Bonex 92) March 2002 interest coupon							ARARGE044404		
Bontes, 9.9375% due 2027							ARARGE032136		
Bontes, 11.25% due 2004							ARARGE032409		
Bontes, 11.75% due 2006							ARARGE033076		
Bontes, 11.75% due 2003							ARARGE032573		
Bontes, 12.125% due 2005							ARARGE032581		
Bontes, 8.75% due 2002							ARARGE031633		
Bontes, variable rate ENCUESTA+ 3.2% due 2003							ARARGE032086		
Bono del Gobierno Nacional, 9% due 2002 (RML)							ARARGE033233		
Pagaré o Bono del Gobierno Nacional, variable rate ENCUESTA + 5.8% due 2006							ARARGE033340		
Bono Pagaré, Series A ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE033449		
Bono Pagaré, Series B BADLAR + 3% due 2002							ARARGE033456		
Bono Pagaré, Series C BADLAR + 0.75% due 2002							ARARGE033464		
Bono Pagaré, Series III ENCUESTA + 4% due 2002							ARARGE032714		
Bono Pagaré, Series IV ENCUESTA + 3.3% due 2002							ARARGE032862		
Bono Pagaré, Series V ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE032953		
Bono Pagaré, Series VI ENCUESTA + 4.35% due 2004							ARARGE033084		
Pagaré, fixed rate Series I 14.75% due 2002 (HEXAGON II)							ARARGE03D206		
Pagaré, fixed rate Series II 14.75% due 2002 (HEXAGON III)							ARARGE03D214		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR III)							ARARGE033415		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR IV)							ARARGE033431		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4% due 2005 (HEXAGON IV)							ARARGE033522		
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC I)							ARARGE033472		

Titoli in Sofferenza	CUSIP		Common Code		ISIN	
		144A	REGS		144A	REGS
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR I)					ARARGE033266	
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR II)					ARARGE033274	
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC II)					ARARGE033480	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pre 6)					ARARGE033183	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4)				004590619	ARP04981DG19	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043901	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044032	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon March 2002					ARARGE044198	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2)				004309979	ARP04981BA66	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043927	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044008	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon March 2002					ARARGE044164	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4)				009172521	ARARGE031773	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon December 2001					ARARGE043877	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE044073	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044230	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6)				009650636	ARARGE032177	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043851	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 4 th Series (Pro 8)					ARARGE033191	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10)					ARARGE033217	

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10) Interest Coupon							ARARGE043836		
Treasury Bonds, capitalized interest 11.49128% 2000-2020							ARARGE03D222		
Capitalized Certificates, U.S. dollar 10.5% 1998-2018							ARARGE03D230		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds				007821859			ARARGE030114		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons January 2002							ARARGE044081		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons February 2002							ARARGE043992		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons March 2002							ARARGE044156		
<i>Ferrobonos</i>							ARARGE030056		
<i>Letra del Tesoro</i> 90 due March 2002							ARARGE033134		
<i>Letra del Tesoro</i> 105 due February 2002							ARARGE033738		
<i>Letra del Tesoro</i> 106 due March 2002							ARARGE033746		
<i>Letra del Tesoro</i> 108 due February 2002							ARARGE033795		
<i>Letra del Tesoro</i> 109 due March 2002							ARARGE033803		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3)				004590520			ARP04981DH91		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043893		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044057		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044214		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1)				004316347			ARP04981BV04		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043919		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044016		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044172		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3)				013035997			ARARGE031781		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due December 2001							ARARGE043885		

<u>Titoli in Sofferenza</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002					ARARGE044065	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002					ARARGE044222	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5)			009592342		ARARGE032185	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5) Amortizing Payment Coupon due January 2002					ARARGE043869	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9)					ARARGE033225	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9) Payment Coupon due January 2002					ARARGE043844	
<i>Letes Bice</i> due July 2002					ARARGE03D248	
<i>Derechos Creditorios</i>					ARARGE03D255	

MODELLO DI TITOLO

QUESTO TITOLO GLOBALE (“TITOLO”) E’ UN TITOLO GLOBALE REGISTRATO, SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL’INDENTURE A CUI SI FA RIFERIMENTO QUI DI SEGUITO ED E’ REGISTRATO A NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, IN QUALITÀ DI SOGGETTO DESIGNATO DAL DEPOSITARIO COMUNE PER EUROCLEAR BANK S.A./N.V., IN QUALITÀ DI OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR (“EUROCLEAR”) E CLEARSTREAM BANKING, SOCIETÀ ANONYME (“CLEARSTREAM, LUXEMBOURG”). QUESTO TITOLO NON PUO’ ESSERE SCAMBIATO, IN TUTTO O IN PARTE, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTO TITOLO, IN TUTTO O IN PARTE, PUO’ ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL DEPOSITARIO COMUNE O DA UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL’INDENTURE.

I SOLI PAGAMENTI DOVUTI IN RELAZIONE A TALE TITOLO SONO PAGAMENTI CONDIZIONATI A E PARAMETRATI ALL’ANDAMENTO DEL PIL DELLA REPUBBLICA ARGENTINA. L’AMMONTARE NOZIONALE DI TALE TITOLO, COME DI SEGUITO INDICATO, SARÀ UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER DISTRIBUIRE TALI PAGAMENTI TRA I TITOLARI DI TALE TITOLO.

I TITOLARI DI TALE TITOLO NON SONO LEGITTIMATI A RICEVERE PAGAMENTI IN LINEA CAPITALE O A TITOLO DI INTERESSI IN RAGIONE DI TALE AMMONTARE NOZIONALE.

TALE TITOLO È STATO EMESSO COME UNA SINGOLA UNITÀ CON UN’OBBLIGAZIONE DI DEBITO EMESSA AI SENSI DELL’INDENTURE A CUI SI FA DI SEGUITO RIFERIMENTO. FINO ALLA DATA DI SEPARAZIONE A CUI SI FA QUI RIFERIMENTO, TALE TITOLO PUÒ SOLO ESSERE OFFERTO, VENDUTO, O ALTRIMENTI TRASFERITO COME PARTE DI O INSIEME A TALE UNITÀ.

REPUBBLICA ARGENTINA

TITOLO GLOBALE REGISTRATO

N. Cusip: 040114 GM 6

ISIN: US040114GM64

Rappresentativo di

Titoli PIL denominati in dollari

Ammontare Nozionale originario in dollari

Data di separazione: [_____]

Ai sensi delle disposizioni di seguito indicate, la REPUBBLICA ARGENTINA (“la Repubblica”), in cambio del valore ricevuto, promette di pagare a favore di Cede & Co. o degli assegnatari registrati, l'Importo di Pagamento (come di seguito definito nel paragrafo 1(e) dei termini e delle condizioni di seguito indicate (il “Regolamento”)) ai sensi del Regolamento. L'Importo di Pagamento, se dovuto, dovrà essere pagato il 15 dicembre di ogni anno successivo all'Anno di Riferimento rilevante (come definito nel paragrafo 1(e) del Regolamento) (ciascuna di tali date, una Data di Pagamento), a cominciare dal 15 dicembre 2006 per terminare non oltre la Data di Scadenza (come definita nel paragrafo 1(e) del Regolamento).

Come di seguito indicato nel paragrafo 2(c) del Regolamento, se una data per il pagamento di un Importo di Pagamento non è un Giorno Lavorativo, nessun pagamento sarà effettuato fino il Giorno Lavorativo successivo e nessun interesse o altra somma saranno dovuti in relazione a tale pagamento posticipato.

Le previsioni contenute nella legenda relative al Depositario sopra indicato sono parte integrante dei termini di questo Titolo e con la relativa accettazione ciascun Titolare Registrato di tale Titolo accetta di essere soggetto e vincolarsi ai termini ed alle previsioni eventualmente indicati in tale legenda.

Questo Titolo è retto da (i) l'Indenture datata [_____] aprile 2005, tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di trustee (il “Trustee”), come eventualmente modificata (l'“Indenture”) i cui termini sono qui incorporati per rinvio, (ii) l'Autorizzazione per i Titoli PIL, come definita nell'Indenture, datata [_____] aprile 2005, come eventualmente modificata (l'“Autorizzazione per i Titoli PIL”) e (iii) il Regolamento, come integrato o modificato dall'Autorizzazione Supplementare per i Titoli PIL (come definita nell'Indenture) della Repubblica per tale Titolo, i cui termini sono qui incorporati per rinvio. Questo Titolo potrà per qualsiasi aspetto godere degli stessi benefici propri degli altri Titoli PIL ai sensi dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL e del Regolamento.

A seguito di qualsiasi aumento o riduzione dell'ammontare nozionale qui evidenziato, nonché di qualsiasi scambio di tutta o parte di tale Titolo per Titoli Non Dematerializzati ai sensi dell'Indenture, tale Titolo sarà modificato nell'Allegato A per riflettere le modifiche all'ammontare nozionale qui evidenziato.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante ad alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee.

I termini espressi con lettere maiuscole qui usati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nel Regolamento, e, se non definiti nel Regolamento, nell'Autorizzazione per i Titoli PIL e nell'Indenture.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data:

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è uno dei Titoli PIL della serie indicata nel retro ed emesso ai sensi dell'Indenture e dell'Autorizzazione per i Titoli PIL.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

ALLEGATO A

TABELLA DEGLI INCREMENTI E DELLE DIMINUZIONI IN LINEA CAPITALE

Data	Ammontare in Linea Capitale dei Titoli Non Dematerializzati	Ammontare in Linea Capitale Residuale del Titolo Globale	Iscrizione effettuata da
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

[MODELLO DEL RETRO DEI TITOLI]

TERMINI E CONDIZIONI

1. Definizioni generali. a) Questo titolo appartiene ad una delle serie di Titoli PIL della Repubblica Argentina (la "Repubblica") debitamente approvate (ciascuna delle quali è qui indicata come la "Serie") (ciascun titolo appartenente alla Serie è qui indicato come il "Titolo" e collettivamente come i "Titoli") ed emessi o da emettere in una o più Serie (collettivamente indicate come i "Titoli PIL") ai sensi del contratto di *indenture* datato [•] aprile 2005 tra la Repubblica e The Bank of New York in qualità di *trustee* (il "Trustee"), come eventualmente modificato (l' "Indenture") e dell'autorizzazione per i Titoli PIL (come definita nell'*Indenture*) datata [•] aprile 2005, come eventualmente modificata (l' "Autorizzazione per i Titoli PIL"). I Titolari Registrati dei Titoli saranno titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall'*Indenture* e dall'*Autorizzazione per i Titoli PIL*, che si intenderanno da essi conosciuti. Una copia sia dell'*Indenture* sia dell'*Autorizzazione per i Titoli PIL* è depositata e consultabile presso il Corporate Trust Office del Trustee sito nella città di Londra. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 15, la Repubblica dichiara e garantisce di aver compiuto e portato a termine in stretta osservanza di ogni legge applicabile tutti gli atti, condizioni e adempimenti necessari per la creazione, il perfezionamento e, ove applicabile, l'emissione dell'*Indenture*, dell'*Autorizzazione per i Titoli PIL* e dei Titoli e per far sì che gli stessi integrino valide ed efficaci obbligazioni della Repubblica di cui può essere richiesta esecuzione in conformità alle rispettive disposizioni. I termini espressi con le lettere iniziali maiuscole che sono utilizzati e non definiti nel presente Titolo avranno il significato loro attribuito nell'*Autorizzazione per i Titoli PIL* o altrimenti nell'*Indenture*. Nei casi in cui le disposizioni dell'*Autorizzazione per i Titoli PIL* o dell'*Indenture* siano in contrasto disposizioni di tale Titolo, saranno queste ultime ad essere rilevanti ai fini di tale Titolo.

(b) Ogni Titolo sarà inizialmente emesso come parte di una Unità che comprenderà tale Titolo e un Titolo di Debito emesso ai sensi dell'*Indenture*. Questo Titolo non potrà essere offerto, venduto o altrimenti trasferito da tale Unità fino al [] 2005, data in cui l'Unità verrà dissolta e tale Titolo potrà essere offerto, venduto o altrimenti trasferito indipendentemente.

(c) I Titoli possono essere emessi solo in forma nominativa, senza cedole e sono rappresentati da uno o più titoli globali nominativi (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Globale") detenuti da o per conto della Persona o delle Persone che, ai sensi dell'*Indenture*, sono incaricate dalla Repubblica di agire in qualità di depositario di tali Titoli Globali (il "Depositario"). I Titoli emessi in forma non dematerializzata (ciascuno dei quali è qui indicato come il "Titolo Non Dematerializzato") saranno disponibili solo nelle specifiche circostanze indicate nell'*Indenture*. I Titoli ed i relativi trasferimenti saranno registrati come indicato dalla Sezione 2.6 dell'*Indenture*. Ogni persona in nome della quale sarà intestato un Titolo (ciascuno un "Titolare Registrato") può (nella più ampia misura consentita da ogni legge applicabile) essere considerata in qualsiasi momento, da chiunque e per qualsiasi scopo quale proprietario esclusivo di tale Titolo indipendentemente da qualsiasi comunicazione o documento relativo a proprietà, furto, perdita.

(d) I Titoli possono essere emessi nelle denominazioni autorizzate di 1,00 dollaro e multipli interi di 1,00 dollaro superiori a tale importo.

(e) I termini che seguono, come di seguito utilizzati, hanno rispettivamente il significato sotto indicato:

"PIL Nominale Attuale" indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL Reale per quell'Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

"PIL Reale Attuale" indica, per ogni Anno di Riferimento, il Prodotto Interno Lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento misurato in prezzi costanti per l'Anno di Prezzi Base come pubblicato dall'INDEC.

"Crescita del PIL Reale Attuale" indica, per ogni Anno di Riferimento, la variazione percentuale nel PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento rispetto al PIL Reale Attuale per l'Anno di Riferimento immediatamente precedente; fatto salvo il fatto che, se l'Anno dei Prezzi di Base impiegato dall'INDEC per determinare il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento e per l'Anno di Riferimento precedente dovessero differire, il PIL Reale Attuale per l'Anno di Riferimento immediatamente precedente verrà a questi fini misurato utilizzando i prezzi costanti per l'Anno dei Prezzi di Base applicato all'Anno di Riferimento in relazione al quale la Crescita del PIL Reale Attuale è stata determinata.

“PIL Eccedente Disponibile” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo in Peso pari a (i) 5% del PIL Eccedente per tale Anno di Riferimento, moltiplicato per (ii) l'Unità di Coefficiente Valutario.

Ai fini della corresponsione dei pagamenti di seguito indicati, il PIL Eccedente Disponibile sarà convertito in euro utilizzando il libero tasso di cambio medio di mercato tra Peso e dollaro durante i 15 giorni precedenti il 31 dicembre dell'Anno di Riferimento rilevante.

“PIL di Base” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'importo indicato nella tabella seguente per ciascuno di tali anni:

Anno di Riferime	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993)	Anno di Riferime	PIL di Base (in milioni di Peso ai prezzi 1993)
2005	287.012,52	2020	458.555,87
2006	297.211,54	2021	472.312,54
2007	307.369,47	2022	486.481,92
2008	317.520,47	2023	501.076,38
2009	327.968,83	2024	516.108,67
2010	338.675,94	2025	531.591,93
2011	349.720,39	2026	547.539,69
2012	361.124,97	2027	563.965,88
2013	372.753,73	2028	580.884,85
2014	384.033,32	2029	598.311,40
2015	395.554,32	2030	616.260,74
2016	407.420,95	2031	634.748,56
2017	419.643,58	2032	653.791,02
2018	432.232,88	2033	673.404,75
2019	445.199,87	2034	693.606,89

fatto salvo che, se l'Anno dei Prezzi Base impiegato dall'INDEC per calcolare il PIL Reale Attuale dovesse essere in qualsiasi momento un anno solare diverso dall'anno 1993, il PIL di Base per ogni Anno di Riferimento sarà adattato di conseguenza moltiplicando il PIL di Base per tale Anno di Riferimento (come indicato nella tabella sopra) per una frazione al cui numeratore vi sarà il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato sulla base dei prezzi costanti per l'Anno dei Prezzi Base e al denominatore il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento misurato ai prezzi costanti del 1993.

“Crescita del PIL di Base” indica, per tale Anno di Riferimento, la variazione percentuale nel PIL di Base per tale Anno di Riferimento rispetto al PIL di Base per l'Anno di Riferimento immediatamente precedente, fatto salvo che, ai soli fini del calcolo della Crescita del PIL di Base per l'Anno di Riferimento 2005, la Repubblica Argentina considererà il PIL di Base per il 2004 pari a 275.275,06 di Peso (a prezzi costanti del 1993 in milioni di Peso).

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno escluso (i) il sabato o la domenica oppure (ii) un giorno in cui gli istituti bancari o i trust sono autorizzati o obbligati dalla legge, dalla normativa secondaria o da un provvedimento esecutivo a rimanere chiusi nella città di Buenos Aires.

“Data di Calcolo” indica, per ogni Anno di Riferimento, l'1 novembre dell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

“PIL Eccedente” indica, per ogni Anno di Riferimento, la differenza, se positiva (espressa in miliardi di Peso) tra il PIL Nominale Attuale per tale Anno di Riferimento e il PIL di Base Nominale per l'Anno di Riferimento. Tutti i calcoli necessari a calcolare il PIL Eccedente sulla base delle informazioni pubblicate dall'INDEC saranno effettuati dal Ministero dell'Economia (come di seguito definito) e tali calcoli saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, ogni *trustee* nella qualità di *paying agent*, ogni altro *trustee paying agent* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto da parte del Ministero dell'Economia.

“Data di Scadenza” indica la prima data tra (i) 15 dicembre 2035 e (ii) la Data di Pagamento in cui la l'ammontare complessivo di tutti i pagamenti effettuati dalla Repubblica come di seguito indicato, è pari all'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL, considerato che l'ammontare complessivo di tali pagamenti non supererà mai l'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL.

“Pagamento Finale” indica ogni pagamento dovuto come di seguito specificato alla Data di Scadenza.

“Indice di Deflazione del PIL” indica, per ogni Anno di Riferimento, il numero che risulta dalla divisione tra (i) il Prodotto Interno Lordo dell'Argentina per tale Anno di Riferimento e calcolato ai prezzi correnti per tale Anno di Riferimento, come pubblicato dall'INDEC e (ii) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento.

“INDEC” indica l'Instituto Nacional de Estadística y Censos della Repubblica Argentina.

“Ministero dell'Economia” indica, il Ministero dell'Economia e della Produzione della repubblica Argentina.

“PIL di Base Nominale” indica, per ogni Anno di Riferimento, un importo pari al PIL di Base per tale Anno di Riferimento moltiplicato per l'Indice di Deflazione del PIL per tale Anno di Riferimento.

“Data di Scambio Originaria” indica l'[●] aprile 2005.

“Importo di Pagamento” indica, per ogni Data di Pagamento, un importo pari a (i) il PIL Eccedente Disponibile (convertito in dollari) per l'Anno di Riferimento corrispondente a tale Data di Pagamento, moltiplicato per (ii) l'ammontare nozionale di tale Titolo in circolazione a tale Data di Pagamento; fatto salvo che, se per una Data di Pagamento l'Importo di Pagamento determinato secondo quanto sopra specificato dovesse superare, se sommato a tutti i precedenti Importi di Pagamento pagati dalla Repubblica secondo quanto di seguito specificato, l'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL, l'Importo di Pagamento a tale Data di Pagamento sarà piuttosto pari all'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL meno la somma di tutti i precedenti Importi di Pagamento. L'Importo di Pagamento sarà determinato dal Ministero dell'Economia alla Data di Calcolo precedente la Data di Pagamento rilevante. Tutti i calcoli effettuati dal Ministero dell'Economia, secondo quanto di seguito specificato, saranno vincolanti per il Trustee, il Conservatore del Registro, ogni *trustee* nella qualità di *paying agent*, ogni altro *trustee paying agent* e tutti i Titolari Registrati di tale Titolo, fatti salvi i casi di malafede, dolo o errore manifesto da parte del Ministero dell'Economia.

“Data di Pagamento” indica, per ogni Anno di Riferimento, il 15 dicembre dell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento a cominciare dal 15 dicembre 2006.

“Anno di Riferimento” indica ogni anno solare a partire dall'anno 2005 (incluso) fino al 2034 (incluso).

“Unità di Coefficiente Valutario” indica il numero 0,015387.

“Anno dei Prezzi Base” indica il 1993, fatto salvo che se l'anno solare utilizzato dall'INDEC ai fini del calcolo del PIL Reale Attuale dovesse essere in un qualsiasi momento diverso dal 1993, l'Anno dei Prezzi Base indicherà tale diverso anno.

2. Pagamenti e Trustee Paying Agent.

(a) Ferme le condizioni di cui al paragrafo 2(b) di seguito indicate, a ogni Data di Pagamento la Repubblica pagherà al soggetto al cui nome tale Titolo è registrato alla fine dell'orario lavorativo alla Data di Registrazione (come di seguito definita) in relazione alla corrispondente Data di Pagamento, un importo pari all'Importo di Pagamento, se dovuto, per tale Data di Pagamento. La Repubblica effettuerà tali pagamenti in fondi resi immediatamente disponibili e nella moneta o valuta avente corso legale negli Stati Uniti per il pagamento di debiti pubblici e privati. La Repubblica effettuerà tali pagamenti (i) versando al Trustee o al *trustee* nella qualità di *paying agent* l'Importo di Pagamento, se dovuto, relativo a tale pagamento, con fondi immediatamente disponibili non oltre le ore 13:00 (ora locale) al luogo di pagamento, non più tardi del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento rilevante; e (ii) chiedendo al Trustee di detenere questi fondi in *trust* nell'interesse del Trustee e dei titolari di interessi beneficiari su tale Titolo (secondo i rispettivi interessi) e di effettuare un bonifico bancario di tale importo a Cede & Co in qualità di titolare registrato di tale Titolo. Cede & Co riceverà tali fondi in *trust* nell'interesse dei beneficiari a cui saranno distribuiti proporzionalmente sulla base dell'ammontare nozionale di tale Titolo da ciascuno di essi detenuto. Salvo quanto di seguito specificato, la Repubblica può, nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili, effettuare pagamenti secondo quanto di seguito indicato, se dovuti, sui Titoli inviando a mezzo posta o richiedendo al Trustee di inviare a mezzo posta, prelevando dai fondi resi disponibili dalla Repubblica a tal scopo, un assegno a favore dell'avente diritto, alla data di scadenza del pagamento o prima di essa, all'indirizzo indicato sul registro dei titoli tenuto dal Conservatore del Registro alla applicabile data di registrazione. La Repubblica annuncerà ogni pagamento di seguito indicato prima della Data di Pagamento rilevante attraverso un annuncio al Trustee o mediante comunicato come indicato nel successivo paragrafo 12.

La data di registrazione relativa ad ogni Data di Pagamento coinciderà con il quindicesimo giorno precedente tale data (ciascuno di tali giorni, la "Data di Registrazione"), indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un Giorno Lavorativo, fatta salva la cancellazione di tale Titolo a seguito di trasferimento o scambio successivi a tale Data di Registrazione e precedenti a tale Data di Pagamento. Salvo quanto diversamente qui previsto (i) l'obbligo della Repubblica di effettuare i pagamenti di seguito indicati, se dovuti, non sarà stato adempiuto fintantoché tali pagamenti non siano ricevuti dai Titolari Registrati di tale Titolo e (ii) i Titolari Registrati saranno legittimati a ricevere il Pagamento Finale, se dovuto, secondo quanto di seguito specificato solo alla consegna di tale Titolo al *trustee paying agent* per il conseguente annullamento.

Né La Repubblica, né il Trustee né qualsiasi altro *paying agent* che dovesse essere designato come tale dal Trustee (ciascuno di essi, un "*trustee paying agent*") avranno alcuna responsabilità né obbligo in relazione a qualsiasi circostanza inerente le registrazioni di, o i pagamenti in relazione a, interessi beneficiari su tale Titolo, nonché per la conservazione, supervisione o correzione di ogni registrazione relativa a tali interessi beneficiari.

(b) Salvo quanto diversamente di seguito previsto, i Titolari Registrati di tale Titolo non saranno legittimati a ricevere alcun pagamento ai sensi di tale Titolo in relazione all'Anno di Riferimento a meno che (i) il PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento è maggiore del PIL di Base per tale Anno di Riferimento e (ii) la Crescita del PIL Reale Attuale per tale Anno di Riferimento è maggiore della Crescita del PIL di Base per tale Anno di Riferimento e (iii) l'ammontare complessivo di tutti i pagamenti effettuati dalla Repubblica come di seguito specificato, se sommati all'importo di tale pagamento, non è superiore all'Ammontare Massimo dei Pagamenti sui Titoli PIL.

(c) Qualsiasi pagamento dovuto ad una Data di Pagamento che non corrisponde a un Giorno Lavorativo (oppure, nel caso del Luxembourg Trustee Paying Agent, come definito nel paragrafo 2(d), che corrisponde a un giorno in cui gli istituti bancari o le società di trust e in Lussemburgo sono obbligati o autorizzati per legge a rimanere chiusi) può non essere effettuato in tale giorno, ma nel Giorno Lavorativo successivo (o, nel caso di un Luxembourg Trustee Paying Agent, il giorno immediatamente successivo in cui gli istituti bancari o le società di trust non sono obbligati o autorizzati per legge a rimanere chiusi) con la stessa validità ed efficacia della Data di Pagamento prevista, restando esclusa la maturazione di qualsiasi interesse per il periodo a partire da tale Data di Pagamento e successivo ad essa.

(d) Sino a quando uno qualsiasi dei Titoli rimanga in circolazione, il Trustee nominerà, a spese della Repubblica, un *paying agent* e un *transfer agent* in una città dell'Europa occidentale con il compito di effettuare il pagamento e i trasferimenti dei Titoli (che sarà il Lussemburgo, nella misura in cui i Titoli siano quotati alla Borsa del Lussemburgo e la legge applicabile richieda la nomina di tali agenti in Lussemburgo), nonché un Conservatore del Registro e un *paying agent* con uffici nella città di Londra. Il Trustee ha nominato inizialmente The Bank of New York (Luxembourg) S.A. quale Luxembourg Trustee Paying Agent e Transfer Agent dei Titoli, nonché [] come *trustee* nella qualità di *paying agent*. Il Trustee manterrà altresì un *trustee paying agent* in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non è obbligato a dedurre o trattenere nessuna

imposta ai sensi della Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2000 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva. In base a quanto indicato, la Repubblica avrà il diritto in qualsiasi momento di ordinare al Trustee di porre fine a qualunque di tali incarichi e di nominare qualsiasi altro agente del pagamento o del trasferimento nelle eventuali altre località ritenute opportune per effettuare i pagamenti a favore dei Titolari Registrati. Nonostante quanto sopra, il *trustee paying agent* e qualsiasi altro *trustee paying agent* nominato ai sensi del presente Regolamento saranno agenti esclusivamente del Trustee e la Repubblica non avrà alcun potere o relazione diretta con il *trustee* nella qualità di *paying agent* e qualsiasi altro *trustee paying agent*.

(e) Tutti i fondi pagati al Trustee ai sensi di tale Titolo saranno da questi conservati in *trust* esclusivamente nel proprio interesse e nell'interesse dei Titolari Registrati dei Titoli per poi essere impiegati dal Trustee per i pagamenti dovuti su tale Titolo o al Trustee nel termine e nel modo stabilito in questo Regolamento, e i Titolari Registrati di tale Titolo potranno, nei limiti di quanto previsto nel seguente periodo, rivolgersi solo al Trustee per ottenere qualsiasi pagamento a cui avranno diritto. Tutti i fondi depositati dal Trustee per i pagamenti (compresi gli Importi Aggiuntivi) in relazione a tale Titolo che non siano richiesti per cinque anni o per qualunque minore periodo di prescrizione previsto dalla legge dopo che tale denaro in relazione ai pagamenti sia divenuto scaduto e pagabile, deve essere restituito senza interessi alla Repubblica dietro sua richiesta scritta, e il titolare di ciascun Titolo può in seguito rivolgersi solo alla Repubblica per qualsiasi Pagamento al quale tale Titolare Registrato possa avere diritto.

3. Tassazione. Tutti i pagamenti relativi a questo Titolo da parte della Repubblica saranno esenti da, e senza ritenuta fiscale o deduzione per o a causa di, qualsiasi, presente o futura, imposta, tassa, sovrattassa, contributo governativo di qualsiasi natura applicata, riscossa, incassata, trattenuta o accertata da o nei confini della Repubblica o da qualsiasi autorità che abbia la facoltà di imporre tributi (collettivamente indicati come "Imposte"), a meno che tale ritenuta fiscale o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso, la Repubblica dovrà versare ai Titolari Registrati di questo Titolo gli importi aggiuntivi ("Importi Aggiuntivi") o necessari affinché i titolari ricevano tali Importi di Pagamento come gli avrebbero ricevuti se nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata applicata; con l'eccezione che nessun importo aggiuntivo sarà pagabile come di seguito indicato (i) a un titolare (o a un terzo per conto di un Titolare Registrato) qualora questi sia responsabile per tali Imposte relative a questo Titolo a causa di una sua relazione con la Repubblica diversa dalla mera detenzione di tale Titolo o dalla percezione dei pagamenti; (ii) nel caso in cui tale ritenuta o deduzione è effettuata su un pagamento ad una persona fisica ed è richiesta dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2003/48/CE o qualsiasi altra Direttiva che attui le conclusioni della riunione ECOFIN del 26-27 novembre 2000 sulla tassazione del risparmio o qualsiasi legge attuativa di, o conforme a, o introdotta per conformarsi a, tale Direttiva; (iii) presentato al pagamento da o per conto di un Titolare Registrato al quale sarebbe stato possibile evitare la ritenuta fiscale o deduzione presentando tale Titolo ad un altro *trustee paying agent* in uno Stato Membro dell'Unione o (iv) presentato al pagamento per più di 30 giorni dopo la Data Rilevante, come qui definita, fatto salvo il caso in cui il Titolare Registrato avrebbe avuto diritto a ricevere Importi Aggiuntivi su presentazione dello stesso Titolo per il Pagamento nell'ultimo giorno di tale periodo di 30 giorni.

La "Data Rilevante" relativa a ogni Titolo indica la data in cui il relativo Pagamento giunge a scadenza o (se l'intero ammontare della somma pagabile in tale data non sia stato ricevuto dal Trustee a tale data o prima della stessa) la data in cui i Titolari Registrati sono debitamente informati che tale somma è stata ricevuta ed è disponibile per il pagamento. Qualsiasi riferimento qui effettuato ai termini Importi di Pagamento o pagamenti dovuti come di seguito specificato include qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile in relazione a questo Titolo.

4. Ordine di Soddisfazione e Impegno di Negative pledge. (a) I Titoli rappresenteranno obblighi diretti, incondizionati, non garantiti e non subordinati della Repubblica. Ciascuna Serie sarà *pari passu* con ciascuna delle altre Serie, senza alcuna preferenza dell'una sull'altra per priorità cronologica di emissione, valuta di Pagamento o per qualsiasi altra causa, e quantomeno di pari grado con tutto il restante Indebitamento Esterno (come di seguito definito) della Repubblica presente e futuro, non garantito e non subordinato

(b) Sino a quando qualsiasi Titolo resta in circolazione (come stabilito al successivo paragrafo 22(f)), salve le eccezioni di seguito indicate, la Repubblica non costituirà né consentirà la sussistenza di alcun diritto di privilegio, pegno, ipoteca, garanzia, atto di *trust*, vincolo o altro onere o accordo preferenziale che abbia l'effetto concreto di costituire un titolo preferenziale ("Privilegio") su tutta o parte dei suoi beni o entrate per garantire qualsiasi Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica a meno che, a quella data o in precedenza, le obbligazioni della Repubblica ai sensi dei Titoli (i) siano state garantite egualmente e

proporzionalmente con tale indebitamento, o (ii) godano di altra garanzia reale o personale, indennità o altro accordo approvato dai Titolari Registrati dei Titoli (come stabilito al paragrafo 22).

In deroga a quanto sopra indicato, la Repubblica può consentire la sussistenza di:

(i) qualsiasi Privilegio su propri beni per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica sorto allo scopo di finanziare l'acquisizione di tali beni; qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(ii) qualsiasi Privilegio esistente su propri beni alla data della loro acquisizione per garantire l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica e qualsiasi rinnovo o proroga di tale Privilegio che è limitato ai beni inizialmente gravati dallo stesso per garantire qualsiasi rinnovo o proroga del finanziamento inizialmente garantito;

(iii) qualsiasi Privilegio costituito in connessione con le operazioni contemplate dal Programma di Finanziamento della Repubblica Argentina del 23 Giugno 1992 inviato alla comunità bancaria internazionale con la comunicazione del 23 Giugno 1992 dal Ministero dell'Economia e dei Lavori e Servizi Pubblici dell'Argentina (il "Programma di Finanziamento del 1992") e della relativa documentazione attuativa, compreso qualsiasi Privilegio per garantire le obbligazioni assunte ai sensi degli strumenti finanziari garantiti emessi secondo quanto ivi previsto (i "Par e Discount Bonds del 1992") e qualsiasi Privilegio che garantisca l'indebitamento in essere a tale data nella misura richiesta per essere egualmente e proporzionalmente garantito con i Par e Discount Bonds del 1992;

(iv) qualsiasi Privilegio esistente alla data dell'Indenture;

(v) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno della Repubblica emesso dietro restituzione o cancellazione di qualsiasi Par e Discount Bonds del 1992 o la somma in linea capitale di qualunque debito in essere al 23 Giugno 1992, in entrambi i casi, nella misura in cui tale Privilegio è stato costituito per garantire tale Indebitamento Pubblico su una base comparabile ai Par e Discount Bonds del 1992;

(vi) qualsiasi Privilegio gravante sulle Obbligazioni Par e Discount del 1992; e

(vii) qualsiasi Privilegio che garantisca l'Indebitamento Pubblico Esterno assunto allo scopo di finanziare tutti o parte dei costi di acquisizione, realizzazione o sviluppo di un progetto; resta inteso che (a) i Titolari Registrati di tale Indebitamento Pubblico Esterno siano espressamente d'accordo nel limitare il loro diritto ai beni e ai profitti di tale progetto quale fonte principale del rimborso dell'Indebitamento Pubblico Esterno e (b) i propri beni sui quali tale Privilegio è stato concesso siano composti esclusivamente da questi beni.

Ai fini di questo Regolamento:

"Indebitamento Esterno" indica le obbligazioni (diverse dai Titoli) assunte a fronte di prestiti in denaro o rappresentate da strumenti finanziari, obbligazioni, *notes* o altri simili strumenti denominati o pagabili, o che sono pagabili su richiesta del possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica, fermo restando che nessun Indebitamento Interno in Valuta Estera, come di seguito definito, costituirà un Indebitamento Esterno.

"Indebitamento Pubblico Esterno Non in Sofferenza" indica il Debito estero pubblico emesso alla o dopo la Data di Scambio Originaria.

"Indebitamento Pubblico Esterno" indica qualsiasi Indebitamento Esterno della, o garantito dalla, Repubblica che (i) è offerto pubblicamente o collocato privatamente sui mercati finanziari, (ii) è emesso nella forma di, o rappresentato da, obbligazioni, *notes* o altri strumenti finanziari o qualsiasi garanzia degli stessi e (iii) è, o era destinato alla data di emissione ad essere quotato, negoziato o scambiato su qualsiasi mercato regolamentato, sistema di negoziazione automatico o mercato over-the-counter (compresi titoli idonei alla vendita ai sensi della *Rule 144A* del U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") (o qualsiasi legge successiva o regolamentazione analoga)).

“Indebitamento Interno in Valuta Estera” comprende (i) le seguenti obbligazioni nella misura in cui non sono ridenominate in Pesos ai sensi della legge Argentina ed in tal modo convertite in Indebitamento Interno: (a) Bonos del Tesoro emessi con il Decreto n. 1527/91 e il Decreto n. 1730/91, (b) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 23982 e con il Decreto n. 2140/91, (c) Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales emessi con la Legge n. 23982 e il Decreto n. 2140/91, (d) Bonos de la Tesorería a 10 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 211/92 e il Decreto n. 526/92, (e) Ferrobonos emessi con il Decreto n. 52/92 e il Decreto n. 526/92 e (f) Bonos de Consolidación de Regalías Hidrocarburíferas a 16 Años de Plazo emessi con il Decreto n. 2284/92 e il Decreto n. 54/93; (g) Letras de Tesorería en Dólares Estadounidenses emessi con le leggi del bilancio annuale della Repubblica, comprese le Letras de Tesorería emesse con la Legge n. 24156 e il Decreto n. 340/96, (h) Bonos de Consolidación emessi con la Legge n. 24411 e il Decreto n. 726/97; (i) Bonos Externos de la República Argentina emessi con la Legge n. 19686 del 15 giugno 1972, (j) Bonos del Tesoro a Mediano Plazo en Dólares Estadounidenses emessi con la Legge n. 24156 ed il Decreto n. 340/96, e (k) Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses emessi con i Decreti n. 905/2002, 1836/2002 e 7396/2003; (ii) qualsiasi debito emesso in cambio, o in sostituzione, del debito riferito al (i) qui sopra; e (iii) qualsiasi altro indebitamento pagabile, in base alle disposizioni dello stesso, o che può essere pagabile a richiesta dal possessore, in una valuta diversa dalla valuta legale della Repubblica che sia (a) offerto esclusivamente all'interno della Repubblica o (b) emesso in pagamento, cambio, sostituzione, adempimento o ricambio dell'indebitamento pagabile nella valuta legale della Repubblica.

5. Inadempimento. (a) Ciascuno degli eventi qui di seguito indicati rappresenta un “Evento di Inadempimento” ai sensi dei Titoli:

(i) *Mancato pagamento:* la Repubblica non effettua il pagamento di ciascuno di tali Importi di Pagamento pagabile secondo quanto di seguito specificato se dovuto e tale inadempimento si protrae per 30 giorni; o

(ii) *Violazione di Altri Obblighi:* la Repubblica non esegue o non adempie uno o più obblighi di seguito indicati ai sensi dell'Autorizzazione per i Titoli PIL o dell'Indenture e tale inadempimento non è sanabile o non è sanato entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Repubblica della notifica scritta di richiesta di rimedio a tale inadempimento inviata dal Trustee; o

(iii) *Validità:* la validità dei Titoli è contestata dalla Repubblica.

(b) I titolari che detengono in totale almeno il 50% dell'ammontare nozionale dei Titoli in circolazione in quel momento possono rinunciare a qualsiasi inadempimento esistente, per conto di tutti i titolari dei Titoli, se (A) in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento la Repubblica abbia depositato presso il Trustee una somma sufficiente a pagare tutte i pagamenti inadempiti relativi ai Titoli come pure le spese ed il compenso ragionevolmente dovuti al Trustee; e (B) tutti gli altri Eventi di Inadempimento siano stati sanati.

(c) Al verificarsi di un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica, immediatamente dopo averne avuto conoscenza, dovrà inviare una notifica scritta al Trustee. Entro i 15 giorni successivi alla conoscenza del verificarsi di un evento che tramite la notifica o il passare del tempo o entrambi, a meno che corretto, sanato o rinziato, diventa un Evento di Inadempimento indicato al paragrafo 5(a), la Repubblica dovrà trasmetterne notifica scritta al Trustee.

6. Riacquisto dei Titoli da parte della Repubblica in base alla Capacità di Pagamento Sopravvenuta. Ai sensi delle previsioni contenute nel presente paragrafo 6, la Repubblica accetta e si impegna ad utilizzare la eventuale Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta per ogni anno solare a partire dal 2004, incluso, fino al 2009, incluso, per il riacquisto di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza. Tutto l'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza così riacquistato sarà annullato in conformità ai relativi regolamenti. Tali riacquisti verranno effettuati entro i dodici mesi successivi alla fine di ciascun anno solare. In ogni caso, la Repubblica determinerà nella sua piena discrezionalità quale Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza riacquistare. Tali riacquisti potranno essere effettuati, ad esclusiva discrezione della Repubblica, tramite offerta pubblica, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, nessun Titolo dallo stesso detenuto ai sensi del paragrafo 12.

Ai sensi del presente Regolamento:

“Servizio del Debito Annuale” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la somma di (i) qualsiasi pagamento ai titolari delle Nuove Obbligazioni ai sensi dei relativi regolamenti; (ii) qualsiasi pagamento ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza ai sensi dei relativi regolamenti, ma soltanto qualora i regolamenti di tali Titoli in Sofferenza siano stati modificati successivamente alla Data Iniziale di Scambio, e (iii) qualsiasi pagamento fatto ai titolari di qualsiasi Titolo in Sofferenza in seguito a sentenze emesse dai tribunali delle giurisdizioni competenti o a transazioni successive al giudizio concluse con l'attore in relazione a qualsiasi di tali sentenze.

“Capacità di Pagamento Annuale Sopravvenuta” indica, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, la differenza tra gli Obblighi di Pagamento Annuale relativi a tale anno e il Servizio del Debito Annuale relativo a tale anno.

“Obblighi di Pagamento Annuale” indicano, in relazione a ciascun anno solare a partire dal 2004, incluso, e fino al 2009, incluso, le somme sotto indicate per ciascun anno:

Anno solare	Obblighi di Pagamento Annuale (in milioni di dollari)
2004	891,0
2005	973,2
2006	1007,0
2007	1042,2
2008	1078,9
2009	1615,5

“Nuove Obbligazioni” indica i Titoli e le obbligazioni elencati nell'Allegato B.

“Titoli in Sofferenza” indica i titoli emessi dalla Repubblica come indicati nell'Allegato C.

“Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza” indica:

- (i) qualsiasi Nuova Obbligazione in circolazione; e
- (ii) qualsiasi obbligazione in circolazione della Repubblica diversa dai Titoli in Sofferenza.

“Offerta” indica qualsiasi sistema di offerta competitiva attraverso il quale i titolari dell'Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza sono invitati a presentare offerte competitive per la vendita alla Repubblica di qualsiasi Indebitamento Pubblico Non in Sofferenza da essi detenuto.

7. Riacquisto di Titoli da parte della Repubblica con il PIL Eccedente. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, la Repubblica si impegna ad utilizzare il 5% del PIL Eccedente in relazione ad ogni Anno di Riferimento per il riacquisto di Nuove Obbligazioni in circolazione. Tutte le Nuove Obbligazioni in questo modo riacquistate saranno annullate secondo i regolamenti applicabili alle stesse. Tali riacquisti verranno effettuati durante l'anno solare successivo alla Data di Calcolo dei pagamenti dovuti per l'Anno di Riferimento rilevante. In ogni caso, l'Argentina determinerà nella sua piena discrezionalità quali Nuove Obbligazioni saranno riacquistate. Tali riacquisti potranno essere effettuati, a discrezione dell'Argentina mediante Offerta, sul mercato secondario o altrimenti. Nessun Titolare Registrato di Nuove Obbligazioni potrà chiedere che l'Argentina riacquisti, o offra di riacquistare, i Titoli dallo stesso detenuti ai sensi del presente paragrafo 7. La Repubblica annuncerà ciascuno di tali riacquisti da condurre attraverso Offerta mediante comunicato su diversi quotidiani come descritto nel paragrafo 12.

8. Acquisto di Titoli da parte della Repubblica. La Repubblica può in qualsiasi momento comprare o acquisire qualsiasi Titolo in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo sul mercato, tramite negoziazioni private o altrimenti. I Titoli comprati o acquisiti dalla Repubblica possono, a discrezione della stessa, essere tenuti, rivenduti o consegnati al Trustee per la cancellazione, ma qualsiasi Titolo in tal modo acquistato dalla Repubblica può essere emesso o venduto nuovamente soltanto in conformità al *Securities Act* ed alle altre leggi applicabili.

9. Sostituzione, scambio e trasferimento di Titoli. (a) Se un Titolo viene danneggiato o alterato, distrutto, smarrito o rubato, il Trustee dovrà autenticare e consegnare un nuovo Titolo, nei termini eventualmente richiesti dalla Repubblica e dal Trustee, in cambio e in sostituzione del Titolo rovinato o alterato o in luogo e in sostituzione del Titolo distrutto, smarrito o rubato. In qualsiasi caso di danneggiamento, alterazione, distruzione, perdita o furto, il richiedente del Titolo sostitutivo deve fornire alla Repubblica e al Trustee una manleva così come eventualmente richiesta dalla Repubblica e dal Trustee, nonché fornire una prova che li soddisfi della distruzione, perdita o furto di tale Titolo e del relativo diritto di proprietà. In ciascun caso di danneggiamento o alterazione di un Titolo, il titolare deve consegnare al Trustee il Titolo danneggiato o alterato. Inoltre, prima di emettere qualsiasi Titolo sostitutivo, la Repubblica può richiedere il pagamento di una somma sufficiente a coprire la spesa di qualsiasi marca da bollo, imposta o contributo governativo che potrebbe essere a tal proposito richiesta e qualsiasi altra relativa spesa (compresi i costi e le spese del Trustee). Se qualsiasi Titolo scaduto o la cui scadenza è prevista entro 15 giorni viene danneggiato o alterato o risulta apparentemente distrutto, perso o rubato, la Repubblica può pagare o autorizzare il Pagamento di questo Titolo senza l'emissione di un Titolo sostitutivo.

(b) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, uno o più Titoli possono essere scambiati con un Titolo o più Titoli dello stesso ammontare nozionale complessivo nella stessa valuta o nella diversa valuta autorizzata richiesta dal Titolare Registrato, tramite la consegna di tale Titolo o Titoli presso l'ufficio del Conservatore del Registro, o presso l'ufficio di qualsiasi agente del trasferimento, insieme a una richiesta scritta dello scambio. Qualsiasi registrazione del trasferimento o scambio sarà effettuata solo se la Repubblica accetterà la documentazione riguardante il titolo e l'identità del richiedente conformemente alla regolamentazione applicabile che la Repubblica può di volta in volta concordare con il Trustee.

(c) Nei termini e alle condizioni stabilite nell'Indenture, un Titolo può essere trasferito per intero o in parte dal titolare o dai titolari tramite consegna del Titolo per la registrazione del trasferimento al Corporate Trust Office del Trustee nella città di New York o presso l'ufficio di un agente del trasferimento, debitamente girato, o accompagnato da un atto scritto di trasferimento approvato dalla Repubblica e dal Conservatore del Registro o qualsiasi altro agente del trasferimento, a seconda dei casi, debitamente sottoscritto dal titolare o dai titolari o dal suo procuratore o dai loro procuratori debitamente autorizzati per iscritto.

(d) Al Titolare Registrato del Titolo non sarà addebitata alcuna spesa per il servizio relativo agli scambi di Titoli in diversa valuta o per la registrazione di trasferimenti; tuttavia la Repubblica e il Trustee possono addebitare alla parte richiedente un qualsiasi trasferimento, scambio o registrazione dei Titoli una somma sufficiente per coprire qualsiasi marca da bollo o altra imposta o contributo governativo richiesto in ordine a tale trasferimento, scambio o registrazione.

10. Trustee. Per una descrizione degli obblighi, delle immunità e dei diritti del Trustee ai sensi dell'Indenture è fatto rinvio all'Indenture medesima, e gli obblighi del Trustee nei confronti del relativo Titolare Registrato qui indicati sono soggetti a tali immunità e diritti.

11. Esecuzione. Fatta eccezione per quanto previsto alla Sezione 4.9 dell'Indenture in relazione al diritto di qualsiasi Titolare Registrato di un Titolo di promuovere l'esecuzione del pagamento degli importi dovuti ad ogni Data di Pagamento (o considerato che tale Titolo potrà essere emendato o modificato ai sensi del paragrafo 22), nessun Titolare Registrato di un Titolo avrà alcun diritto né potrà avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture, dell'Autorizzazione dei Titoli PIL o dei Titoli per avviare qualsivoglia procedimento legale, azione o causa, secondo equità o diritto o ai sensi o in relazione all'Indenture o ai Titoli, o per qualsiasi altra azione indicata di seguito o prevista dall'Autorizzazione per i Titoli PIL o dall'Indenture, ad eccezione dei seguenti casi:

(a) il Titolare Registrato ha previamente inviato al Trustee notifica scritta dell'inadempimento e della sua continuazione in relazione ai Titoli;

(b) i Titolari Registrati di una quota non inferiore al 25% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli in circolazione hanno trasmesso una richiesta scritta al Trustee per avviare tale azione, procedimento legale o causa in nome proprio come Trustee ai sensi dell'Indenture;

(c) tale Titolare Registrato o tali Titolari Registrati hanno fornito al Trustee un adeguato indennizzo e/o garanzia a copertura di costi, spese e responsabilità da affrontare in relazione a tale iniziativa;

(d) il Trustee nei 60 giorni successivi al ricevimento di tale notifica, richiesta e indennizzo e/o garanzia non ha avviato nessuna azione, procedimento legale o causa; e

(e) nessuna istruzione incompatibile con tale richiesta scritta è stata fornita al Trustee ai sensi della Sezione 4.11 dell'Indenture;

Restando peraltro inteso, ed espressamente convenuto da ciascun Titolare Registrato dei Titoli con qualsiasi altro Titolare Registrato dei Titoli e con il Trustee, che nessun Titolare Registrato o Titolari Registrati avranno alcun diritto né potranno avvalersi di alcuna clausola dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL o dei Titoli per influenzare negativamente, interferire o pregiudicare i diritti di qualsiasi altro Titolare Registrato di Titoli o per ottenere la priorità o la preferenza rispetto a qualsiasi altro Titolare Registrato, o per imporre qualsiasi diritto previsto dall'Indenture, dall'Autorizzazione per i Titoli o dai Titoli, eccetto nel modo qui previsto e per un equo, proporzionale e comune vantaggio di tutti i Titolari Registrati dei Titoli. Fatto salvo quanto sopra, per la protezione e applicazione di questo paragrafo, ogni Titolare Registrato e il Trustee hanno diritto alla più ampia manleva che può essere concessa per legge o secondo equità. La Repubblica riconosce espressamente, in riferimento al diritto di ogni Titolare Registrato di attuare un rimedio ai sensi dell'Indenture, dell'Autorizzazione per i Titoli e dei Titoli, il diritto di qualsiasi titolare di interesse beneficiario sui Titoli a perseguire tale rimedio in riferimento alla parte di questo Titolo Globale che rappresenta l'interesse in tale Titolo detenuto da tale beneficiario come se fossero stati emessi Titoli in Forma Certificata.

12. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inviate ai Titolari Registrati dei Titoli verranno (i) trasmesse tramite posta prepagata di prima classe agli indirizzi dei Titolari Registrati come indicati nel Registro e (ii) pubblicate su il *Financial Times*, il *The Wall Street Journal* e in spagnolo su un giornale a larga diffusione in Argentina come individuato dalla Repubblica. Finché i Titoli sono quotati sulla Borsa del Lussemburgo o su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Repubblica pubblicherà anche tutte queste comunicazioni su giornali a larga diffusione in Lussemburgo e in Italia, rispettivamente. Se in un qualsiasi momento la pubblicazione su il *Financial Times* e il *The Wall Street Journal* non fosse attuabile, le notifiche saranno ritenute valide se pubblicate in un giornale di lingua inglese con ampia diffusione nelle rispettive aree di distribuzione come stabilito dalla Repubblica con l'approvazione del Trustee. Ogni notifica sarà considerata eseguita alla data della pubblicazione o, se pubblicata più volte o in date diverse, alla data della prima pubblicazione.

Tutte le comunicazioni inviate al Trustee relative a questi Titoli verranno indirizzate a One Canada Square, 48th Floor, London, E14, 5AL, Attention: Corporate Trust Administration e le notifiche inviate alla Repubblica in relazione ai Titoli saranno indirizzate a Ministry of Economy and Production, Hipólito Yrigoyen 250, Piso 10, Oficina 1029, 1310 Buenos Aires, Argentina, Attention: Subsecretaria de Financiamiento. Tali comunicazioni dovranno essere consegnate di persona o inviate a mezzo posta prepagata di prima classe o via fax, a condizione che, nel caso di trasmissione via fax, venga data conferma telefonica all'indirizzo suddetto. Ogni notifica sarà efficace, nel caso di consegna effettuata di persona, al momento della consegna, nel caso di consegna a mezzo posta prepagata di prima classe sette (7) giorni lavorativi dopo la consegna e, in caso di consegna via fax, al momento della conferma telefonica.

Tutte le comunicazioni indirizzate al Trustee ai sensi del presente Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto e in inglese e si riterranno efficaci alla data di ricezione.

13. Successive Emissioni di Titoli. La Repubblica può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli, realizzare ed emettere ulteriori titoli di debito classificati *pari passu* con i Titoli e aventi termini e condizioni identici a quello dei Titoli, in modo tale che i titoli di debito ulteriori possano essere consolidati e formare un'unica Serie con i Titoli in circolazione; restando inteso che tali titoli di debito ulteriori non abbiano, per gli scopi della tassazione federale del reddito statunitense (senza considerare il fatto che i Titolari Registrati di questi titoli di debito ulteriori sono soggetti alle leggi fiscali federali statunitensi), uno sconto di emissione maggiore rispetto a quello dei Titoli a partire alla data di emissione di questi Titoli ulteriori.

14. Prescrizione. Tutte le richieste di risarcimento nei confronti della Repubblica per il pagamento degli importi dovuti (compresi i Pagamenti Addizionali) si prescriveranno entro cinque anni a partire dalla data in cui tale pagamento è dovuto per la prima volta, o un periodo più breve se previsto dalla legge.

15. Autenticazione. Questo Titolo non sarà valido né vincolante a nessun fine fino a quando il relativo certificato di autenticazione non sarà stato sottoscritto con firma manuale dal o per conto del Trustee.

16. Diritto applicabile. Questo Titolo verrà governato da, ed interpretato in conformità con, il diritto dello Stato di Inghilterra e Galles senza considerare i relativi principi del diritto internazionale privato, ad eccezione dell'autorizzazione e sottoscrizione da parte della Repubblica, che sarà governata dalle leggi della Repubblica stessa.

17. Giurisdizione. (a) Salvo il disposto del paragrafo 20, la Repubblica si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali inglesi e dei tribunali della Repubblica (ciascuno, un "Tribunale Specifico") in relazione a qualsiasi procedimento legale, azione o causa intentati nei propri confronti o aventi ad oggetto le sue proprietà, beni o entrate con riferimento ai Titoli di queste Serie, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture ("Procedimento Correlato"). La Repubblica concorda che una sentenza finale non appellabile in qualsiasi Procedimento Correlato ("Sentenza Correlata") sarà definitiva e vincolante e potrà essere eseguita in qualsiasi Tribunale Specifico o in qualsiasi altro tribunale alla cui giurisdizione la Repubblica è o potrebbe essere soggetta (gli "Altri Tribunali"), tramite un procedimento legale in forza di tale sentenza.

(b) La Repubblica rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente, nella più ampia misura consentita dalla legge, a qualsiasi contestazione che possa d'ora in avanti sollevare in relazione a Procedimenti Correlati instaurati in un Tribunale Specifico, sia fondata su giurisdizione, residenza o domicilio, sia sostenendo che i Procedimenti Correlati siano stati instaurati in un *forum non conveniens*.

18. Consenso alla Notifica. In conformità al paragrafo 20, la Repubblica nomina [____], nel suo ufficio ubicato al [____], e, nel caso in cui tale persona non venga mantenuta dalla Repubblica quale proprio agente per tali fini, la Repubblica nominerà [____], per agire in qualità di proprio agente autorizzato (l' "Agente Autorizzato"), al quale può essere indirizzata la notifica relativa a qualsiasi Procedimento Correlato o azione o procedura per far applicare o eseguire qualsiasi Sentenza Correlata retta dal diritto inglese in entrambi i casi contro di essa in qualsiasi tribunale inglese. Tale incarico sarà irrevocabile fino alla Data di Scadenza e non prima che tutti gli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento non siano stati versati al Trustee conformemente alle presenti disposizioni e fino a quando il Trustee non abbia trasmesso notifica ai Titolari Registrati, in conformità con le presenti disposizioni, della disponibilità di tali somme per il Pagamento, restando inteso che, qualora per qualsiasi ragione l'Agente Autorizzato non fosse più in grado di agire come tale o di mantenere un ufficio nella città di Londra, la Repubblica provvederà a nominare un'altra persona nella città di Londra, scelta a propria discrezione, in qualità di Agente Autorizzato. Prima della data di emissione di qualsiasi Titolo di questa Serie, la Repubblica deve ottenere il consenso di [____] per l'incarico di Agente autorizzato e una copia della sua accettazione dovrà essere trasmessa al Trustee. La Repubblica dovrà intraprendere qualsiasi azione, compresa la presentazione di tutti i documenti e atti che possano essere necessari a mantenere tale incarico pienamente valido ed efficace come predetto. La notifica di atti all'Agente Autorizzato all'indirizzo indicato qui sopra, o come sarà modificato all'interno della città di Londra, tramite notifica trasmessa dall'Agente autorizzato a ciascuna parte interessata, sarà considerata, a tutti gli effetti, una notifica efficace nei confronti della Repubblica.

Nulla di quanto stabilito in questo paragrafo 18 influirà sul diritto del Trustee o (relativamente ad azioni legali o procedimenti da parte di un Titolare Registrato come consentite dall'Indenture e da questo Titolo) del Titolare Registrato di avviare un procedimento legale in qualsiasi altro modo consentito dalla legge, né influirà sul diritto del Trustee o di qualsiasi Titolare Registrato di intraprendere un'azione o procedimento nei confronti della Repubblica o di una sua proprietà presso i tribunali di altre giurisdizioni.

La nomina e l'accettazione della giurisdizione indicata ai precedenti paragrafi 17 e 18 si intendono efficaci innanzi a qualsiasi tribunale a seguito della sottoscrizione del presente Titolo senza ulteriore azione da parte della Repubblica e la presentazione di una copia conforme di questo Titolo quale prova di tale rinuncia sarà considerata prova definitiva ed incontrovertibile di tale consenso.

19. Rinuncia all'Immunità. (a) Fatto salvo il paragrafo 20, nei limiti in cui la Repubblica o qualunque sua entrata, attività o proprietà, in qualunque giurisdizione in cui qualsiasi Tribunale Specifico è ubicato, innanzi al quale qualsiasi Procedimento Correlato possa in qualsiasi momento essere instaurato contro di essa o una delle sue entrate, attività o proprietà, o in qualunque giurisdizione in cui un Tribunale Specifico o Altri Tribunali siano collocati, innanzi ai quali qualunque procedimento legale, azione o causa possa in qualsiasi momento essere instaurata esclusivamente allo scopo di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata, possano godere di qualsiasi immunità da un procedimento legale, dalla giurisdizione di qualunque tribunale, dalla compensazione, da un sequestro precedente alla sentenza, da un pignoramento in esecuzione della sentenza, dall'esecuzione di una sentenza o da qualunque altro procedimento o rimedio legale o giudiziario o Sentenza Correlata, e nei limiti in cui in qualsiasi giurisdizione sia stata riconosciuta tale immunità, la

Repubblica rinuncia irrevocabilmente a tale immunità nella più ampia misura consentita dalle leggi di tale giurisdizione, compreso il Foreign Sovereign Immunities Act statunitense del 1976 (“Immunities Act”) (ed acconsente a concedere qualsiasi rimedio o emettere qualsiasi notifica in relazione a qualsiasi Procedimento Correlato o Sentenza Correlata come consentito dal diritto applicabile, incluso l’Immunities Act), restando inteso che tale rinuncia non dovrà estendersi a e la Repubblica rimarrà immune da e in relazione a qualsiasi causa, azione o procedimento o esecuzione di qualsiasi Sentenza Correlata avente ad oggetto (i) attività che costituiscano fondi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge N. 23928, come emendati, (ii) proprietà nel demanio pubblico localizzata nel territorio della Repubblica Argentina che ricade nell’ambito degli articoli 2337 e 2340 del Codice Civile della Repubblica, (iii) proprietà ubicata dentro o fuori del territorio della Repubblica che fornisce un servizio pubblico essenziale, (iv) proprietà (sia sotto forma di denaro contante, depositi bancari, titoli, obbligazioni di terze parti o qualunque altro sistema di pagamento) del governo argentino, delle amministrazioni statali e degli altri enti, correlate all’attuazione del bilancio statale, nell’ambito dell’articolo 67 della legge No. 11.672 (t.o. 1999), come integrato dalle sezioni 94, 95 e 96 della legge No. 25.401, (v) proprietà con diritto ai privilegi e immunità della Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna del 1961, (vi) proprietà non utilizzata per attività commerciali che ha diritto alle immunità dell’Immunities Act, (vii) proprietà impiegata da una missione diplomatica, governativa o consolare della Repubblica o (viii) proprietà di carattere militare o sotto il controllo di un’autorità militare o amministrazione per la difesa della Repubblica.

(b) Questa rinuncia all’immunità di Stato sovrano costituisce solo una rinuncia limitata e specifica per le finalità dei Titoli di questa Serie e dell’Indenture e in nessun caso dovrà essere interpretata come una rinuncia generale della Repubblica o in relazione ai procedimenti non riferiti ai Titoli di questa Serie o dell’Indenture. Nei limiti in cui questa rinuncia interessa la giurisdizione in cui è ubicato un Altro Tribunale, la Repubblica la estende esclusivamente ad esso allo scopo di consentire al Trustee o a un Titolare Registrato di Titoli di questa Serie di far applicare o eseguire una Sentenza Correlata.

20. Limitazione di azioni. La Repubblica si riserva il diritto di chiedere l’immunità sovrana secondo l’Immunities Act in riferimento alle azioni intraprese nei propri confronti in attuazione del diritto dei mercati finanziari federale o statale e la nomina di un Agente Autorizzato non è riferibile a queste azioni, ma senza pregiudizio per i diritti del Trustee, o degli altri soggetti determinati all’indennizzo o ai contributi previsti nella sezione 5.6 dell’Indenture.

21. Efficacia delle intestazioni. Le intestazioni dei paragrafi sono previste solo per comodità espositiva e non influiranno sull’interpretazione.

22. Modifiche. (a) Qualsiasi modifica, rettifica, supplemento, richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione prevista dall’Indenture, l’Autorizzazione per i Titoli PIL o da tale Regolamento (la “Modifica”) all’Indenture, all’Autorizzazione per i Titoli PIL o ai termini e condizioni dei Titoli di una o più Serie (compresi tali Titoli) può essere effettuata, concessa, o adottata conformemente a (i) una delibera scritta dei Titolari Registrati dei Titoli PIL della Serie interessata senza la necessità di un’assemblea, o (ii) per mezzo di un voto conforme dei Titolari Registrati dei Titoli PIL della Serie interessata adottato nel corso di un’assemblea dei Titolari Registrati, in ogni caso in conformità con le previsioni di questo paragrafo 22 e le altre disposizioni applicabili dei Titoli PIL della Serie interessata, dell’Autorizzazione per i Titoli PIL e dell’Indenture.

(b) È possibile effettuare modifiche al Regolamento di questi Titoli, all’Autorizzazione per i Titoli PIL o all’Indenture nei limiti in cui esso concerne i Titoli, e rinunciare al futuro adempimento degli stessi, con il consenso della Repubblica e con:

(i) nel caso di qualsiasi Materia Non Riservata (come definita qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un’assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 23, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al $66\frac{2}{3}\%$ del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o

(ii) nel caso di qualsiasi Materia Riservata (come definito qui di seguito), (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di un’assemblea dei Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 23, dai Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del

totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 75% del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione.

(c) Se la Repubblica propone una Modifica che costituisce una Materia Riservata ai sensi del Regolamento di questi Titoli ed ai sensi del Regolamento di almeno una delle altre Serie dei Titoli PIL, dell'Autorizzazione per i Titoli PIL, o ai sensi dell'Indenture nella misura in cui esso concerne questi Titoli ed almeno una delle altre Serie dei Titoli PIL, in entrambi i casi come parte di un'unica transazione, la Repubblica può scegliere di procedere conformemente a questo paragrafo 22(c) anziché al paragrafo 22(b), restando inteso che la Repubblica potrà revocare una tale scelta in qualsiasi momento e procedere invece ai sensi del paragrafo 22(b). La Repubblica può agire in tal modo senza osservare la procedura se il Trustee acconsente che il mancato rispetto della procedura non comporta alcun rilevante pregiudizio per i Titolari Registrati. In caso di effettuazione di tale scelta, è possibile effettuare qualunque Modifica di una Materia Riservata, e rinunciare al futuro adempimento di una Materia Riservata, con il consenso della Repubblica e con:

(i) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualunque assemblea di Titolari Registrati dei Titoli PIL di due o più Serie che potrebbero essere influenzate dalla Modifica proposta, opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 23, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 85% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli PIL allora in circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di non meno dell'85% del totale complessivo in ammontare nozionale dei Titoli PIL allora in circolazione di tutte queste Serie (considerate nell'insieme), e

(ii) (A) il voto conforme, espresso di persona o tramite delega debitamente autorizzata per iscritto, in occasione di qualsiasi assemblea di Titolari Registrati di questi Titoli opportunamente convocata e organizzata come specificato al successivo paragrafo 23, da parte dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66²/₃% del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione, o (B) con il consenso scritto dei Titolari Registrati di una quota non inferiore al 66²/₃% del totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli allora in circolazione.

Se i Titoli PIL di una qualunque Serie che potrebbe essere interessata da qualsiasi Modifica proposta conformemente a questo paragrafo 22(c) (compresi questi Titoli) vengono denominati in una valuta o unità monetaria diversa dal dollaro statunitense, il totale complessivo in ammontare nozionale di questi Titoli PIL ai fini della votazione corrisponderà al totale in dollari statunitensi che sarebbe stato ottenuto in cambio dell'ammontare nozionale di tali Titoli PIL alla data in cui qualunque modifica proposta viene sottoposta ai Titolari Registrati utilizzando [il cambio di mezzogiorno per l'acquisto del dollaro U.S.A. nella città di New York per la rimessa telegrafica di questa valuta o unità monetaria diversa dal dollaro U.S.A. a tale data come reso noto dalla Federal Reserve Bank di New York. Se nel momento in cui viene richiesto un voto conformemente a questo paragrafo 22(c), sono stati nominati diversi Trustee per questi Titoli e per qualunque altra Serie di Titoli PIL interessati da quel voto, il Trustee che agisce per la Serie (o Serie multiple, compresi questi Titoli) che ha l'ammontare nozionale complessivo più elevato dei Titoli di Debito in Circolazione interessati da quel voto sarà responsabile della gestione delle procedure di voto contemplate da questo paragrafo 22(c).

(d) La Repubblica e il Trustee possono, senza il voto o il consenso di alcun Titolare Registrato di Titoli, modificare questi Titoli, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture allo scopo di (A) incrementare gli obblighi della Repubblica a vantaggio dei Titolari Registrati dei titoli, (B) rinunciare a qualsiasi diritto o potere conferito alla Repubblica, (C) garantire i Titoli conformemente ai requisiti dei Titoli o in modo diverso, (D) risolvere qualsiasi incertezza, o risolvere, rettificare o integrare qualsiasi errore provato (a giudizio del Trustee) (E) effettuare cambiamenti minori di natura formale o tecnica (F) modificare i Titoli, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture nel modo stabilito dalla Repubblica e dal Trustee senza influire negativamente sull'interesse di alcun Titolare Registrato dei Titoli.

(e) Qualsiasi atto emesso da o per conto di qualsiasi Titolare Registrato di Titoli in relazione a qualsiasi consenso, a o voto a favore di, una Modifica al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture alla data di efficacia di tale atto sarà irrevocabile e diverrà definitivo e vincolante per tutti i successivi Titolari Registrati di questo Titolo o qualsiasi Titolo emesso direttamente o indirettamente in cambio o sostituzione o in alternativa di esso. Qualunque Modifica apportata al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture sarà definitiva e vincolante per tutti i Titolari Registrati di

questi Titoli, indipendentemente dalla circostanza che abbiano dato il proprio consenso o voto, e che una annotazione di tale Modifica sia realizzata sui Titoli. La notifica di qualsiasi Modifica al Regolamento di questi Titoli, all'Autorizzazione per i Titoli PIL o all'Indenture (tranne che al fine di risolvere qualsiasi ambiguità o di risolvere, rettificare o integrare qualsiasi provato (a giudizio del Trustee) o manifesto errore) verrà trasmessa a ogni Titolare Registrato di Titoli, come stabilito al precedente paragrafo 12.

I Titoli autenticati e consegnati dopo l'efficacia di qualsiasi Modifica possono recare un'annotazione nella forma approvata dal Trustee e dalla Repubblica con riguardo a qualsiasi materia oggetto di tale Modifica. I nuovi titoli modificati per essere conformi, secondo il Trustee e la Repubblica, a qualsiasi Modifica possono essere predisposti dalla Repubblica, autenticati dal Trustee (o qualsiasi responsabile dell'autenticazione incaricato conformemente all'Indenture) e consegnati in cambio dei Titoli in Circolazione.

Non è necessario il voto o il consenso dei Titolari Registrati dei Titoli per approvare la particolare forma di qualsiasi Modifica proposta: sarà sufficiente che questo voto o consenso ne approvi il contenuto.

(f) Per le finalità di questi Titoli,

Il termine "Materia Non Riservata" indica qualsiasi Modifica diversa da una Modifica che costituisca una Materia Riservata.

Il termine "in Circolazione" indica, con riferimento ai Titoli, i Titoli autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture, ad esclusione:

(i) dei Titoli annullati dal Trustee o consegnati al Trustee per l'annullamento o conservati dal Trustee per la una nuova emissione ma non più emessi dal Trustee; o

(ii) dei Titoli scaduti ai sensi dei relativi termini e rispetto ai quali l'obbligo della Repubblica di effettuare i relativi pagamenti sarà stato soddisfatto conformemente al Regolamento di tali Titoli; o

(iii) dei Titoli in alternativa ai quali o in sostituzione dei quali altri Titoli di una Serie siano stati autenticati e consegnati conformemente a questo Regolamento ed all'Indenture.

Restando inteso, tuttavia, che nello stabilire se i Titolari Registrati dell'ammontare nozionale richiesto in relazione ai Titoli in Circolazione abbiano acconsentito o votato in favore di qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione o, nel caso di un'assemblea organizzata e convocata in base al paragrafo 21, se siano presenti i Titolari Registrati necessari per il raggiungimento del quorum, qualsiasi Titolo posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o qualsiasi ente pubblico della Repubblica dovrà essere ignorato e considerato come non in Circolazione. Ai sensi del presente Regolamento, il termine "Ente Pubblico" indica il Banco Central de la República Argentina, qualsiasi dipartimento, ministero o amministrazione del governo della Repubblica o qualsiasi società, ente, istituto finanziari o altra entità posseduta o controllata dal governo della Repubblica o ente menzionato in precedenza, e il termine "controllo" indica il potere di, direttamente o indirettamente, tramite il diritto di proprietà delle azioni con diritto di voto o altro interesse sulla proprietà o per altri aspetti, guidare la gestione o eleggere o nominare una maggioranza del consiglio di amministrazione o altre persone con funzioni simili in luogo di, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di una società, trust, istituto finanziario o altro soggetto.

Nello stabilire se il Trustee dovrà essere tutelato nell'agire in base a qualsiasi Modifica o altra azione o disposizione, solo i Titoli che il Trustee sa essere in tal modo posseduti o controllati verranno ignorati; restando inteso, inoltre, che prima della sollecitazione di qualsiasi consenso o della votazione riguardo a una Modifica o altra azione o disposizione relativa ai Titoli, la Repubblica dovrà consegnare al Trustee uno o più certificati di un funzionario, i quali dovranno specificare i Titoli posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica o Ente Pubblico della Repubblica.

I titoli così posseduti o controllati che sono stati sottoposti a pegno in buona fede possono essere considerati quali Titoli in Circolazione qualora il creditore pignoratizio dimostri al Trustee il diritto del creditore pignoratizio di agire come tale in riferimento a tali Titoli e che il creditore pignoratizio non sia la Repubblica o un Ente Pubblico.

Il termine "Materia Riservata" indica qualsiasi Modifica che potrebbe:

- (i) modificare la data di scadenza per ogni pagamento di Importi di Pagamento;
- (ii) cambiare il metodo di calcolo degli Importi di Pagamento;
- (iii) ridurre l'ammontare nozionale di tali Titoli;
- (iv) cambiare la moneta o la valuta in cui i pagamenti sono dovuti;
- (v) modificare la Data di Scadenza;
- (vi) ridurre la quota di ammontare nozionale che i Titolari Registrati dei Titoli devono raggiungere per votare o acconsentire a modificare, emendare o integrare questo Regolamento, l'Autorizzazione per i Titoli PIL o l'Indenture o effettuare, adottare o consentire qualsiasi richiesta, domanda, autorizzazione, direttiva, notifica, consenso, rinuncia o altra azione qui prevista o di cui si prevede l'adozione o la concessione, o modificare la definizione di "in Circolazione" con riferimento ai Titoli;
- (vii) modificare l'obbligo della Repubblica di effettuare Pagamenti Aggiuntivi relativi ai Titoli;
- (viii) modificare il diritto applicabile ai Titoli,
- (ix) modificare il foro competente al quale la Repubblica si è assoggettata, l'obbligo della Repubblica di nominare e mantenere un Agente Autorizzato nel distretto di Manhattan, Città di New York, o la rinuncia all'immunità da parte della Repubblica, relativamente alle azioni o alle procedure intraprese da qualsiasi Titolare Registrato in relazione ai Titoli, come indicato in questo Regolamento;
- (x) in relazione ad un'offerta di scambio dei Titoli, emendare qualsiasi Evento di Inadempimento,
- (xi) modificare lo stato dei Titoli come indicato al paragrafo 4 di questo Regolamento, o
- (xii) autorizzare il Trustee, per conto di tutti i Titolari Registrati dei Titoli, a scambiare o sostituire tutti i Titoli in cambio di, o convertirli tutti in, altre obbligazioni o titoli emessi della Repubblica o da qualsiasi altra Persona.

23. Assemblea dei Titolari Registrati. La Repubblica può richiedere il consenso scritto ovvero convocare l'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli in qualsiasi tempo ed anche più di una volta per effettuare, eseguire o approntare qualsiasi Modifica (come definita al precedente Paragrafo 22 (a)) a questo Regolamento come qui di seguito stabilito. Ogni assemblea dovrà svolgersi nel giorno data e nel luogo fissato dalla Repubblica e che sarà indicato in un avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà essere inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Inoltre, il Trustee può in qualsiasi tempo ed anche più di una volta convocare un'Assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli per qualsiasi delle finalità predette, da svolgersi nel giorno e nel luogo stabilito dal Trustee stesso, come indicati in un avviso di convocazione dell'Assemblea che sarà inviato ai Titolari Registrati dei Titoli entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Se, in seguito al verificarsi di un Evento di Inadempimento come definito nel paragrafo 5(a), i Titolari Registrati di una quota pari quantomeno al 10% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione in quel momento avranno chiesto al Trustee di convocare un'assemblea dei Titolari Registrati per discutere qualsiasi argomento, tramite richiesta scritta con l'indicazione dettagliata della proposta di delibera da adottarsi in assemblea, il Trustee dovrà convocare l'assemblea, nel giorno e nel luogo stesso stabilito dal Trustee medesimo, per trattare gli argomenti richiesti indicandoli nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione notifica dovrà essere inviato entro i 30 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione di ciascuna assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli dovrà esporre in termini generali la proposta di delibera da adottare in tale assemblea.

Per avere diritto di voto in un'assemblea dei Titolari Registrati dei Titoli, è necessario essere Titolare Registrato di Titoli in Circolazione o essere debitamente delegati per mezzo di procura scritta da parte di tale Titolare Registrato. In qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati, diversa da un'assemblea organizzata per discutere una Materia Riservata (come definita al paragrafo 22(f)), il *quorum* sarà costituito dagli aventi diritto al

voto che rappresentano la maggioranza dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione, ed alla nuova convocazione di qualsiasi assemblea rinviata per il mancato raggiungimento del quorum, il *quorum* sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 25% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione, al fine di adottare qualsiasi delibera come indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea iniziale. A qualsiasi assemblea dei Titolari Registrati riunita per discutere una Materia Riservata, il quorum sarà costituito dagli aventi diritto al voto che rappresentano il 75% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli in circolazione. Il Trustee può adottare regole ragionevoli e consuetudinarie, ritenute opportune per qualsiasi assemblea di Titolari Registrati dei Titoli in relazione alla prova del possesso dei Titoli e del conferimento di deleghe da parte dei Titolari Registrati dei Titoli registrati, la data di registrazione per stabilire i titolari registrati dei Titoli registrati che hanno diritto di voto in tale assemblea (tale data verrà stabilita nell'avviso di convocazione dell'assemblea e sarà stabilita entro i 15 giorni ma non prima dei 60 giorni precedenti tale assemblea), l'aggiornamento e la presidenza dell'assemblea, la nomina e gli obblighi degli scrutatori, la trasmissione e la verifica delle deleghe, certificati e altre prove del diritto al voto, e qualsiasi altra materia riguardante la gestione dell'assemblea come ritenuto appropriato.

ALLEGATO B

NUOVE OBBLIGAZIONI

1. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto dello Stato di New York)
2. U.S. Dollar-Denominated Par Bonds due 2038 (rette dal diritto argentino)
3. Euro-Denominated Par Bonds due 2038
4. Argentine Peso-Denominated Par Bonds due 2038
5. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto dello Stato di New York)
6. 8.28% U.S. Dollar-Denominated Discount Bonds due 2033 (rette dal diritto argentino)
7. 7.82% Euro-Denominated Discount Bonds due 2033
8. 5.83% Argentine Peso-Denominated Discount Bonds due 2033
9. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto dello Stato di New York)
10. U.S. Dollar-Denominated GDP-Linked Securities (rette dal diritto argentino)
11. Euro-Denominated GDP-Linked Securities
12. Argentine Peso-Denominated GDP-Linked Securities
13. Argentine Peso-Denominated Quasi-Par Bonds due 2045

ALLEGATO C

TITOLI IN SOFFERENZA

Titoli in Sofferenza	CUSIP		Common Code		ISIN	
		144A	REGS		144A	REGS
Letras Externas, Argentine peso 11.75% due 2007		040114AS9	P0450KAB9	008239606	007358270	US040114AS98 USP0450KAB90
Letras Externas, Argentine peso 8.75% due 2002 ²		040114AT7	P8055KAP0		007815590	US040114AT71 USP8055KAP05
Letras Externas, Austrian schillings 7% due 2004				007572719		AT0001912331
Letras Externas, euro 8.75% due 2003				008407142		XS0084071421
Letras Externas, euro 10% due 2005				010569478		XS0105694789
Letras Externas, euro EURIBOR + 5.10% due 2004				010522447		XS0105224470
Letras Externas, euro 8.125% due 2004				010920329		XS0109203298
Letras Externas, euro 9% due 2005		040114FZ8	P8055KQF3	012438079	011130704	US040114FZ86 USP8055KQF33
Letras Externas, euro 9.25% due 2004				011383351		XS0113833510
Letras Externas, euro 10% due 2007				012452870		XS0124528703
Letras Externas, euro Fixed-rate due 2028		04011MAR1	04011NAR9		008730261	US04011MAR16 US04011NAR98
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2006		04011MAL4	04011NAL2		008730202	US04011MAL46 US04011NAL29
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2011		04011MAM2	04011NAM0		008730229	US04011MAM29 US04011NAM02
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2016		04011MAN0	04011NAN8		008730237	US04011MAN02 US04011NAN84
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2021		04011MAP5	04011NAP3		008730245	US04011MAP59 US04011NAP33
Strip Coupon, euro Fixed-rate due 2026		04011MAQ3	04011NAQ1	010794862	008730253	US04011MAQ33 US04011NAQ16
Letras Externas, euro 8.50% due 2010 ²				008927782		XS0089277825
Letras Externas, euro 10.50% 2000 and 7% 2001-2004 due 2004	P8055KDQ5			009696075		XS0096960751
Letras Externas, euro 7.125% due 2002 ²				009831487		XS0098314874
Letras Externas, British pounds sterling 10% due 2007	P8055KAJ4			007724373		XS0077243730
Letras Externas, Italian lira 11% due 2003				007053142		XS0070531420
Letras Externas, Italian lira 10% due 2007				007189834		XS0071898349
Letras Externas, Italian lira LIBOR + 1.6% due 2004 ²				007639724		XS0076397248
Letras Externas, Italian lira 10% 1997 - 1999 and 7.625 % 1999-2007 due 2007				007850239		XS0078502399
Letras Externas, Italian lira 9.25 % 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004				008080925		XS0080809253
Letras Externas, Italian lira 9% 1997-1999 and 7% 1999-2004 due 2004				008105758		XS0081057589
Letras Externas, Italian lira 10.375% 1998-2000 and 8% 2001-2009 due 2009	P8055KBM6			008483248		XS0084832483

<u>Titoli in Sofferenza</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
<i>Letras Externas</i> , Italian lira LIBOR + 2.5% due 2005			008859086		XS0088590863	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 38)			006549098		XS0065490988	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 40)			006612555		XS0066125559	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 7.4% due 2006 (EMTN Series 36)			006491081		XS0064910812	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 6% due 2005			007080816		XS0070808166	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 4.4% due 2004			007624930		XS0076249308	
<i>Letras Externas</i> , Japanese yen 3.5% due 2009			010035406		XS0100354066	
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar LIBOR+5.75% due 2004	04011MAS9	04011NAS7		009590684	US04011MAS98	US04011NAS71
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75)						
Strip Interest ½			14224041		XS0142240414	
Strip Interest 02/02			14231129		XS0142311298	
Strip Interest 03/02			14231137		XS0142311371	
Strip Interest 04/02			14231170		XS0142311702	
Strip Interest 05/02			14231196		XS0142311967	
Strip Interest 06/02			14231218		XS0142312189	
Strip Interest 07/02			14231234		XS0142312346	
Strip Interest 08/02			14231269		XS0142312692	
Strip Interest 09/02			14231277		XS0142312775	
Strip Interest 10/02			14231293		XS0142312932	
Strip Interest 11/02			14231307		XS0142313070	
Strip Interest 12/02			14231323		XS0142313237	
Strip Interest 01/03			14231374		XS0142313740	
Strip Interest 02/03			14231463		XS0142314631	
Strip Interest 03/03			14231536		XS0142315364	
Strip Interest 04/03			14231587		XS0142315877	
Strip Interest 05/03			14231625		XS0142316255	
Strip Interest 06/03			14231641		XS0142316412	
Strip Interest 07/03			14231676		XS0142316768	
Strip Interest 08/03			14231684		XS0142316842	
Strip Interest 09/03			14231714		XS0142317147	
Strip Interest 10/03			14231757		XS0142317576	
Strip Interest 11/03			14231773		XS0142317733	
Strip Interest 12/03			14231781		XS0142317816	
Strip Interest ¼			14231811		XS0142318111	
Strip Interest 02/04			14231854		XS0142318541	

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Interest ¾				14231919			XS0142319192		
Strip Interest 04/04				14231935			XS0142319358		
Strip Interest 05/04				14232010			XS0142320109		
Strip Principal 05/11/03				14242414			XS0142424141		
Strip Principal 08/11/03				14242619			XS0142426195		
Strip Principal 11/11/03				14242678			XS0142426781		
Strip Principal 02/11/04				14242759			XS0142427599		
Strip Principal 05/11//04				14242813			XS0142428134		
Letras Externas, U.S. dollar BADLAR +2.98% due 2004 (Series 75) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224297			XS0142242972		
Strip Interest 02/02 T.7				14246541			XS0142465417		
Strip Interest 03/02 T.7				14246576			XS0142465763		
Strip Interest 04/02 T.7				14246592			XS0142465920		
Strip Interest 05/02 T.7				14246614			XS0142466142		
Strip Interest 06/02 T.7				14246665			XS0142466654		
Strip Interest 07/02 T.7				15078979			XS0150789799		
Strip Interest 08/02 T.7				15085312			XS0150853124		
Strip Interest 09/02 T.7				15085339			XS0150853397		
Strip Interest 10/02 T.7				15085347			XS0150853470		
Strip Interest 11/02 T.7				15085355			XS0150853553		
Strip Interest 12/02 T.7				15085363			XS0150853637		
Strip Interest 01/03 T.7				15740523			XS0157405233		
Strip Interest 02/03 T.7				15740647			XS0157406470		
Strip Interest 03/03 T.7				15740809			XS0157408096		
Strip Interest 04/03 T.7				15740876			XS0157408765		
Strip Interest 05/03 T.7				15740906			XS0157409060		
Strip Interest 06/03 T.7				15740914			XS0157409144		
Strip Interest 07/03 T.7				17014943			XS0170149438		
Strip Interest 08/03 T.7				17015036			XS0170150360		
Strip Interest 09/03 T.7				17015087			XS0170150873		
Strip Interest 10/03 T.7				17015125			XS0170151251		
Strip Interest 11/03 T.7				17015290			XS0170152903		
Strip Interest 12/03 T.7				17015427			XS0170154271		
Strip Interest 01/04 T.7				17969072			XS0179690721		
Strip Interest 02/04 T.7				17969153			XS0179691539		
Strip Interest 03/04 T.7				17969242			XS0179692420		
Strip Interest 04/04 T.7				17969447			XS0179694475		
Strip Interest 05/04 T.7				18880571			XS0188805716		

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 05/11/03 T.7				16933139			XS0169331393		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16935239			XS0169352399		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16935379			XS0169353793		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16935468			XS0169354684		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16935565			XS0169355657		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74)									
Strip Interest 01/02				14223908			XS0142239085		
Strip Interest 02/02				14227687			XS0142276871		
Strip Interest 03/02				14227768			XS0142277689		
Strip Interest 04/02				14227946			XS0142279461		
Strip Interest 05/02				14228128			XS0142281285		
Strip Interest 06/02				14228179			XS0142281798		
Strip Interest 07/02				14228225			XS0142282259		
Strip Interest 08/02				14228268			XS0142282689		
Strip Interest 09/02				14228276			XS0142282762		
Strip Interest 10/02				14228349			XS0142283497		
Strip Interest 11/02				14228381			XS0142283810		
Strip Interest 12/02				14228390			XS0142283901		
Strip Interest 01/03				14228420			XS0142284206		
Strip Interest 02/03				14228519			XS0142285195		
Strip Interest 03/03				14228756			XS0142287563		
Strip Interest 04/03				14228772			XS0142287720		
Strip Interest 05/03				14228829			XS0142288298		
Strip Interest 06/03				14228861			XS0142288611		
Strip Interest 07/03				14228918			XS0142289189		
Strip Interest 08/03				14229027			XS0142290278		
Strip Interest 09/03				14229078			XS0142290781		
Strip Interest 10/03				14229159			XS0142291599		
Strip Interest 11/03				14229230			XS0142292308		
Strip Interest 12/03				14229272			XS0142292720		
Strip Interest ¼				14229299			XS0142292993		
Strip Interest 02/04				14229418			XS0142294189		
Strip Interest ¾				14229485			XS0142294858		
Strip Interest 04/04				14229515			XS0142295152		
Strip Interest 05/04				14229566			XS0142295665		
Strip Principal 05/11/05				14245405			XS0142454056		
Strip Principal 08/11/03				14245472			XS0142454726		
Strip Principal 11/11/03				14245847			XS0142458479		

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Strip Principal 02/11/04				14245936			XS0142459360		
Strip Principal 05/11/04				14245987			XS0142459873		
<i>Letras Externas</i> , U.S. dollar ENCUESTA + 4.95% due 2004 (Series 74) (Tranch 7)									
Strip Interest 01/02 T.7				14224203			XS0142242030		
Strip Interest 02/02 T.7				14246177			XS0142461770		
Strip Interest 03/02 T.7				14246231			XS0142462315		
Strip Interest 04/02 T.7				14246274			XS0142462745		
Strip Interest 05/02 T.7				14246347			XS0142463479		
Strip Interest 06/02 T.7				14246444			XS0142464444		
Strip Interest 07/02 T.7				15042583			XS0150425832		
Strip Interest 08/02 T.7				15047470			XS0150474707		
Strip Interest 09/02 T.7				15047631			XS0150476314		
Strip Interest 10/02 T.7				15047828			XS0150478286		
Strip Interest 11/02 T.7				15047992			XS0150479920		
Strip Interest 12/02 T.7				15048115			XS0150481157		
Strip Interest 01/03 T.7				15739762			XS0157397620		
Strip Interest 02/03 T.7				15739886			XS0157398867		
Strip Interest 03/03 T.7				15739924			XS0157399246		
Strip Interest 04/03 T.7				15739932			XS0157399329		
Strip Interest 05/03 T.7				15739959			XS0157399592		
Strip Interest 06/03 T.7				15739983			XS0157399832		
Strip Interest 07/03 T.7				17014781			XS0170147812		
Strip Interest 08/03 T.7				17014811			XS0170148117		
Strip Interest 09/03 T.7				17014838			XS0170148380		
Strip Interest 10/03 T.7				17014846			XS0170148463		
Strip Interest 11/03 T.7				17014854			XS0170148547		
Strip Interest 12/03 T.7				17014889			XS0170148893		
Strip Interest 01/04 T.7				17966546			XS0179665466		
Strip Interest 02/04 T.7				17968416			XS0179684161		
Strip Interest 03/04 T.7				17968688			XS0179686885		
Strip Interest 04/04 T.7				17968734			XS0179687347		
Strip Interest 05/04 T.7				18879921			XS0188799216		
Strip Principal 05/11/03 T.7				16930601			XS0169306015		
Strip Principal 08/11/03 T.7				16932388			XS0169323887		
Strip Principal 11/11/03 T.7				16932523			XS0169325239		
Strip Principal 02/11/04 T.7				16932639			XS0169326393		
Strip Principal 05/11/04 T.7				16932698			XS0169326989		
Bonds, German deutsche mark 7% due 2004	P8055KAF2			007425279			DE0001904308		

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, German deutsche mark 8% due 2009	P8055KAW5			008115036			DE0001954907		
Bonds, German deutsche mark 7.875 % due 2005				008902712			DE0002488509		
Bonds, German deutsche mark 14% 1999 - 2000 and 9% 2001-2008 due 2008	P8055KCQ6			009213457			DE0001767101		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2002 10.5%	P1024ECK6			006115667			DE0001300200		
Bonds, German deutsche mark medium-term 2003 10.25%	P1024ECX8			006295690			DE0001308609		
Bonds, German deutsche mark 2006 11.25%	P1024EDG4			006505724			DE0001319507		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2011	P1024EDP4			006615490			DE0001325017		
Bonds, German deutsche mark 9% due 2003				006937985			DE0001340909		
Bonds, German deutsche mark 12% due 2016	P1024EDU3			006937993			DE0001340917		
Bonds, German deutsche mark 11.75% due 2026	P1024EDV1			007080239			DE0001348100		
Bonds, German deutsche mark 8.5% due 2005	P1024EEB4			007208324			DE0001354751		
Bonds, euro 11% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KKB0			008421285			DE0001974608		
Bonds, euro 8% 1999-2002, 8.25% 2002-2006 and 9% 2007-2010 due 2010	P8055KCB9			008819530			DE0002483203		
Bonds, euro 9% due 2003				011250858			DE0002466208		
Bonds, euro 10% due 2007	P8055KGF6			011674445			DE0005450258		
Bonds, euro 9% due 2006	P8055KDM4			009662979			DE0002998952		
Bonds, euro 10% due 2004	P8055KET8			010463661			DE0004500558		
Bonds, euro 9.75% due 2003	P8055KEQ4			010419328			DE0003538914		
Bonds, euro 10.25% due 2007	P8055KEZ4			010632471			DE0004509005		
Bonds, euro 15% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008	P8055KCZ6			009474447			DE0002923851		
Bonds, euro 9.5% due 2004	P8055KDB8			009491929			DE0002929452		
Bonds, euro 9% due 2009	P8055KDT9			009746064			DE0003045357		
Bonds, euro 8.5% due 2004	P8055KDY8			009871608			DE0003089850		
Bonds, euro 9.25% due 2002	P8055KEH4			010254680			DE0003527966		
Bonds, Swiss franc 7% due 2003				007109873			CH0005458101		
Bonds, euro 8% due 2002				009519882			IT0006527292		
Bonds, euro EURIBOR + 4% due 2003				010016819			IT0006529769		
Samurai Bonds, Japanese yen 5% due 2002				007225113 007225156			JP503200ASC0		
Samurai Bonds, (Series 5) 5.40% due 2003				010551528 010551544			JP503200AWC2		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 6) 5.125% due 2004				011249965 011249884			JP503200A061		
Samurai Bonds, Japanese yen (Series 7) 4.85% 2000-2005				011732127 011732003			JP503200A095		

<u>Titoli in Sofferenza</u>	<u>CUSIP</u>			<u>Common Code</u>			<u>ISIN</u>		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Discount Bonds, German deutsche mark DEM L+0.8125% due 2023				004327080			DE0004103015		
Par Bonds, German deutsche mark DEM 5.87% due 2023				004327098			DE0004103007		
Global Bonds, Argentine peso 10% 2001-2004 and 12% 2004-2008 due 2008				013027846			XS0130278467		
Global Bonds, euro 8.125% due 2008	P8055KBX2			008633347			XS0086333472		
Global Bonds, 7% 2001-2004 and 15.5% 2004-2008 due 2008	040114GF1			013027897			US040114GF14		
Global Bonds, U.S. dollar 12.25% due 2018	040114GG9			013027935			US040114GG96		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031 (capitalized)	040114GH7			013027994			US040114GH79		
Discount Bonds, U.S. dollar L+0.8125% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BQ1			004311817			XS0043118172 XS0043118339		
Par Bonds, U.S. dollar 6% due 2023 (BR) and (RG)	P04981BN8			004311914			XS0043119147 XS0043119576		
Bonds, U.S. dollar floating rate L + 0.8125% (BR) and (RG)	P04981CE7			004312023			XS0043120236 XS0043120582 XS0043120822		
Global Bonds, U.S. dollar 8.375% due 2003	040114AH3			004785428			US040114AH34		
Alternative Participation Instruments, U.S. dollar 4% due 2013				001522990			XS0015229908		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2006	040114AN0			007022140			US040114AN02		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2017	040114AR1			007321473			US040114AR16		
Global Bonds, U.S. dollar 9.75% due 2027	040114AV2			008010129			US040114AV28		
Adjustable Margin Bonds, U.S. dollar due November 2002 (Span 02)	040114AW0			008307385			US040114AW01		
Bonds, U.S. dollar variable rate due 2005 (FRAN)	040114AX8			008607184			US040114AX83		
Global Bonds, U.S. dollar amortizing 8.875% due 2029	040114BD1			009529985			US040114BD11		
Global Bonds, U.S. dollar 11% due 2005	040114AZ3			009272780			US040114AZ32		
Global Bonds, U.S. dollar 12.125% due 2019	040114BC3			009515755			US040114BC38		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2009	040114BE9			009639713			US040114BE93		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2003 (Series E)	040114BK5			010302960			US040114BK53		
Global Bonds, U.S. dollar zero-coupon due October 2004 (Series F)	040114BL3			010302978			US040114BL37		
Global Bonds, U.S. dollar 10.25% due 2030	040114GB0			011453040			US040114GB00		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2031	P8055KGV1			012370750			USP8055KGV19		
Global Bonds, U.S. dollar 12.375% due 2012	040114GD6			012425040			US040114GD65		
Global Bonds, U.S. dollar 12% due 2020	040114FB1			010730554			US040114FB19		
Global Bonds, U.S. dollar 11.375% due 2010	040114FC9			010909899			US040114FC91		
Global Bonds, U.S. dollar 11.75% due 2015	040114GA2			011259197			US040114GA27		

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Bonds, Spanish peseta 7.5% due 2002	P04981EP0			007611960			ES0273541013		
Bonds, euro 14% 2000-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 ^z				009611215			DE0002966900		
Bonds, euro 10% 1999-2001 and 8% 2002-2008 due 2008 (fungible)				010345758			XS0103457585		
Bonds, 1992 (Bonex 92)							ARARGE030122		
Bonds, 1992 (Bonex 92) March 2002 interest coupon							ARARGE044404		
Bontes, 9.9375% due 2027							ARARGE032136		
Bontes, 11.25% due 2004							ARARGE032409		
Bontes, 11.75% due 2006							ARARGE033076		
Bontes, 11.75% due 2003							ARARGE032573		
Bontes, 12.125% due 2005							ARARGE032581		
Bontes, 8.75% due 2002							ARARGE031633		
Bontes, variable rate ENCUESTA+ 3.2% due 2003							ARARGE032086		
Bono del Gobierno Nacional, 9% due 2002 (RML)							ARARGE033233		
Pagaré o Bono del Gobierno Nacional, variable rate ENCUESTA + 5.8% due 2006							ARARGE033340		
Bono Pagaré, Series A ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE033449		
Bono Pagaré, Series B BADLAR + 3% due 2002							ARARGE033456		
Bono Pagaré, Series C BADLAR + 0.75% due 2002							ARARGE033464		
Bono Pagaré, Series III ENCUESTA + 4% due 2002							ARARGE032714		
Bono Pagaré, Series IV ENCUESTA + 3.3% due 2002							ARARGE032862		
Bono Pagaré, Series V ENCUESTA + 5.8% due 2002							ARARGE032953		
Bono Pagaré, Series VI ENCUESTA + 4.35% due 2004							ARARGE033084		
Pagaré, fixed rate Series I 14.75% due 2002 (HEXAGON II)							ARARGE03D206		
Pagaré, fixed rate Series II 14.75% due 2002 (HEXAGON III)							ARARGE03D214		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR III)							ARARGE033415		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4.5% due 2006 (RADAR IV)							ARARGE033431		
Pagarés, U.S. dollar floating rate BADLAR + 4% due 2005 (HEXAGON IV)							ARARGE033522		
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC I)							ARARGE033472		

Titoli in Sofferenza	CUSIP		Common Code		ISIN	
		144A	REGS		144A	REGS
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series I BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR I)					ARARGE033266	
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.05% due 2003 (RADAR II)					ARARGE033274	
Pagarés, U.S. dollar floating rate Series II BADLAR + 4.5% due 2007 (CELTIC II)					ARARGE033480	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pre 6)					ARARGE033183	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4)				004590619	ARP04981DG19	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043901	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044032	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pre 4) Amortizing Payment Coupon March 2002					ARARGE044198	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2)				004309979	ARP04981BA66	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043927	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044008	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 1 st Series (Pro 2) Amortizing Payment Coupon March 2002					ARARGE044164	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4)				009172521	ARARGE031773	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon December 2001					ARARGE043877	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE044073	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 2 nd Series (Pro 4) Amortizing Payment Coupon February 2002					ARARGE044230	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6)				009650636	ARARGE032177	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 3 rd Series (Pro 6) Amortizing Payment Coupon January 2002					ARARGE043851	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 4 th Series (Pro 8)					ARARGE033191	
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10)					ARARGE033217	

Titoli in Sofferenza	CUSIP			Common Code			ISIN		
		144A	REGS		144A	REGS		144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, U.S. dollar 5 th Series (Pro 10) Interest Coupon							ARARGE043836		
Treasury Bonds, capitalized interest 11.49128% 2000-2020							ARARGE03D222		
Capitalized Certificates, U.S. dollar 10.5% 1998-2018							ARARGE03D230		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds				007821859			ARARGE030114		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons January 2002							ARARGE044081		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons February 2002							ARARGE043992		
Hydrocarbon Royalties Restructuring Bonds, Amortizing Payment Coupons March 2002							ARARGE044156		
<i>Ferrobonos</i>							ARARGE030056		
<i>Letra del Tesoro</i> 90 due March 2002							ARARGE033134		
<i>Letra del Tesoro</i> 105 due February 2002							ARARGE033738		
<i>Letra del Tesoro</i> 106 due March 2002							ARARGE033746		
<i>Letra del Tesoro</i> 108 due February 2002							ARARGE033795		
<i>Letra del Tesoro</i> 109 due March 2002							ARARGE033803		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3)				004590520			ARP04981DH91		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043893		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044057		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pre 3) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044214		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1)				004316347			ARP04981BV04		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due January 2002							ARARGE043919		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due February 2002							ARARGE044016		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 1 st Series (Pro 1) Amortizing Payment Coupon due March 2002							ARARGE044172		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3)				013035997			ARARGE031781		
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due December 2001							ARARGE043885		

<u>Titoli in Sofferenza</u>	<u>CUSIP</u>		<u>Common Code</u>		<u>ISIN</u>	
	144A	REGS	144A	REGS	144A	REGS
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due January 2002					ARARGE044065	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 2 nd Series (Pro 3) Amortizing Payment Coupon due February 2002					ARARGE044222	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5)			009592342		ARARGE032185	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 3 rd Series (Pro 5) Amortizing Payment Coupon due January 2002					ARARGE043869	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9)					ARARGE033225	
Debt Consolidation Bonds, Argentine peso 5 th Series (Pro 9) Payment Coupon due January 2002					ARARGE043844	
<i>Letes Bice</i> due July 2002					ARARGE03D248	
<i>Derechos Creditorios</i>					ARARGE03D255	

QUESTA UNITÀ GLOBALE ("UNITÀ") È UN TITOLO GLOBALE SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL'INDENTURE MENZIONATA DI SEGUITO ED È REGISTRATO A NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITARY (NOMINEES) LIMITED, QUALE SOGGETTO DESIGNATO DAL COMMON DEPOSITARY FOR EUROCLEAR BANK S.A./N.V. E EUROCLEAR BANKS S.A./N.V., QUALE OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR ("EUROCLEAR") E CLEARSTREAM BANKING, SOCIÉTÉ ANONYME ("CLEARSTREAM, LUXEMBOURG"). QUESTA UNITÀ NON PUÒ ESSERE SCAMBIATA, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTA UNITÀ, PER INTERO O IN PARTE, PUÒ ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL COMMON DEPOSITARY O DI UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL'INDENTURE.

REPUBBLICA ARGENTINA

Certificato dell'Unità

ISIN: XS0205540536 – Common Code: 020554536

Unità [●]

Questa unità certifica che The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited (il "Titolare Registrato"), o assegnatari registrati, è il titolare registrato di [●] Unità della Repubblica Argentina (la "Repubblica").

Ciascuna Unità è formata da 1,00 Euro in linea capitale di Obbligazioni Par denominate in Euro scadenza 2038 (le "Obbligazioni") e 1,00 Euro di valore nozionale di Titoli PIL denominati in Euro (i "Titoli PIL").

(a) Le Obbligazioni e i Titoli PIL non potranno essere offerti, venduti, o altrimenti trasferiti separatamente da detta Unità fino al [●] 2005 (la "Data di Separazione"), data in cui l'Unità si dissolverà e le Obbligazioni e i Titoli PIL dovranno essere negoziati separatamente.

(b) Le Obbligazioni saranno rappresentate da uno o più Obbligazioni globali, che, dopo da Data di Separazione saranno negoziati con i seguenti codici per strumenti finanziari: ISIN: XS0205537581 – Common Code: 020553758. I Titoli PIL saranno rappresentati da uno o più Titoli PIL globali che, dopo da Data di Separazione saranno negoziati con i seguenti codici per strumenti finanziari: ISIN: XS0209139244 – Common Code: 020913924.

Questo Certificato dell'Unità è emesso ai sensi dell'Indenture datata [●] aprile 2005 tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di Trustee (il "Trustee") come eventualmente modificata (l' "Indenture").

Le Obbligazioni e i Titoli PIL sono retti dai rispettivi termini e condizioni. Il modello delle Obbligazioni e dei Titoli PIL sono allegati, rispettivamente, quale Allegato A e Allegato B.

Questo Certificato dell'Unità avrà scadenza alla chiusura del giorno lavorativo del [●] 2005 nella città di New York.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante per alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee, mediante sottoscrizione effettuata a mano da uno dei suoi soggetti autorizzati.

I termini qui utilizzati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nell'Indenture e nell'Autorizzazione dei Titoli PIL.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data: [●] aprile 2005

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Traduzione – Solo l'originale in inglese fa fede

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è una delle Unità qui indicate ed emesse ai sensi dell'Indenture.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

QUESTA UNITÀ GLOBALE ("UNITÀ") È UN TITOLO GLOBALE SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL'INDENTURE MENZIONATA DI SEGUITO ED E' REGISTRATO A NOME DI CEDE & CO., QUALE SOGGETTO DESIGNATO DA THE DEPOSITORY TRUST COMPANY ("DTC"). QUESTA UNITÀ NON PUÒ ESSERE SCAMBIATA, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTA UNITÀ, PER INTERO O IN PARTE, PUÒ ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DA DTC O DI UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL'INDENTURE.

SALVO IL CASO IN CUI TALE UNITÀ SIA PRESENTATA DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC ALLA REPUBBLICA DI ARGENTINA O A UN SUO AGENTE PER LA REGISTRAZIONE DEL TRASFERIMENTO, SCAMBIO, E QUALSIASI UNITÀ EMessa SIA REGISTRATA A NOME DI CEDE & CO. O A NOME DI ALTRO SOGGETTO COME RICHIESTO DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC, QUALSIASI TRASFERIMENTO, PEGNO O ALTRO USO DI QUESTA UNITÀ PER IL SUO VALORE O ALTRIMENTI, DA PARTE DI O A FAVORE DI QUALSIASI SOGGETTO NON E' CONSENTITO IN QUANTO IL TITOLARE REGISTRATO DEL TITOLO, CEDE & CO., HA UN INTERESSE NEL TITOLO MEDESIMO.

REPUBBLICA ARGENTINA

Certificato dell'Unità

CUSIP n.: 040114 GN 4 - ISIN: US040114GN48

Unità [●]

Questa unità certifica che CEDE & CO. (il "Titolare Registrato"), o assegnatari registrati, è il titolare registrato di [●] Unità della Repubblica Argentina (la "Repubblica").

Ciascuna Unità è formata da 1,00 dollari statunitensi in linea capitale di Obbligazioni Par denominate in dollari scadenza 2038 (le "Obbligazioni") e 1,00 dollari statunitensi di valore nozionale di Titoli PIL denominati in dollari statunitensi (i "Titoli PIL").

(a) Le Obbligazioni e i Titoli PIL non potranno essere offerti, venduti, o altrimenti trasferiti separatamente da detta Unità fino al [●] 2005 (la "Data di Separazione"), data in cui l'Unità si dissolverà e le Obbligazioni e i Titoli PIL dovranno essere negoziati separatamente.

(b) Le Obbligazioni saranno rappresentate da uno o più Obbligazioni globali, che, dopo da Data di Separazione saranno negoziati con i seguenti codici per strumenti finanziari: CUSIP n.: 040114 GK 0 e ISIN: US040114GK09. I Titoli PIL saranno rappresentati da uno o più Titoli PIL globali che, dopo da Data di Separazione saranno negoziati con i seguenti codici per strumenti finanziari: CUSIP n.: 040114 GM 6 e ISIN: US040114GM64.

Questo Certificato dell'Unità è emesso ai sensi dell'*Indenture* datata [●] aprile 2005 tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di Trustee (il "Trustee") come eventualmente modificata (l'"Indenture").

Le Obbligazioni e i Titoli PIL sono retti dai rispettivi termini e condizioni. Il modello delle Obbligazioni e dei Titoli PIL sono allegati, rispettivamente, quale Allegato A e Allegato B.

Questo Certificato dell'Unità avrà scadenza alla chiusura del giorno lavorativo del [●] 2005 nella città di New York.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante per alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee, mediante sottoscrizione effettuata a mano da uno dei suoi soggetti autorizzati.

I termini qui utilizzati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nell'*Indenture* e nell'Autorizzazione dei Titoli PIL.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data: [●] aprile 2005

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma:

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è una delle Unità qui indicate ed emesse ai sensi dell'Indenture.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

QUESTA UNITÀ GLOBALE ("UNITÀ") È UN TITOLO GLOBALE SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL'INDENTURE MENZIONATA DI SEGUITO ED E' REGISTRATO A NOME DI THE BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) LIMITED, QUALE SOGGETTO DESIGNATO DAL COMMON DEPOSITORY FOR EUROCLEAR BANK S.A./N.V. E EUROCLEAR BANKS S.A./N.V., QUALE OPERATORE DEL SISTEMA EUROCLEAR ("EUROCLEAR") E CLEARSTREAM BANKING, SOCIÉTÉ ANONYME ("CLEARSTREAM, LUXEMBOURG"). QUESTA UNITÀ NON PUÒ ESSERE SCAMBIATA, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTA UNITÀ, PER INTERO O IN PARTE, PUÒ ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL COMMON DEPOSITORY O DI UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL'INDENTURE.

REPUBBLICA ARGENTINA

Certificato dell'Unità

ISIN: XS0205550170 – Common Code: 020555017

Unità [●]

Questa unità certifica che The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited (il "Titolare Registrato"), o assegnatari registrati, è il titolare registrato di [●] Unità della Repubblica Argentina (la "Repubblica").

Ciascuna Unità è formata da 1,00 Euro in linea capitale di Obbligazioni Discount 7,82% denominate in euro scadenza 2033 (le "Obbligazioni") e 2,96735905 euro (arrotondati per difetto alla più vicina unità di valuta) di valore nozionale di Titoli PIL denominati in euro (i "Titoli PIL").

(a) Le Obbligazioni e i Titoli PIL non potranno essere offerti, venduti, o altrimenti trasferiti separatamente da detta Unità fino al [●] 2005 (la "Data di Separazione"), data in cui l'Unità si dissolverà e le Obbligazioni e i Titoli PIL dovranno essere negoziati separatamente.

(b) Le Obbligazioni saranno rappresentate da uno o più Obbligazioni globali, che, dopo da Data di Separazione saranno negoziati con i seguenti codici per strumenti finanziari: ISIN: XS0205545840 – Common Code: 020554584. I Titoli PIL saranno rappresentati da uno o più Titoli PIL globali che, dopo da Data di Separazione saranno negoziati con i seguenti codici per strumenti finanziari: ISIN: XS0209139244 – Common Code: 020913924.

Questo Certificato dell'Unità è emesso ai sensi dell'Indenture datata [●] aprile 2005 tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di Trustee (il "Trustee") come eventualmente modificata (l' "Indenture").

Le Obbligazioni e i Titoli PIL sono retti dai rispettivi termini e condizioni. Il modello delle Obbligazioni e dei Titoli PIL sono allegati, rispettivamente, quale Allegato A e Allegato B.

Questo Certificato dell'Unità avrà scadenza alla chiusura del giorno lavorativo del [●] 2005 nella città di New York.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante per alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee, mediante sottoscrizione effettuata a mano da uno dei suoi soggetti autorizzati.

I termini qui utilizzati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nell'Indenture e nell'Autorizzazione dei Titoli PIL.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data: [●] aprile 2005

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Traduzione – Solo l'originale in inglese fa fede

Firma: _____

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è una delle Unità qui indicate ed emesse ai sensi dell'Indenture.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

QUESTA UNITÀ GLOBALE ("UNITÀ") È UN TITOLO GLOBALE SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELL'INDENTURE MENZIONATA DI SEGUITO ED E' REGISTRATO A NOME DI CEDE & CO., QUALE SOGGETTO DESIGNATO DA THE DEPOSITORY TRUST COMPANY ("DTC"). QUESTA UNITÀ NON PUÒ ESSERE SCAMBIATA, IN TUTTO O IN PARTE PER UN TITOLO REGISTRATO, E NESSUN TRASFERIMENTO DI QUESTA UNITÀ, PER INTERO O IN PARTE, PUÒ ESSERE REGISTRATO A NOME DI UN SOGGETTO DIVERSO DA DTC O DI UN SOGGETTO DA ESSO DESIGNATO, FATTA ECCEZIONE PER I LIMITATI CASI DESCRITTI NELL'INDENTURE.

SALVO IL CASO IN CUI TALE UNITÀ SIA PRESENTATA DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC ALLA REPUBBLICA DI ARGENTINA O A UN SUO AGENTE PER LA REGISTRAZIONE DEL TRASFERIMENTO, SCAMBIO, E QUALSIASI UNITÀ EMESSA SIA REGISTRATA A NOME DI CEDE & CO. O A NOME DI ALTRO SOGGETTO COME RICHiesto DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI DTC, QUALSIASI TRASFERIMENTO, PEGNO O ALTRO USO DI QUESTA UNITÀ PER IL SUO VALORE O ALTRIMENTI, DA PARTE DI O A FAVORE DI QUALSIASI SOGGETTO NON E' CONSENTITO IN QUANTO IL TITOLARE REGISTRATO DEL TITOLO, CEDE & CO., HA UN INTERESSE NEL TITOLO MEDESIMO.

REPUBBLICA ARGENTINA

Certificato dell'Unità

CUSIP n.: 040114 GP 9 - ISIN: US040114GP95

Unità [●]

Questa unità certifica che CEDE & CO. (il "Titolare Registrato"), o assegnatari registrati, è il titolare registrato di [●] Unità della Repubblica Argentina (la "Repubblica").

Ciascuna Unità è formata da 1,00 dollari statunitensi in linea capitale di Obbligazioni Discount 8,28% denominate in dollari scadenza 2033 (le "Obbligazioni") e 2,96735905 dollari statunitensi (arrotondati per difetto alla più vicina unità di valuta) di valore nozionale di Titoli PIL denominati in dollari statunitensi (i "Titoli PIL").

(a) Le Obbligazioni e i Titoli PIL non potranno essere offerti, venduti, o altrimenti trasferiti separatamente da detta Unità fino al [●] 2005 (la "Data di Separazione"), data in cui l'Unità si dissolverà e le Obbligazioni e i Titoli PIL dovranno essere negoziati separatamente.

(b) Le Obbligazioni saranno rappresentate da uno o più Obbligazioni globali, che, dopo da Data di Separazione saranno negoziati con i seguenti codici per strumenti finanziari: CUSIP n.: 040114 GL 8 e ISIN: US040114GL81. I Titoli PIL saranno rappresentati da uno o più Titoli PIL globali che, dopo da Data di Separazione saranno negoziati con i seguenti codici per strumenti finanziari: CUSIP n.: 040114 GM 6 e ISIN: US040114GM64.

Questo Certificato dell'Unità è emesso ai sensi dell'*Indenture* datata [●] aprile 2005 tra la Repubblica e The Bank of New York, in qualità di Trustee (il "Trustee") come eventualmente modificata (l'"Indenture").

Le Obbligazioni e i Titoli PIL sono retti dai rispettivi termini e condizioni. Il modello delle Obbligazioni e dei Titoli PIL sono allegati, rispettivamente, quale Allegato A e Allegato B.

Questo Certificato dell'Unità avrà scadenza alla chiusura del giorno lavorativo del [●] 2005 nella città di New York.

Questo Titolo non sarà valido né vincolante per alcun fine a meno che il relativo certificato di autenticazione sia stato sottoscritto dal Trustee, mediante sottoscrizione effettuata a mano da uno dei suoi soggetti autorizzati.

I termini qui utilizzati ma non definiti avranno il significato loro attribuito nell'*Indenture* e nell'Autorizzazione dei Titoli PIL.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, la Repubblica ha fatto debitamente sottoscrivere il presente atto.

Data: [●] aprile 2005

LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firma:

Nome:

Qualifica:

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DEL TRUSTEE

Il presente è una delle Unità qui indicate ed emesse ai sensi dell'Indenture.

Data: _____

Firma _____

The Bank of New York
in qualità di Trustee

Le due pagine seguenti sono inserite nell'Appendice M.7.

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA]

Dalla pagina web http://www.fitchratings.com.ar/press_tx.php?pr_id=3359:

Fitch Ratings

Fitch rivede il rating dell'Argentina da "DD" a "D"; le Nuove Obbligazioni avranno un rating di non-default

Argentina

13 gennaio 2005

Fitch Ratings-New York- 13 gennaio 2005: Fitch Ratings, l'agenzia internazionale di rating ha rivisto oggi il rating dell'Argentina sulle obbligazioni in valuta estera oggetto dello scambio del debito annunciato ieri, portando tale rating da "DD" a "D", poiché i termini dello scambio implicano un recupero ben inferiore al 50% del capitale non rimborsato e degli interessi maturati. Fitch ha inoltre affermato che alle nuove obbligazioni risultanti dallo scambio del debito, che si prevede abbia inizio il 14 gennaio e si chiuda il 25 febbraio 2005, e che riguarderà circa US\$ 102 miliardi in obbligazioni in default (ivi compresi gli interessi scaduti), sarà assegnato un rating di non-default, probabilmente nella categoria 'CCC': il livello di partecipazione allo scambio da parte degli obbligazionisti, sia internazionali che argentini, sarà cruciale per determinare il rating delle nuove obbligazioni. Secondo le definizioni dei rating di Fitch, le obbligazioni con rating 'DDD' hanno il potenziale di recupero più alto (nella categoria default), intorno al 90%-100% delle somme non rimborsate e degli interessi maturati. Il rating 'DD' indica recuperi potenziali nella misura del 50%-90% e 'D' il potenziale di recupero più basso, vale a dire inferiore al 50%.

La performance macroeconomica è migliorata in Argentina, sebbene rimanga ancora fragile; inoltre, la ristrutturazione del debito dell'Argentina potrebbe implicare notevoli risparmi nel servizio del debito. Di conseguenza, il livello di partecipazione degli obbligazionisti allo scambio del debito determinerà i rating delle nuove obbligazioni. Dato che le precedenti ristrutturazioni del debito sovrano, che hanno alla fine portato ad una normalizzazione dei rapporti con i creditori, hanno avuto solo una piccola percentuale di obbligazionisti non partecipanti e dato che le fonti di mercato portano a credere che si potrebbero raggiungere livelli di partecipazione allo scambio delle obbligazioni dell'Argentina di circa il 70%, appare probabile, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, che Fitch assegnerà un rating nella categoria di 'CCC' alle nuove obbligazioni denominate in valuta estera. Un livello di partecipazione abbastanza ampio da portare alla normalizzazione nel breve termine dei rapporti dell'Argentina con i propri creditori privati potrebbe giustificare un rating più alto.

Se i rating relativi all'Argentina come emittente ed alle obbligazioni oggetto dello scambio ma non portate in adesione miglioreranno, uscendo dalla categoria di default, dipenderà anche dal grado di partecipazione all'offerta, come anche dalla disponibilità del governo a provvedere al servizio di tale debito. In base ai commenti pubblici espressi dal governo, che sono inclusi nel prospetto informativo relativo alle nuove obbligazioni, il governo non ha intenzione di provvedere al servizio del debito delle obbligazioni non portate in adesione nello scambio, indicando così che è anche probabile che il rating di tali obbligazioni rimanga in default per un periodo indeterminato. Se gli importi di tale debito in default rimarranno considerevoli, è probabile che anche il rating dell'emittente rimanga in default.

Il rating relativo all'indebitamento a lungo termine in valuta locale è stato aumentato e portato a 'C', fuori dalla categoria default, nel gennaio del 2002 in considerazione della disponibilità del governo a servire i prestiti garantiti successivamente pesizzati e la nuova emissione di debito in valuta locale successiva al default. Poiché il profilo finanziario dello Stato è migliorato ed è stato rispettato il servizio del debito sulle obbligazioni in valuta locale, Fitch ha aumentato il rating a lungo termine dell'indebitamento in valuta locale portandolo a 'CC' nel gennaio 2003 e a 'B-' nell'aprile 2004. In linea con il nostro rating attuale relativo all'indebitamento in valuta locale, Fitch prevede di assegnare un rating di 'B-' anche alle nuove obbligazioni denominate in peso emesse a seguito dello scambio del debito.

La performance macroeconomica è migliorata in Argentina, e si prevede che il governo federale abbia raggiunto un avanzo primario del 4% del PIL nel 2004, superando l'obiettivo concordato con il FMI. Tuttavia, ad oggi, l'avanzamento sul fronte della riforma strutturale è stato limitato. Gli aspetti fondamentali del programma di governo comprendono la riforma fiscale, riforme per facilitare la ristrutturazione del settore societario e finanziario, e riforme istituzionali, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una maggiore indipendenza della banca centrale e la creazione di un sistema normativo più prevedibile. Il successo

TRADUZIONE, SOLO L'ORIGINALE IN INGLESE, CONSULTABILE SUL SITO
WWW.GEORGESONSHAREHOLDER.COM/ARGENTINA, FA FEDE.

nella realizzazione di tali riforme, insieme ad una sufficiente riduzione del debito pubblico a seguito della ristrutturazione del debito e ad una normalizzazione dei rapporti con i creditori privati, porrebbe le finanze pubbliche su un sentiero sostenibile e spianerebbe il cammino a sostegno della ripresa economica, come anche a sostegno di miglioramenti in futuro dell'affidabilità creditizia dello Stato.

Persone da contattare: *[omissis]*.

Media Relations: *[omissis]*